ORDINANZE GENERALI

DELLA

REAL MARINA

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

ORDINANZE GENERALI

DELLA

REAL MARINA

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DEL 1818

2.ª Edizione

PARTE 1.ª - VOLUME 1.º

SERVIZIO DI TERRA

DAL TITOLO I. AL IX.

NAPOLI
REALE TIPOGRAFIA MILITARE
1856.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

E DI GERUSALEMME EC.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA E CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Considerando, che il buon servizio della Nostra Real Marina da Guerra ne' molti suoi Rami sia risultamento di que' Regolamenti, che sono stati prima a Noi proposti dal Nostro Segretario di Stato Ministro della Marina medesima, e quindi da Noi partitamente approvati;

Considerando essere efficacissimo mezzo al progresso di uno Stabilimento la costante osservanza di que' principii, che sono riconosciuti atti a promuoverlo;

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro della Marina;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

ARTICOLO I.

I detti Regolamenti redatti con unità di metodo, compilati col debito ordinamento delle materie, ed oggi pubblicati colla stampa in continuazione di questo Nostro Decreto costituiscono le *Ordinanze della Real Marina da Guerra del Nostro Regno delle Due Sicilie*.

ART. II.

D'ora innanzi il Servizio della Nostra Real Marina sarà disimpegnato esattamente a' termini di queste Nostre Ordinanze.

ART. III.

Nel caso, che qualche Articolo di esse, nello scorrer degli anni, divenisse inutile, non potrà cadere nella inosservanza, se non se dopo un Nostro Decreto di deroga.

A R T. IV.

Tutt' i Nostri Segretarii di Stato Ministri sono, per la parte che li riguarda, incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Capodimonte 1.° Ottobre 1818.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro della Marina Firmato—DIECO NASELLI	Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere Firmato—Marchese TOMMASI

Certificato conforme

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato—Marchese TOMMASI

Per copia conforme

Il Segretario di Stato Ministro della Marina
Firmato—DIEGO NASELLI.

ORDINANZE GENERALI

DELLA

REAL MARINA

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

PARTE PRIMA.

SERVIZIO DI TERRA.

TITOLO I.

ORGANIZZAZIONE DELLA MARINA REALE.

SEZIONE I.

Disposizioni Generali.

Art. 1. La Marina da Guerra del Nostro Regno delle due Sicilie sarà composta di una parte Militare, e di un'altra Amministrativa.

Art. 2. Il Governo Militare, e l'Amministrazione economica della medesima formeranno due rami distinti.

Il primo sotto la dipendenza Militare comprenderà l'ordinamento, la direzione, e l'esecuzione di quanto

concerne la Marina; ed il secondo sotto quella Amministrativa conterrà ciò che riguarda la spesa, l'impiego, ed il rendimento de'conti tanto in danari, quanto in materiali.

Art. 3. I detti due Rami quantunque separati fra loro dovranno concorrere in tutte le parti del servizio ad essi rispettivamente affidato; affinchè tutta la spesa del personale, e del materiale, e l'uso de'generi, ne'quali una parte del danaro è stata impiegata, sieno pienamente certificati dall'uno, e dall'altro.

Art. 4. Il materiale della Nostra Real Marina consisterà in Vascelli, Fregate, Corvette, ed altri Legni minori, ed in tutt'i mezzi necessarii alla costruzione, conservazione, e fornimento delle suddette macchine.

Art. 5. La Nostra Real Marina sarà regolata in tutte le sue parti a tenore delle presenti Ordinanze.

SEZIONE II.

Divisione della Real Marina in Dipartimenti; e Distribuzione delle Coste del Regno in Circondarii, Distretti, e Sindacati marittimi.

Art. 6. La Nostra Real Marina sarà divisa in tre Dipartimenti, cioè in quello di Napoli, che sarà il Dipartimento Generale, ed in quelli di Palermo e di Messina, che saranno Dipartimenti Secondarii.

Art. 7. Nel Dipartimento Generale vi sarà sempre il Deposito di tutto ciò ch'è relativo alla Real Marina; ed in quelli di Palermo e di Messina ve ne sarà quella sola parte proporzionata a'legni, che secondo gli ordini dovranno stazionarvi.

Art. 8. Il Dipartimento Generale avrà sotto la sua dipendenza immediata il Cantiere di Castellamare, in

cui si costruiranno Vascelli oltre i legni di un ordine inferiore, che potranno costruirsi così quivi, come nel Cantiere dell'Arsenale di Napoli.

Art. 9. Per dare norma esatta all'Ascrizione Marittima saranno le coste de' Nostri Dominii divise in Circondarii, e suddivise in Distretti, e questi in Sindacati Marittimi, conforme con maggior precisione sarà specificato nel Titolo IV. P. I. di queste Ordinanze.

SEZIONE III.

Del Personale della Real Marina.

Art. 10. La nostra Real Marina avrà pel suo servizio militare:

Un Corpo di Ufiziali di Guerra, o Naviganti.

Un' Accademia di Marina composta di due compagnie, cioè una di Brigadieri, Sotto-Brigadieri, Guardiamarina, ed Aspiranti, e l'altra di Alunni marinari.

Un Corpo del Genio Marittimo.

Un Corpo di Marinari cannonieri.

Un Reggimento di Fanteria di Marina,

Un Corpo del Genio Militare Idraulico.

Un Corpo Telegrafico.

Un Corpo di Custodi pe' servi di pena.

ART. 11. Avrà in oltre la Marina medesima gl'Individui delle seguenti classi, cioè: quella

De'Cappellani.

De' Medici Cerusici. cioè
- Cerusico Maggiore.
- Di prima classe.
- Di seconda classe.
- Di terza classe.
- Praticanti.

De' Piloti.........
- Primi
  - Di prima classe.
  - Di seconda classe.
- Secondi
  - Di prima classe.
  - Di seconda classe.
- Terzi
  - Di prima classe.
  - Di seconda classe.

De' Sotto-Ufiziali di Mare.
- Nostromi
  - Di prima classe.
  - Di seconda classe.
- Sotto Nostromi
  - Di prima classe.
  - Di seconda classe.
- Guardiani
  - Di prima classe.
  - Di seconda classe.

De' Timonieri.
De' Maestri di Stiva.
De' Sommozzatori.

De' Marinari.......
- Di prima classe.
- Di seconda classe.
- Di terza classe.
- Di quarta classe.

  Gl'individui delle controscritte classi potranno essere a soldo fisso, ed a stipendio eventuale, a norma delle Nostre Reali determinazioni.
- Grumetti.
- Mozzi.

De' Soprannumeri..
- Maestri di razione.
- Dispensieri.
- Cuochi di equipaggio.
- Servitori dello Stato Maggiore.
- Fornai.

  Tutti Individui a stipendio eventuale.

Art. 12. Oltre le sopraddette classi saranno addetti al servizio degli Arsenali della Nostra Real Marina gli operai di varie arti, come verrà più distintamente specificato nel Titolo X. P. I. di queste Ordinanze.

Art. 13. Pel servizio di Azienda avrà la suddetta Real Marina un Corpo di Ufiziali di amministrazione, conforme sarà divisato nel Titolo XV. P. I. delle presenti Ordinanze.

Art. 14. Avrà in oltre la predetta Real Marina pel suo servizio di sanità varii Individui addetti a' suoi Ospedali, siccome sarà prescritto nel Titolo XVI. P. I.

Art. 15. I Soldi, i Soprassoldi, e gli altri Averi di terra stabiliti così per gli Ufiziali di Guerra Attivi, ed Aggregati, che per gli Ufiziali del Genio Marittimo, e pe'Cappellani, Chirurgi, Piloti, ed Individui delle Classi inferiori, saranno divisati nelle tariffe annesse alle presenti Ordinanze.

SEZIONE IV.

Del Corpo degli Ufiziali di Guerra della Real Marina.

Art. 16. Gli Ufiziali di Guerra della Nostra Real Marina dovranno compiutamente possedere le cognizioni proprie de'Corpi facoltativi, e le pratiche del mestiere di mare, onde dirigere con felice risultamento la navigazione, assicurare l' oggetto interessante delle commissioni che loro vengono affidate, e riuscire con sicurezza in tutti gli altri incarichi del loro servizio militare. E poichè nel corso delle commissioni possono essi facilmente imbattersi in affari politici, o almeno intervenirvi, anche pel frequente approdare de' Nostri Reali Legni, e loro dimora ne' Porti Esteri; dovranno perciò accoppiare anche alle cognizioni accennate quelle del Dritto Pubblico,

ad oggetto di concorrere ancora sotto questa veduta a mantenere con vantaggio l'onore della Nostra Real Bandiera, e del Carattere Nazionale, in tutt'i rincontri del servizio loro affidato.

Art. 17. I suddetti Ufiziali di Guerra saranno divisi in tre classi, cioè di Ufiziali Generali, di Superiori e di Subalterni.

Art. 18. Il numero di ogni classe dovendo essere proporzionato al numero e qualità de' Bastimenti, ed al servizio de'Dipartimenti della Nostra Real Marina, non viene perciò determinato.

Art. 19. Gli Ufiziali saranno distinti in Ufiziali attivi, aggregati e ritirati.

Art. 20. Gli Ufiziali attivi saranno coloro, i quali sono suscettibili di tutte le destinazioni, così di mare, come di terra. Gli Ufiziali aggregati saranno quelli che non essendo suscettibili più dell'attività del mare, possono essere utili in commissioni di terra. Finalmente gli Ufiziali ritirati saranno quelli a'quali, per non essere più in grado di sostenere l'attività tanto di mare, quanto di terra, o per altre circostanze, è stato da Noi accordato il riposo.

Art. 21. Gli Ufiziali ritirati avranno una particolare divisa, onde distinguersi dagli attivi e dagli aggregati, secondo che in appresso verrà prescritto.

Art. 22. Gli Ufiziali attivi, trovandosi in servizio ad alternare cogli Ufiziali aggregati, avranno a grado uguale sempre la preferenza.

Art. 23. Le denominazioni degli Ufiziali di guerra della Nostra Real Marina, la corrispondenza de'ranghi di essi con gli Ufiziali dell'esercito, ed i distintivi de'loro gradi saranno i seguenti:

DENOMINAZIONI de' diversi gradi Militari nella Marina.	CORRISPONDENZA de' gradi degli Ufiziali di Marina con quelli dell' Esercito.	DISTINTIVI de' GRADI.	OSSERVAZIONI.
Ammiraglio. . .	Capitan Generale.	Tre ricami in oro su i paramani dello abito, come quelli dell'Esercito.	.
Vice Ammiraglio	Tenente Generale.	Due di detti ricami su i paramani.	
Retro Ammiraglio	Maresc. di Campo.	Uno di detti ricami su i paramani.	
Capit. di Vascello	Colonnello	Tre galloncini di oro su i paramani.	Ogni Capitano di Vascello, o di Fregata che comanderà una divis. di tre o più bastim. quadri da guerra sarà distinto, durante lo esercizio, di tale comando, colla denominazione di *Commodoro*.
Capit. di Fregata	Tenente Colonnello	Due di detti galloncini su i paramani.	———
Ten. di Vascello	Cap. di I. Classe, o Capit. comandante	Due spalline di oro.	Tutti gli Ufiziali che non appartengono al Corpo degli Ufiziali di guerra, ma che fanno parte degli altri corpi della Nostra Real Marina, serberanno la stessa denominazione e distintivi del proprio grado, come nell'Esercito.
Alfiere di Vascello	Primo Tenente . .	Una detta alla dritta.	
Brigadiere e Sotto-Brigadiere da' Guardia Marina	Sotto Tenente. . .	Una spallina d'oro alla sinistra, ed un laccio d'oro alla dritta.	

Art. 24. Gli Ufiziali mentovati nell' Art. precedente avranno fra loro la dipendenza che stabilisce la subordinazione in ordine progressivo.

Art. 25. I Brigadieri, e i Sotto-Brigadieri dei Guadiamarina, ed i Guardiamarina saranno considerati a bordo,

ed in terra come ultimi Ufiziali, e quindi ubbidiranno agli Alfieri di Vascello, e comanderanno tutt'i Piloti, i Sergenti, e tutti i Sotto-Ufiziali di mare, ancorchè costoro abbiano grado di Ufiziale, fuorchè per qualche circostanza straordinaria siano i predetti Piloti imbarcati come Ufiziali di dotazione del Bastimento: nel qual caso essi comanderanno a' suddetti Brigadieri, Sotto-Brigadieri e Guardiamarina; meno che nella circostanza che ancor questi fossero imbarcati da Ufiziali.

Art. 26. Se gli Ufiziali della Nostra Real Marina, o de' Corpi militari della medesima dovessero concorrere in servizio con Ufiziali di egual grado de' Corpi della Guardia Reale, o dell' Esercito, l'antichità della Patente regolerà la preferenza che dovrà darsi a ciascuno di essi.

Art. 27. Gli Ufiziali di guerra della Nostra Real Marina continueranno a godere gli stessi privilegii, e distinzioni di cui sono stati finora in possesso come Corpo di Casa Reale; e tanto essi quanto la Compagnia de' Guardiamarina, ed Aspiranti saranno ammessi in tutte le funzioni, e feste che si daranno nella Nostra Real Corte.

.Art. 28. Gli Ufiziali della Nostra Real Marina, così Generali, che Superiori e subalterni, presteranno servizio in mare, e ne' Dipartimenti.

Gli Ufiziali Generali e Superiori, comanderanno in mare, secondo il loro rango, le Squadre, le Divisioni, ed i legni da guerra sciolti.

Ed in terra saranno impiegati:

Al Comando Generale della Real Marina nel Dipartimento principale.

Al Comando de' Dipartimenti secondarii.

Alla Maggioria Generale.

All' Ispezione degli Arsenali.

Al Comando della Reale Accademia di Marina.
All'Ispezione, o al Comando de' Corpi Militari.
All' Intendenza della Real Marina.
Alla Direzione dell'Ascrizione Marittima, e Navigazione Mercantile.
Alla Sopraintendenza de' Porti coll'intervento nella Deputazione di Salute.
Alle Sotto-Ispezioni degli Arsenali, o alla Direzione, o sotto-Direzione del Parco di Artiglieria.
Alle Maggiorie de' Dipartimenti.
Alle Aiutanzie Maggiori.
Alla Direzione, e Sotto-Direzione del Corpo Telegrafico.
Alla Delegazione de' pagamenti.
Al Comando in Secondo, o alla Maggioria del Corpo de' Cannonieri.
Al comàndo in primo, ed in secondo del Corpo dei Custodi.
Al comando della Caserma de' Marinai.
Al comando in Secondo dell'Accademia di Marina, con la direzione degli studii.
Alle Aiutanzie degli Ammiragli, e de' Vice-Ammiragli.
Al comando in Secondo del Cantiere di Castellamare.
Alle Sotto-Direzioni dell' Ascrizione Marittima.
Alla Ispezione de' Legni da Guerra disarmati.
Alla Direzione delle Scuole Nautiche.
Ed in tutt'altro relativo a qualche comando, o Direzione.

Art. 29. Gli Ufiziali Subalterni in terra, e in mare saranno impiegati secondo le circostanze richiederanno; dovendo essere sempre preferiti ne' dettagli sì dell'uno, che dell'altro servizio, e nel comando de' piccoli Bastimenti coloro che per idoneità saranno giudicati degni di questa preferenza.

Art. 30. Imbarcandosi Truppa dell'Esercito per dotazione a bordo de'Nostri Reali Bastimenti, farà lo stesso servizio che il Reggimento Real Marina, godendo a bordo degli stessi vantaggi, ed attributi.

Art. 31. Imbarcandosi di passaggio Truppa dello Esercito sopra i nostri Reali Bastimenti, dovrà questa prestarsi al servizio che prescriveranno i Comandanti de' medesimi, i quali in occasione di combattimenti, o in altra qualunque circostanza potranno destinarla come meglio giudicheranno conveniente.

Art. 32. Per morte, o assenza di un Comandante di Dipartimento, di una Squadra, o di un Bastimento, subentrerà temporaneamente al comando l'Ufiziale più graduato, o più antico, che a lui succede.

Art. 33. Dandosi il caso, che dopo un combattimento, ó per altro qualunque accidente, mancassero su di un Bastimento tutti gli Ufiziali di guerra, prenderà il comando il Guardiamarina più antico: ma siccome ne'giovani difficilmente si trova quella esperienza che si richiede a tal uopo; comandiamo perciò, che il Pilota, il Nostromo, ed i Capi de'Distaccamenti Militari lo assistino in tutto ciò, che corrisponde al rispettivo incarico, rimanendo essi responsabili, se non lo facessero opportunamente.

Art. 34. In mancanza de'Guardiamarina, la principal direzione di un Bastimento, in tutto ciò che riguarda la Navigazione, ricaderà al primo Pilota.

In mancanza del medesimo, ricaderà al Nostromo il quale dovrà pigliar parere dal secondo Pilota relativamente alla Navigazione.

In mancanza del Nostromo ricaderà nel secondo Pilota più antico, il quale sarà obbligato di prendere il parere del secondo Nostromo negli assunti di Manovra.

In tutt'i predetti casi per altro, il comando delle

armi, dell'Artiglieria ricaderà ne' Capi de'rispettivi Distaccamenti, e tanto i primi, che i secondi procederanno di accordo in tutte le operazioni da eseguirsi pel migliore risultamento del servizio; dovendosi in caso di dispute sottoporre, per la buona intelligenza di quanto è prescritto in questo Articolo, alle interpetrazioni dell' Ufiziale amministrativo imbarcato.

Art. 35. Gli Ufiziali Generali da Retro-Ammiragli in sopra inclusivamente, incaricati del comando di una Divisione che facesse parte di una squadra, avranno in tutt'i Legni che compongono la loro Divisione quella superiorità propria del loro carattere, per invigilare all' esatta osservanza del servizio, sotto la dipendenza del Comandante della Squadra.

Art. 36. Il Commodoro di una divisione avrà la stessa autorità poc' anzi detta sopra i Bastimenti che compongono la medesima. I Comandanti particolari però potranno esercitarla solamente sul bastimento di loro comando.

Art. 37. Divenendo inutile per qualsivoglia accidente un Bastimento su cui è imbarcato un Comandante di Squadra, o di Divisione, questi passerà la sua insegna su di uno degli altri Legni che sono sotto i suoi ordini, senza che il Comandante particolare del Bastimento su cui imbarca lasci le proprie funzioni. Se poi un Comandante particolare di un Legno perdesse il suo Bastimento, dovrà imbarcarsi sul bastimento del Comandante della Squadra, o della Divisione a cui il Legno perduto apparteneva, considerandosi come semplice Ufiziale di passaggio. Dandosi in oltre la circostanza, che mancasse il Comandante della Squadra o della Divisione, non potrà l'Ufiziale che ha perduto il suo Bastimento, avere il dritto di comandarla, quantunque fosse il più anziano.

Art. 38. Il Comandante di una Squadra avrà facoltà di far passare l'insegna di un Ufiziale Generale sotto i suoi ordini da un Bastimento in un altro, allorchè quello in cui questi trovasi imbarcato debba essere spedito in un Porto per accomodi, o avarie, che lo rendano inutile a proseguire la campagna; o pure perchè reputi tal legno poco adattato alla Commissione da eseguirsi, o a sostenere il posto in cui dev'essere destinato il detto Ufiziale Generale. Avrà ugualmente facoltà di passarlo colla sua insegna in un altro Bastimento, quando per essersi perduto il proprio, non vi siano ragioni da credere, che possa risultarne carico all'indicato Ufiziale.

Art. 39. Gli Ufiziali di Guerra della Real Marina da Capitani di Vascello in sotto, che si trovassero imbarcati di passaggio, non potranno aspirare al Comando della Squadra, o del Bastimento in cui sono imbarcati. E quantunque essi siano più anziani, o di maggior grado del Comandante del Bastimento su cui si trovano, dovranno sempre usargli il dovuto riguardo, disimpegnando in caso di combattimento l'incarico che sarà loro da esso Comandante assegnato. Nella circostanza però che in un combattimento mancassero tutti gli Ufiziali della dotazione del bastimento, ne prenderà il comando il più graduato, o antico fra gli Ufiziali di guerra di passaggto, in preferenza de'Guardiamarina

Art. 40. Trovandosi imbarcato come passaggiero un Ufizial Generale di Marina, dovrà il Comandante del Bastimento che lo conduce dargli parte delle novità, presentargli il punto, e le rilevazioni, e regolarsi in tutte le operazioni a norma de' suoi consigli.

Un Ufiziale subalterno, cui sarà ricaduto il posto di Comandante di un Bastimento, a causa di essere rimasto il solo superstite dello Stato Maggiore in seguito di un

combattimento, di una epidemia, o di altro accidente, se mai avesse al suo bordo come passaggiero un Ufiziale superiore del Corpo, dovrà prenderne il parere in tutte le operazioni; e pel rispetto che è dovuto al di lui rango, non dovrà appartarsi da quanto saprà consigliargli.

Art. 41. Se per un combattimento, o per altra qualunque causa mancasse su di un Legno appartenente ad una Squadra, o Divisione il Comandante, e l'Ufiziale di *dettaglio*, il Comandante della Squadra, o Divisione destinerà l'Ufiziale più graduato ed anziano fra gl'imbarcati, per assumere il comando temporaneo.

Art. 42. Il Comandante Generale della Real Marina quantunque abbia comando sopra tutt'i Corpi Militari della medesima, dovrà sempre lasciar libero il regolamento interno, ed economico da Noi prescritto pe' Corpi di Truppa a'rispettivi Ispettori e Comandanti, a'quali dovrà soltanto dirigere gli ordini riguardanti il servizio che debbono prestare i predetti Corpi.

Art. 43. I Comandanti delle Squadre, delle Divisioni e dei Bastimenti sciolti lasceranno nella stessa maniera liberamente esercitare agl'Ispettori, Comandanti, ed Ufiziali incaricati de'Distaccamenti Militari imbarcati, i dettagli economici de' medesimi, rimanendo a loro facoltà tutto ciò che riguarda servizio e disciplina.

Art. 44. L'antichità degli Ufiziali di uno stesso grado si considererà a tenore della data delle rispettive Patenti o Nomine; ed essendo queste di una stessa data, godrà l' anzianità colui che la godeva nella Patente del grado anteriore. Nel caso che si combinino delle Patenti di una stessa data fra gl'individui che non erano al servizio della Real Marina, godrà l'anzianità colui, che si è presentato il primo a servire, malgrado che siasi presa ragione della sua Patente posteriormente a quella degli altri.

Essendo in oltre due o più gl'Individui che abbiano Nomine, o Patenti della stessa data, e che si presentino contemporaneamente al servizio, tireranno costoro a sorte la loro antichità in presenza del Maggior Generale, il quale darà parte dell'esito al Comandante Generale della Real Marina, per passarlo a notizia dell'Intendente, onde questi ne faccia prender ragione negli Ufizii di Contabilità.

Art. 45. Gli Ufiziali ritirati dal servizio, senz'aver ottenuto alcun grado, ritornando a servire con Nostro Decreto, non godranno altra antichità, che quella che stabilisce la data della loro riammissione.

All'opposto coloro, che ritirandosi avessero ottenuto l'onore di un grado, saranno preferiti a tutti quelli di minor rango, che abbiano Patente della medesima data nello stesso impiego. Essendo poi riammessi al servizio Ufiziali ch'erano stati sospesi per qualche motivo, potranno godere l'antichità, che prima godevano, sempre che sarà ordinato da Noi.

Art. 46. Gli Ufiziali, che da qualche Corpo dell'Esercito passeranno a servire in uno de'Corpi Militari della Real Marina, non godranno altra antichità, che quella determinata dalla data della Patente, che gli si spedisce a tal effetto; e ciò anche nel caso che abbiano prima servito nella Real Marina.

Art. 47. Gli Ufiziali aggregati, che saranno abilitati con Nostro Decreto a ritornare all'attività, non avranno bisogno di una nuova Patente, ma prenderanno l'antichità che godevano nel loro impiego prima dell'aggregazione.

Art. 48. Gli Aspiranti nell'esser Nominati Guardiamarina serberanno l'ordine di antichità da Noi fissato nella detta loro Nomina.

Art. 49. Potendo accadere in Campagna che per funzioni di guerra, o per infermità manchino molti

Ufiziali in una Squadra, in una Divisione, o in un legno isolato, di maniera che con quel picciol numero rimastovi non possa farsi il servizio, avranno i Comandanti la facoltà di abilitare i Guardiamarina ad esercitare da Ufiziali, completando con essi il voto avvenuto. Di tali disposizioni però dovranno i cennati Comandanti darne parte al Comandante Generale, alla prima occasione.

Art. 50. I Guardiamarina in tal modo abilitati, saranno riconosciuti, ed ubbiditi come Ufiziali da tutti gl'Individui del Bastimento e della Squadra, ove sono destinati.

Art. 51. Essendo temporanea l'abilitazione de'Guardiamarina alle funzioni di Ufiziali, sarà per conseguenza nell'arbitrio del Comandante della Squadra, della Divisione, o del Bastimento di farla cessare, quando non ve ne sarà bisogno, dandone egualmente parte al Comandante Generale.

Art. 52. I Comandanti delle Squadre, delle Divisioni, o de'Bastimenti, ne'casi urgenti, o di positiva necessità, avranno la facoltà di abilitare i Piloti alle funzioni di Ufiziali, quando però non vi fossero Guardiamarina capaci.

Art. 53. Il Comandante Generale della Real Marina, ne'luoghi dove non sarà presente la Nostra Real Persona, avrà facoltà di sospender d'impiego qualunque Ufiziale di qualsivoglia grado, e Corpo Militare dipendente dalla Real Marina, tanto se si trovi in terra, quanto imbarcato, nel proprio Dipartimento, e negli altri, passando per l'esecuzione l'ordine al rispettivo Superiore immediato. Sempre però che sarà costretto di prendere simili risoluzioni, ne dovrà dar parte immediatamente a Noi, esponendo i motivi che a ciò lo avranno indotto.

Art. 54. La stessa facoltà avranno i Comandanti dei Dipartimenti ne'soli limiti de'medesimi; ed anche quelli delle Squadre e Divisioni, quando sono fuori Dipartimento

ne' Bastimenti che le compongono, dandone parte immediatamente al Comandante Generale, per la pronta Nostra intelligenza.

Art. 55. Il Comandante di un Bastimento isolato non potrà disporre la sospensione d'impiego di un Ufiziale; ma solamente privarlo dell' esercizio delle sue funzioni, mantenendolo preso, se lo crederà conveniente, in Camerino, o nella Camera degli Ufiziali, sino a che abbia opportunità di darne parte al Comandante Generale della Real Marina, o al Comandante del Dipartimento dal quale dipende.

Art. 56. L'Ufiziale che fosse distaccato dal Comandante della Squadra con due o più Bastimenti, e che dovesse tornare ad incorporarsi colla medesima, non avrà egualmente facoltà di poter sospender d'impiego gli Ufiziali; ma potrà soltanto mantenerli in arresto.

Art. 57. Lo stesso potranno eseguire gli Ufiziali Generali, ed i Comandanti particolari de' Bastimenti verso gli Ufiziali Subalterni, ove si tratti però d'Individui imbarcati sulla Squadra, o Divisione, o Legni loro subordinati; essendo i Comandanti particolari nell' obbligo di dar parte al Comandante della Squadra di tali novità.

Art. 58. Gl' Ispettori ed i comandanti de' Corpi Militari della Real Marina, quando hanno motivo di sospender d'impiego qualche Ufiziale da loro dipendente, dovranno darne parte al Comandante Generale, ed attenderne gli ordini corrispondenti.

Art. 59. Essendo la sospensione d'impiego una pena grave, colla quale cessa l'esercizio di ogni autorità, e di ogni prerogativa, ch' è stata accordata mercè un Nostro Real Decreto, si terrà sempre presente questa veduta per prendere simili determinazioni col riguardo necessario, onde non si manchi alla giustizia; dovendosi in

simili casi indispensabilmente procedere alla compilazione di un processo, da cui sia liquidata la colpa del Prevenuto, per risolversi o la durata del tempo che debba rimaner sospeso, o determinarsi l'assoluta destituzione dall'impiego.

Art. 60. Il Comandante che avrà disposta la sospensione d'impiego di un Ufiziale ne passerà la notizia al ramo Amministrativo, affinchè resti sospeso il pagamento dei costui *averi*; rimanendo nella facoltà di esso Comandante il far soccorrere l'Ufiziale sospeso con un giornaliero assegnamento proporzionato alle circostanze, il quale assegnamento per altro non potrà eccedere la metà del soldo.

Art. 61. Il Ramo Amministrativo che avrà ricevuto simile notizia, sarà in dovere di renderne conto a chi convenga.

Art. 62. Tutte le suppliche che dovranno pervenire a Noi dagli Ufiziali, e da tutti gl'Individui Militari della Nostra Real Marina, saranno passate pel mezzo de'rispettivi Superiori immediati; e munite delle loro informazioni verranno dirette al Comandante Generale, il quale apponendovi ancora il suo parere, le rimetterà al Segretario di Stato di Marina per le convenienti Nostre risoluzioni.

Tutte le suppliche che non saranno per questa via incaminate, non avranno alcun effetto; ed all'incontro saranno puniti coloro che avranno trasgredito una tal prescrizione.

Art. 63. Negandosi un Ufiziale superiore qualunque di dar corso nel modo specificato nell'articolo antecedente alle suppliche a lui passate dagli Ufiziali, o da altri Individui colla dovuta subordinazione; verrà permesso agl'interessati, considerandosi lesi in giustizia, indirizzarle direttamente al Comandante Generale, o al Segretario di Stato di Marina, specificando il rifiuto dell'accennato

Ufiziale superiore, al quale dovranno preventivamente far sapere una tale loro risoluzione.

Art. 64. Si proibisce ad ogni Ufiziale di poter prender moglie senza espressa Nostra Licenza, sotto le pene comminate per tale oggetto.

Art. 65. Il Comandante Generale dovrà dar corso alle suppliche, che gli Ufiziali gli presenteranno per ottenere il permesso di ammogliarsi, quante volte però concorrano nel maritaggio le circostanze che si trovano da Noi prescritte.

Art. 66. Quantunque gli Ufiziali de' diversi Corpi Militari della Nostra Real Marina non dipendano che dai loro Superiori immediati, e dagli Ufiziali Generali per le funzioni del servizio relative alle rispettive destinazioni, dovranno non ostante usare tal rispetto agli Ufiziali di maggior grado o antichità degli altri Corpi della medesima, e dell'Esercito, che non solo resti osservata la più precisa subordinazione, ma che il rispetto sia sempre maggiore, quanto è più distinto il Superiore a cui debbono usarlo.

Su tale oggetto inculchiamo al Comandante Generale, ed a'Capi dei diversi Corpi e Dipendenze di non dissimulare la più leggiera mancanza, e di fare che gli Ufiziali si uniformino esattamente alle regole della disciplina.

Art. 67. Gli Ufiziali della Nostra Real Marina dovranno vestire l'Uniforme completo, sia in servizio, sia fuori del medesimo, tanto in terra, quanto in mare.

Art. 68. Gli Ufiziali Generali vestiranno gli stessi Uniformi stabiliti per quelli dell'Esercito, con la differenza che con tutti gli Uniformi faranno uso di sotto-abiti bianchi, e col piccolo Uniforme, e con quello di mezza gala useranno il bottone coll'ancora.

Art. 69. Gli altri Ufiziali di guerra attivi, ed aggregati della Real Marina, ed i Guardiamarina ed Aspiranti avranno due Uniformi, cioè:

Uno giornaliero, ed uno di gala.

L'Uniforme giornaliero consisterà in un abito a due petti di panno *bleu* con collarino e paramani dello stesso colore. Tale abito avrà nove bottoni con l'ancora a due ordini ne' petti; ne avrà tre per ogni paramano, ed altrettanti per ogni tasca e per ogni colonna: avrà ancora due ancore ricamate agli angoli del collarino. I sotto-abiti del detto Uniforme saranno nell'inverno una sottoveste bianca, ed un *calzabrache bleu* con gli stivali: nell'estate saranno di nanchin o bianchi. La cravatta sarà nera. La spada sarà secondo il modello fissato per la Marina, con fiocco di argento e seta rossa. Il cappello sarà montato con gallone d'oro, o senza, e con coccarda rossa, ciappetta d'oro e fiocchetti d'oro. Verrà permesso però che per l'interno dell'Arsenale, ed a bordo de' Legni da guerra, fuori de' casi di parata, di rivista, o di altra formalità si possa fare uso di calzoni lunghi, alla foggia marinaresca de' colori indicati, con istivaletti o senza, e del cappello tondo; restando proibito usarne in Città.

L'Uniforme di gala sarà un abito ad un petto di panno *bleu* con fodera di seta dello stesso colore, con collarino e paramani di colore scarlatto, con due ancore ricamate in oro nel primo, e tre in ciascuno de' secondi. La manica sarà aperta nel lato esteriore, e verrà guernita nella parte superiore dell'apertura di doppio giro di galloncino di oro lavorato a gomena, del quale saranno circondati i paramani. L'apertura delle maniche sarà fornita di cinque piccoli bottoni con ancora. La giamberga avrà egualmente nove bottoni similmente con ancora; ne avrà pure tre per ogni tasca e tre per ogni colonna. I sotto-abiti saranno costantemente bianchi, e consisteranno in giamberghino e calzoni corti, con calze di seta e scarpe con fibbie di oro. La cravatta sarà bianca. La

spada sarà quella di modello. Il cappello sarà bordato con largo gallone di oro, secondo il modello. Nelle mezze gale si farà uso dell'indicato uniforme, ma con calzabrache bianco e stivali.

Art. 70. Gli Ufiziali ritirati con l'onore dell'Uniforme lo vestiranno come gli Ufiziali attivi ed aggregati; con la differenza che i bottoni e le ancore ricamate, i galloni, non che i distintivi de'loro gradi saranno in argento; ed i paramani, e'l collarino dell'Uniforme di gala saranno di panno bianco.

Art. 71. Per gli ascensi sarà osservato il seguente metodo:

L'anzianità pe'Guardiamarina non avrà vigore che in parità di merito nell'applicazione, nella condotta e nell'acquisto delle pratiche del mestiere.

Non potranno questi essere nominati Brigadieri, o sotto-Brigadieri, se non avranno effettivamente navigato un anno e progredito sufficientemente ne'primi studii delle Scuole di Applicazione dell'Accademia e dato pruova di una condotta, sotto ogni aspetto irreprensibile.

Per esser poi promossi da Brigadieri e sotto-Brigadieri de'Guardiamarina o da Guardiamarina ad Alfieri di Vascello, dovranno avere effettivamente navigato due anni, dalla loro nomina a Guardiamarina, e reso conto in un esame tanto del primo Corso degli Studii delle Scuole di Applicazione dell'Accademia, quanto dell'acquisto delle conoscenze necessarie al servizio di un Ufiziale imbarcato.

Art. 72. L'anzianità tra gli Alfieri di Vascello sarà valutata semplicemente pel servizio che dovranno essi prestare nella propria classe; ma nell'ascenso a Tenenti di Vascello non potrà valere che in eguaglianza di merito, secondo il risultamento dell'esame, che dovranno subire sul secondo Corso degli Studii delle Scuole di Applicazione

dell'Accademia, giusta quanto più distintamente vien prescritto nel Titolo V. P. I. di queste Ordinanze.

Art. 73. Nelle promozioni da Tenente di Vascello a Capitano di Fregata si avrà riguardo all'anzianità, quando però questa sia unita al merito ed alla idoneità, principalmente dimostrata nel disimpegno delle funzioni di Ufiziale di *dettaglio* ne' Nostri Bastimenti da Guerra.

Art. 74. Per tutte le altre promozioni da Capitano di Fregata in sopra dovrà valere l'anzianità, eccetto qualche caso straordinario di merito per azioni di guerra, o servizio distinto; nella qual circostanza si avrà unicamente riguardo all'importanza del servizio renduto.

TITOLO II.

DE' DOVERI ED ATTRIBUTI DEL COMANDANTE GENERALE.

Art. 1. L'Ufizial Generale incaricato del comando in capo della Nostra Real Marina disporrà quanto riguarda il servizio e la disciplina degl'individui de' Corpi e delle diverse Classi Militari della medesima in terra ed in mare; tutto ciò che ha rapporto ad ogni Dipartimento, Circondario e Distretto Marittimo; e tutt'i movimenti e lavori che si eseguono negli Arsenali e nel Parco di Artiglieria; non che tutt'altro che concerne l'Accademia della Nostra Real Marina, e la tenuta, ed impiego dei servi di pena. Dipenderà anche da lui il Regolamento della Navigazione Mercantile, per la parte che è inerente al servizio dell'Ascrizione Marittima.

Art. 2. Invigilerà attentamente, onde siano eseguiti con precisione da tutti gli Ufiziali, e da tutti gli altri individui de' Corpi e dipendenze Militari della Real Marina i doveri ed i Regolamenti che vengono prescritti in queste

Ordinanze; e promuovendo ne' suoi subordinati il punto di onore, ed il vero spirito di servizio, manterrà in essi la più esatta disciplina, restando risponsabile a Noi della rilasciatezza, che si potesse introdurre.

Art. 3. I Nostri Ordini relativi al governo interiore della Real Marina, per ciò che riguarda i diversi Corpi e Dipendenze Militari, che la compongono, saranno diretti pel mezzo del Nostro Segretario di Stato di Marina al Comandante Generale, il quale gli comunicherà ai Comandanti de' Dipartimenti, delle Squadre, de' Bastimenti sciolti, ed a' Capi de' Corpi e Dipendenze, alle quali ne apparterrà l'esecuzione. Allor quando però, in qualche caso straordinario, crederemo necessario spedirsi direttamente simili ordini a' Capi Militari che dovessero prontamente eseguirli, il Segretario di Stato ne rimetterà in seguito l'avviso al Comandante Generale per la sua regolare intelligenza. Qualunque cosa poi dovesse il Comandante Generale far presente o proporre a Noi, lo farà sempre per l'organo del Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 4. Il Comandante Generale ripeterà da' Comandanti di Squadra, di Divisioni, o di Bastimenti sciolti, in qualunque luogo giungano e ne abbiano l'opportunità, la partecipazione di tutte le novità di rimarco, che riguardano la disciplina, ed il Governo interno dei Bastimenti, per le convenienti sue disposizioni. Gli Ordini però relativi alle Commissioni, che si dovranno da' detti Comandanti disimpegnare, saranno loro con analoghe Istruzioni comunicati dal Segretario di Stato di Marina, col quale per detti oggetti terranno essi diretta corrispondenza.

Art. 5. Il Comandante Generale dovrà avere un'esatta e distinta notizia di tutto ciò che concerne la Real Marina, suoi Arsenali, Parco d'Artiglieria, Porti, Bastimenti da guerra e di quelli denominati di *servitù*; come ancora

degli Ufiziali, della Truppa e degl'individui delle diverse Classi e della Marineria, tanto esistente in servizio, quanto matricolata. Dovrà avere benanche piena cognizione delle Fabbriche e di tutt' altro che fa parte della Marina: e detti ragguagli saranno al medesimo dati da' Comandanti de' Dipartimenti, delle Squadre, e de' Nostri Legni da Guerra armati, e da' Capi di ciaschedun Corpo, o Dipendenza Militare, nel modo che sarà prescritto a suo luogo.

Art. 6. Quando i Nostri Legni da Guerra passeranno in disarmamento, non che tutte le volte che il crederà necessario, il Comandante Generale per mezzo del Maggiore Generale farà presentarsi dai rispettivi Comandanti di Squadra, di Divisione, o de' Bastimenti sciolti i giornali di Navigazione, a fine di commetterne il corrispondente esame al Consiglio di Marina.

Art. 7. I Giornali degl'Individui de' Legni che disarmano ne' Dipartimenti secondarii, saranno uniti dai rispettivi Comandanti di questi, e passati al Comandante Generale per l'oggetto indicato nell'articolo precedente.

Art. 8. Nel caso che non fosse bastante la Truppa di Marina per guarnire i diversi posti degli Arsenali, potrà il Comandante Generale chiedere al Governatore della Piazza un corrispondente aiuto; e quando per la ristrettezza della Guarnigione non potesse conseguirlo, sarà autorizzato a togliere le guardie di onore, ed a diminuire i posti di Guardia meno interessanti, badando però sempre che restino gli Arsenali convenientemente custoditi.

Art. 9. Dipenderanno dal Comandante Generale tutte le Scuole Nautiche stabilite ne' diversi luoghi del Nostro Regno, per la parte, ch'è di attributo della Nostra Real Marina; ed Esso invigilerà che siano nelle medesime osservati tutti gli stabilimenti prescritti, a fine di pro-

muovere con maggior successo l'istruzione della gioventù, che si dedica al mestiere del mare.

Art. 10. Il Comandante Generale invigilerà all'esecuzione di quanto vien prescritto in queste Ordinanze relativamente a Costruzioni, Carene, Conservazione, ed Armamento dei Bastimenti da Guerra, ed a quant'altro viene stabilito per gli Arsenali, e Cantieri e per la polizia e sicurezza de' Porti; proponendo sempre tutto ciò, che per propria esperienza, o per sentimento del Consiglio di Marina credesse conveniente al bene del Nostro Real Servizio.

Art. 11. Nella circostanza in cui un individuo della Nostra Real Marina, o altra qualunque persona escogitasse miglioramento di oggetti che riguardano la Marina stessa, ne sarà il progetto presentato al Comandante Generale, affinchè, inteso prima il parere del Capo della Dipendenza corrispondente, lo faccia esaminare dal Consiglio di Marina; onde questi trovandolo adottabile ne informi Noi, per le determinazioni che crederemo convenienti.

Art. 12. Il Comandante Generale farà a Noi le proposte degli impieghi de' diversi Corpi Militari della Real Marina, a norma di quanto trovasi prescritto nel Titolo I. P. I. di queste Ordinanze. In tali proposte farà rilevare tutte le circostanze riguardanti gl'individui, che ne formano l'oggetto, non che gli altri, i quali, quantunque più anziani, dovessero essere proposti, avvalorandole colla citazione degli Articoli di queste Ordinanze, che vi hanno relazione. In simile rincontro potrà il Comandante Generale sentire, ove il voglia, il parere del Consiglio di Marina.

Art. 13. Sarà anche di sua facoltà, dopo le rimostranze de' Capi de' Corpi e delle Dipendenze Militari, e dopo il parere del Consiglio di Marina, di proporre a Noi

gli Ufiziali che per non essere utili, all' attività della Navigazione, dovessero essere *Aggregati*, per servire negl' impieghi di terra.

Apparterrà similmente al Comandante Generale, dopo inteso il parere del Consiglio di Marina, la proposta di quegli Ufiziali, che per qualche fisica loro circostanza, o per altro motivo dovessero passare al *Ritiro:* in ambedue questi casi le proposte dovranno specificare la età, i servizii, ed il merito di ciascuno, affinchè a ragion veduta potessimo Noi aver le considerazioni che giudicheremo loro corrispondere.

Art. 14. Essendo oggetto interessante al bene del Nostro Real Servizio quello di regolare con giustizia le ricompense, ed i gastighi, sarà dovere del Comandante Generale acquistare con tutt'i mezzi possibili piena conoscenza del merito degli Ufiziali, e degli altri Individui Militari delle diverse classi della Real Marina. Egli perciò invigilerà che il Maggior Generale tenga con esattezza un Registro, nel quale vengano notate la condotta, le cognizioni, lo zelo, e l'applicazione di ciascuno, facendo rilevare ancora coloro che si siano distinti nel servizio; e curerà che il tutto sia con chiarezza specificato, onde possa servire di norma in ogni tempo.

Art. 15. Per le ragioni divisate nel precedente Articolo, i Comandanti de' Dipartimenti, de' Corpi Militari, delle Squadre, delle Divisioni, e de' Legni sciolti, come anche i Capi delle Dipendenze Diverse Militari, nel mese di Dicembre di ciascun anno, o quante altre volte potrà straordinariamente occorrere, saranno obbligati d'informare riservatamente il Comandante Generale di tutte le circostanze, che in ogni aspetto concorrano negli Ufiziali, e negli altri individui loro subordinati. Tali informi dovranno specificare ancora il modo come ognuno abbia

servito, ed il merito, o demerito contratto nel disimpegno degl'incarichi che avrà esercitati; onde possa il Comandante Generale formarne alla fine di ogni anno un rapporto distinto, per rimetterlo al Segretario di Stato di Marina per la Nostra intelligenza.

Art. 16. Degl'informi che i Comandanti de' Dipartimenti secondarii, delle Squadre, delle Divisioni, e dei Legni sciolti daranno al Comandante Generale sopra tutti gl'individui da essi dipendenti, ne saranno formati degli estratti per passarsi a' Comandanti de' Corpi, o Dipendenze Militari, alle quali gl'individui appartengono; onde abbian costoro le distinte notizie della condotta tenuta da' loro subordinati ne' diversi incarichi che avranno disimpegnati; dovendo ancor essi tenerne un esatto registro.

Art. 17. Dipendendo da' dett' informi la cognizione del vero merito degli Ufiziali e degli altri Individui delle diverse Classi, il Comandante Generale procurerà di assicurarsene riservatamente con tutt'i mezzi possibili, onde far registrare con sicurezza le note che a ciascuno competono.

Art. 18. Essendo Nostra la scelta e la Nomina degli Ufiziali Generali, Superiori e Subalterni pe' comandi delle Squadre, delle Divisioni e de' Bastimenti sciolti, essa verrà partecipata al Comandante Generale dal Segretario di Stato di Marina. E dipendendo in gran parte il successo delle Commissioni dalla qualità degli Ufiziali che debbono eseguirle, dichiariamo che nella scelta non si avrà riguardo all'anzianità di essi.

Art. 19. Gli Ufiziali Subalterni, e tutti gli altri Individui delle Classi inferiori della Real Marina sino a primo Pilota inclusivamente, saranno proposti a Noi dal Comandante Generale alle differenti destinazioni ne' Dipartimenti, ed allo imbarco della Nostra sovrana intelligenza, ed approvazione. In caso però di positiva urgenza il Comandante Generale

potrà nominarli, passandone il corrispondente avviso allo Intendente della Real Marina; e quindi ne darà subito parte a Noi per la Nostra approvazione.

Art. 20. Invigilerà il Comandante Generale particolarmente sull'applicazione degli Ufiziali di guerra Subalterni: ed allora quando sono essi sbarcati, disporrà che siano assegnati ad assistere negli Arsenali, ne' Cantieri, ed in altri luoghi d'istruzione Militare, onde con tali mezzi abbiano campo di accrescere le loro cognizioni.

Art. 21. Tutt'i Titoli, le Patenti e le Nomine che saranno spedite per gl'impieghi Militari della Real Marina, in risultamento delle promozioni, verranno rimesse dal Segretario di Stato della medesima al Comandante Generale, il quale vi apporrà il rescritto di adempimento, senza di cui dall'Amministrazione di Marina non ne sarà formato lo Allistamento.

Art. 22. Il Comandante Generale non potrà alterare le destinazioni che sono state fissate agli Ufiziali Generali e Superiori della Real Marina ne' diversi incarichi dei Dipartimenti; ma quando per qualche motivo credesse conveniente doversene rimuovere taluno, dovrà farlo a Noi presente, per attenderne la Nostra approvazione.

Art. 23. In adempimento de' Nostri ordini, che gli perverranno pel mezzo del Segretario di Stato di Marina, disporrà il Comandante Generale quanto concerne costruzioni, ripari, armamenti, disarmamenti ed ogni qualunque operazione ne' Dipartimenti; come altresì tutt'altro, che abbia relazione alla sicurezza, custodia e conservazione di tutt'i Bastimenti disarmati, e degli altri addetti agli Arsenali, ed a' Porti; non meno che quanto riguarda le fabbriche, ed i lavoratoi inerenti alla Marina.

Per qualche cosa urgente di Servizio, Egli potrà indirizzarsi all'Intendente, affinchè questi concorra alla

esecuzione di piccioli risarcimenti per l'allestimento dei Reali Legni o per altro. L'Intendente concorrerà per parte sua a darvi effetto; dovendosene però da entrambi dar parte a Noi, pel mezzo del Segretario di Stato di Marina.

Art. 24. Oltre i rapporti giornalieri, che il Comandante Generale riceverà da tutt'i Capi delle Dipendenze Militari della Real Marina, esigerà ancora da essi gli stati mensuali della rispettiva forza del personale, e de'legni da guerra, colla distinzione di quelli armati e degli altri disarmati; come pure lo stato delle costruzioni, de'riattamenti, e di ogni altra operazione. Dovrà esso Comandante Generale formare in ogni semestre uno stato collettivo di tutti i sopra indicati oggetti, per passarlo al Segretario di Stato di Marina colle sue osservazioni; proponendo ciò, che crederà conveniente all'economia de' Nostri Reali interessi.

Art. 25. Esigerà altresì il Comandante Generale simili rapporti mensuali dagl'Ispettori de' Corpi Militari, per rilevarne gli stati semestrali da rimettersi a Noi: specificherà principalmente in essi l'andamento dell'istruzione, e del servizio de' Guardiamarina, degli Aspiranti e degli Alunni Marinari, non che degli Allievi delle altre Scuole Nautiche del Regno; come ancora del Corpo de' Reali Marinari Cannonieri, del Reggimento Real Marina, e del Corpo de' Custodi.

Art. 26. Ogni Domenica il Comandante Generale riunirà nelle sale stabilite, tutti gli Ufiziali del Corpo, ed i Capi delle diverse Dipendenze Militari, non che gli Ufiziali incaricati di qualche Commissione o Comando, tanto nel Dipartimento, quanto de' Bastimenti da Guerra armati, o disarmati, per ricevere da essi il rapporto di tutt'i lavori eseguiti nella precedente settimana, e di tutte le novità d'importanza occorse in tal periodo.

In detta occasione il Comandante Generale darà luogo a discussioni tendenti all'utilità del Nostro Real Servizio. In seguito in unione di tutti gli Ufiziali si porterà ad assistere alla Messa di Parata, che i due Corpi Militari de'Reali Marinari cannonieri, e del Reggimento Real Marina, colle dovute formalità, andranno ad ascoltare in una delle Chiese prossime al Nostro Real Palazzo.

Art. 27. Il Comandante Generale sarà sempre il Presidente del Consiglio di Marina, e si conformerà su questo assunto a quanto viene prescritto nel Titolo XVII. P. I. di queste Ordinanze.

Art. 28. Si conformerà egualmente per ciò che lo riguarda a quanto nelle Ordinanze stesse viene stabilito per le funzioni di tutt'i Capi delle Dipendenze Militari della Real Marina, e pel servizio a bordo de' Nostri Legni da guerra ; come pure per tutto ciò che riguarda Azienda, e *Contabilità.*

Art. 29. A richiesta dell'Intendente darà gli ordini per le riviste da passarsi in ciascun mese, tanto nei Dipartimenti, quanto a bordo dei Nostri Legni da Guerrá armati, ed in *iscioverno:* e ne'giorni in cui si effettuirà il pagamento del personale, vi farà assistere quell'Ufiziale Superiore Militare suo delegato, che sarà stato da noi approvato per tale funzione.

Art. 30. Esigerà il Comandante Generale da'Comandanti delle Squadre, delle Divisioni, e de'Bastimenti sciolti, tanto nella loro partenza, quanto al ritorno nel Dipartimento un rapporto sullo stato in cui si trovano i loro rispettivi Legni riguardo a scafo, alberatura, generi di rispetto, munizioni da guerra, ed attrezzi ; come ancora al numero, e qualità degli Equipaggi, quantitativo di viveri, ed acquata ; e ne passerà notizia

al Segretario di Stato di Marina per la nostra intelligenza. In tale occasione darà parte ancora del modo con cui i Comandanti abbiano adempito a'loro doveri, circa il regolamento interno de'Bastimenti ad essi affidati.

Art. 31. Invigilerà il Comandante Generale, che ciascun Bastimento disarmato abbia in uno de' Magazzini di Deposito dell'Arsenale il completo suo guarnimento, affinchè gli armamenti che verranno ordinati, si possano eseguire con la maggior sollecitudine. Baderà egualmente, che l'Arsenale sia, il più ch'è possibile, provveduto di tutt'i generi, che possono essere necessarii, onde nulla manchi al bisogno; e farà presente a Noi tutto ciò che su tale assunto crederà conveniente al bene del Nostro Real Servizio.

Art. 32. Pervenendo nel Dipartimento Legni da Guerra di Potenze Alleate, o Amiche, se faranno i medesimi richiesta di qualche genere, dovrà il Comandante Generale farlo presente al Segretario di Stato di Marina, per le Nostre determinazioni. Userà in tal rincontro il Comandante Generale verso i Comandanti di detti Legni i riguardi dovuti al loro rango, e procurerà insinuare ad essi l'occorrente circa la condotta da tenersi da'loro equipaggi nel calare a terra, ed in particolare se dovessero entrare nel Porto.

Art. 33. I Preti da scegliersi per Cappellani della Nostra Real Marina, saranno proposti a Noi dal Comandante Generale dopo aver inteso il parere del Nostro Cappellano Maggiore. In questa scelta il Comandante Generale userà tutta la diligenza per procurare Soggetti di sperimentata dottrina, e di conosciuta morale.

Art. 34. I Medici-Cerusici che debbono servire sopra i diversi Legni da guerra, e nelle varie destinazioni de' Dipartimenti, eccetto quelle degli Ospedali, saranno benanche proposti a Noi dal Comandante Generale, tanto

per la loro ammissione nel Corpo, quanto per gli ascensi regolari, dopo aver inteso il parere della giunta Amministrativa di Sanità sul loro merito. In tale ammissione si dovranno preferire i Pratici che saranno stati introdotti per concorso negli Ospedali di Marina, e che avranno servito, ed appresa la pratica ne' medesimi, siccome è prescritto nel Titolo XVI. Parte I. di queste Ordinanze; e quando non ve ne sarà alcuno con tali requisiti, si sceglieranno tra coloro che avranno servito in altri Ospedali Militari o Civili, previo sempre il concorso da eseguirsi in presenza della predetta Giunta Amministrativa di Sanità.

Art. 35. Le proposte per l'ammissione al Nostro servizio e per le promozioni degl'individui delle Classi del Pilotaggio, de'sotto-Ufiziali di Mare, ed altre a soldo fisso della Real Marina, saranno ugualmente di attributo del Comandante Generale, il quale in tali circostanze, inteso il parere del Maggior Generale, darà la preferenza a coloro, ne'quali concorrano i requisiti più distinti di merito, e di abilità; regolandosi pel numero secondo gli ordini da Noi dati relativamente al bisogno del servizio.

Art. 36. Non sarà permesso ad alcun Ufiziale, o altro individuo militare di allontanarsi dal luogo della propria destinazione, senza espressa licenza del Comandante Generale, il quale ne'limiti del Regno avrà la facoltà di accordargliela per ventinove giorni, e propriamente nell'intervallo da una rivista all'altra.

Le licenze per un tempo maggiore, e per fuori Regno, saranno date da Noi per mezzo del Segretario di Stato di Marina, in seguito di proposta del Comandante Generale.

Art. 37. Egli avrà facoltà di punire le Mancanze degli

Ufiziali, e degli altri Individui di sua dipendenza con arresti in casa, nell'Arsenale, su'Bastimenti, e ne'Quartieri de'Corpi Militari; e potrà procedere contro i colpevoli, secondo viene prescritto nel Codice Penale di Marina.

Art. 38. Il Comandante Generale della Nostra Real Marina dovrà dare al Comandante della Piazza tutti gli aiuti, che dal medesimo gli saranno richiesti; ed invigilerà che gl'individui di sua dipendenza osservino nella Piazza gli ordini di polizia, e buon governo, che saranno quivi in vigore; dovendo entrambi porsi in accordo in tutto ciò che può essere comune alla rispettiva loro giurisdizione. Egli non riceverà dal Comandante della Piazza impedimento nel libero esercizio della sua autorità sopra tutti gli individui della sua dipendenza; e dovrà ad ogni richiesta avere dal medesimo gli aiuti che gli saranno necessarii.

Art. 39. Potrà il Comandante Generale della Real Marina pubblicare editti sopra materie della sua giurisdizione, passandone preventivamente avviso d'intelligenza alla Polizia. Potrà egualmente far gastigare gl'individui di sua dipendenza, e far prendere le armi a'Corpi Militari che sono sotto i suoi ordini, tanto per imbarcare, o disbarcare, quanto per passar rivista, per esercizii, o per altre funzioni Militari. In questi casi però dovrà passarne notizia al Comandante della Piazza, il quale non potrà impedire l'adempimento di tali sue disposizioni.

Art. 40. Il Comandante Generale faciliterà agl'impiegati delle Dogane il mezzo di praticare tanto negli Arsenali, quanto a bordo de'Reali Bastimenti da Guerra tutte le diligenze che crederanno necessarie all'accerto de'Nostri Reali interessi; e disporrà che siano essi agevolati nel libero esercizio de'loro doveri dagli Ufiziali, ed altri Individui delle dipendenze Militari della Real Marina, regolandosi su tale assunto con i regolamenti in vigore.

Art. 41. Il Comandante Generale, ricevuto il *Santo*, o parola d'ordine, lo parteciperà giornalmente al Maggiore Generale, perchè questi lo passi a'diversi Corpi Militari.

Art. 42. Il Comandante Generale avrà l'obbligo di comunicare a'Comandanti de'Dipartimenti, delle Squadre delle Divisioni, e de'Bastimenti sciolti le convenzioni particolari, che ne'trattati di pace saranno stabilite con altre Potenze, e che potessero aver relazione colla Marina. Avrà egualmente l'obbligo di comunicar loro per mezzo della Maggioria Generale i segnali di Navigazione, e di riconoscenza di giorno, e di notte fissati fra'Nostri Legni da Guerra, come anche quelli convenuti con altre Potenze; i segnali di corrispondenza Telegrafica, fra i Nostri Reali Bastimenti, e fra questi, ed i posti Telegrafici delle Coste del Regno; i *riscontrini* da servire di riconoscenza co'Corsari Barbareschi; e finalmente i modelli delle Patenti di bandiera che si danno a'Nostri Legni di Commercio, e di quelle che usano le altre Potenze.

Art. 43. Avrà il Comandante Generale alla sua immediazione duo Aiutanti da prendersi nelle classi dei Capitani di Fregata, e de'Tenenti di Vascello, e gli proporrà a Noi per l'approvazione. Egli si avvalerà dei medesimi pel disimpegno del servizio affidatogli, e per recare a voce gli ordini momentanei, che avrà bisogno di partecipare.

Art. 44. Baderà il Comandante Generale che tutti gli Ufiziali della Real Marina abbiano un esemplare di queste Ordinanze, onde ciascuno adempia esattamente al proprio dovere, a tenore di quanto viene in esso stabilito.

Art. 45. Ne'casi non preveduti in queste Ordinanze, ed in quelli ne'quali nasceranno de'dubbii nella inter-

petrazioni di esse, avrà il Comandante Generale la facoltà, mercè la scorta della propria esperienza, di giudicarne nel modo che crederà più vantaggioso al bene del Nostro Real servizio; dovendosi tutti conformare alle sue decisioni di tali casi però ne darà subito parte a Noi per le Nostre Sovrane determinazioni.

Art. 46. Perchè possa il Comandante Generale mantenere la dovuta corrispondenza col Segretario di Stato di Marina, non meno che con tutte le altre Autorità; e perchè possa nel tempo stesso dare tutti gli ordini relativi al servizio affidatogli, avrà un Segretario, che sarà, a di lui proposta, nominato da noi. Questi sarà incaricato tanto della corrispondenza, quanto de'registri degli Ordini, Decreti, Ordinanze, e stabilimenti che concernono il servizio della Real Marina.

Art. 47. Affinchè tal Segretario sia nello stato di adempire regolarmente a'suoi doveri, e tenere al corrente il servizio alle sue cure affidato, gli saranno addetti otto Aiutanti due di prima, due di seconda, e quattro di terza Classe, come pure un Portiere.

Art. 48. Gli Aiutanti di prima e seconda Classe del Segretario del Comandante Generale vestiranno l'Uniforme prescritto per gli Ufiziali della corrispondente Classe nell'Amministrazione della Real Marina; que'di terza Classe l'Uniforme stabilito per gli Aiutanti di detta Amministrazione; ed il Portiere quello stabilito pe'Portieri dell'Amministrazione stessa. Nel bottone dell'Uniforme di tutt'i suddetti Individui dovrà esservi intorno all'ancora la leggenda *Segreterie Militari*.

Art. 49. Il Segretario del Comandante Generale, i suoi Aiutanti, ed il Portiere godranno gli averi fissati nelle Tariffe annesse alle presenti Ordinanze.

TITOLO III.

DEL MAGGIOR GENERALE E DEGLI AIUTANTI MAGGIORI DELLA REAL MARINA.

SEZIONE I.

Doveri ed attributi di essi pel servizio in generale.

Art. 1. L'incarico di Maggior Generale della Nostra Real Marina sarà affidato all'Ufiziale Generale, o Superiore della medesima che Noi nomineremo ad esercitarlo. Nella scelta del soggetto non si avrà riguardo all'anzianità, ma all'idoneità necessaria per tale disimpegno.

Art. 2. Il Maggior Generale dipenderà direttamente dal Comandante Generale della Nostra Real Marina; ed avrà alla sua immediazione due Ufiziali Superiori scelti indistintamente tra Capitani di Vascello o di Fregata atti a tale incarico. Essi saranno denominati *Aiutanti Maggiori* della Real Marina.

Art. 3. Oltre i predetti Aiutanti Maggiori saranno destinati a turno nella Maggioria due o più Ufiziali subalterni, i quali a tenore del bisogno del servizio verranno a Noi proposti dal Comandante Generale.

Art. 4. Dal Maggior Generale saranno diramati gli ordini del Comandante Generale, e dovranno essere ubbiditi da tutti gli Ufiziali Generali, Superiori e Subalterni, non che dagli altr' Individui delle diverse Classi della Real Marina, tanto dati per iscritto, quanto a voce, considerandosi come emanati dallo stesso Comandante Generale.

Art. 5. In tutt'i predetti ordini e principalmente in quelli dati per iscritto si dovrà indicare che vengono partecipati per disposizione del Comandante Generale.

Art. 6. Gli ordini che il Maggior Generale comunicherà agli Ufiziali Generali in nome del Comandante Generale, se a voce dovranno essere partecipati da lui, o da uno degli Aiutanti Maggiori, e se per iscritto dovranno essere da lui firmati; meno che in circostanza d'impedimento, la quale sarà indicata dall'Aiutante Maggiore nel firmare i detti Ordini.

Art. 7. Il Maggior Generale unirà tutte le mattine alle nove da' diversi posti di guardia del Dipartimento, da'Comandanti de'Legni armati, ed in *iscioverno*, e dagli Ufiziali incaricati di quelli in allistamento o disarmamento, non che da'Quartieri de'Corpi Militari tutt'i rapporti delle novità diretti al Comandante Generale, al quale ne invierà un estratto dettagliato. Le notizie che in detti rapporti riguarderanno oggetti d'Arsenale, le passerà anche alla conoscenza dell'Ispettore del medesimo, affinchè questi possa verificarle, ed informarne il Comandante Generale.

Art. 8. Si porterà il Maggior Generale ogni mattina dal Comandante Generale nell'ora che gli sarà dal medesimo prescritta, per dargli parte de'diversi oggetti di servizio, prendere i suoi ordini e ricevere il Santo del giorno. In occasione d'impedimento manderà un Aiutante Maggiore.

Art. 9. Comunicherà gli ordini del Comandante Generale ai Comandanti delle Squadre e de'Bastimenti sciolti: ma quelli riguardanti i Legni che compongono una Squadra o una Divisione, dovrà passarli al Comandante della medesima, perchè siano dallo stesso diramati. In circostanze pressanti potrà il Maggior Generale comunicare direttamente ordini a'Comandanti di tali Legni, partecipandoli in seguito al Comandante della Squadra o della Divisione, alla quale gli stessi appartengono.

Art. 10. Sarà suo dovere d'invigilare, che nel Dipartimento, ed a bordo de'Nostri Legni da Guerra si esegua precisamente il metodo di servizio stabilito in queste Ordinanze, dando parte al Comandante Generale degli inconvenienti essenziali che avesse luogo di osservare. Veglierà egualmente all'esatto adempimento di quanto si trova prescritto in queste Ordinanze per gli Uniformi, Insegne, Saluti e tutt'altro relativo alla sua carica.

Art. 11. Dovrà formare un giornale chiaro e distinto di tutti gli avvenimenti interessanti della Real Marina. Nel medesimo dovranno essere specificati gli armamenti, le spedizioni, i combattimenti e tutti gli altri eventi di considerazione. Rapporto agli armamenti registrerà il tempo impiegato per disbrigarli e le facilitazioni, o gli ostacoli incontrati. Nelle spedizioni marcherà il tempo occorso per prepararle, la forza di esse, la loro partenza e destinazione; la navigazione fatta; ed il successo ottenuto, con i motivi che lo avranno cagionato. Nei combattimenti in fine dovrà analizzare colla maggior precisione tanto i varii movimenti di Tattica, quanto gli accidenti occorsi, descrivendoli con osservazioni proprie di un Ufiziale esperto ed intelligente.

Art. 12. Dovrà acquistare un'esatta cognizione della condotta, del merito e de'requisiti di tutti gli Ufiziali della Real Marina, per fornirne con accerto le notizie al Comandante Generale, analogamente al prescritto nell'Art. 14. Titolo II. Parte I. di queste Ordinanze.

Art. 13. Avvertendo alcun difetto negli Ufiziali, praticherà tutt'i mezzi per richiamarli al dovere; e quando sarà necessario ne darà parte al Comandante Generale per le di lui ulteriori determinazioni.

Art. 14. A norma de'bisogni del servizio, e de'rapporti diversi de'Comandanti de'Legni da Guerra sul merito di

ciascun Individuo farà il Maggior Generale al Comandante Generale la proposta di ascenso o di destinazione degli individui delle diverse Classi di pianta fissa da Cappellani e Cerusici in sotto; com'egualmente la proposta di ascenso della Marineria di nuova leva alla pianta fissa. Sarà inoltre di suo attributo il passaggio della Marineria di nuova leva da una classe all'altra, colle condizioni prescritte nel Titolo XV. Parte II. di queste Ordinanze.

Art. 15. Avrà facoltà di proporre al Comandante Generale gli Ufiziali per l'impiego di Aiutante Maggiore. Tale proposta dovrà cadere in persona di coloro, che a' requisiti d'idoneità e condotta accoppiino la conoscenza di lingue estere, onde essere utili alla corrispondenza colle Squadre e co' Bastimenti di altre nazioni. Avrà ancora la facoltà di proporre al Comandante Generale gli Ufiziali che crederà suscettibili di disimpegnare le funzioni di Aiutanti di Squadra.

Art. 16. Dovrà il Maggior Generale far riconoscere nelle Squadre nelle Divisioni e ne' Bastimenti sciolti gli Ufiziali che sono stati da Noi destinati al comando di essi. Quindi si porterà personalmente a bordo de' Legni rispettivi e colle dovute formalità, fatti unire i loro equipaggi sul Cassero, dichiarerà i Nostri Ordini sullo assunto.

Art. 17. Egli sarà incluso nel turno di navigazione; ed imbarcando il Comandante Generale, s'imbarcherà egualmente il Maggior Generale, il quale in questo caso eserciterà a bordo la stessa giurisdizione, ed avrà i medesimi attributi, come se fosse nel Dipartimento.

Art. 18. Sarà tenuto nella Maggioria sotto la vigilanza del Maggior Generale un Ruolo distinto di tutti gli Ufiziali Generali, Superiori e Subalterni del Corpo di Guerra della Real Marina, tanto attivi, che aggregati e ritirati,

registrati per ordine di anzianità: a fianco del nome, cognome, patria ed età di ognuno di essi saranno apposte delle note, che conterranno dettagliatamente l'epoca della rispettiva ammissione al servizio, degli ascensi e delle destinazioni in terra, ed in mare; le azioni di Guerra sostenute; e finalmente il luogo e l'indicazione della casa che abitano, da rettificarsi a tenore de'cambiamenti, de' quali ogni Ufiziale sarà obbligato tenerne informato il Maggior Generale.

Art. 19. Un simile Ruolo, e colle stesse distinzioni, e particolarmente sarà tenuto in Maggioria pe' Cappellani, Cerusici, Piloti, Sotto-Ufiziali di mare, Marineria di pianta fissa, ed altri Individui delle diverse Classi di dipendenza della medesima.

Art. 20. Oltre quanto si è prescritto ne' due precedenti Articoli terrà il Maggior Generale riservatamente altri Ruoli degli stessi individui, ne' quali saranno apposte le note segrete che corrisponderanno a ciascuno, per valere secondo le circostanze.

Art. 21. Pel regolamento del servizio sarà obbligato il Maggior Generale di tenere in Maggioria i seguenti Registri.

1. Quello degli ordini dati a voce dal Comandante Generale. Questo Registro verrà firmato in fine di ogni settimana dal Comandante Generale predetto.

2. Quello degli ordini dati dallo stesso Comandante Generale per iscritto.

3. Quello di tutte le rimostranze, e rapporti da lui indirizzate al Comandante Generale.

4. Quello di tutti gli ordini, e partecipazioni che dirama per materie di servizio.

5. Quello degli ordini che passa a'Corpi Militari della Real Marina.

6. Quello delle destinazioni, ed imbarchi, sbarchi,

e passaggio degli Ufiziali, e de'Guardiamarina, per regolare il loro turno di servizio. Un simile Registro sarà tenuto pe'Cappellani, Cerusici, Piloti, Sotto-Ufiziali di mare, Marinari di pianta fissa, ed altri.

7. Quello finalmente di tutta la corrispondenza che tiene colle Autorità della Real Marina, e con le altre fuori della medesima.

I divisati Registri, segnati rispettivamente con numero progressivo, saranno forniti ciascuno di un indice Alfabetico, onde riescano agevoli le perquisizioni che occorreranno.

Tutt'i predetti Ruoli, e Registri saranno rinnovati al cominciamento di ogni anno.

Art. 22. Il Maggior Generale sarà sempre uno dei Membri del Consiglio di Marina, nel quale prenderà posto a tenore della propria graduazione, ed anzianità.

Art. 23. Sarà di attributo del Maggior Generale la destinazione degl'Individui da Piloti in sotto per la custodia de'Bastimenti disarmati, ed in allestimento, a norma del numero stabilito pel rango di ciascuno di questi.

Art. 24. Nell'armamento di un Legno da guerra il Maggior Generale presenterà al Comandante Generale il notamento da lui firmato di tutti gl'individui, da secondo Pilota in sotto, delle diverse Classi di pianta fissa e nuova leva, che debbono comporre l'equipaggio di esso, a tenore del Ruolo di stabilimento, perchè approvandolo il Comandante Generale lo munisca di suo visto, e lo passi all'Intendente della Real Marina.

Art. 25. Dopo l'anzidetta primitiva fissazione di Ruolo, tutt'i cambiamenti, e movimenti che avverranno successivamente negl'individui delle Classi dipendenti dal Maggior Generale, saranno partecipati direttamente all'Intendente con *papellette* firmate dall'Aiutante Maggiore incaricato de'Ruoli, e da lui vistate.

Art. 26. Tutti gl'individui di nuova leva necessarii per equipaggiare i Legni da guerra saranno forniti alla Maggioria dalla Dipendenza dell'Ascrizione Marittima, secondo gli ordini delle leve, che questa avrà ricevuti. Non permetterà conseguentemente il Maggior Generale, che venga ammesso nella nuova leva dell'equipaggio de' Reali Legni alcun individuo, ancorchè volontario, che non si trovi matricolato; ciò che sarà verificato nell'Ufizio Centrale dell'Ascrizione.

Art. 27. Comunicherà il Maggior Generale giornalmente all'Ufizio Centrale dell'Ascrizione Marittima il notamento di tutt'i movimenti della Marineria di nuova leva; ed al disarmamento di ogni Legno quello contenente l'abilità, e condotta dimostrata da ciascun individuo, onde segnarsi nelle matricole le note corrispondenti ad ognuno, ed aversi, sempre che occorra, notizia di ogni ascritto per impiegarlo come meglio convenga.

Art. 28. Per tutt'altro che riguarda il servizio della Ascrizione Marittima, il Maggior Generale si conformerà a quanto viene prescritto su tale assunto nel Titolo IV. Parte I. di queste Ordinanze; e si atterrà ancora per ciò che concerne il Casermaggio della Marineria a quanto in seguito viene stabilito, essendo di suo attributo la Sopraintendenza della Caserma de' Marinari.

Art. 29. Pel numero della Marineria delle diverse Classi non si allontanerà il Maggior Generale da quello fissato ne' Ruoli di stabilimento pel rango di ogni Legno da Guerra; non dovendo aver luogo in alcuna circostanza l'aumento degl'individui nelle Classi maggiori, ma solamente nelle minori in supplemento delle piazze mancanti in quelle.

Art. 30. Il Maggior Generale curerà attentamente, che i Comandanti de' Nostri Legni da Guerra non si

arbitrino a fare alcuna alterazione nel Ruolo senza una espressa autorizzazione.

Art. 31. Appartenendo a'Comandanti de'Corpi Militari la nomina de'rispettivi individui che debbono comporre i distaccamenti da imbarcarsi ne' Bastimenti da Guerra, invieranno i notamenti di essi in doppia spedizione al Comandante Generale, perchè li munisca di suo visto, e ne passi uno all'Intendente per farne prendere Registro ne' Ruoli, e l'altro al Maggior Generale per comunicarlo a' Comandanti de' Bastimenti a' quali appartengono.

Tutt'i cambiamenti successivi disposti, o approvati dal Comandante Generale, saranno eseguiti nell'istesso modo, colla differenza, che le *papellette* da rimettersi all'Intendente in vece di essere munite del visto del Comandante Generale, saranno firmate dal Comandante del Corpo d'onde provengono.

Art. 32. Similmente appartenendo all'Ispettore dell'Arsenale la nomina della Maestranza da imbarcarsi, seguirà egli in farla lo stesso metodo prescritto a' Comandanti de' Corpi militari.

Art. 33. La nomina degl'individui del Corpo di Amministrazione per imbarcar da Contadori, o da Commissarii di Squadra, prodotta a Noi dall'Intendente della Real Marina, e da Noi approvata sarà dal nostro Segretario di Stato e da Noi comunicata al Comandante Generale, che dovrà farla partecipare dal Maggior Generale ai Comandanti de' Legni, o a quello della Squadra.

Art. 34. Il Maggior Generale assisterà personalmente, o destinerà in sua vece uno degli Aiutanti Maggiori alle Riviste mensuali del personale, che si passeranno dal Corpo Amministrativo agl'individui delle diverse Classi esistenti a terra, o imbarcati sulle Squadre, Divisioni, o su Bastimenti sciolti. Sarà inoltre in suo arbitrio pra-

ticare lo stesso in occasione de' mensuali pagamenti, indipendentemente dall' Uiziale delegato dal Comandante Generale per assistere a' medesimi.

Art. 35. Presenterà mensualmente il Maggior Generale al Comandante Generale gli stati numerici di tutti gl'individui delle diverse Classi di sua dipendenza, per passarli al Consiglio di Marina, onde effettuarne il confronto da Noi prescritto nel Titolo XVII. Parte I. di queste Ordinanze.

Art. 36. Le istruzioni per le consegne, e doveri dei diversi posti di guardia della Real Marina saranno date per iscritto dal Maggior Generale analogamente agli ordini ricevuti dal Comandante Generale; e baderà che siano queste costantemente affisse ne' rispettivi corpi di guardia per l' esatta loro esecuzione.

Art. 37. Oltre l' ispezione giornaliera che dovrà esser passata dall' Aiutante Maggiore di servizio a tutt' i posti di guardia dipendenti dalla Real Marina, spesso la praticherà il Maggior Generale personalmente, per assicurarsi dell' esatto andamento del servizio. Le ronde che di notte saranno fatte in detti posti dall' Aiutante Maggiore di servizio, o dal Maggior Generale saranno sempre ricevute come ronde maggiori.

Art. 38. L'istessa ispezione passerà l' Aiutante Maggiore di servizio, ed anche di persona il Maggior Generale, quando lo crederà opportuno, sì di giorno, che di notte su Reali Legni disarmati, ed in allestimento esistenti nel Molo, ed in Darsena, per assicurarsi dell' esattezza del servizio tanto delle guardie Militari, quanto della Marineria.

Art. 39. Il Maggior Generale si porterà frequentemente ad ispezionare i Bastimenti armati, ed in *iscioverno*, per assicurarsi dell' ordine, ed esattezza del servizio a bordo

de' medesimi. Nel caso che i Bastimenti appartengano ad una Divisione, o Squadra, eseguirà ciò in unione del Comandante della medesima, o del Maggiore della Divisione, o Squadra.

Art. 40. Faciliterà il Maggior Generale le visite che gli Agenti Doganali dovranno eseguire a bordo de' Nostri Reali Legni, secondo è stato enunciato ne' doveri del Comandante Generale, ed a norma degli stabilimenti in vigore.

Art. 41. Gli ordini del Comandante Generale pel servizio da prestarsi da' Corpi Militari della Real Marina potranno a' medesimi comunicarsi pel mezzo del Maggior Generale, e saranno da essi esattamente adempiti.

Art. 42. Disporrà il Maggior Generale, a richiesta dell' Ispettore degli Arsenali, o di quello del Parco di Artiglieria, i distaccamenti di Marineria, e de' Corpi Militari pe' lavori che potranno occorrere in dette Dipendenze.

Art. 43. Spesso il Maggior Generale visiterà di persona l' Ospedale della Real Marina, o vi destinerà straordinariamente uno degli Aiutanti Maggiori, per rilevare se gli ammalati vi siano regolarmente assistiti, e se gli Ufiziali periodicamente destinati a simile visita la eseguano con l' esattezza, ed interesse che richiede l' importanza di tale oggetto.

Art. 44. Nel caso d' inconveniente che il Maggior Generale vi rilevasse direttamente, o da' rapporti dei suoi Ufiziali, ne darà parte immediatamente al Comandante Generale, affinchè questi da se medesimo, o proponendolo nel Consiglio di Marina dia i dovuti passi per ovviarvi.

Art. 45. Essendo interessante che tutti gli Ufiziali subalterni del Corpo di Guerra s'istruiscano perfettamente tanto nella Navigazione, quanto nelle pratiche degli Arsenali, e ne'dettagli del servizio de' Dipartimenti, il Maggior

Generale proporrà di tempo in tempo al Comandante Generale un'alternativa di destinazioni fra medesimi.

Art. 46. Quantunque sia stabilito in queste Ordinanze il numero degli Ufiziali, e Guardiamarina, de' quali dee comporsi lo Stato Maggiore di ciascun Bastimento da Guerra; pure in tempo di pace, se sarà ristretto il numero de' Legni armati, il Maggior Generale proporrà al Comandante Generale l'aumento del numero degli Ufiziali e Guardiamarina. affinchè venga agevolata l'istruzione, e l'esercizio de' medesimi.

Art. 47. Il prescritto nell'Art. antecedente si praticherà pure dal Maggior Generale nella circostanza, che uno o più de' Nostri Bastimenti venissero destinati a fare qualche Campagna, nella quale si combinasse una istruzione relativa a particolari oggetti del mestiere.

Art. 48. Dopo che il Maggior Generale avrà ricevut' i rapporti de' Comandanti de' Legni da Guerra sulla condotta, abilità, e servizio prestato dagli Ufiziali, ed altri individui del rispettivo equipaggio, dovrà fare le sue osservazioni sulle circostanze espresse in essi, per l'esatto informo del Comandante Generale.

Art. 49. Nel disarmamento de' Legni da Guerra, o quando occorrerà, il Maggior Generale unirà tutt' i giornali di Navigazione de' Comandanti, Ufiziali, Guardiamarina, e Piloti, per presentarli al Comandante Generale, onde da questo si passino all'esame del Consiglio di Marina.

Art. 50. Il Maggior Generale unirà frequentemente in Maggioria gli Ufiziali Subalterni, per promuovere con essi delle discussioni relative al mestiere, e per tenere delle conferenze sulle manovre, e sulla Tattica navale.

Art. 51. In coerenza del prescritto nell'Art. antecedente, dovrà di tempo in tempo, col permesso del

Comandante Generale, valersi delle Lance de' Legni armati, o in *iscioverno*, e di altre dell' Arsenale equipaggiate colla Marineria di pianta, per esercitare i predetti Ufiziali nelle evoluzioni Navali, delle quali avrà tenuto proposito con essi nelle conferenze in Maggioria, facendo il Comandante Generale intervenire in tale istruzione taluni degli Ufiziali Superiori per coadiuvare alla medesima.

Art. 52. Morendo nel Dipartimento un Ufiziale, ancorchè abbia fatta la sua testamentaria disposizione, interverrà il Maggior Generale, o uno degli Aiutanti Maggiori all' inventario della roba del defunto, per riconoscere, e raccogliere tutte le carte del servizio che era a carico del medesimo, esistenti in sua casa; non meno che per procurare, in preferenza di altri, l'acquisto de' libri, e strumenti del mestiere, comprandoli dagli Eredi al prezzo che saranno valutati, onde fornirne la Biblioteca, ed il Gabinetto di Macchine dell' Accademia di Marina, o quegli Ufiziali che ne avessero di bisogno.

Art. 53. Cessando di vivere un Capo di Corpo, o Dipendenza Militare interverrà ugualmente il Maggior Generale all' inventario della di lui roba, ad oggetto di unire, e passare colla dovuta regolarità tutt' i fogli rinvenuti riguardanti il Corpo, o la Dipendenza all' Ufiziale che succederà all' incarico del defunto.

Art. 54. Quanto è prescritto nell' Art. antecedente si osserverà ancora dal Maggior Generale in occasione di morte di qualunque Comandante di Squadra, Divisione, o Bastimento che si trovasse in Dipartimento.

Art. 55. Potendo tra' fogli di servizio enunciati negli Articoli antecedenti trovarsene alcuno, la conoscenza del quale debba essere riserbata a colui che subentra all' incarico del defunto, Ordiniamo d' impedirsene la lettura

ad altra persona; e se ciò dovesse inevitabilmente seguire prescriviamo al Maggior Generale d'imporre a chi verrà a conoscerne il contenuto il più severo silenzio.

Art. 56. Nell'approdo di Squadre, Divisioni, o Bastimenti esteri nel Dipartimento il Maggior Generale si porterà, o manderà un Aiutante Maggiore a complimentare i Comandanti di essi: ed in tale occasione informerà in nome del Comandante Generale i medesimi degli stabilimenti di Polizia del Porto, e di quanto crederà conveniente al buon ordine, e tranquillità dei loro equipaggi nello sbarcare a terra.

Art. 57. Il Maggior Generale avrà addetta una Lancia completamente guarnita, ed equipaggiata di Marinari di pianta fissa, per valersene pel disimpegno del suo incarico.

Art. 58. Per indisposizione di salute del Maggior Generale, gli Aiutanti Maggiori dirameranno gli ordini, che occorreranno con loro firma, specificando pel Maggior Generale impedito. Potranno bensì gli Aiutanti Maggiori firmare, e diramare nel modo anzidetto quegli ordini che avessero ricevuti dal Comandante Generale, ne'soli casi urgenti, ne'quali non vi fosse tempo di prevenirne il Maggior Generale, al quale ne dovranno dar subito parte.

Art. 59. Nell'assenza temporanea del Maggior Generale sia per permesso ottenuto, sia per particolar Commissione da Noi affidatagli, o perchè destinato ad imbarcare; s'incaricherà delle sue incumbenze il più graduato, o il più antico degli Aiutanti Maggiori, quando non verrà da Noi nominato altro Ufizial Generale o Superiore a farne le veci. Lo stesso sarà praticato in caso di morte del Maggior Generale, dovendo gli Aiutanti Maggiori dire nella loro firma, pel Maggior Generale assente, o mancante.

Art. 60. Perchè il Maggior Generale possa mantenere al corrente la corrispondenza colle diverse Autorità, i registri, e tutt' altro prescritto in questo Titolo, oltre l' indennità assegnata alla sua carica, avrà addetto un Segretario di Nostra Nomina, ed a proposta del Comandante Generale. Il medesimo vestirà l' uniforme di Aiutante di Contabilità, colla differenza che nel bottone intorno all' ancora vi sarà la leggenda *Segreterie Militari*, ed avrà il soldo espresso nelle Tariffe in vigore.

Art. 61. Tanto il Maggior Generale, quanto gli Aiutanti Maggiori dovranno conoscere colla maggior esattezza tutto quanto viene stabilito ne' diversi Titoli di queste Nostre Ordinanze, non solo pel preciso adempimento de' loro doveri, ma benanche per invigilare attentamente sopra i loro subordinati nel disimpegno delle rispettive obbligazioni.

Art. 62. Tutte le determinazioni che in seguito emaneremo per far parte delle presenti Ordinanze, il Maggior Generale dovrà radunarle, onde aversi sempre nella Maggioria Generale una completa raccolta di tutte le Nostre prescrizioni relative alla Marina. Al termine poi di ogni semestre presenterà tale raccolta al Comandante Generale perchè promulgata colla stampa in addizione di queste Ordinanze, ne acquisti ogni Ufiziale un esemplare.

Art. 63. L' Ufiziale incaricato in un Dipartimento Secondario delle funzioni di Maggiore, adempirà, per la parte che lo concerne, a quanto è prescritto nel presente Titolo. Egli si corrisponderà col Maggior Generale per tutte le notizie al proprio incarico, dipendendo però sempre dal Comandante del suo Dipartimento.

Art. 64. Affinchè il Maggior Generale sia agevolato nel disimpegno delle sue incumbenze, verranno queste

divise in due rami a ciascun de' quali sarà assegnato un Aiutante Maggiore della Real Marina, per curarne i dettagli sotto la dipendenza del Maggiore.

Art. 65. Uno de' predetti rami comprenderà le parti del servizio, nelle quali la Maggioria è in relazione col Corpo dei Marinari Cannonieri, col Reggimento Real Marina, e col Corpo de' Custodi. L'Aiutante Maggiore al quale verrà addossato questo ramo veglierà all' esecuzione di tutt' i Regolamenti stabiliti per la custodia, e sicurezza dell' Arsenale, e de' Bagni de' Forzati: conserverà, e distribuirà a' Comandanti de' Nostri Legni armati i libri, e le tabelle de' Segnali di riconoscenza, non che quelle de' Segnali Telegrafici di mare, e di corrispondenza coi Telegrafi di terra, firmate dal Maggior Generale: baderà inoltre a quanto concerne la disciplina Militare per la parte che riguarda il suo ramo, alla corrispondenza co' Consigli di Guerra; e finalmente sarà Membro del Consiglio di Amministrazione di Sanità pel governo degli Ospedali di Marina.

Art. 66. L'Aiutante Maggiore destinato all'altro ramo del servizio della Maggioria baderà alla formazione dei Ruoli degli Ufiziali di Guerra, e degl' individui delle diverse Classi dipendenti dalla Maggioria; preparerà le disposizioni del Maggiore relative a' movimenti diversi; avrà cura de' Ruoli de' Bastimenti armati, in *iscioverno*, in allestimento, e disarmamento; come anche della corrispondenza di tutto ciò ch' è relativo al servizio di mare.

Art. 67. Gli Aiutanti Maggiori per disimpegnare con esattezza il loro rispettivo incarico conferiranno ogni giorno col Maggior Generale, e ne riceveranno gli ordini corrispondenti.

Art. 68. Ad ognuno di essi saranno assegnati dei

Piloti in proporzione del bisogno per preparare i materiali del rispettivo incarico, i quali, approvati dal Maggior Generale, passeranno al Segretariato della Maggioria pel Registro e per la corrispondente partecipazione.

SEZIONE II.

Doveri del Maggior Generale e degli Aiutanti Maggiori relativi alla Caserma de' Marinari che pervengono dalle leve dell' Ascrizione Marittima.

Art. 69. In occasione di leve numerose di Marineria da Noi ordinate sarà stabilito nella Darsena di questa Capitale un luogo ad uso di Caserma per alloggiarvi i Marinari a misura che verranno forniti dall' Ascrizione Marittima, fino al momento della loro destinazione allo imbarco.

Art. 70. La predetta Caserma dipenderà dal Comandante Generale della Nostra Real Marina, e sarà sotto gli ordini immediati del Maggior Generale della medesima.

Art. 71. Sarà nominato da Noi, a proposta del Comandante Generale, un Ufizial Superiore del Corpo degli Ufiziali di Guerra al comando della Caserma, per incaricarsi del buon ordine della medesima, e farvi osservare i regolamenti che qui appresso si prescrivono.

Art. 72. Saranno ancora destinati alla Caserma due Ufiziali di Guerra Subalterni da Noi approvati a proposta del Comandante Generale, e dippiù un numero di Sotto-Ufiziali di mare proporzionato al bisogno.

Art. 73. Tutt'i predetti individui percepiranno durante una tale destinazione gli averi stabiliti nelle tariffe annesse a queste Ordinanze.

Art. 74. Il Comandante della Caserma farà giornalmente

rapporto al Maggior Generale dello stato della medesima, e de' dettagli che le sono relativi. In detto rapporto specificherà il numero e la Classe de' Marinari, che vi dimorano, come ancora l'esecuzione data a' movimenti ordinati.

Art. 75. Un Ufiziale di Amministrazione addetto al Commissariato de' Ruoli e Riviste sarà incaricato da Contadore della Caserma, e disimpegnerà gli stessi doveri prescritti per un Contadore imbarcato.

Art. 76. Nel Commissariato de' Ruoli e Riviste sarà aperto un Ruolo detto *della Caserma* per l'allistamento de' Marinari provvenienti dalle leve de' Sotto-Ufiziali di mare assegnati al buon ordine ed alla disciplina di essi, uniformemente alle *papellette* che dalla Maggioria Generale saran passate all'Intendenza della Real Marina, colla specificazione del Sindacato al quale apparterranno i Marinari e del numero della rispettiva Matricola.

Art. 77. La Caserma riceverà direttamente dall'Ascrizione Marittima i Marinari provvenienti dalle leve, per tenerli a disposizione del Maggior Generale della Real Marina, il quale classificherà coloro, che non sono stati ancora al Real Servizio, e ne fornirà i diversi Bastimenti a proporzione degli Equipaggi per essi rispettivamente stabiliti.

Art. 78. Nel giungere i Marinari da' Circondarii Marittimi, un Ufiziale di Guerra addetto all'Ascrizione, delegato dal Direttore della medesima Ascrizione, ed il Commissario della stessa gli passeranno in rivista in presenza del Comandante della Caserma, del Contadore della medesima e dell'Aiutante Maggiore della Real Marina incaricato de' Ruoli; ed a quest'ultimo sarà consegnata la nota nominale di essi Marinari colle necessarie indicazioni.

Art. 79. Una copia di detta nota firmata dal Maggior Generale sarà rimessa al Direttore dell'Ascrizione Marittima,

per valere di riscontro della gente presentata, e ricevuta nella Caserma.

Art. 80. Il Cerusico Maggiore della Real Marina, in unione di quello che sarà assegnato alla Caserma assisterà ancora all'accennata Rivista, per osservare i detti Marinari, ed assicurarsi che essi non abbiano infermità, o difetto ad impedir loro l'attività di mare.

Art. 81. In seguito del processo verbale formato dai Cerusici nella suddetta visita, verrà deciso dal Maggior Generale dell'accettazione di quelli, che saranno trovati idonei, e del rifiuto degli altri, che non potranno essere ammessi in servizio, ed una copia del processo verbale verrà rimessa dal Maggior Generale al Direttore dell'Ascrizione Marittima per la sua intelligenza e per le convenienti disposizioni.

Art. 82. Tutt'i Marinari che pervengono dalle leve dovranno alloggiare nella Caserma, permettendosi soltanto agli ammogliati di buona condotta, che domiciliano nellà Città di Napoli, di pernottare nelle proprie Case. Detti Marinari saranno obbligati di far conoscere la strada ed il numero delle loro Case a' rispettivi Sotto-Ufiziali di mare, e di trovarsi immancabilmente nel corso del giorno alle riviste di travaglio.

Art. 83. I Marinari ricevuti nella Caserma saranno distribuiti in Squadre, e suddivisi in *Ranci*, dovendosi osservare lo stess'ordine e la medesima disciplina prescritta per l'equipaggio di un Legno da Guerra armato. Quindi saranno a proporzione del numero delle Squadre destinati i Sotto-Ufiziali necessarii alla tenuta delle medesime, i quali godranno della razione giornaliera egualmente che i Marinari pervenuti dalle leve.

Art. 84. Sarà stabilito nella Caserma, o in vicinanza della medesima un luogo, ove riporre i viveri per la

distribuzione giornaliera della razione, ed un altro ad uso di Cucina pel Caldaio. Il Provveditore de' viveri sarà informato dal Commissario de' Ruoli con prevenzione. ogni giorno, del numero delle teste presenti nel Ruolo della Caserma.

Art. 85. L'Ufiziale di servizio nella Caserma, in unione del Contadore addetto alla medesima, e di un Sotto-Ufiziale di mare assisterà alla distribuzione delle razioni, per riconoscere la buona qualità de' viveri e per sostenere il buon ordine nella medesima.

Art. 86. L'Intendente della Nostra Real Marina potrà passare personalmente, o per mezzo di un Commissario da lui delegato, la Rivista a' Marinari della Caserma, nello stesso modo con cui è autorizzato a farlo con tutti gli altri individui della Marina stessa così imbarcati, come a terra, dandone prevenzione al Comandante Generale, affinchè possa da lui disporsi l'occorrente a questo effetto.

Art. 87. Il Comandante della Caserma passerà la visita degli effetti de' Marinari che saranno ricevuti nella medesima, e ne farà formare gli stati corrispondenti dal Contadore di essa.

Art. 88. Ciascun Marinaro dovrà esser provveduto de' seguenti oggetti per suo corredo, cioè:

1. Camice.

3. Calzoni, uno di panno *bleu*, e due di Olonetta, o Cottonina bianca.

1. Cappotto di panno fioretto senza cappuccio.

1. Cappello tondo.

2. Giacchette, una di panno *bleu*, ed una di Cottonina bianca.

1. Fazzoletto di seta nera.

2. Paia di scarpe.

1. Strapunto.

1. Guanciale.

1. Coverta di lana.

Art. 89. Allorchè i Marinari non avranno gli effetti divisati nell'Articolo antecedente, ne saranno provveduti dalla Real Marina, nel momento dell'imbarco, in seguito della richiesta che ne passerà il Maggior Generale allo Intendente della Real Marina, il quale ne farà ritenere l'importo a rate su loro soldi.

Art. 90. Il Comandante della Caserma vigilerà perchè in essa sia mantenuto il buon ordine, e la disciplina, non meno che la nettezza, onde allontanarne la insalubrità.

Art. 91. Sarà stabilito un Corpo di guardia nella Caserma, e la guardia sarà fornita dal Corpo de'Reali Marinari Cannonieri, o in mancanza di essi dal Reggimento Real Marina. Il Comandante Generale stabilirà la forza di tale guardia, la quale resterà sotto gli ordini del Comandante della Caserma predetta.

Art. 92. La consegna sarà, come tutte quelle degli altri posti, data e firmata dal Maggior Generale della Real Marina, e verrà affissa nel Corpo di guardia. Il Comandante della Caserma potrà inoltre dare straordinariamente degli ordini, ma sarà tenuto di darne parte al Maggior Generale nel suo rapporto giornaliero.

Art. 93. Le ore in cui i Marinari dovranno rientrare nella Caserma, e quelle delle visite saranno fissate a tenore delle circostanze del servizio. I Marinari casermati saranno ordinariamente regolati ne'travagli dal tocco della Campana dell'Arsenale.

Art. 94. Un'ora dopo la ritirata sarà fatta una ronda dall'Ufiziale di servizio nella Caserma, con i Sotto-Ufiziali di mare destinati nella medesima per osservare se i fanali sono bene accesi e cautelati, se i Marinari sono ai posti loro assegnati, e se tutto è nell'ordine prescritto. Il

Comandante della Caserma potrà ordinare delle ronde straordinarie, e prenderà tutte le precauzioni convenienti contro gli accidenti del fuoco.

Art. 95. Il Comandante della Caserma farà ogni Domenica una visita degli effetti de' Marinari, e punirà coloro i quali non presenteranno quelli che dovevano avere, secondo la rivista fatta al loro arrivo, non meno che coloro che avessero trascurato di far lavare la biancheria; conformandosi su tale Articolo a quanto sarà stabilito nel Titolo XVI. della Parte II. di queste Ordinanze.

Art. 96. Non sarà permesso ad alcuna donna di entrare nella Caserma sotto qualunque pretesto.

Art. 97. Non si permetterà nella Caserma alcun giuoco di Carte e di Dadi, e si ovvieranno sul fatto tutte le brighe che potessero insorgere. I contravventori saranno puniti a tenore delle Ordinanze.

Art. 98. I Regolamenti interni della Caserma, e l'elenco de' delitti, e delle pene saranno affissi nella medesima. Essi saranno letti pubblicamente ogni volta che il Comandante lo giudicherà necessario, e principalmente dopo l'arrivo di un distaccamento numeroso di Marineria.

Art. 99. Il Comandante della Caserma col rapporto giornaliero che dovrà fare al Maggior Generale della Real Marina, accompagnerà uno stato nel quale saranno indicati que' fra Marinari, che hanno ricevuto destinazione; quelli che si trovano presenti nella Caserma, da essere destinati; e coloro finalmente che saranno passati allo Ospedale.

Art. 100. Uno de' Cappellani della Real Marina sarà addetto al Servizio della Caserma, e vi celebrerà la Messa ogni Domenica, o altra festa di precetto.

Art. 101. Sarà ancora addetto alla Caserma, come è stato indicato antecedentemente, un Chirurgo per dare

i primi soccorsi necessarii agli ammalati, o a' feriti; e questi darà parte giornalmente di tali novità all'Ufiziale di servizio per la intelligenza del Comandante.

Art. 102. Gli Ammalati saranno curati nell'Ospedale della Real Marina, ove si rimetteranno accompagnati da un foglio firmato dall'Ufiziale di servizio, dal Contadore, e vistato dal Comandante.

Art. 103. Sarà impiegato ogni giorno a' travagli degli Arsenali, e de' Reali Bastimenti il numero de' Marinari Casermati che sarà richiesto da' diversi Capi di servizio al Maggior Generale, il quale ne passerà gli ordini corrispondenti al Comandante della Caserma.

Art. 104. La scelta, e la destinazione de' Marinari per gli anzidetti travagli sarà fatta dal Comandante della Caserma; e tal destinazione si eseguirà per isquadre con i rispettivi Sotto-Ufiziali di mare, i quali saranno incaricati di condurle a' lavori, di farne l'appello, di farle rientrare nella Caserma al termine de' travagli, e di dar conto in fine della loro condotta.

Art. 105. Ne' travagli lontani dalla Caserma, l'Ispettore dell'Arsenale fornirà le barche corrispondenti per trasportare gl' Individui, che vi saranno destinati.

Art. 106. Quando i Nostri Reali Bastimenti esistenti nel Molo, o nella Darsena non potranno conservare i loro equipaggi a bordo per circostanze di accomodo, carena, o altro, i medesimi saranno ricevuti, ed alloggiati nella Caserma, e vi continueranno ad esser divisi in isquadre come lo erano sopra i loro Legni. Essi resteranno sotto gli ordini de' proprii Sotto-Ufiziali di mare, che ne saranno risponsabili ai loro Ufiziali di bordo.

Art. 107. I precitati Individui saranno nulladimeno sottoposti a tutt' i regolamenti interni della Caserma, relativamente al buon governo, sicurezza, e proprietà;

ed i loro Sotto-Ufiziali di mare saranno risponsabili dei danni che potranno accadere a' letti, utensili, ed altro di uso della Caserma.

Art. 108. I Distaccamenti degli Equipaggi de' Legni armati, che verranno a travagliare nell' Arsenale, potranno prendere nella Caserma la loro razione e cuocervi il Caldaio, quando ciò venga disposto dal Maggior Generale della Real Marina; il medesimo ne renderà avvertito chi convenga, onde possa venir conteggiata detta somministrazione co' Bastimenti a' quali essi appartengono.

Art. 109. Tutt' i Marinari di nuova leva, che fan parte degli Equipaggi de' Legni armati, nell' essere rimessi all' Ospedale, potranno passare al ruolo della Caserma, dal quale si daranno i rimpiazzi corrispondenti giusta le disposizioni del Maggior Generale.

Art. 110. Quando i Nostri Reali Bastimenti disarmeranno, gli Equipaggi di Marineria saranno condotti alla Caserma, ove sarà passata la Rivista di disarmamento dal Commissario de' Ruoli, in presenza degli Ufiziali de' rispettivi Legni, e del Comandante della Caserma. I predetti Marinari saranno ivi ricevuti, ed ascritti nel Ruolo nella stessa maniera della gente di leva venuta da' Sindacati.

Art. 111. I suddetti Marinari non occorrendo più al Real servizio, saranno consegnati alla dipendenza dell' Ascrizione Marittima, affinchè a norma de' regolamenti si mandino al più presto ne' rispettivi Sindacati, dopo essere stati aggiustati de' corrispondenti averi, calcolati sino al giorno del loro arrivo nel proprio Comune.

Art. 112. Tutt' i Marinari di pianta fissa, ed i Sotto-Ufiziali di mare potranno essere alloggiati nella Caserma, quando ciò sarà creduto conveniente, e vi potranno essere ancora nudriti, defalcandosi l' importo delle razioni giornaliere, che loro si forniscono, dal soldo mensuale.

SEZIONE III.

Doveri del Maggior Generale, e degli Aiutanti Maggiori della Real Marina relativi al Bastimento di guardia.

Art. 113. Fra' Nostri Bastimenti da Guerra in disarmamento stazionati nel Molo di questa Capitale, ve ne sarà uno destinato di guardia, il quale terrà alborata la bandiera di distinzione corrispondente al grado del Comandante Generale della Real Marina.

Art. 114. Sarà incaricato del servizio di detto Legno un Ufiziale Superiore di guerra attivo, nominato a turno ogni bimestre dal Comandante Generale, e da Noi approvato fra que' presenti nel Dipartimento senza destinazione; il medesimo dipenderà dagli ordini del Comandante Generale.

Art. 115. Sarà ancora designato, con approvazione del Comandante Generale, un numero di Tenenti o Alfieri di Vascello esistenti nel Dipartimento senza destinazione, per disimpegnare a turno sul detto Bastimento il servizio della guardia giornaliera.

Art. 116. Similmente dal Maggior Generale verrà fissato un turno di servizio giornaliero sul detto Bastimento tra' Cappellani e Cerusici esistenti in Dipartimento senza destinazione, non solo pe' bisogni accidentali, che possono occorrere nel Molo su Nostri Legni da Guerra disarmati; ma benanche per la celebrazione della Messa ne' giorni d'obbligo, per gl'individui del detto Bastimento, e degli altri addetti alla custodia di quelli disarmati.

Art. 117. Il Ruolo di detto Legno sarà composto del numero d'individui delle diverse classi di pianta fissa e nuova leva, che a proposta del Comandante Generale sarà stato da Noi stabilito, secondo i bisogni del servizio.

Art. 118. Nel Commissariato de' Ruoli, e Riviste sarà aperto un Ruolo detto del Bastimento di guardia per l'allistamento degl'individui delle diverse classi di pianta fissa e nuova leva, in conformità del numero da Noi fissato, e delle *papellette* che dalla Maggioria saranno passate all'Intendente della Real Marina: verrà incaricato di detto Ruolo un Ufiziale di Amministrazione dell'indicato Commissariato, colle funzioni di Contadore.

Art. 119. Quando esiste in attività la Caserma, il Maggior Generale impiegherà la Marineria di nuova leva esistente nella medesima per completare il Ruolo del Bastimento di guardia; altrimenti sarà detta Marineria fornita direttamente dall'ascrizione Marittima, a richiesta del Maggior Generale.

Art. 120. Saranno giornalmente nominate sul detto Legno una guardia de' Reali Marinari Cannonieri, ed un' altra di truppa del Reggimento Real Marina, le quali a norma delle disposizioni del Comandante Generale, saranno composte della forza necessaria alle funzioni del servizio, che dovranno rispettivamente disimpegnarvi.

Art. 121. Dal Bastimento di guardia sarà tirato costantemente alla Diana, ed alla Ritirata un colpo di cannone dopo il corrispondente tocco del tamburo; sarà issata, ed ammainata la Nostra Reale bandiera la mattina e la sera; come pure sarà toccata dal tamburo la preghiera al far del giorno, a mezzodì, ed al tramontar del Sole. Tutti gli altri Legni da guerra armati, o disarmati esistenti nel Molo eseguiranno contemporaneamente i detti movimenti, il tutto a norma di quanto vien prescritto nel Titolo XVII. Parte II. di queste ordinanze.

Art. 122. L'Ufiziale di servizio sul Bastimento di guardia parlamenterà, o farà parlamentare tutt'i Legni da guerra, e Mercantili che ancorano in Rada, o entrano

nel Porto; prendendo informo per que'da guerra della Nazione alla quale appartengono; della qualità di ciascun Bastimento; del nome di essi, e del Capitano: ed inoltre pe' Mercantili del luogo d'onde provengono, del tempo impiegato nel viaggio, e del carico che recano.

ART. 123. Farà ancora l'Ufiziale di servizio riconoscere, tanto di giorno quanto di notte, tutt'i Legni Mercantili che sortono dal Porto, e farà verificare se sono muniti del conveniente permesso del Capitano del Porto, senza del quale impedirà loro la partenza.

ART. 124. Il Maggior Generale farà segnalare dal Bastimento di guardia gli ordini che il Comandante Generale della Real Marina crederà con tal mezzo comunicare a' Nostri Legni da Guerra armati ancorati nel Porto, o alla vela in vista del medesimo. A tal uopo sarà il detto Legno fornito delle bandiere de' segnali, e di quant'altro a tal oggetto è necessario.

ART. 125. Sarà tenuto nel detto Legno dal Pilota di guardia un giornale sotto la risponsabilità dell'Ufiziale di servizio, e la vigilanza dell'Ufiziale Superiore incaricato del medesimo, nel quale dovranno essere notati distintamente tutti gli accidenti che avverranno in ogni aspetto, non che le circostanze del tempo. Tal giornale scritto dal Pilota suddetto, al cambiamento della guardia, verrà firmato dall'Ufiziale che smonta di servizio, e vistato dall'Ufiziale Superiore incaricato di detto Legno.

ART. 126. L'Equipaggio del Bastimento di guardia, oltre il servizio del Legno istesso, verrà impiegato in tutti gli altri oggetti del servizio generale, a norma degli ordini che darà il Comandante Generale pel mezzo del Maggior Generale.

ART. 127. Il detto Bastimento sarà provveduto competentemente di Ancorette, Gomenette, e Gherlini di

differenti dimensioni ; per essere impiegati a soccorrere que'Legni da Guerra , e Mercantili, che si trovassero in pericolo ; come pure per agevolare l'entrata, e la sortita de'Nostri Legni da Guerra dal Porto.

Art. 128. Gli saranno egualmente fornite dall'Arsenale una Lancia , ed una Barcaccia interamente guarnita del bisognevole , pel disimpegno di quanto è stato prescritto.

Art. 129. L'Ufiziale di servizio sul detto Legno userà la maggior vigilanza sul fuoco che si accende ne'Legni Mercantili esistenti nel Porto , e principalmente in quelli ancorati in vicinanza de'Legni da Guerra, e non permetterà per qualsivoglia ragione che se ne accenda su Nostri Legni da Guerra disarmati.

Art. 130. Ad oggetto di potersi accorrere sollecitamente a qualche caso d'incendio nel Molo, sarà tenuta sempre pronta sul Bastimento di guardia una Tromba d'incendio provveduta di tutt'i corrispondenti utensili , come pure tutt'altro che a tal uopo si richiede.

Art. 131. Saranno passate dall'Ufiziale di guardia sul detto Legno delle ronde in tempo di notte, per assicurarsi della custodia de'Legni da Guerra disarmati ormeggiati nel Molo , e del regolare stato de'fanali accesi a bordo de'medesimi.

Art. 132. Il Maggior Generale passerà all'Ufiziale Superiore incaricato del Bastimento di guardia il Ruolo degl'individui delle diverse Classi assegnati al medesimo, non meno che alla Custodia degli altri Bastimenti da Guerra disarmati esistenti nel Molo; affinchè vigili su'medesimi, e possa tener registro di tutt'i loro movimenti.

Art. 133. Per la distribuzione de'Marinari del Bastimento di guardia in isquadre, e ranci, per la visita degli effetti di loro corredo , per gli generi de'quali dev'essere il medesimo composto , e pel rimpiazzo degli effetti

mancanti; come pure per la rivista della Domenica, l'Ufiziale Superiore incaricato di detto Legno osserverà quanto è stato prescritto negli Articoli 83, 87, 88, 89, e 95, di questo Titolo sugli enunciati oggetti.

Art. 134. Fornirà anche il Maggior Generale al detto Ufiziale Superiore un libro da servire al registro degli ordini che saranno al medesimo giornalmente comunicati.

Art. 135. L'Ufiziale di servizio sul Bastimento di guardia, darà al Capitano del Porto il braccio forte che potrà bisognargli pel disimpegno delle sue funzioni e si coopererà per la buona conservazione del Porto, e pel sostegno del preciso buon ordine nel medesimo.

Art. 136. L'Ufiziale superiore incaricato del Bastimento di guardia dovrà spedire tutte le mattine prima delle nove in Maggioria, unitamente al suo rapporto, tutti quelli diretti al Comandante Generale, che avrà ricevuti dai Nostri Legni armati esistenti tanto in Rada quanto in Porto.

Art. 137. In occasione di approdo di Legni da Guerra, o di altra circostanza interessante manderà in Maggioria il rapporto straordinario, che dovrà farne al Comandante Generale.

Art. 138. Analogamente a quanto è stato da Noi prescritto negli antecedenti articoli, ed alle particolari disposizioni che potrà dare il Comandante Generale, il Maggior Generale formerà uno stato di consegna circostanziata per valere di norma al servizio che dovrà disimpegnarsi dagl' individui di detto Legno.

Art. 139. Gli averi dell' Ufiziale Superiore incaricato del Bastimento di guardia, non che degli altri individui delle diverse Classi che fanno parte del Ruolo del medesimo, saranno quelli espressi nelle tariffe annesse a queste Ordinanze. La razione in genere verrà giornalmente fornita in Darsena da'Magazzini del Provveditor Generale delle sussistenze di Marina.

SEZIONE. IV.

Doveri del Maggior Generale, e degli Aiutanti Maggiori, relativi alla custodia della Darsena.

Art. 140. Il Maggior Generale della Real Marina dipendentemente dagli ordini del Comandante Generale della medesima, e d'accordo cogl'Ispettori dell'Arsenale e del Parco di Artiglieria veglierà alla Custodia della Darsena, sarà per conseguenza suo dovere prescrivere nelle consegne de'Posti di guardia quanto crederà a ciò relativo, e di stabilire le ronde di giorno, e di notte che giudicherà necessarie.

Art. 141. La Custodia della porta della Darsena, e de'posti dell'Arsenale sarà affidata al Reggimento Real Marina, e quella de'Rastelli del Parco di Artiglieria al Corpo de'Reali Marinari Cannonieri. Il Maggior Generale della Real Marina coll'approvazione del Comandante Generale stabilirà secondo le stagioni l'ora pel cambiamento delle guardie da eseguirsi colle consuete formalità.

Art. 142. Oltre dell'Ufiziale del Reggimento Real Marina, che sarà giornalmente di guardia al posto principale della Darsena, sarà nominato di servizio nella medesima un Ufiziale Subalterno del Corpo di Guerra, il quale vi rimarrà di giorno, e di notte, per eseguire le incumbenze che verranno in appresso prescritte.

Art. 143. Detto Ufiziale avrà sotto i suoi ordini un numero di Sotto-Ufiziali di mare, e di Marinari di pianta fissa, i quali saranno denominati Guardiani di notte, e verranno impiegati a disimpegnare i doveri indicati in uno stato di consegna particolare, che stabilirà il Maggior Generale della Real Marina secondo i bisogni del servizio.

Art. 144. Ad ogni Porta, o Rastello della Darsena, ed alla Bocca di mare della medesima vi sarà un Portinaio per indicare alle sentinelle gli Operai, ed altr' individui impiegati negli Arsenali che debbono avervi accesso. I Portinai saranno prescelti dal Maggior Generale, d'accordo con l'Ispettore dell'Arsenale, fra gl' individui i più anziani del servizio col requisito di saper ben leggere, e scrivere; e che ad una comprovata probità uniscano la conoscenza delle persone che debbono praticare in Darsena. Essi dovranno esser presenti al loro posto dal momento che si aprono, sino a che si chiudono le rispettive Porte, Rastelli, o la Catena della bocca di mare, ed avranno in loro aiuto de' Marinari presi fra quelli della Guardia di notte.

Art. 145. Il Maggior Generale prescriverà che le sentinelle delle Porte, e Rastelli, ed altri posti interni della Darsena fermino qualunque persona non conosciuta, che si presentasse per entrarvi o uscirne; ed impediscano altresì che si trasportino dentro o fuori effetti di qualunque natura, senza un biglietto di permesso rilasciato dallo Ispettore dell'Arsenale, o dai Sotto-Ispettori del medesimo, o dall'Ispettore, Direttore o Sotto-Direttore del Parco di Artiglieria, o dall'Intendente della Real Marina. Il Portinaio che riceve i suddetti biglietti dovrà il giorno seguente a quello, in cui i generi sono sortiti, darne una copia per confronto all'Autorità che gli avrà rilasciati, conservando gli originali per proprio discarico.

Art. 146. Specificherà il Maggior Generale nelle consegne de' Portinai della Darsena il loro obbligo di invigilare su tutti quelli che entrano, o escano dalla medesima, e di fare accompagnare coloro che non saranno da essi conosciuti.

Art. 147. Nel corso de' lavori l'Ufiziale di Guerra di

servizio, e quello di guardia dovranno percorrere la Darsena per conoscere se in essa siansi introdotte persone che non vi appartengono; e faranno allo stess' oggetto girare delle pattuglie frequentemente.

Art. 148. La porta della Darsena, ed il Rastello esteriore del Parco saranno chiuse costantemente ad una ora di notte, ed aperte alla punta del giorno. La Bocca di mare della Darsena sarà chiusa dal tramontar del Sole sino alla punta del giorno. Le chiavi di detta porta e Rastello, e quella della Catena della bocca di mare della Darsena saranno in consegna dell'Ufiziale di Guerra di servizio nella medesima.

Art. 149. Prima che le Porte della Darsena siano chiuse, l'Ufiziale di Guerra di servizio farà fare la chiamata dei Guardiani di notte, e de' Marinari, ed Operai che dovranno passare la notte in Darsena, ed a bordo de' Bastimenti disarmati esistenti nella medesima, per assicurarsi della effettiva loro permanenza al proprio posto.

Art. 150. Gl'individui delle Dipendenze Militari, ed Amministrative, che hanno le chiavi de' Magazzini, ed Officine, come in queste Ordinanze verrà prescritto, dovranno farne seralmente la consegna a'seguenti Ufiziali. Quelle da tenersi dagli Ispettori dell'Arsenale, e del Parco di Artiglieria, e dalla Dipendenza Idraulica, e Telegrafica saranno consegnati all'Ufiziale dell'Arsenale che abita in Darsena; quelle dell'Intendente all'Ufiziale di Guerra di servizio, al quale consegneranno egualmente le chiavi delle loro Officine tutte le Dipendenze Militari, ed Amministrative; e finalmente saranno consegnate allo Ufiziale di guardia del Reggimento Real Marina le chiavi di tutt'i Guardamagazzini, e Depositarii diversi.

Art. 151. L'Assentista delle sussistenze avendo in Darsena de'Magazzini, ne'quali si trovano depositati

generi della sua fornitura, farà dormire un suo Commesso in Darsena, con l'incarico delle chiavi de' medesimi; ovvero dovrà affidare le tre chiavi di ciascuno de' suoi Magazzini distribuendole a' tre Ufiziali mentovati nello Articolo precedente.

Art. 152. Le chiavi de' diversi Magazzini ed Officine saranno tutte distinte da tacconcini di rame, indicanti il numero, e la denominazione di ciascheduno di essi per essere agevolmente riconosciute, le medesime saranno riconsegnate agl' individui delle rispettive Dipendenze la mattina al tocco della campana del travaglio.

Art. 153. Le Porte, i Rastelli, e la Catena della Darsena non saranno aperte in tempo di notte, ad eccezione del Rastello principale del Parco per ricevere le ronde. Se per ordine del Comandante Generale, o per effetto di lavori estraordinarii dovrà rimanere aperta durante la notte una delle Porte principali della Darsena, o qualche Rastello interno di essa, i Portinai de' medesimi dovranno rimanere al loro posto nel detto tempo.

Art. 154. Dopo chiuse le Porte ed i Rastelli della Darsena, saranno situate delle sentinelle di rinforzo nel recinto della medesima, a norma delle disposizioni del Maggior Generale; e le stesse saranno tolte alla loro apertura.

Art. 155. Gli Ufiziali del Corpo della Real Marina, in occasione di circostanze straordinarie di servizio, potranno entrare di notte nella Darsena, purchè siano vestiti di Uniforme, e muniti della parola d'ordine. In questo caso saranno annunziati all' Ufiziale di Guerra di servizio, il quale gli farà accompagnare da un soldato con fanale.

Art. 156. Le Sentinelle situate dalla parte del mare, dalla bocca della Darsena inclusivamente sino al Molosiglio, impediranno a qualunque barca o lancia di accostarvisi in tempo di notte, e tanto meno di mettere a terra alcuna persona.

Art. 157. Tutte le Sentinelle della Darsena, e de'suoi contorni saranno distinte con un numero progressivo; ed in ogni mezz'ora durante la notte passeranno la voce di Allerta, esprimendo prima il numero del proprio posto.

Art. 158. A bordo di ogni Legno disarmato, o in Allestimento esistente in Darsena si manterrà, durante la notte, una Sentinella di Marinari di custodia di esso, la quale corrisponderà la voce di Allerta colle Sentinelle militari, indicando il nome del Bastimento sul quale si trova.

Art. 159. Le persone che venissero arrestate durante la notte, perchè trovate nell'interno della Darsena, o perchè avessero tentato di sbarcare ne'contorni della medesima, saranno presentate all'Ufiziale di Guerra di servizio, il quale le farà custodire nel Corpo di guardia, e ne darà parte nel suo rapporto della mattina al Maggior Generale.

Art. 160. Nell'uscire gli operai dall'Arsenale, l'Ufiziale di guardia nel medesimo raddoppierà le Sentinelle alle Porte, e presterà la sua personale assistenza per assicurarsi, che non si distraggono oggetti appartenenti alla Marina facendo visitare detti Operai da'Guardiani, e Portinai. Ugualmente farà visitare qualunque operaio, che uscisse dall'Arsenale durante il lavoro con permesso de'rispettivi Superiori.

Art. 161. Alla rientrata de'servi di pena nel Bagno dopo terminati i travagli, il Capo posto di Guardia nel medesimo farà prendere le armi alla truppa di guardia, e la disporrà in due file a dritta, e sinistra dell'entrata, per praticare una diligente visita su di essi, onde assicurarsi che non introducano nel Bagno armi, o effetti dell'Arsenale.

Art. 162. I posti subalterni di guardia in Darsena spediranno, in caso di bisogno, rapporto al posto di guardia principale, per far conoscere gli avvenimenti estraordinarii, che accadessero durante la notte.

Art. 163. Sarà proibita nell'interno dell'Arsenale la vendita di vino, o di altri liguori spiritosi; come pure di qualsivoglia commestibile o mercanzia, sotto pena della perdita degli oggetti trovati, ed un mese di prigionia. L'Ispettore dell'Arsenale potrà però permettere l'introduzione di quelle bevande, che possono, secondo le stagioni, essere di sollievo agli operai. Nell'uscita pertanto di tali venditori autorizzati, dovranno i medesimi essere visitati, per impedire che portassero via effetti dello Arsenale.

Art. 164. Sarà proibito di tenersi imbarazzate le strade di comunicazione della Darsena, dovendo essere queste sempre libere, e sgombre di ogni specie di materiale per quanto sarà possibile. Tali strade saranno indicate per mezzo d'iscrizione affisse nell'ingresso principale di esse.

Art. 165. Sarà situato nell'interno della Darsena, e ne'contorni di essa un numero sufficiente di fanali a riverbero, onde facilitare la vigilanza delle Sentinelle, ed il passaggio delle ronde, e pattuglie di notte.

Art. 166. Sarà prescritto alle Sentinelle delle Porte della Darsena d'impedire la sortita delle tacche, che provengono dallo sgrossamento de'Legnami di Costruzione; dovendo le stesse essere unite in luogo a parte, e di tempo in tempo vendute con le consuete formalità, onde formarsi una cassa da servire all'uso, che sarà indicato in queste Ordinanze.

Art. 167. Vi sarà in Darsena, durante la notte, espressamente destinata una Lancia armata pronta ad ogni ordine, la quale sarà guarnita a turno dagli equipaggi del Bastimento di guardia, e da quelli delle Lance dei Capi di Dipendenza della Real Marina.

Art. 168. Sotto la vigilanza degli Ufiziali, de'Guardiani di notte, de'Portinai, e delle guardie Militari sarà proibito

a chiunque di fumare nell'interno dell'Arsenale. Coloro che contravverranno a quest'ordine saranno arrestati, e ne sarà dato parte al Maggior Generale dall'Ufiziale di Guerra di servizio, perchè infliggesse loro i corrispondenti castighi.

Art. 169. Le Sentinelle, i Portinai, ed i Guardiani di notte dovranno vigilare, che alcuno non rechi guasto nell'interno dell'Arsenale, e non faccia lordezze che ne' luoghi designati, arrestando coloro che mancassero su tal particolare, per esser quindi severamente puniti.

Art. 170. Negli stati di consegna, che dovrà dare il Maggior Generale a' posti diversi di guardia della Darsena, conforme è stato prescritto in questo Titolo, farà inserirvi gli onori da rendersi a Noi, alla Nostra Real Famiglia, ed alle Autorità Militari, a norma delle Ordinanze.

Art. 171. Il servizio delle guardie, e quello delle ronde, in tutto ciò che non viene specificato in queste Ordinanze, sarà eseguito uniformemente a quanto è prescritto nelle Nostre Ordinanze dell'Esercito, ed ai particolari ordini del Comandante Generale della Nostra Real Marina.

SEZIONE V.

Doveri del Maggior Generale, e degli Aiutanti Maggiori relativi alle precauzioni pel fuoco, ed a' casi d' incendio in Darsena.

Art. 172. Potrà tenersi acceso il fuoco in Darsena pe' bisogni dell'Arsenale in que' siti fissati dall' Ispettore del medesimo e da quello del Parco con approvazione del Comandante Generale della Real Marina. Quando per circostanza di lavori straordinarii dovesse accendersi in altri luoghi, ne sarà prevenuto il Maggior Generale,

perchè possa prendere quelle precauzioni, che crederà necessarie per evitare qualunque sinistro accidente.

Art. 173. Il fuoco acceso in detti siti dovrà estinguersi una mezz'ora prima di levarsi mano a' travagli; ed i capi delle Dipendenze faranno eseguire con esattezza tale prescrizione. Quando però in una Officina permanendosi di notte per circostanze straordinarie dovesse accendervisi fuoco, sarà risponsabile il rispettivo Capo di Officio, che il fuoco sia estinto prima di chiudersi l'Officina suddetta.

Art. 174. I fuochi dovranno accendersi in proporzione del bisogno de'lavori, ma colla possibile moderazione, evitandosi principalmente di eccitar fiamme, a scanso di funesti accidenti. Queste precauzioni si osserveranno con particolarità nelle Carene de'Bastimenti, nelle quali, nel darsi il fuoco, dovrà aversi riguardo alla forza del vento.

Art. 175. L'Ufiziale di Guerra di servizio in Darsena, prima di levarsi mano a'travagli, farà una ronda generale nella medesima, per assicurarsi che i fuochi siano stati esattamente estinti; ed userà in tale visita la dovuta accuratezza, e diligenza.

Art. 176. Saranno stabiliti in Darsena quattro Depositi capaci a contenere un numero di trombe da incendio con tutti gli utensilii corrispondenti. Uno di essi sarà stabilito nel Quartiere del Reggimento Real Marina; un altro nel Parco di Artiglieria; un altro in un Magazzino adiacente alle Arcate dell'Arsenale; ed il quarto nel Cantiere di Costruzione. In detti Depositi saranno riposti non solo gli utensilii delle trombe; ma benanche quei necessarii ne' casi d' incendio, come sarà in appresso distintamente divisato.

Art. 177. Ciascuno di detti Depositi sarà affidato per turno ad un Maestro Calafato di pianta della Real Marina,

per invigilare che tanto le trombe, quanto tutti gli utensilii, che ne dipendono siano mantenuti in istato di servir prontamente.

Art. 178. Saranno inoltre nominati seralmente dallo Ispettore dell'Arsenale due Capi Maestri d'Ascia, e due Capi Maestri Calafati, per rimanere in Darsena pronti ad ogni ordine dell'Ufiziale dell'Arsenale, che abita nella medesima.

Art. 179. Oltre le trombe riposte ne'suddetti Depositi per servire in caso d'incendio, ve ne saranno due a battello, ad oggetto di accorrere al bisogno de' Legni da Guerra, e Mercantili, che sono in Darsena, e nel Molo; e per prevenire gli accidenti che potessero risultare dal fuoco, che si dà a' Bastimenti nelle Carene. Esse saranno consegnate per turno ad un Maestro Calafato, che ne sarà il Custode; e verranno servite da Marinari pel doppio oggetto di attivarle, e condurle ove l'uopo richiede.

Art. 180. La manutenzione, e conservazione di tutte le suddette Macchine sarà curata dall'Ispettore dell'Arsenale, il quale con frequenti sue visite, e per mezzo del Sotto-Ispettore delle Costruzioni, si assicurerà che le medesime siano tenute in istato di pronto servizio.

Art. 181. Le trombe riposte ne'quattro Depositi della Darsena con gli utensilii corrispondenti, e con gli altri pe' casi d'incendio, non saranno impiegate fuori della medesima senza un ordine del Comandante Generale della Real Marina, o per esso del Maggior Generale; meno che il fuoco si manifestasse ne' Bastimenti esistenti nel Porto, o in fabbriche adiacenti alla Darsena; ne' quali casi l'Ufiziale di guerra di servizio in Darsena è autorizzato a farle uscire per accorrere al bisogno.

Art. 182. Ogni tromba d'incendio sarà servita da trenta uomini. Essi saranno nominati seralmente fra Reali Marinari Cannonieri, e Soldati del Reggimento Real Marina,

affinchè, in caso di bisogno, al primo avviso accorressero al Deposito in cui sono stati destinati. Una lista contenente tali nomine serali, sarà data da' rispettivi Corpi Militari alla Maggioria Generale, e da questa all'Ufiziale di guerra di servizio in Darsena.

Art. 183. Allorchè per effetto di circostanze straordinarie, dovrà lavorarsi di notte in Darsena nelle Fucine, o in altri stabilimenti di tal natura, l'Ufiziale di Guerra di servizio nella medesima prenderà gli ordini del Maggior Generale, o dell'Ispettore dell'Arsenale per ispedire in detti siti una, o due trombe, affin di prevenire gli accidenti del fuoco. Tali trombe resteranno nel luogo predetto sino che i fuochi saranno perfettamente estinti; locchè sarà verificato dall'Ufiziale suddetto.

Art. 184. In caso d'incendio nella Darsena, l'Ufiziale di Guerra di servizio farà suonare a martello la campana dell'Arsenale, farà toccare la generale dal tamburo della guardia principale, farà aprire subito i Depositi delle Trombe, e manderà nel tempo medesimo a darne avviso al Comandante Generale, al Maggior Generale, all'Ispettore dell'Arsenale, a'Sotto Ispettori, ed a tutti gli altri Capi di Dipendenza; ed egualmente all'Ufiziale di guardia del Real Palazzo, eseguendosi ciò per mezzo di tanti bassi Ufiziali dei due Corpi de'Reali Marinari Cannonieri, e del Reggimento Real Marina. Passerà ancora tale avviso al Comandante della Piazza, ed al Prefetto di Polizia, onde trasferendosi costoro in Darsena, siano nel caso di disporre quegli aiuti che saranno loro rispettivamente richiesti dal Comandante Generale. Curerà anche l'Ufiziale di Guerra di servizio di renderne al momento informato il Segretario di Stato di Marina, per mezzo di un'Ordinanza presa dalla guardia dell'Arsenale.

Art. 185. Se l'incendio si manifesterà in siti adiacenti

alla Darsena, il posto Militare di questa più vicino al fuoco ne passerà l'avviso all'Ufiziale di Guerra di servizio in Darsena, perchè questi ne faccia subito un rapporto al Comandante Generale, ed egualmente mandi ad avvertirne il Maggior Generale, gli Aiutanti Maggiori, l'Ispettore dello Arsenale, ed i Sotto-Ispettori, inviando immediatamente le trombe al luogo dell'incendio colla gente corrispondente.

Art. 186. In caso d'incendio in Darsena, radunata ne' rispettivi Depositi la gente addetta al servizio delle trombe, saranno queste sollecitamente trasportate al luogo del bisogno. La Porta, ed il Rastello principale della Darsena resteranno chiusi sintantocchè uno degli Aiutanti Maggiori della Real Marina, o altro Ufiziale addetto alla Maggioria, o all'Arsenale, o quello di Guerra di servizio non si presenti alle medesime per far entrare que' soccorsi che saranno stati richiesti. Gli Ufiziali di Guerra della Real Marina, e quelli di Amministrazione vestiti del loro Uniforme si faranno entrare senza difficoltà; ma sarà vietato l'ingresso a' Paesani.

Art. 187. Quando si manifestasse incendio in Darsena, tutti gli Ufiziali Militari ed Amministrativi della Real Marina, ancorchè non impiegati in Arsenale, essendone avvertiti saranno tenuti di portarsi subito in Maggioria, per tenersi ivi pronti all'ordine del Comandante Generale.

Art. 188. Gli Ufiziali che sono impiegati in Arsenale si porteranno a'loro posti rispettivi, per ivi attendere le disposizioni del Comandante Generale; venendo autorizzati soltanto a prendere quelle misure locali ed urgenti, che ciascuno di essi crederà indispensabili per impedire la comunicazione del fuoco, o il disordine nel posto di cui è incaricato; dovendo però dare parte prontamente allo Ufiziale più anziano o Superiore che giungesse in Darsena, e questi al Comandante Generale

Art. 189. In caso d'incendio in Darsena saranno aperti que' Magazzini che l'uopo richiederà, tenendosi pronte le chiavi degli altri colle persone del rispettivo carico, ed in ognun di essi vi sarà assegnato un ufiziale per far distribuire e consegnare gli oggetti, che potessero abbisognare.

Art. 190. Manifestandosi il fuoco a bordo di un Bastimento nel Molo, o nella Darsena, se ne passerà immediatamente la notizia al Comandante Generale, al Maggior Generale, ed all'Ispettore dell'Arsenale, non che a tutte le persone dinotate nell'Art. 184. Le trombe a battello si faranno immediatamente passare dalla Darsena nel Molo, o dove l'incendio sarà scoppiato per soccorrere il Bastimento che ne ha di bisogno, eseguendosi gli ordini dell'Ufiziale di Guerra di Marina più graduato o anziano, che si troverà presente al sito dell'incendio per procurare di estinguerlo.

Art. 191. In caso d'incendio in Darsena tutte le Maestranze impiegate ne' travagli degli Arsenali dovranno accorrere alle Porte principali di essa, per aspettare ivi che un Ufiziale dell'Arsenale le riconosca, e le faccia entrare.

Per evitare la confusione, ed il disordine, entrando la Maestranza in Arsenale, gli Operai Militari si collocheranno avanti il Parco di Artiglieria, e tutti gli altri nel Cantiere di Costruzione per essere ivi pronti ad ogni richiesta.

Art. 192. Tutti gli Ufiziali ed altri impiegati del Corpo Militare Idraulico della Real Marina dovranno egualmente accorrere ne' casi d'incendio, e unendo de' muratori, e tagliapietre, condurranno costoro al luogo del bisogno, per essere addetti, sotto gli ordini del Direttore di detto Corpo, alle demolizioni, ed altre operazioni che saranno

giudicate necessarie dal Comandante Generale per impedire il progresso del fuoco.

Art. 193. Sessanta uomini del Reggimento Real Marina, al tocco della Campana a martello, prenderanno le armi per rinforzare la guardia del Bagno de'servi di pena, per far girare delle pattuglie in tutte le parti dello Arsenale, e per formare un cordone nel sito immediato all'incendio, onde mantenervi il buon ordine. Il rimanente della Truppa di detto Corpo, e quella egualmente del Corpo de'Reali Marinari Cannonieri, sarà impiegata in tutti i lavori necessarii alla circostanza.

Art. 194. Per maggiormente assicurare in caso di incendio la custodia de'servi di pena, il Corpo de'Reali Marinari Cannonieri spedirà sopra luogo un Cannoncino di campagna, fornito de'suoi attrezzi e munizioni.

Art. 195. Gli Ufiziali de'Corpi Militari della Real Marina saranno impiegati particolarmente ad assicurare il passaggio sollecito delle secchie di acqua; a qual fine faranno situare in più file i soldati e gli Operai, che saranno destinati a questo servizio, e faranno in modo che le trombe siano costantemente provvedute di una abbondante quantità di acqua.

Art. 196. In qualunque caso d'incendio in Darsena o nel Molo, il Maggior Generale, e l'Ispettore dello Arsenale faranno subito armare un sufficiente numero di Barcacce, e Lance per facilitare le comunicazioni per acqua, e portare i soccorsi ove bisognano; e faranno anche approntare un numero di *Ponti a mare*, o siano *Galleggianti*.

Art. 197. A ciascuno de'Maestri, e degli altri individui assegnati al servizio delle trombe de'Depositi sarà dato un biglietto stampato, che indichi quello al quale appartiene, onde conosca direttamente la sua destinazione

e non venga impedito dalle pattuglie a potersi trasferire al suo posto.

Art. 198. Ogni Tromba esistente ne' Depositi sarà provveduta de' seguenti utensili:

Di una manica di cuoio in quattro, o cinque pezzi di centoventi palmi almeno, e di un'altra di rispetto.

Di quaranta secchie, o di cuoio o di legno.

I generi da esistere in ciascuno de' detti Depositi per servire a' casi d'incendio saranno:

Un martello a piccone.
Due picconi.
Una mazzuola di ferro.
Due cugni di ferro per fendere.
Un grampino di Abbordaggio, e sua catena.
Un gran coltello curvo con manico di legno.
Due libbre di candele di cera in una Cassetta.
Un martello a dente.
Una Tenaglia.
Una chiavetta per aprire, e serrare le viti.
Un pezzo con due madreviti.
Due scale di legno di differente lunghezza.
Quattro scale di corde armate con due ganci di ferro.
Due asce.
Sei zappe.
Sei pale di ferro, o di legno.
Quattro fanali a lanterna.
Un fanale cieco.
Un mazzo di *merlino*.
Due mazzi di *comando*.

Art. 199. Oltre i suddetti generi, disporrà l'Ispettore dell'Arsenale, che nel Magazzino del bottaro vi siano sempre pronti al bisogno almeno dugento secche di legno.

Art. 200. Tutt'i Depositi delle trombe avranno una

sola chiave, la quale rimarrà presso l'Ufiziale dell'Arsenale abitante in Darsena.

Art. 201. Ne' casi d'incendio l'Ufiziale di Guerra di servizio in Darsena darà subito le disposizioni preliminari, per estinguerlo con tutt'i mezzi accennati; e ciò sino a tanto che non si presenti nella medesima il Comandante Generale, o il Maggior Generale, o l'Ispettore, o altro Ufiziale Generale, o Superiore.

Art. 202. Il Chirurgo Maggiore della Real Marina, con tutti gli altri della sua Classe, si presenterà subito in Darsena in caso d'incendio, per esser pronto a dar soccorso a coloro, che potranno disgraziatamente restar feriti: al qual effetto nell'Officina de' Cerusici in Darsena sarà tenuta una Cassa di Medicamenti, ed un'altra di ferri di Chirurgia con gli apparecchi, e fasciature corrispondenti.

Art. 203. Affinchè ne' casi d'incendio si osservi il buon ordine, e si eviti la confusione che suol derivarne, tutte le disposizioni saranno sul luogo date dal Comandante Generale, ed in sua assenza dal Maggior Generale, e dall'Ispettore dell'Arsenale, ed in mancanza di essi dall'Ufiziale Generale o Superiore più anziano, che si presentasse in Darsena.

Art. 204. Oltre le prescritte precauzioni generali pei casi d'incendio, ciascun Capo di dipendenza sarà autorizzato a prendere in esse quelle misure, che crederà più dirette a prevenire gli accidenti del fuoco.

MARINA

Stato numerico degl'individui delle diverse classi da destinarsi alla

DESIGNAZIONE delle CLASSI.		BASTI						
		IN ALLESTIMENTO						
		Vascello di 80 o 74.	Fregata.	Corvetta.	Brigantino.	Goletta.	Bombardiera e Cannoniera.	Filuc. Scamp. e Scorridoia.
Pilotaggio. .	Piloti e Pilotini escluso il pratico . . .	4	2	2	1	1	»	»
Sotto-Ufiziali di mare.	Nostromo	1	1	1	1	1	»	»
	Sotto-Ufiziali di mare.	6	4	2	2	2	»	»
	Timonieri	4	2	2	1	1	»	»
	Marinari di pianta e nuova leva in mancanza di pianta .	60	36	24	10	9	»	»
	Maestri di stiva . .	1	1	1	1	1	»	»
	Grumetti	»	»	»	»	»	»	»
	Mozzi	»	»	»	»	»	»	»
Maestranza .	Maestri d'ascia . .	2	1	1	1	1	»	»
	Idem Calafati . .	2	1	1	1	1	»	»
	Totale . . .	80	48	34	18	17	»	»

REALE

Custodia de'Bastimenti da Guerra in allestimento e disarmamento.

MENTI							
IN DISARMAMENTO							OSSERVAZIONI.
Vascello di 80 o 74.	Fregata.	Corvetta.	Brigantino.	Goletta.	Bombardiera e Cannoniera.	Filuc. Scamp. e Scorridoia.	
»	»	»	»	»	»	»	*Allorchè un legno qualunque passa dal disarmamento all'allestimento, sarà a proposta del Comandante Generale, assegnato ad esso quel numero di Ufiziali che si crederà necessario, come anche la corrispondente guardia di Marinari Cannonieri.* *A tutt' i Bastimenti di servitù pei lavori Idraulici, ed agli altri pel servizio degli Arsenali, essendo disarmati, oltre al rispettivo Padrone sarà assegnato ad ognuno un Marinaio di Custodia.*
1	1	1	1	1	»	»	
4	2	2	1	1	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	
20	12	8	4	3	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	
25	15	11	6	5	»	»	

TITOLO IV.

DELL' ASCRIZIONE MARITTIMA.

SEZIONE I.

Disposizioni Generali.

Art. 1. Tutti coloro fra i Nostri sudditi che esercitano, o vogliono intraprendere il mestiere, o arti di mare saranno ascritti in diverse Matricole, tanto per somministrare alla Nostra Marina da Guerra gli uomini dei quali abbisogna pel suo servizio, quanto per essere regolati in tutti gli oggetti relativi alla Marina Mercantile. Essi saranno classificati nel modo, che verrà divisato in appresso.

Art. 2. Le Coste del Nostro Regno saranno divise pel servizio dell' Ascrizione Marittima in Circondarii, Distretti e Sindacati Marittimi, conforme agli stati annessi alle presenti Ordinanze.

Art. 3. L' Ascrizione Marittima verrà regolata da una Direzione Generale residente in Napoli. Questa sarà composta da

Un Direttor Generale prescelto fra gli Ufiziali Generali, o Superiori di Guerra della Nostra Real Marina.

Due Aiutanti Maggiori, che saranno contemporaneamente l' uno il Sotto-Direttore del 1.° Circondario, l'altro il Comandante del 1.° Distretto del Circondario medesimo.

Un Aiutante che sarà scelto fra gli Aiutanti aggregati al Reggimento Real Marina.

Un Segretario.

Un Portiere.

Art. 4. Saranno inoltre addetti all'Officio centrale della Direzione, per la Contabilità dell'Ascrizione, e per la tenuta delle Matricole, un Commissario, ed un numero di Ufiziali ed Aiutanti di Amministrazione della Nostra Real Marina, a tenore del bisogno del servizio.

Art. 5. Ogni Circondario avrà:

Un Sotto-Direttore scelto fra gli Ufiziali Superiori del Corpo di Guerra della Real Marina per regolarne il servizio, ed

Un Sotto-Commissario, o primo Ufiziale di Amministrazione, per la Contabilità, e tenuta delle Matricole.

Art. 6. Ogni Distretto sarà comandato da

Un Ufiziale subalterno del Corpo di Guerra della Real Marina, per regolarne immediatamente il servizio; ed avrà addetto

Un Ufiziale, o un Aiutante di Amministrazione per la corrispondente Contabilità, e tenuta delle Matricole.

Art. 7. Ogni Sindacato avrà addetto per Sindaco Marittimo un Pilota, o un idoneo Sotto-Ufiziale di mare della Nostra Real Marina. Potranno non ostante essere conferiti i Sindacati a que' tra Nostri sudditi i quali sieno dotati di una sufficiente abilità, ed intelligenza degli affari di mare; e questa eccezione sarà applicabile particolarmente a quei Sindacati, ove l'aria insalubre potrebbe compromettere la salute degl'Individui Militari non avvezzi a respirarla.

Art. 8. La nomina a tutti gl'impieghi indicati negli Articoli precedenti verrà sottoposta alla nostra approvazione dal Segretario di Stato di Marina, a cui dovrà esserne fatta la proposta dal Comandante Generale della medesima.

Art. 9. La destinazione inoltre degl' individui della Amministrazione di Marina al servizio dell' Ascrizione Marittima, sarà sottoposta dall' Intendente all' approvazione del Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 10. Il Direttor Generale, i Sotto-Direttori, ed i Comandanti di Distretto vestiranno l' Uniforme del rispettivo loro grado nel Corpo di Guerra della Real Marina.

Art. 11. L' Aiutante vestirà l' Uniforme della propria Classe nel Reggimento Real Marina, col distintivo e bottone qui appresso stabilito per l' Ascrizione Marittima.

Art. 12. Il Segretario della Direzione Generale vestirà l' Uniforme stabilito per gli Aiutanti di Contabilità; ma nel bottone intorno all' ancora vi sarà la leggenda *Segreterie Militari*.

Art. 13. Il Portiere vestirà l' Uniforme stabilito per tutti gli altri Portieri della Nostra Real Marina, colla differenza che il bottone avrà la stessa leggenda indicata di sopra.

Art. 14. L'Uniforme de' Sindaci Marittimi consisterà in un abito di panno *bleu* con collarino, e paramani scarlatto. Nell' intorno del collarino vi saranno ricamate due bacchette in oro, ed intorno a quella della parte interna si avvolgerà una gomena, la quale andrà a finire nelle cicale di due Ancore ricamate in grande alle due punte del collarino medesimo. Detto abito avrà nel petto nove bottoni, tre per ognuna delle colonne, tre per ogni paramano, ed ogni patta. I bottoni conterranno due Ancore incrocicchiate con una Corona al di sopra, ed all'intorno la leggenda *Ascrizione Marittima*. Il sotto-abito di detto Uniforme sarà *bleu*, o bianco nell' inverno, e di Nanckin o bianco per l' està. Il Cappello sarà montato alla Militare con coccarda rossa, e ciappa di galloncino

d'oro a gomena senza fiocchi. L'arme consisterà in una Spada secondo il Modello.

Art. 15. Tutti gl' impiegati suddetti percepiranno rispettivamente il soldo, e le indennità, alle quali dan loro diritto le tariffe annesse a queste Ordinanze.

SEZIONE II.

Matricola degli Ascritti Marittimi.

Art. 16. Il Registro degli Uomini di mare da ascriversi giusta l'Articolo 1. del presente Titolo, sarà distribuito in sei Matricole.

Art. 17. Le Matricole conterranno.

La 1.ª Gl'individui che compongono la pianta fissa della Real Marina da Piloti inclusivamente in sotto.

La 2.ª I Capitani, Padroni e Piloti de' Bastimenti di Commercio, e delle barche da pesca.

La 3.ª I Marinai da 16 a 50 anni.

La 4.ª I Marinai che hanno oltrepassata l'età di 50 anni.

La 5.ª I Maestri delle diverse arti di mare.

La 6.ª I Novizii, o Grumetti, e Mozzi.

Art. 18. Le dette Matricole essendo la base della Ascrizione Marittima, dovranno esser tenute colla più grande esattezza, ed in conformità de' Modelli annessi alle presenti Ordinanze.

Art. 19. Da' Funzionari dell'Ascrizione si dovrà impiegare ogni cura per ascrivere tutti quelli che professano il mestiere, o le arti di mare, assegnando a ciascuno di essi nelle Matricele un numero da uno progressivamente in avanti; che l'Ascrizione di essi si esegua con esattezza; e che questa sia sempre rettificata colle notizie, che

saranno in obbligo di fornir loro le Autorità Municipali de'rispettivi Comuni.

Art. 20. Nella 1.ª Matricola saranno Ascritti gl'Individui di pianta fissa della Nostra Real Marina da Piloti in sotto, in corrispondenza degli Stati, che il Maggior Generale rimetterà al Direttore Generale dell'Ascrizione; al quale dovrà inoltre far conoscere ogni fine di mese gli aumenti, le perdite, ed i passaggi da Classe a Classe, che avranno avuto luogo durante il medesimo.

Art. 21. Dovranno essere Ascritti nella 2.ª Matricola de'Capitani, Padroni e Piloti solamente quelli uomini di mare, i quali saranno stati dichiarati tali in seguito dell'esame che avranno subìto, giusta i regolamenti in vigore, e dell'esibizione de'documenti prescritti per la Navigazione Mercantile.

Art. 22. L'Ascrizione della 3.ª Matricola de'Marinai da 16 a 50 anni avrà luogo soltanto in persona di quei Novizii già Ascritti nella 6.ª Matricola che avranno compito l'anno 16° della loro età, e che avranno navigato almeno due anni da Novizii. Vi saranno Ascritti inoltre tutti coloro dell'indicata età, che avendo estraregnato si presentassero nel proprio comune al Sindaco Marittimo colla fede di Battesimo, e co'documenti verificati e certificati dal Sindaco Comunale di aver professato durante l'assenza il mestiere di mare.

Art. 23. Nella 4.ª Matricola de'Marinai vecchi saranno Ascritti quei Marinai, i quali per aver oltrepassato l'anno 50° di loro età non sono più idonei al servizio de'Legni da Guerra, e restano esclusi dalle leve per la Marina.

Art. 24. Nella 5.ª Matricola degli Operai vi saranno Ascritti tutti gl'individui, che professano arti di mare, cioè Maestri d'Ascia di mare; Calafati; Maestri di Vele; Foratori; Bozzellari; Bottari; Cordari; Ferrai di grosso; e Segatori di lungo.

Art. 25. Tutti coloro che professano le suddette Arti per essere Ascritti nell' indicata Matricola dovranno far costare con certificato dell' Ingegnere Costruttore in Capo della Nostra Real Marina, o di altro Ingegnere del Corpo del Genio Marittimo, la loro idoneità nell' Arte, che esercitano; e laddove per ragione del luogo del loro domicilio non potessero subire l'esame, che dee precedere tal certificato, verrà a questo sostituito un attestato delle Autorità Comunali, e de' più probi Capitani e Padroni del Sindacato al quale appartengono.

Art. 26. Quelli i quali vorranno professare il mestiere di Capi-Maestri Costruttori de' Bastimenti di Commercio, per venire Ascritti in questa qualità, dovranno essere esaminati dall' Ingegnere Costruttore in Capo della Nostra Real Marina, o da altro Ingegnere del Corpo del Genio Marittimo, ed ottenere un Certificato d' idoneità per tal mestiere. Inoltre tanto i Capi-Maestri Costruttori, quanto gli altri Operai divisati nell' Articolo precedente non potranno lavorare nei Cantieri da guerra, e ne' Mercantili, senza essere stati Ascritti nella suddetta Matricola.

Art. 27. I Maestri delle Arti diverse dovranno essere classificati Arte per Arte nella 5.ª Matricola, secondo quella che esercitano. Que' Maestri inoltre che frequentano il mare, imbarcando alternativamente da Maestri, e da Marinai dovranno essere Ascritti analogamente alla loro età nella 3.ª o nella 4.ª Matricola de' Marinai, colla indicazione dell' Arte che professano per essere riconosciuti al bisogno.

Art. 28. Nella Matricola de' Novizii, o Grumetti, e Mozzi saranno Ascritti que' giovani figli di Marinai di età minore di anni 16 che vogliono intraprendere il mestiere, o un' Arte di mare; ovvero coloro sino all' età di 18 anni, che quantunque non figli di Marinai, vor-

ranno dedicarsi a tal mestiere, o ad una delle Arti di mare. Tanto i primi che i secondi dovranno presentare al Sindaco Marittimo rispettivo la loro fede di Battesimo, ed un certificato del Sindaco Comunale della dichiarazione fatta di tale loro volontà.

Art. 29. Potranno essere Ascritti egualmente Novizii tutti coloro dell'età maggiore dell'indicata, qualora in essi concorrano le circostanze che gli esentano dalle leve dell'Esercito di terra.

Art. 30. De'Novizii Ascritti saranno denominati *Mozzi* quelli che non avranno compito l'anno 14.° della loro età, e tutti gli altri saranno detti *Grumetti*.

Art. 31. Non potranno essere Ascritti nelle Matricole diverse de'Sindacati Marittimi, che quegl'individui soltanto appartenenti a' Comuni compresi ne' limiti de' Sindacati stessi, in vista de' documenti accennati negli Articoli antecedenti, ed in seguito delle autorizzazioni de'corrispondenti Funzionarii Superiori dell'Ascrizione.

Art. 32. Dovranno inoltre proporsi per essere cassati dalle Matricole istesse quegli Ascritti, che abbandoneranno il mestiere, o le Arti di mare; e principalmente coloro, che per l'età e per altre circostanze fossero in grado di far parte delle leve per l'Esercito, dandone avviso ai Sindaci Comunali, per la corrispondente loro norma.

Art. 33. Ogni Matricola dovrà avere una lista in ordine Alfabetico de'nomi di tutti gli Ascritti che contiene, per rendere facile la ricerca de'medesimi, e delle notizie che loro sono relative.

Art. 34. Ogni Ascritto in qualsivoglia Matricola sarà munito di un libretto contenente il di lui Nome e Cognome, Patria, età, domicilio e distinzioni personali, nomi de'genitori, numero di matricola, e qualunque altro divisamento necessario al riconoscimento di esso.

Saranno inoltre indicati ne' detti libretti i doveri degli Ascritti, le prerogative loro accordate, e le pene dal Codice Penale Marittimo comminate contro i refrattarii, e disertori.

Art. 35. I libretti conterranno ancora il notamento degli avanzamenti di Classe, che gli Ascritti avranno ottenuto servendo nella Real Marina, come pure i particolari servizii con i quali avranno potuto distinguersi ne' rincontri col nemico, ed i cambiamenti che avranno subito; i quali divisamenti dovranno essere estratti dalle rispettive Matricole.

I detti libretti saranno da' Funzionarii dell'Ascrizione Marittima rilasciati *gratis* agli Ascritti, i quali dovranno esserne sempre muniti. In caso che lo smarrissero, ne sarà loro fornito un duplicato, a propria spesa.

Art. 36. Saranno registrate nelle Matricole, colla più grande esattezza, tutt'i movimenti che succedono nella gente di mare, come nuove Ascrizioni; passaggi da una Matricola all'altra; da un Comune o da un Sindacato in un altro; gli ordini di leva; le destinazioni; i congedi temporanei; la rientrata nel Sindacato; finalmente la cancellazione dalle Matricole per morte naturale, o civile, o per qualsivoglia altro motivo.

Art. 37. Verun Ascritto potrà essere escluso dalle Matricole, per qualunque siasi motivo, senza l'autorizzazione del Direttor Generale dell'Ascrizione Marittima, il quale in seguito delle domande, che dovranno all'uopo essergli fatte pel mezzo de' Funzionarii di sua dipendenza, ne sottoporrà la proposta al Comandante Generale della Nostra Real Marina per ottenerne l'approvazione.

Art. 38. Allorchè un Ascritto vorrà cambiare domicilio passando da un Sindacato in un altro, dovrà farne la domanda al proprio Sindaco, il quale, quando non vi

ravviserà inconveniente, gli accorderà il permesso di traslazione, dandogli un foglio, a forma del modello unito alle presenti Ordinanze, per essere dall'individuo esibito al Sindaco nel di cui Sindacato passerà a dimorare. Questo funzionario dopo di averlo registrato nella corrispondente Matricola, in vista della sua presentazione, e del foglio di traslazione, ne darà avviso al Sindaco, cui l'individuo prima apparteneva, facendogli conoscere il numero di Matricola assegnato al medesimo nel nuovo Sindacato.

Art. 39. Coloro che per aver cominciato a navigare, o ad esercitar la pesca, si trovano Ascritti nella Matricola de' Novizii, e vorranno rinunciare al mestiere, o alle Arti di mare, potranno esserne cancellati, previa autorizzazione de' sotto-Direttori del rispettivo Circondario.

Art. 40. Gli Ascritti Marinai che vorranno abbandonare il mestiere di mare, ne dovran fare la dichiarazione formale al rispettivo Sindaco Marittimo, il quale si limiterà per allora a registrarla tanto nella Matricola, quanto nel libretto. Continueranno però costoro a formar parte dell'Ascrizione, e saranno sottoposti al servizio di essa durante un anno, alla fine del quale, persistendo nella volontà dichiarata, saranno cancellati definitivamente dalla Matricola, in seguito dell'autorizzazione del Comandante Generale della Nostra Real Marina, a cui dovrà farne la proposta il Direttore Generale dell'Ascrizione Marittima.

Art. 41. Se dopo il decorso di qualche tempo gli individui cancellati in tal guisa dalle Matricole vorrano riprendere il mestiere di mare, saranno nuovamente Ascritti, meno nella circostanza in cui potessero far parte delle leve dell'Esercito.

Art. 42. In tempo di guerra non saranno ammesse le dichiarazioni accennate negli articoli 39 e 40 di questo

Titolo; e per quello che potranno trovarsi registrate anteriormente, non essendone spirato il termine al cominciar della guerra, non potranno aver luogo, se non quando questa sarà terminata; ed intanto gl'individui in questo caso, non potranno pretendere esenzione di sorta alcuna in occasioni di leve per la Marina.

SEZIONE III.

Delle leve Marittime, e della Marcia degli Ascritti levati per trasferirsi nel Dipartimento.

Art. 43. Tutti gli Ascritti Marittimi, a turno di Ruolo, dovranno prestar servizio nella Nostra Real Marina, allorchè ne verranno requisiti; eseguendosi ciò nel modo qui appresso divisato.

Art. 44. Saranno estratti dalle Matricole di ogni Sindacato, e coll'ordine seguente, le liste:

1.° De' Celibi.
2.° De' Vedovi senza figli.
3.° De' Maritati senza figli.
4.° De' Padri di famiglia.

Art. 45. Ciascuna di queste liste sarà in seguito divisa per le classi ottenute dagli Ascritti nel servizio della Real Marina; e di ognuna di dette classi si formerà un Ruolo di chiamata.

Il primo conterrà tutt'i Marinari della 1.ª classe.

Il secondo quelli della 2.ª classe, e così della 3.ª e della 4.ª In quest'ultima saranno inclusi benanche tutti coloro, che non avranno ancora navigato sopra i Nostri Bastimenti da Guerra, distribuendoli in modo, che ogni chiamata unisca collettivamente gli ottimi Marinari, i buoni, ed i mediocri nella corrispondente proporzione.

Art. 46. Stabiliti in tal guisa i Ruoli di chiamata de' Sindacati, a norma delle richieste che farà la Real Marina per numero di classe, saranno da Noi ordinate le leve le quali caderanno prima sopra i Celibi; in mancanza di questi su i Vedovi senza figli; ed esauriti costoro, su i due rimanenti Ruoli di chiamata.

Art. 47. I Marinari appartenenti alla medesima famiglia saranno notati separatamente nel numero totale di ciascun Ruolo di chiamata, ond' evitarsi che faccia parte della medesima leva più del terzo di essi.

Art. 48. Non saranno compresi ne' Ruoli di chiamata i Capitani, Padroni e Piloti de' Legni Mercantili Ascritti nella 2.ª Matricola. Dovrà però tenersi per dette Classi un Ruolo a parte di chiamata in ogni Sindacato, e col metodo prescritto nello articolo 44, per valere in circostanze urgenti a chiamare al servizio quelli, che non si trovassero in esercizio delle loro rispettive funzioni, o impegnati ad esercitarle.

Art. 49. I Piloti pratici di un luogo particolare saranno esclusi dalle leve, quando queste non abbiano per oggetto il servizio del luogo medesimo.

Art. 50. I Marinai, che per mancanza di Padroni Ascritti, funzionano da Padroni delle piccole barche addette al traffico giornaliero delle marine de' Distretti, con approvazione del Direttor Generale, saranno esclusi dalle leve, avendo riguardo della natura di tale navigazione ed all' importanza di essa pe' bisogni del rispettivo Distretto.

Art. 51. Ogni uomo che avrà tre figli Ascritti nelle Matricole, sarà esente dalle leve, ed in conseguenza non compresi nel corrispondente Ruolo di chiamata: quelli fra' detti suoi figli che saranno morti in combattimento, o in servizio su Reali Legni da Guerra; o pure

che saranno stati dichiarati inabili per effetto di ferite riportate in azioni di guerra, o per malattie contratte in servizio, saranno sempre reputati presenti.

Art. 52. Alla fine di ogni anno i sotto-Direttori trasmetteranno al Direttor Generale le loro osservazioni in ordine a cambiamenti, ch'essi crederanno di dovere aver luogo ne' Ruoli di chiamata, in seguito de' rischiarimenti, e delle notizie, che avranno acquistate pel mezzo de' Comandanti de' Distretti, e de' Sindaci Marittimi, o nel giro eseguito de' rispettivi Circondarii, e Distretti.

Art. 53. I Ruoli particolari di chiamata di ciascun Sindacato, formati nel modo prescritto negli Articoli precedenti, saranno firmati dall' Ufiziale di Amministrazione addetto al Distretto, e vistati dal Comandante di esso, e quindi trasmessi a' Sindaci Marittimi, i quali saranno obbligati di affiggerne le copie in un luogo visibile della loro Officina per l' intelligenza degl' interessati, e degli Ufiziali Municipali.

Art. 54. Sarà permesso a' Parrochi, ed agli Ufiziali Municipali, egualmente che a qualunque interessato nelle leve di prendere copia de' Ruoli di chiamata; ed i Sindaci Marittimi non potranno ricusarsi di certificarne la legalità.

Art. 55. Allorchè sarà dato da Noi un ordine di leva coll'indicazione del numero totale de' Marinai, che debbono comporla, e delle loro classi, il Direttor Generale della Ascrizione determinerà il numero, che ciascun Sindacato Marittimo dovrà fornire proporzionatamente al numero degli Ascritti che contiene, e ne spedirà gli ordini ai sotto-Direttori de' Circondarii, i quali pel mezzo dei Comandanti di Distretto ne prescriveranno l' esecuzione a' Sindaci Marittimi. Ne' casi urgenti potrà il Direttor Generale spedire direttamente tali ordini a' Comandanti di Distretto, prevenendone in seguito i sotto-Direttori.

Art. 56. I Comandanti di Distretto, unitamente ai rispettivi Ufiziali di Amministrazione stabiliranno gli stati nominativi di leva di ciascun Sindacato, seguendo la progressione de' Ruoli di chiamata di ognuno di essi, e principieranno il notamento degli Ascritti da quell'individuo che segue immediatamente l'ultimo chiamato nella precedente leva. Percorsi in tal modo i Ruoli di chiamata di tutte le classi, incominceranno da capo con l'istesso ordine, fino a che non sia completato il numero dei Marinai requisiti.

Art. 57. Redatti in tal guisa gli stati di leva, saranno da' Comandanti di Distretto trasmessi a' Sindaci Marittimi, i quali potranno farvi tutte quelle osservazioni, che crederanno necessarie, senza però che la leva soffra ritardo, o impedimento di sorta alcuna. Dette osservazioni saranno da'Sindaci fatte presenti a'rispettivi Comandanti di Distretto; e laddove questi non ne tenessero conto, potranno quelli informarne direttamente i sotto-Direttori de' Circondarii, ad oggetto che i medesimi diano gli opportuni provvedimenti, o pure ne daranno essi parte al Direttor Generale, se il caso lo richiederà.

Art. 58. Ogni Ascritto chiamato alla leva ne riceverà l'ordine particolare in un foglio conforme al Modello annesso a queste Ordinanze, il quale sarà firmato dal Sindaco rispettivo, e spedito all'individuo per mezzo della Gendarmeria, o di altra forza esistente nel Sindacato, la quale curerà di consegnarglielo in proprie mani, o di lasciarlo nell'abitazione del chiamato qualora ne fosse assente.

Art. 59. In questi ordini saranno divisati il giorno, ed il luogo in cui gli Ascritti chiamati dovranno presentarsi nel Capo-luogo del Sindacato per essere passati in rivista; dovendo regolare questo termine a norma della

distanza interposta fra il loro domicilio al punto centrale, in modo che vi giungano, per quanto sarà possibile, contemporaneamente.

Art. 60. Allorchè in una leva gli Ascritti requisiti di un Distretto eccederanno il quarto del numero totale degli Ascritti in esso, il rispettivo Comandante di Distretto, e l'Ufiziale di Amministrazione che vi è addetto, si trasferiranno ne' Sindacati di loro dipendenza per invigilare personalmente alla esecuzione della leva: in caso diverso ne commetteranno l'incarico a' Sindaci rispettivi, inviando loro lo stato nominativo de' chiamati al servizio.

Art. 61. I Comandanti di Distretto, ed i Sindaci Marittimi si dirigeranno alle diverse Autorità nelle Province, sieno Civili, sieno Militari, per obbligare gli Ascritti chiamati a presentarsi, e per fare arrestare i refrattarii, ed i disertori; e dette autorità dovranno prestar loro mano forte, onde assicurare pienamente l'esecuzione degli ordini di leva.

Art. 62. Ogni Marinaio requisito dovrà esser sano, robusto, e senza difetto da renderlo poco atto al servizio di mare.

Art. 63. A tal'effetto subito che gli Ascritti di un Sindacato chiamati al servizio saranno riuniti nel Capoluogo di esso, il Sindaco Marittimo ne disporrà la visita, con dirigersi alle autorità Civili del luogo per ottenere la requisizione di tre Ufiziali di Sanità tra Medici, e Cerusici, i quali dovranno esaminare uno per uno gli Ascritti, ed indi dar parte del loro stato di salute, specificando se alcuno di essi sia affetto da alcuna delle infermità indicate da' regolamenti in vigore, che lo renda inabile al servizio di mare.

Art. 64. Gli Ufiziali di Sanità riceveranno per la visita di ogni uomo l'indennità fissata per le leve dell'Esercito.

Art. 65. Di coloro i quali, in seguito della visita indicata nell'articolo 63, saranno riconosciuti fuori stato di poter marciare, ne sarà stabilito un *Processo Verbale*, che dovrà divisare il genere di malattia da cui sono affetti. Questo verbale sarà sottoscritto dagli Ufiziali di Sanità sopraccennati, e dal Sindaco Marittimo, il quale ne invierà copia da lui certificata al Comandante del Distretto, e spedirà subito gli ordini di leva, onde provvedere al rimpiazzo degli esentati per infermità, con gli Ascritti che sul Ruolo di chiamata gli succederanno immediatamente.

Art. 66. Nel caso che alcuno degli Ascritti, qualunque sia la sua classe, chiamato alla leva, credesse di poter addurre de' legittimi motivi di esenzione, dovrà farli presenti al proprio Sindaco Marittimo, ma non più tardi di quattro giorni dopo ricevuto l'ordine di leva. Il Sindaco ne darà immediatamente parte al Comandante del Distretto, al quale dovrà inoltre inviare i documenti esibiti dallo individuo in appoggio del suo richiamo, accompagnandoli con le sue osservazioni, onde attendere la di lui determinazione, ed occorrendo quella del Sotto-Direttore del Circondario, o pure del Direttor Generale, quando la natura del caso lo renderà necessario.

Art. 67. Qualora le ragioni addotte verranno ammesse, l'individuo sarà rimpiazzato dall'Ascritto, che nel Ruolo gli succede immediatamente, ed al quale sarà dal Sindaco Marittimo spedito l'ordine di chiamata.

Art. 68. Gli Ascritti chiamati per una leva potranno sostituire in loro vece un cambio, previa l'autorizzazione del rispettivo Comandante di Distretto; ma il cambio dovrà esser sempre in persona di un Ascritto dell'istesso Sindacato, il quale riunisca tutte le qualità necessarie al servizio de' Bastimenti da Guerra.

Art. 69. Il rimpiazzato in una leva dovrà essere requisito in vece del cambio, allora quando giungerà per questo il turno di chiamata.

Art. 70. I padri di famiglia avranno sempre il diritto di farsi rimpiazzare da uno de' loro figli già Ascritti Marinai, qualora essi vi acconsentano, e siano atti al servizio; ma quando saranno questi chiamati alla leva, non potranno esserne esentati per aver rimpiazzato il loro padre, meno che costui non volesse volontariamente supplirli.

Art. 71. Gli Ascritti che chiamati ad una leva si troveranno assenti con permesso, saranno compresi nella leva consecutiva, ripigliando in seguito il loro posto nei Ruoli di chiamata.

Art. 72. I Comandanti di Distretto, ed i Sindaci Marittimi saranno risponsabili della regolarità delle leve, ed ugualmente di tutte le spese cagionate dalla marcia degl'individui i quali al loro arrivo nel Capo-luogo del Dipartimento saranno rifiutati per essere stati arbitrariamente compresi nella leva in vece di altri a'quali spettava di marciare; o pure perchè affetti da infermità, delle quali non si fosse tenuto conto.

Art. 73. Sarà formato dal Direttore Generale uno Stato indicante le marce, che gli Ascritti dovranno seguire per trasferirsi da'loro Sindacati nel Dipartimento. Queste marce saranno divise in tappe regolate presso a poco in ragione di diciotto miglia per giorno; e saranno fissate le Città, ed i Paesi che dovranno somministrare agli Ascritti lo alloggio, facendone l'elenco su di una Carta generale, da servire di norma all'Ascrizione Marittima.

Art. 74. Negli ordini di leva, che spedirà il Direttor Generale a' sotto-Direttori de' Circondarii, verrà fissata l'epoca in cui gli Ascritti levati dovranno giungere nel

Dipartimento ; e sarà indicato l'itinerario che gli stessi dovranno seguire ; come egualmente i giorni di marcia, e quelli di riposo. Il riposo dovrà aver luogo dopo ogni due, o tre giorni di marcia.

Art. 75. Il Direttor Generale determinerà ancora il modo come effettuarsi l' unione degli Ascritti appartenenti a' Sindacati di uno stesso Distretto in un luogo centrale del medesimo, per proseguire insieme il cammino, se ciò sarà creduto conveniente ; e nominerà gli Ufiziali, o altri individui che dovranno comandare il Convoglio durante il viaggio.

Art. 76. Quando gli ordini di marcia non saranno inviati dal Direttor Generale dell'Ascrizione unitamente a quelli delle leve, i sotto-Direttori de'circondarii dovranno spedirli essi stessi, fissando il giorno della partenza degli Ascritti levati da ciascun Sindacato. I Capi, che proporzionatamente al di loro numero dovranno scortarli, saranno egualmente nominati da' Sotto-Direttori, nel modo in appresso indicato.

Art. 77. I sotto-Direttori dirameranno gli ordini di marcia ai Comandanti di Distretto che dovranno eseguire le leve, e daranno avviso a'Comuni, pe'quali gli Ascritti dovranno transitare, del giorno del loro arrivo, e del numero d'individui che compongono il Convoglio, acciò preparino loro gli alloggi, e quant'altro sarà necessario.

Art. 78. I Comandanti di Distretto, a norma degli Ordini ricevuti da' sotto-Direttori, daranno a'Sindaci di loro dipendenza le disposizioni convenienti per la partenza degli Ascritti delle rispettive leve, divisando il giorno, ed il luogo in cui gli Ascritti levati dovranno unirsi. Nomineranno inoltre il Capo, sotto gli ordini del quale dovranno partire gli Ascritti levati dopo la effettuata unione, qualora non fosse stato già nominato dal sotto-Direttore.

Art. 79. Gli Ascritti delle léve di ciascun Distretto si condurranno separatamente nel Dipartimento, o si uniranno fra loro. uniformemente agli ordini di marcia, i quali fisseranno il giorno, ed il luogo in cui tali unioni dovranno effettuarsi.

Art. 80. Le leve de' Distretti da 150 Ascritti in sopra, o che potranno divenire a questo segno numerose per la unione con altre, saranno comandate nella Marcia da un Ufiziale Comandante di Distretto, il quale avrà l'incarico di condurle sino al Dipartimento; meno che non vi fosse ordine di consegnarle in qualche sito ad altro Ufiziale a tale uopo destinato. Le leve minori di tal numero saranno comandate da un Capitano, Padrone, o Pilota, se vi sia nella leva, o da altro probo individuo della medesima.

Art. 81. Essendo le leve molto numerose, dovranno nella marcia esser divise in Sezioni da' Comandanti di esse. In dette Sezioni faranno da Capi i più antichi Marinai, i quali avranno autorità sulle medesime, e dovranno vegliare alla loro buona condotta durante la marcia.

Art. 82. Gli Ascritti chiamati al servizio per la prima volta avranno il soldo di Marinai dell' ultima classe, dal giorno medesimo in cui partiranno dal loro Circondario per trasferirsi nel luogo fissato per l' unione.

Coloro che avranno già navigato su i legni da guerra percepiranno il soldo della stessa classe loro accordata nell' ultima Campagna, conforme si rileverà da' registri di Matricola, e da' libretti particolari.

Indipendentemente dal soldo, tutti gli Ascritti in marcia avranno diritto alla condotta di grana dieci per ogni otto miglia di transito, e di grana diecisette per ogni giorno di riposo, sino all' arrivo nel Dipartimento.

Art. 83. Gli Ufiziali Municipali de' luoghi di transito saranno prevenuti almeno tre giorni prima da' sotto-Direttori de' Circondarii, o da' Comandanti di Distretto del passaggio degli Ascritti, onde poter loro preparare i corrispondenti alloggi, e gli utensilii, conforme si pratica con le Truppe del Nostro Esercito.

Art. 84. I detti Ufiziali Municipali prenderanno ancora le misure convenienti per procurare agli Ascritti di passaggio, a spesa di questi, i viveri che gli sono necessarii, di buona qualità, ed a prezzi regolari: a questo effetto se l'intenderanno co' Comandanti de' Convogli, e daranno a' medesimi tutt'i lumi necessarii all'oggetto. I detti Comandanti invigileranno per parte loro, che gli Ascritti sotto i loro ordini paghino esattamente, ed ai prezzi stabiliti, i viveri che loro saranno forniti dai Comuni.

Art. 85. Gli Ufiziali Municipali provvederanno ancora agli Ascritti di passaggio i mezzi di trasporto, cioè vetture, e cavalli da sella o da soma, per trasportare i loro effetti, secondo le richieste che ne saranno loro fatte da' Comandanti de' Convogli, i quali le regoleranno a norma dello stabilimento che qui appresso si enuncia.

Art. 86. Pel trasporto del bagaglio de' Capitani, Padroni, o Piloti, il cui peso ascende a cinquanta libbre di Napoli, saranno a ciascuno accordate grana quattro per ogni otto miglia.

Art. 87. Saranno egualmente accordate grana quattro agli Artefici, nel cui bagaglio s' intendono compresi gli Utensilii del proprio mestiere.

Art. 88. Pel trasporto del peso di trenta libbre Napolitane, si accorderanno a ciascun Marinaio, o Novizio grana due e mezzo per ogni otto miglia.

Art. 89. I Comandanti delle leve si uniformeranno

al prescritto negli Articoli precedenti circa i mezzi di trasporto, e non potranno arbitrarsi di questi per altri oggetti all' infuori del bagaglio degli Ascritti, nè obbligarli a passare più avanti de' luoghi fissati, fuori nel caso che fosse ciò assolutamente necessario alla continuazione della marcia, restandone allora direttamente risponsabili.

Art. 90. La somma che si pagherà per le vetture, o bestie da soma, sarà dedotta rispettivamente dalla indennità di trasporto, che si considera a ciascun individuo, siccome si è prescritto negli Art. 86, 87 e 88.

Nel caso in cui l'indennità suddetta non fosse sufficiente a coprire il pagamento del trasporto, la somma mancante si prenderà sulla indennità di rotta fissata per ogn' individuo; come al contrario essendovi esuberanza in quella si dividerà l'avanzo fra' componenti la leva.

Art. 91. Se nella marcia qualche Ascritto si ammalasse, il Comandante del Convoglio lo lascerà nell'Ospedale del luogo, ove ciò accaderà, o il più vicino al medesimo. L' individuo sarà ricevuto nell' Ospedale in forza di un biglietto di domanda firmato dal Comandante del Convoglio, e vistato dagli Ufiziali Municipali. Seguita la guarigione gli sarà spedito da questi ultimi un foglio di continuazione di rotta, in vista del quale gli sarà fornito ne' luoghi di passaggio l'alloggio, e dai Ricevitori la condotta cui ha diritto, ed i mezzi di trasporto.

Art. 92. Le giornate di Ospedale dovranno conteggiarsi fra le Municipalità, e l'Intendenza di Marina; la quale su questo articolo si regolerà col metodo che si pratica con i Marinari imbarcati su i legni da Guerra che passano all' Ospedale.

Art. 93. Viene espressamente inculcato agli Ufiziali

o altri Comandanti de' Convogli di mantenere nella marcia degli Ascritti la più esatta disciplina, e di procurare che i medesimi non si allontanino, e non si arrestino nel viaggio; nè che commettano disordini ne' luoghi di transito, o in quelli di riposo.

Art. 94. Nel caso che alcuno degli Ascritti disertasse, o cercasse di turbare l'ordine pubblico, o quello del Convoglio in particolare, il Comandante di esso si dirigerà alle Autorità locali, le quali saranno tenute a prestargli la forza, onde ricondurre l'individuo al suo dovere, o arrestarlo, se sarà necessario.

Art. 95. Ne' luoghi ove fosse possibile di far eseguire agli Ascritti levati il viaggio per mare, il Direttore Generale dell'Ascrizione Marittima, previa l'autorizzazione del Comandante Generale della Nostra Real Marina, ne darà le disposizioni; dovendosi sempre conciliare, per quanto sarà possibile, il bene del Nostro Real servizio col vantaggio degli Ascritti chiamati. In caso d'imbarco, in vece della condotta, sarà considerata da ciascuno Ascritto la razione di Marina in genere, conforme agli Stabilimenti.

Art. 96. Al ritorno de' Marinai ne' loro Sindacati dopo il disarmamento de' Nostri Reali Legni, saranno osservati ne' più minuti dettagli le stesse regole prescritte per la loro marcia nel Dipartimento. Lo stesso sarà praticato relativamente alle Maestranze, che potranno venir chiamate pel servizio dell'Arsenale, dovendo a tutti indistintamente essere considerato il soldo, e la condotta sino al giorno in cui, a norma delle tappe stabilite, rientreranno nel rispettivo Sindacato.

SEZIONE IV.

De' doveri, e degli Attributi degl' Impiegati dell' Ascrizione.

Art. 97. Il Direttor Generale dell'Ascrizione Marittima sarà immediatamente incaricato della esecuzione dei Regolamenti della medesima, proponendo a Noi, pel mezzo del Comandante Generale della Real Marina, tutto ciò ch'è relativo all'esatta tenuta delle Matricole, alle leve, alla marcia, ed alla tenuta degli Ascritti di ogni classe; e dirigerà tutte le parti di questo servizio in conseguenza de' rapporti che gli saranno fatti dai sotto-Direttori di Circondario, e dagli altri Funzionarii dell'Ascrizione Marittima, e degli ordini del Comandante Generale della Nostra Real Marina.

Art. 98. Il Direttor Generale si corrisponderà direttamente con tutte le Autorità Civili, e Militari, tanto nella Capitale, quanto nelle Provincie, per tutto ciò ch'è relativo al servizio di cui è incaricato.

Art. 99. Allorchè lo giudicheremo necessario al bene del Nostro Real Servizio, il Direttor Generale farà personalmente il giro de' Circondarii, onde assicurarsi che il servizio dell'Ascrizione sia disimpegnato con esattezza, e per dare sfogo a' richiami, che potrebbero mai aver luogo per parte della gente di mare. Al suo ritorno nella Capitale darà parte a Noi pel mezzo del Comandante Generale, del risultamento del suo giro, e di quanto avrà osservato, e disposto nel corso di esso.

Art. 100. Darà a' sotto-Direttori de' Circondarii, ai Comandanti di Distretto, a' Sindaci Marittimi, ed a tutti gli altri Impiegati dell'Ascrizione quegli ordini che crederà necessarii a sostenere la maggiore uniformità, e la più

grande attività nel servizio, e nella polizia dell'Ascrizione, di maniera che tutti i Circondarii, Distretti, e Sindacati sieno regolati co'medesimi principii, e nella stessa forma ne'loro più minuti dettagli.

Art. 101. Alla fine di ciascun mese rimetterà al Comandante Generale della Real Marina, in duplice spedizione, uno stato della situazione generale dell'Ascrizione Marittima, secondo il modello annesso a queste Ordinanze, accompagnato da quelle osservazioni che crederà necessarie. Detti Stati serviranno l'uno per essere mandato a Noi per mezzo del Nostro Segretario di Stato di Marina, e l'altro per restare presso del Comandante Generale suddetto.

Art. 102. Il Direttor Generale avrà alla sua immediazione gli Aiutanti dell'Ascrizione, per valersene in tutt'i disimpegni del servizio a lui affidato.

Art. 103. Egli comunicherà ordinariamente i suoi ordini per mezzo de'sotto-Direttori de'Circondarii: ma quando lo crederà necessario, potrà corrispondersi direttamente co'Comandanti di Distretto, e co'Sindaci Marittimi, dandone avviso a'Sotto-Direttori per loro intelligenza, e perchè ne curino l'adempimento.

Art. 104. Il Direttor Generale avrà la facoltà di accordare agl'Impiegati dell'Ascrizione soli 15 giorni di permesso per allontanarsi dal luogo di loro residenza. Per un tempo maggiore dovrà avanzarne la proposta al Comandante Generale.

Art. 105. Egli avrà facoltà parimente di disporre la prigionia degli Ascritti Marittimi per inosservanza delle prescrizioni contenute in questo Titolo, e di farla durare sino a quindici giorni Per un tempo maggiore dovrà chiederne l'autorizzazione al Comandante Generale della Nostra Real Marina.

Art. 106. L'Officina del Direttor Generale sarà adiacente all'Archivio dell'Ascrizione Marittima, ond'essere sempre a portata di dare agevolmente le disposizioni, che richiederà il servizio di cui è incaricato.

Art. 107. I sotto-Direttori dipenderanno immediatamente dal Direttor Generale, ed avranno sotto i loro ordini i Comandanti di Distretto, ed i Sindaci Marittimi del rispettivo Circondario.

Art. 108. Risederanno essi nel Capo-luogo del Circondario, e non potranno allontanarsene senza la corrispondente permissione.

Art. 109. Dovranno i sotto-Direttori invigilare alla tenuta delle Matricole, all'esecuzione delle leve, ed alle marce degli Ascritti chiamati al servizio della Real Marina; e baderanno che i funzionarii di loro dipendenza adempiano esattamente a' doveri, che loro impongono le presenti Ordinanze.

Art. 110. Allorchè sarà creduto conveniente, essi faranno il giro del proprio Circondario, accompagnati dal rispettivo sotto-Commissario, ad oggetto di assicurarsi, che il servizio dell'Ascrizione venga esattamente adempito in tutte le sue parti da' Funzionarii di loro dipendenza, e che le Matricole presentino l'esattezza, e la regolarità, che la loro tenuta richiede: dovendo nel caso contrario fare in esse quelle rettificazioni che saranno necessarie.

Art. 111. Nel detto giro i sotto-Direttori verificheranno, se tutti gli uomini ch'esercitano il mestiere, o le arti di mare, sono con effetto Ascritti nelle Matricole de' rispettivi Sindacati con la dovuta regolarità, e nella Classe che loro corrisponde.

Art. 112. Ascolteranno le doglianze, ed i richiami che potranno esser prodotti ad essi dalla gente di mare, prendendo all'uopo le necessarie informazioni, onde

assicurarsi fino a qual punto siano fondati, e darne parte, ove farà di bisogno, al Direttor Generale per le opportune disposizioni.

Art. 113. Invigileranno i sotto-Direttori, che gli assegnamenti lasciati dagli Ascritti chiamati al servizio alle rispettive famiglie sieno loro esattamente pagati, a misura che ne vengono liberate le somme; e che tali pagamenti si eseguano nel modo prescritto nel Titolo XV. di queste Ordinanze.

Art. 114. Terminato il giro, i sotto-Direttori daranno parte al Direttor Generale dell'Ascrizione Marittima dello stato in cui avranno ritrovato i loro Distretti, e Sindacati, accompagnando tale rapporto con le analoghe osservazioni.

Art. 115. Alla fine di ogni mese i sotto-Direttori rimetteranno al Direttor Generale, munito di loro visto, lo stato di situazione, che i sotto-Commissarii avranno formato pel proprio Circondario, in seguito degli stati de' movimenti settimanali rimessi da' Distretti che lo compongono; e nel tempo medesimo indirizzeranno al Direttore suddetto un rapporto contenente tutte quelle osservazioni che crederanno di dover passare alla di lui intelligenza, per lo sviluppo delle variazioni, che avranno avuto luogo nel mese antecedente.

Art. 116. In circostanza di leve, daranno la più pronta esecuzione agli ordini che riceveranno in proposito dal Direttor Generale, passando a' Comandanti di Distretto le loro disposizioni in conseguenza, affinchè ogni Sindaco fornisca al termine prefisso il suo contingente di Ascritti. Prenderanno inoltre le misure che crederanno più convenienti per assicurare la marcia di quelli, uniformandosi a quanto trovasi prescritto nella Sezione III. del presente Titolo, e saranno risponsabili della regolarità delle disposizioni che avranno date per tale oggetto, laddove

per difetto delle medesime la gente requisita non giungesse o in parte, o tutta nel Dipartimento.

Art. 117. Per effetto delle prescrizioni contenute nell'Articolo precedente, avranno i sotto-Direttori la facoltà di chiedere alle autorità Civili, e Militari il braccio forte che loro sarà necessario, sia per iscortare gli Ascritti in marcia, sia per fare riunire al Convoglio coloro che se ne sono allontanati, o che rifiutano di marciare.

Art. 118. I sotto-Direttori avranno facoltà di accordare ai loro subordinati sino a quattro giorni di permesso ne' limiti del Circondario.

Art. 119. Avranno essi parimente facoltà di ordinar la prigionia degli Ascritti Marittimi, per infrazione degli Articoli contenuti in questo Titolo, e di farla continuar fuori del Dipartimento per soli otto giorni.

Art. 120. Essi dovranno adempire, e far adempire a'Funzionarii di loro dipendenza non solo le prescrizioni contenute in questo Titolo, ma inoltre que' doveri, a'quali sono chiamati rispettivamente gl'impiegati dell'Ascrizione Marittima da'Regolamenti relativi alla Navigazione di Commercio, a'Dazii Indiretti, alle Prede e Naufragi; al servizio de'Porti, ed a quello della Sanità.

Art. 121. Prenderanno i sotto-Direttori le più energiche misure a riguardo di quelli fra gli Ascritti che si fossero allontanati dal proprio Sindacato senza permesso, o che avessero disertato; onde proccurare che i primi rientrino nel loro comune, e che vengano i secondi arrestati.

Art. 122. Avranno essi due registri da servire, l'uno per esservi letteralmente trascritti i rapporti, e le rimostranze che faranno al Direttor Generale intorno al servizio dell'Ascrizione, l'altro per gli ordini, e le disposizioni che ne riceveranno. Un terzo registro inoltre conterrà

la corrispondenza co' Funzionarii da loro dipendenti, egualmente che quella potranno avere con le Autorità estranee.

Art. 123. I Comandanti di Distretto risiederanno nel Capo-luogo del Distretto cui son destinati, nè potranno allontanarsene senza il conveniente permesso.

Art. 124. Invigileranno particolarmente sulla tenuta delle Matricole de' Sindacati del loro Distretto, per assicurarne la esattezza, e per fare in esse regolarmente registrare tutti i movimenti che hanno luogo fra gli Ascritti, uniformemente a' rapporti che riceveranno dai Sindaci Marittimi di loro dipendenza, ond' essere sempre a portata di dare al Sotto-Direttore del Circondario i più precisi dettagli, e le notizie delle quali potrà questi abbisognare.

Art. 125. Quando il servizio lo richiederà, e sarà ordinato, dovranno i Comandanti di Distretto trasferirsi ne' Sindacati di loro dipendenza per verificare se il servizio viene esattamente adempito da' Sindaci, e se questi Funzionarii osservano la dovuta regola nella tenuta delle Matricole, de' Ruoli di chiamata, e di ogni altra specie di registri; e daranno ai medesimi tutte quelle istruzioni che crederanno necessarie all' esatto adempimento di quanto viene stabilito in questo Titolo, per la parte di servizio loro affidata.

Art. 126. Se l'urgenza del servizio rendesse necessaria la loro presenza in qualche Sindacato senza perdita di tempo, potranno essi trasferirvisi, rendendone però immediatamente informato il Sotto-Direttore rispettivo, e giustificando il motivo del loro movimento.

Art. 127. Esamineranno gli stati di situazione, che mensualmente debbono formare gli Ufiziali di Ammini-

strazione addetti al rispettivo Distretto; ed avvalorandoli con loro firma gli rimetteranno ai sotto-Direttori dei Circondarii, accompagnandoli con le osservazioni che avranno avuto luogo di fare.

Art. 128. Invigileranno su' Sindaci Marittimi, che adempiano esattamente a' loro doveri, tengano le Matricole de' loro Sindacati in piena regola, e diano un conto esatto de' movimenti che succedono fra la gente di mare di loro giurisdizione.

Art. 129. Nelle leve stabiliranno, di accordo collo Ufiziale di Amministrazione del Distretto, il notamento degli Ascritti che dovranno comporre il contingente fissato per ciascuno de' Sindacati di esso, tenendo per norma il Ruolo di chiamata: ed invieranno due copie di questo notamento, da essi sottoscritto, ai Sindaci Marittimi ai quali apparterranno gl' individui che vi si descrivono, per la esecuzione corrispondente.

Art. 130. Daranno le disposizioni necessarie per la marcia degli Ascritti requisiti; nomineranno i Capi che dovranno condurli, laddove non fosse stato prima altrimenti disposto; e fisseranno il giorno della loro partenza da' rispettivi Sindacati, e quello della loro unione nel luogo designato, a tenore degli ordini che ne avranno ricevuti, e di quanto trovasi prescritto nella Sezione III. di questo Titolo.

Art. 131. Adempiranno con esattezza a tutti i doveri che loro impongono le presenti Ordinanze; e prenderanno conto di coloro che vi avranno contravvenuto, specialmente per essersi assentati senza permesso del Sindacato, o per aver disertato: ed in questi casi ne daranno immediatamente parte non solo a' sotto-Direttori rispettivi, ma benanche alle Autorità locali, sieno Civili, sieno

Militari, onde procurare il ritorno de' primi nel proprio Comune, e l'arresto de' secondi.

Art. 132. I Comandanti di Distretto avranno l'autorità di ordinare la prigionia degli Ascritti Marittimi, e di farla continuare, fuori del Dipartimento o del Capo-luogo del Circondario, per soli tre giorni, per tutte le mancanze, che gli Ascritti medesimi commetteranno contro il disposto in questo Titolo.

Art. 133. Procureranno che i permessi d'assenza non sieno accordati agli Ascritti, che si troveranno nel caso di dover formare parte di una prossima leva, o almeno che la durata di essi non ecceda l'epoca della loro chiamata al servizio.

Art. 134. Nel fare il giro de' Sindacati del loro Distretto, s'informeranno accuratamente della condotta dei Sindaci nel disimpegno de' proprii doveri, e procureranno contemporaneamente di acquistare tutte le notizie relative allo stato della gente di mare, delle loro famiglie, de' loro bisogni, e delle risorse ch'essi hanno, per provocare gli opportuni provvedimenti. Ascolteranno altresì le doglianze che potranno essere loro fatte, e ne verificheranno la sussistenza, onde praticare i mezzi per farle cessare, o renderne informati i Sotto-Direttori.

Art. 135. Nell'adempire a' doveri che impone l'Ascrizione, i Comandanti di Distretto si conformeranno inoltre alle leggi, ed a' Decreti da Noi emessi relativamente alla Navigazione di Commercio, al servizio delle Dogane, a quello de' Porti, a' naufragi ed alle Prede, ed a qualunque altro regolamento in vigore, in cui fosse prescritto l'intervento di essi.

Art. 136. Tutte le volte, che il Sotto-Direttore farà il giro di uno de' Distretti del suo Circondario, il Co-

mandante del Distretto lo accompagnerà fino a' limiti di esso, onde somministrargli tutte le notizie che potranno interessare il bene del servizio in generale, e quello degli Ascritti in particolare.

Art. 137. I Sindaci Marittimi risederanno nel Capoluogo del proprio Sindacato, e non potranno allontanarsene senza il permesso de' Superiori corrispondenti.

Art. 138. Dovranno essi tenere colla più grand' esattezza le Matricole degli Ascritti de' loro Sindacati, e sempre al corrente di tutt'i movimenti che avranno luogo fra i medesimi.

Art. 139. Per movimenti s' intenderanno

Le nuove Ascrizioni,

Le destinazioni degli Uomini requisiti per la leva,

Le traslazioni da un Comune, o da un Sindacato in un altro,

I permessi d' imbarco, di pesca, d' assenza,

La rientrata nel Comune, o nel Sindacato,

Il passaggio da una Classe all' altra,

E la Cancellazione delle Matricole per un motivo qualunque.

Art. 140. Non potranno Ascrivere nelle Matricole verun individuo, senz'averne preventivamente ottenuta l'autorizzazione dal rispettivo sotto-Direttore del Circondario per mezzo del Comandante del Distretto, al quale dovranno a quest'effetto rimettere i documenti che sono in obbligo di presentar loro gl' individui da Ascriversi, formati nel modo prescritto in questo Titolo.

Art. 141. Presenteranno le dette Matricole a' rispettivi Comandanti di Distretto, ed Ufiziali di Amministrazione, tutte le volte che questi le chiederanno; e rimetteranno a' medesimi in ogni fine di mese lo stato de' movimenti,

che giusta le indicazioni espresse nell'art. 139 saranno accaduti fra gli Ascritti del loro Sindacato.

Art. 142. Dovranno inoltre formare mensualmente, e passare ai Funzionarii suddetti lo stato della situazione generale del loro Sindacato: questo dovrà consistere in un confronto fra gli aumenti, e le perdite, coll'indicazione, negli aumenti, de' nuovi Ascritti, degli assenti senza notizia rientrati, de' provegnenti da altri Sindacati, o da altra Matricola, de' prigionieri di guerra rientrati; e, nelle perdite, de' morti, di quelli passati in altro Sindacato, o in altre Matricole, de' cancellati dalla medesima, e degli assenti per lungo tempo senza notizia.

Art. 143. Perchè questo stato, che dovrà essere il risultamento dello spoglio delle Matricole, sia formato con tutta la esattezza, e valga di agevolazione, i Sindaci terranno un giornale diviso in quattro colonne.

Nella prima diviseranno gli Ascritti imbarcati sopra i Bastimenti da Guerra.

Nella seconda coloro che avranno ottenuto il permesso di navigare sopra Legni Mercantili.

Nella terza quelli autorizzati ad esercitare la pesca, e nella quarta tutti gli assenti con permesso.

Il numero degl'individui che risulta da' divisamenti suddetti dedotto dal totale degli esistenti nelle Matricole farà conoscere a' Sindaci il numero de' disponibili; e laddove si trovassero in tale numero degl' individui infermi fuori stato di poter servire per qualche tempo, ne sarà fatta menzione nella colonna d'osservazione, indicandosi il numero di matricola loro assegnato, e la classe alla quale appartengono.

Art. 144. Allorchè saranno informati che qualche Ascritto siasi allontanato dal Sindacato senza permesso,

procureranno di seguirne le tracce, e ne daranno immediatamente parte al Comandante del Distretto, perchè da questo si prendano le più energiche misure per farlo rientrare nel proprio Comune, o per farlo arrestare se sarà necessario.

Art. 145. Avranno cura di scovrire coloro, che esercitano il mestiere, o le arti di mare senza essere Ascritti, e di darne parte a'Comandanti di Distretto per gli analoghi provvedimenti.

Art. 146. Eseguiranno con zelo, ed esattezza tutti gli ordini che saranno loro dati tanto da'Comandanti di Distretto, quanto da altri Superiori dell'Ascrizione relativamente alle leve, alle marce degli Ascritti requisiti pel servizio, e ad ogni altr'oggetto espresso in questo Titolo.

Art. 147. Nelle leve subitochè i Sindaci avranno ricevuto da'Comandanti di Distretto la lista nominativa degli Ascritti del loro Sindacato chiamati al servizio della Real Marina, ne spediranno immediatamente gli ordini, a ciascuno di essi, conforme al modello annesso a questo Titolo; e contemporaneamente affiggeranno in un luogo visibile della loro abitazione una copia della lista suddetta, onde si possa da tutti conoscere quali sono gli uomini chiamati al servizio.

Art. 148. Terranno due Registri, in uno de'quali noteranno tutti gli ordini, e le disposizioni che riceveranno da'loro Superiori, egualmente che i fogli di officio, che potranno essere loro diretti da'Funzionarii estranei all'Ascrizione: e nell'altro tutt'i rapporti, le rappresentanze, ed altri fogli che faranno relativamente al servizio loro affidato.

Art. 149. Gli Attributi de'Sindaci Marittimi non essendo

limitati al servizio dell' Ascrizione soltanto, dovranno i medesimi conformarsi ancora esattamente, nella parte che ad essi riguarda, a' Nostri Reali Decreti, e Regolamenti in vigore sulla Navigazione Mercantile, sul servizio dei Porti, della Sanità, delle Dogane, e delle Prede e Naufragi.

SEZIONE V.

De' doveri e prerogative degli Ascritti Marittimi.

Art. 150. Gli Ascritti non potranno allontanarsi per qualsivoglia motivo dal Sindacato al quale appartengono, senza il permesso in iscritto del proprio Sindaco, sotto pena di prigionia proporzionata al tempo dell' assenza.

Art. 151. I permessi saranno loro dati gratuitamente da' Sindaci, e non potranno venire accordati, che per un tempo limitato, o per un viaggio designato. Qualunque contravvenzione su tal prescrizione sarà punita con il rigore della Legge. I detti permessi dovranno essere registrati nelle Matricole, e ne'rispettivi libretti di coloro che gli avranno ottenuti.

Art. 152. Tutti gli Ascritti che non sono impiegati al servizio della Nostra Real Marina, e che non debbono formar parte delle leve ordinate, potranno liberamente imbarcarsi sopra i legni di Commercio, o da pesca, previo il permesso gratuito del proprio Sindaco, il quale ne'casi sopra indicati non potrà loro negarlo pel tempo necessario alla durata del viaggio, o della pesca che vogliono intraprendere.

Art. 153. Sarà proibito in tempo di guerra agli Ascritti di passare per qualunque pretesto in paesi forestieri, o

pure d'imbarcarsi sopra legni esteri senza una Nostra speciale approvazione, sotto le pene comminate nel Codice penale Marittimo contro i disertori.

Art. 154. Potranno in tempo di pace gli Ascritti ottenere da' Sotto-Direttori de' Circondarii il permesso d'imbarcarsi sopra legni esteri, o pure di passare in altri Dominii per un tempo determinato; ma in vista di una cauzione, la quale dovrà consistere in una obbligazione formale di un facoltoso Proprietario, o Negoziante Nazionale che si renda garante del loro ritorno nel Sindacato al tempo prefisso; sotto pena di un'ammenda di ducati cento, se allo spirare del permesso l'individuo cui è stato accordato non vi si restituisse, o non potesse giustificare con documenti i motivi pe' quali siasi abusato della licenza.

Art. 155. Il mallevadore dovrà inoltre obbligarsi al pagamento di tutte quelle spese che potrà costare al Nostro Erario la rientrata nel Regno dell'individuo autorizzato da uscirne per la sua malleveria, qualora per una circostanza qualunque non potrà restituirvisi coi proprii mezzi.

Art. 156. Tutti coloro che avranno ottenuto il permesso di assenza, o d'imbarco sopra legni di traffico o da pesca, saranno obbligati di ritornare ne'loro Sindacati allo spirare di esso, e di presentarsi al Sindaco Marittimo rispettivo; meno che non ne fossero stati impediti da legittimi motivi, che dovranno giustificare.

Art. 157. Gli Ascritti assenti con permesso, che non saranno rientrati nel Sindacato allo spirare di esso senza una legittima causa, o che se ne allontaneranno senza licenza del Sindaco, saranno arrestati e ricondotti nel loro Sindacato per subire la prigionia prescritta in questo Titolo.

Art. 158. I Marinai Ascritti pescatori, barcaioli, e quelli addetti a' legni di traffico che rientrano la sera nel loro comune, dovranno egualmente essere muniti del corrispondente permesso gratuito del proprio Sindaco, il quale non potrà loro accordarlo per una durata maggiore di quindici giorni, per quindi rinnovarlo.

Art. 159. Coloro fra gli Ascritti, che senza uscire dal proprio Sindacato Marittimo, desiderassero di cambiar Comune saranno tenuti di dichiararlo al Sindaco Marittimo, sotto pena di tre giorni di prigionia; dovendo il medesimo farne il conveniente notamento tanto sulla Matricola, quanto sul libretto dell' individuo.

Art. 160. Per coloro i quali volessero cambiar Sindacato sia nel Distretto, o Circondario medesimo, sia fuori di esso, sarà necessaria la stessa dichiarazione al proprio Sindaco, onde ottenere il foglio di traslazione a norma dell'articolo 38, del presente Titolo, e munito di esso dovrà presentarsi al Sindaco Marittimo nel cui Sindacato sarà stato autorizzato a far domicilio; sotto pena di giorni otto di prigionia.

Art. 161. Gli Ascritti saranno nel dovere di presentarsi a' Sindaci Marittimi, o a qualunque altro Funzionario della Ascrizione tutte le volte che verrà loro ordinato, sia per oggetto di leve, sia per riviste, come per tutt' altro motivo concernente il servizio; sotto pena di otto giorni di prigionia, quando non potranno giustificare una legittima causa d'impedimento.

Art. 162. Gli Ascritti, che nelle occasioni di leva si presenteranno volontariamente, saranno sempre preferiti in tutt'i vantaggi che offre l'Ascrizione, ed analogamente alla loro abilità saranno distinti nelle destinazioni a bordo de' Nostri Legni, e tenuti presenti per la pianta fissa.

Art. 163. Gli Ascritti che avranno compiuto l' anno 50,

della loro età saranno esenti dalle leve per la Marina, e potranno liberamente imbarcarsi su Legni di Commercio, e da pesca col semplice permesso gratuito del proprio Sindaco.

Art. 164. Gli Ascritti che si distingueranno nel servizio della Nostra Real Marina con tratti di valore saranno contraddistinti, con marche di onorificenza, o promossi; e coloro che per sofferte mutilazioni, per disgraziato accidente in effettivo servizio, o in seguito di azione di guerra si renderanno inabili all'attività, avranno diritto a delle pensioni che saranno determinate giusta i Regolamenti in vigore.

Art. 165. Le Vedove ed i figli degli Ascritti morti in servizio dello Stato goderanno delle pensioni alle quali dan loro diritto i Regolamenti in vigore.

Art. 166. I figli degli Ascritti morti in servizio dello Stato saranno imbarcati con preferenza sopra i legni da guerra, e sopra quelli di commercio.

Art. 167. Gli Ascritti dovranno fornire ancora al Capo de' Reali Marinari Cannonieri gli Uomini de' quali abbisogna e saranno preferiti quelli che vorranno volontariamente prestare questo servizio.

Art. 168. Gli Ascritti saranno esenti dalle Leve per l'armata di terra.

Art. 169. Essi dovranno essere costantemente muniti del libretto di Ascrizione indicato in questo Titolo, onde poter convalidare in ogni circostanza la loro qualità di Ascritti, ed i requisiti che in essi concorrono.

Art. 170. Qualunque Ascritto in servizio della Nostra Real Marina potrà assegnare alla sua famiglia, o alla persona che indicherà, fino alla metà del suo soldo, il quale assegnamento verrà esattamente pagato.

Art. 171 In caso di Naufragio di un bastimento da Guerra, e della perdita provata degli effetti degli Ascritti che ne componevano l'equipaggio ne sarà loro pagato il valore.

.Art. 172. Il prodotto Totale delle prede fatte dai Bastimenti della Nostra Real Marina, e che saranno dichiarate legittime, apparterrà agli equipaggi predatori, e verrà ripartito tra gl'individui dei medesimi, a tenore del Titolo XXVI, della Parte II, di queste Ordinanze.

TITOLO V.

DELLA REALE ACCADEMIA DI MARINA.

SEZIONE I.

Disposizioni generali

Art. 1. Lo stabilimento da Noi destinato ad educare, ed istruire la gioventù, che si dedica al servizio della nostra Marina da Guerra, sarà nominato *Reale Accademia di Marina.*

Art. 2. Esso sarà diviso in due Collegi, de'quali

Il primo si chiamerà *Collegio degli Aspiranti di Marina.*

E 'l secondo *Collegio degli Alunni Marinari.*

Vi saranno inoltre delle Scuole esterne pe' Guardiamarina, sotto–Brigadieri, e Brigadieri de' Guardiamarina, Alfieri di Vascello, ed Alunni degli altri Corpi facoltativi della Nostra Real Marina, che verranno denominate *Scuole di Applicazione.*

Art. 3. Nel primo Collegio, ed in seguito nelle Scuole di Applicazione dovrà propagarsi la coltura delle Scienze Matematiche applicabili all' Arte Militare Marittima; e dovranno insegnarvisi le belle lettere Italiane, le Scienze filosofiche, e tutte le altre relative alle facoltà diverse di Mare, onde formare Allievi istruiti, ed atti a poter divenire abili, ed esperti Ufiziali tanto nel Corpo di Guerra quanto ne' Corpi del Genio Marittimo, del Genio Militare Idraulico, e dell' Artiglieria di Marina.

Art. 4. Nel secondo Collegio s'insegneranno i primi

rudimenti fino alle Scienze che sono necessarie per attendere con profitto allo studio della Navigazione. Mercè di tale insegnamento gli Alunni Marinari saranno destinati a servire nelle diverse Dipendenze Militari della Nostra Real Marina ; e potranno ancora essere destinati alla Marina Commerciale , per rendersi abili a divenire Capitani , Piloti , e Nostromi de' Bastimenti da traffico.

Art. 5. L'Edifizio destinato alla Nostra Reale Accademia di Marina dovrà principalmente contenere i due Collegi, e le Scuole di Applicazione suddette, separatamente tra loro; e di più una *Biblioteca*, e *Gabinetto di Macchine*, e *Modelli*, ed un *Osservatorio Astronomico–Nautico*.

Art. 6. La Biblioteca sarà situata in luogo segregato da' due Collegi ; affinchè coloro che debbono portarvisi ad applicare non arrechino , ne ricevano alcun disturbo.

Art. 7. Vi sarà anche nell' Accademia una *Sala d' Armi*, la quale sarà provveduta dal Parco di Artiglieria di Marina di cento Armamenti completi , cioè fucili , baionette , e giberne , proporzionate in grandezza alle diverse età degli Aspiranti, Guardiamarina, sotto–Brigadieri, Brigadieri, ed Alunni Marinari: e tali Armamenti saranno dalla Dipendenza medesima puliti, ed accomodati quante volte bisogni.

Art. 8. L' Edifizio suddetto dovrà contenere altresì il luogo necessario all'alloggio delle persone addette a tale Stabilimento , a norma di quanto verrà distintamente specificato nelle Tariffe unite a queste Ordinanze.

Art. 9. La Reale Accademia dipenderà dal Comandante Generale della Real Marina, al quale saranno comunicati i Nostri ordini in tutto ciò che potrà riguardarla.

Art. 10. L'Istruzione in generale che dovrà darsi nella medesima sarà affidata, per ciò che riguarda sistema , ordine, miglioramento, ed esami ad una Commissione di Ufiziali , e Professori, come in appresso sarà dichiarato.

Art. 11. Un Ufizial Generale, o Superiore del Corpo di Guerra sarà il Comandante della detta Accademia, coll' incarico di tutto ciò ch' è relativo a disciplina, buon ordine, condotta, applicazione, e servizio della medesima.

Art. 12. Inoltre saranno addetti all' Accademia, sotto l' immediata dipendenza del Comandante della medesima.

Un secondo Comandante Direttore degli Studii, scelto tra gli Ufiziali Superiori di Guerra.

Un Cappellano, che sarà anche Istruttore di Morale.

Un Medico Cerusico.

Un Quartier Mastro.

Art. 13. Vi saranno pure i seguenti inservienti, cioè,

Due infermieri.

Un Maestro di casa.

Un Guardarobe, con un Aiutante.

Un Sarto.

Un Cuoco con due Aiutanti.

Quattro Ordinanze.

Quattro Facchini.

Art. 14. Le predette persone di servizio non dovranno considerarsi a soldo fisso, potendo essere amovibili, a proposta del Comandante dell' Accademia al Comandante Generale.

Art. 15. Per custodia dell' Accademia saranno destinati due sotto Ufiziali Aggregati de' Corpi Militari della Real Marina con titolo di Portinai.

Art. 16. Sarà giornalmente destinata alla detta Accademia una Guardia o de' Reali Marinai Cannonieri, o del Reggimento Real Marina fornita di un Tamburo; e la medesima dipenderà dagli ordini del Comandante della mentovata Accademia.

SEZIONE II.

Del primo Collegio di Marina, e della Compagnia degli Aspiranti, Guardiamarina, sotto-Brigadieri e Brigadieri.

Art. 17. Nel primo Collegio di Marina si educheranno, ed istruiranno que' giovanetti che aspirano a divenir Guardiamarina, per quindi continuar la carriera ne' diversi Corpi facoltativi della Nostra Real Marina.

Art. 18. Gli Aspiranti insieme con i Guardiamarina, sotto-Brigadieri, e Brigadieri comporranno una sola Compagnia di quaranta Individui.

Art. 19. Questa Compagnia sarà sotto gli ordini immediati del Comandante dell'Accademia, ed avrà addetti quattro Ufiziali subalterni del Corpo di Guerra della Nostra Real Marina.

Art. 20. La medesima sarà divisa in due Sezioni,

La prima comprenderà i Guardiamarina, i sotto-Brigadieri, ed i Brigadieri.

E la seconda gli Aspiranti.

Art. 21. Nella prima Sezione saranno prescelti, a proposta del Comandante dell'Accademia al Comandante Generale, quattro Brigadieri, o sotto-Brigadieri de'più istruiti, e di miglior condotta, per venire incaricati, senza interrompere la loro applicazione, del buon ordine delle Scuole di applicazione, sotto la dipendenza immediata di un Ufiziale addetto all'ispezione delle medesime.

Art. 22. Nella seconda Sezione vi saranno addetti quattro Capi di Brigata, scelti dal Comandante della Accademia tra gli Aspiranti delle quattro prime Classi di miglior condotta, ed applicati, per fare da Capi in tutte le chiamate, e riunioni occorrenti nel primo Collegio nel corso della giornata.

Art. 23. I posti di Aspiranti nel primo Collegio di Marina verranno da Noi conferiti a'figli di persone nobili, o distinte del Nostro Regno delle due Sicilie; e fra essi saranno sempre preferiti i figli degli Ufiziali della Nostra Real Marina, come anche quelli de' benemeriti Ufiziali Generali, e Superiori del Nostro Esercito.

Art. 24. Oltre de' requisiti enunciati nel precedente Articolo, un giovanetto per essere ammesso Aspirante dovrà aver l'età di dieci in undici anni; essere ben formato di persona; di valida salute, e buona vista; aver sofferto il vaiuolo naturale, o per vaccinazione; saper ben leggere, e scrivere l'italiano; e conoscere almeno la pratica delle quattro prime regole dell'Abbaco.

Art. 25. Per qualche circostanza particolare potrà derogarsi all'età stabilita nel precedente Articolo, purchè il giovanetto non oltrepassi quella di tredici anni, e contesti con un esame di essere al grado d'istruzione di quelli, nella classe de' quali dee esser situato.

Art. 26. L'ammissione degli Aspiranti avrà luogo nel modo che vien qui sotto divisato. Gli ammessi dovranno entrare in Collegio alla metà di Agosto, epoca del cominciamento degli studii.

Art. 27. Le dimande per ammissione verranno a Noi presentate dal Nostro Segretario di Stato di Marina; e quando crederemo che possono aver luogo, verranno per lo stesso mezzo da Noi approvate.

Art. 28. Vi sarà presso l'Ufiziale di guardia nel primo Collegio un libro a forma di giornale, in cui il medesimo noterà la condotta tenuta degli Aspiranti nelle loro operazioni, principalmente in ciò che riguarda la morale, le Scuole, e lo studio privato, e gli accidenti rimarchevoli che potranno aver luogo.

Dal detto giornale l'Ufiziale di guardia ricaverà il

rapporto giornaliero che dovrà fare al secondo Comandante, e questi al Comandante dell' Accademia.

Art. 29. I castighi da infliggersi agli Aspiranti, Guardiamarina, sotto-Brigadieri, e Brigadieri consisteranno nello arresto in Collegio, nelle proprie stanze, o ne' Camerini espressamente a ciò destinati; badando per quanto è possibile, che non si tolga luogo alle lezioni: nel metterli in silenzio a tavolino, ed in altre punizioni, che crederà più a proposito il Comandante, avendo riguardo alla loro qualità di Militari. Potrà accoppiarsi ancora a tali castighi la privazione della colazione e di una parte del pranzo, o della cena.

Art. 30. Mostrando un Brigadiere, sotto-Brigadiere, Guardiamarina, o Aspirante, cattiva condotta, insubordinazione, o indocilità, e ad onta delle correzioni, e de' castighi continuando nel disordine, il Comandante dell' Accademia ne farà motivato rapporto al Comandante Generale, perchè ne informi Noi per risolvere, che il detto Individuo sia congedato dalla Compagnia.

Art. 31. Potrà una volta il mese al più esser conceduta dal Comandante licenza agli Aspiranti di portarsi nelle proprie case per una giornata feriale in premio della loro applicazione, e buona condotta.

I rispettivi Parenti, gli verranno a prendere la mattina, e gli ricondurranno nell' Accademia al tramontar del sole, non potendo per alcun motivo passar la notte fuori di essa.

Durante il giorno che essi stanno fuori di Collegio non potranno passeggiare per istrada, o presentarsi in qualche luogo pubblico senza uniforme, e senza essere accompagnati da qualche loro stretto parente.

Art. 32. Ne' casi di bisogno di licenza straordinaria per particolari urgenze di famiglie, dovrà il Comandante

dell' Accademia chiederne l'autorizzazione al Comandante Generale.

Art. 33. In occasione d' infermità grave, o lunga di qualche Aspirante, potrà permettersi dal Comandante alla sua famiglia di assumere la cura in propria casa, previa l' autorizzazione del Comandante Generale.

Art. 34. Se mai un Aspirante contraesse qualche malattia, per la cui guarigione fossero riuscite vane tutte le risorse della natura, ed i soccorsi dell' Arte; e non potesse proseguire la carriera intrapresa; intes'i Professori primarii del Real Ospedale di Marina, si farà uscire costui dal Collegio, riserbandoci Noi di pronunciare sulla sua sorte in conseguenza delle informazioni che ne riceveremo.

Art. 35. Gli Ufiziali di Guerra attivi della Nostra Real Marina, che saranno addetti all'Accademia, qualunque sia il loro grado, dovranno essere compresi nel turno d' imbarco.

Art. 36. Gli Ufiziali di Guerra di servizio nel primo Collegio dovranno pranzare con gli Aspiranti, e pernottare nelle stanze loro assegnate nel Collegio istesso.

Art. 37. Detti Ufiziali non potranno abbandonare gli Aspiranti nelle loro operazioni del giorno, e vigileranno con ogni cura, che questi si conducano incessantemente con decenza, buon' ordine, e subordinazione.

Art. 38. Il Comandante assisterà frequentemente alla tavola degli Aspiranti per assicurarsi del buon ordine, e del modo come sono trattati rispetto al vitto. Il secondo Comandante inoltre dovrà presedere ad essa, eccetto che quando altre sue incumbenze non glielo permettessero.

Art. 39. La Compagnia vestirà lo stesso Uniforme del Corpo degli Ufiziali di Guerra della Real Marina. In Collegio, ed a bordo sarà permesso agl' Individui che la compongono l' uso di una giacca, con pantalone

di panno grigio per Inverno, e di Nankin per l'Està, ed il Cappello tondo.

Art. 40. Gli Ufiziali di ogni grado componenti lo stato maggiore della Compagnia, aggiugneranno alla manica del loro uniforme, sia di gala o giornaliero, il distintivo particolare di un' asola di gallone di oro a gomena, terminato con un fiocchetto mobile di *cannottigli* d'oro.

Art. 41. I Brigadieri, e sotto-Brigadieri de' Guardiamarina porteranno il laccio di oro alla diritta, e la spalletta di oro alla sinistra.

Art 42. I Guardiamarina porteranno il laccio di oro alla dritta, ed un *trefle* di oro alla sinistra.

Art. 43. Gli Aspiranti Capi di brigata porteranno il laccio di oro alla sinistra, ed alla diritta una contro-spalletta di gallone di oro a *tiratiglio*, che finirà con una mezza luna di cannottigli d'oro. I semplici Aspiranti porteranno il laccio di oro alla sinistra, ed il trefle d'oro alla diritta.

Art. 44. La spada di modello stabilita per gli Ufiziali di Guerra della Real Marina varrà di norma in grandezza proporzionata, a tutti gl' individui della Compagnia.

Art. 45. Il corredo di ciascun Aspirante dovrà contenere gli oggetti qui appresso divisati; e sarà fatto e mantenuto a spese delle rispettive famiglie.

Uniforme di parata	N.°	1
Sotto-veste di panno bianco	»	1
Calzone corto *idem*	»	1
Calzabrache *idem*	»	1
Cappello bordato con gallone d'oro. .	»	1
Detto semplice montato alla Militare .	»	1
Detto tondo	»	1
Uniforme giornaliero	»	1
Sotto-abito di panno *bleu* per detto.	»	1

Camice sei di giorno, ed altrettante di notte. » 12
Fazzoletti . . . . » 12
Lenzuola . . . . » 6
Cusciniere . . . . » 4
Asciugamani . . . . » 6
Calze bianche di filo, o di cotone paia. » 12
Dette di seta bianca paia . . . . . » 2
Sotto-veste di mezza pelle bianca . . » 2
Calzabrache simili. . . . . » 2
Fazzoletti di seta nera . . . . . . » 2
Stivali . . . . paia » 2
Scarpe con nastri. . . . . . . paia » 2
Fibbie indorate . . . . paio » 1
Spazzole due, una per abiti, e l'altra per testa » 2
Due Materassi di lana lunghi pal. 7 e mezzo e larghi pal. 3. e mezzo . . . . » 2
Guanciale . . . . » 1
Coverta imbottita . . . . » 1
Coverta di dobletto per l' Està . . . . » 1
Comò . . . . » 1
Cassa per uso d' imbarco. . . . . . » 1
Sedie . . . . » 4
Bacile di rame-cedro con piede di legno. » 1
Candeliere di ottone . . . . » 1
Calamaio . . . . » 1
Borsa di pelle con pettini diversi . . » 1
Posata di argento. . . . . » 1
Pastrano . . . . » 1
Sortù di panno bleù . . . . » 1
Montiera col gallone di oro . . . . . » 1
Abito corto per casa . . . . » 1
Pantaloni grigi per casa . . . . . . » 2
Detti di tela rigata per casa. . . . . »

Detti di Nanckin . . . . » 2
Astuccio con compassi . . . . . . » 1
Cassetta di colori per disegno agli Aspiranti di 2.ª e 1.ª Classe . . . . » 1
Libri, ed altro per le Scuole, secondo il bisogno . . . . »

Art. 46. Perchè si eviti la differenza sensibile, che potrebbe aver luogo nel corredo di cui ciascun Aspirante dovrà esser fornito nel suo ingresso nel Collegio, saranno formati i modelli di tutti gli oggetti che esso dee comprendere, e saranno tali modelli suggellati, e depositati presso il Consiglio di Amministrazione, onde servano di norma tanto per la qualità, come per la maniera, con cui gli Aspiranti debbono essere uniformemente vestiti.

Art. 47. Saranno addetti all' Istruzione nel primo Collegio i seguenti Professori, e Maestri, cioè:

Un Professore di Elementi di Astronomia, che continuerà poi le sue lezioni anche nelle Scuole di Applicazione.

Uno di Trigonometria Sferica, e Navigazione teorica.

Uno di Sezioni Coniche, e continuazione della Algebra de' finiti.

Uno di Geometria Solida, Trigonometria Rettilinea, ed Algebra.

Uno di Geometria Piana, ed Aritmetica ragionata.

Un professore ripetitore per le Matematiche, incaricato di assistere gli Aspiranti nel loro studio privato della sera.

Uno di Eloquenza Italiana, Logica, ed Etica.

Un Maestro di Geografia, e Storia.

Uno di Grammatica Italiana.

Uno di Lingua francese.

Uno di Disegno.

Uno di Calligrafia, ed Abbaco.

Uno di Ballo.

Uno di Scherma.

Un Assaltante.

Art. 48. Saranno inoltre destinati per l'istruzione pratica degli Aspiranti.

Un Capo-Maestro delle Costruzioni navali.

Un Nostromo della Real Marina.

Un Sergente del Reggimento Real Marina.

Un primo Capo de' Reali Marinai Cannonieri.

Gli stessi saranno proposti a Noi dal Comandante Generale della Real Marina.

Art. 49. Saranno anche addetti a tal Collegio quattro Camerieri, ed un Ripostiere colle prescrizioni istesse indicate nell'Articolo 14 di questo Titolo per gli altri inservienti.

Art. 50. Il corso degli Studii da farsi nel primo Collegio comprenderà il periodo di cinque anni.

Art. 51. Le lezioni di ogni anno dovranno cominciare il dì 16 Agosto, e terminare il dì 15 Giugno dell'anno seguente.

Art. 52. Nell'intervallo di tempo sino alla riapertura delle Scuole si faranno prima gli esami delle diverse classi, e quindi s'imbarcheranno per istruzioni gli Aspiranti della 1.ª, 2.ª e 3.ª classe, nel modo che sarà in seguito prescritto. Nel detto intervallo si faranno ancora gli esami per l'ammissione de'nuovi Aspiranti, quando ciò avrà luogo.

Art. 53. L'istruzione teorica, che si darà nel quinquennio stabilito per gli studii degli Aspiranti, sarà distinta in cinque classi, ed affinchè vi sia una norma costante per distribuire le ore del giorno nell'attendere a' diversi usi della vita, nell'adempiere a'doveri di Reli-

gione, ed all'applicazione agli studii, sarà praticato quanto viene stabilito negli Articoli seguenti.

Art. 54. In tutt'i giorni gli Aspiranti si leveranno da letto alle ore sei del mattino, e da questo momento fino alle otto attenderanno alla loro nettezza personale, a vestirsi, ad ascoltare la S. Messa, a far colazione, ed a prepararsi alle lezioni. La distribuzione di queste due ore per le cose suddette sarà regolata dal Comandante dell'Accademia.

Art. 55. Le lezioni cominceranno precisamente alle otto del mattino, nella quale ora dovranno i Professori, e gli Aspiranti ritrovarsi nelle Sale destinate alle Scuole; e questi dovranno portar ivi tutto ciò che loro occorre per le lezioni della mattina.

Art. 56. Gli Aspiranti della 5.ª classe, nel primo anno della loro dimora in Collegio, apprenderanno dalle otto alle dieci del mattino il Catechismo, ed i primi rudimenti di Grammatica Italiana.

Dalle dieci a mezzogiorno il disegno, o la Geografia-Storica, alternando tali due lezioni ne' giorni della settimana con quelli della 4.ª classe, i quali continueranno a fare nelle quattro ore che passano dalle otto alle dodici gli stessi studii della 5.ª classe, e con gli stessi Maestri.

Art. 57. Gli Aspiranti della 3.ª classe, nella quale non verranno introdotti prima di cominciare l'anno decimoterzo, impareranno in ogni giorno.

Dalle otto alle dieci del mattino l'Aritmetica ragionata, compreso un breve trattato de' Logaritmi volgari, e la Geometria Piana; all'insegnamento della quale dovrà il Professore accoppiare le riflessioni atte a dichiarare ai suoi Allievi la connessione delle teorìe geometriche elementari, l'arte del definire, del dimostrare, e dello inventare.

Indi dalle dieci sino a mezzogiorno avranno una ora di disegno, ed un'altra ora la impiegheranno in apprendere l'Eloquenza Italiana.

Art. 58. Agli Aspiranti della 2.ª classe dovrà insegnarsi dalle otto alle dieci la Geometria Solida, e poi l'Algebra de' finiti sino all'equazioni del 2.° grado. E terminata la Solida, il Professore insegnerà a' medesimi giovanetti la Trigonometria Rettilinea, seguita da un esercizio teorico-pratico delle sue principali applicazioni sul terreno; dovendosi continuamente esercitare nella soluzione di problemi Analitici e Geometrici.

In seguito di ciò dalle dieci fino a mezzogiorno impiegheranno un'ora nel disegno, ed un'altra in apprendere la Logica, e successivamente la Scienza de' doveri.

Art. 59. Il medesimo Professore, che detta i precetti dell'Eloquenza Italiana agli Aspiranti della 3.ª classe, spiegherà la Logica e la Scienza de' doveri a quelli della 2.ª

Art. 60. Nell'ultimo anno de' loro studii in Collegio, gli Aspiranti della 2.ª classe, dalle otto alle nove e mezzo, apprenderanno da un medesimo Professore, le Sezioni Coniche, e il resto delle Analisi de' finiti. Terminata la prima di queste due Scienze il medesimo Professore dovrà recare a que' giovanetti un trattatino elementare di Statica intorno all'equilibrio delle macchine semplici; ed egli dovrà pure esercitare i suoi Allievi nella soluzione de' Problemi, che sono relativi a' Trattati che loro insegna.

In seguito detti Aspiranti passeranno ad esercitarsi dalle nove e mezzo alle dieci e mezzo nel disegno di vedute, specialmente di Marina con Bastimenti; e poi dalle dieci e mezzo alle dodici e mezzo apprenderanno il trattato di Navigazione, che verrà preceduto dalla Trigonometria Sferica.

Art. 61. Il Maestro di disegno per tutte le cinque classi sarà un solo.

Art. 62. Gli Aspiranti della 1.ª classe un'ora la sera faranno lezione di Astronomia elementare teorico-pratica, che gli verrà data nella Specola Astronomica dal Professore incaricato della Direzione della medesima: una tal lezione riguarderà quegli oggetti elementari della suddetta Scienza, che sono correlativi allo studio della Navigazione, che essi contemporaneamente fanno, in conformità di quanto verrà stabilito con ispeciale regolamento dalla Commissione di esame.

Art. 63. L'ora del pranzo sarà costantemente la mezza pomeridiana; ed il tempo che s'impiegherà per esso, insieme con quello che si passerà dopo in ricreazione, comprenderà l'intervallo di un'ora e mezzo.

Art. 64. Le lezioni, e gli esercizii cavallereschi del dopo pranzo dureranno due ore. Essi cominceranno, secondo la varietà delle stagioni, in quell'ora che verrà prescritta dal regolamento che a tal proposito fisserà il Comandante dell'Accademia; e queste due ore saranno distribuite per le applicazioni delle diverse classi nel modo che verrà specificato qui appresso.

Art. 65. Gli Aspiranti della 5.ª classe con metà della 4.ª alterneranno ne' giorni della Settimana con l'altra metà di quest'ultima classe, e con tutta la 3.ª la lezione di Calligrafia, con quella di ballo e di scherma: e quelli delle prime due di tali classi accoppieranno alla Calligrafia anche l'Abbaco.

Art. 66. Gli Aspiranti della 2.ª classe alterneranno il ballo, e la scherma colla lezione di lingua francese ne' diversi giorni della settimana.

Art. 67. Finalmente gli Aspiranti della 1.ª classe alterneranno la lezione di lingua francese con l'esercizio

di ballo, e di scherma coll'Assaltante, in modo che la lezione di lingua francese sia ad essi data ne' giorni in cui n'è libera la classe precedente.

Art. 68. Il Comandante dell'Accademia senza alterare l'orario stabilito per queste lezioni, ed esercizii cavallereschi del dopo pranzo, regolerà colla sua prudenza, ed esperienza quanto ad essi appartiene, in modo che se ne cavi tutto il profitto.

Art. 69. Sarà un solo il Maestro di lingua francese per le suddette due classi; e vi sarà anche un solo Maestro di ballo, ed un solo di scherma oltre l'Assaltante per tutte le cinque classi.

Art. 70. Terminati così gli studii ed esercizii della giornata, il rimanente del tempo fino alle 24 ore sarà impiegato dagli Aspiranti, o in apprendere, secondo le classi, l'attrezzatura, i principii di Manovra Navale, e la nomenclatura de' pezzi di Costruzione delle diverse specie di Bastimenti; o in fare gli esercizii di fucile, o di cannone; o uscendo a passeggiare, permettendolo il tempo. Finalmente nella stagione propria andranno ad esercitarsi nel nuoto.

Art. 71. La distribuzione de' suddetti esercizii pei diversi giorni della settimana, come anche la loro durata, e la maniera colla quale potranno connettersi colle lezioni delle due precedenti ore, sarà fatta dal Comandante dell'Accademia.

Art. 72. Oltre al tempo che gli Aspiranti impiegheranno la mattina in apparecchiarsi alle lezioni, giusta il prescritto nell'Articolo 54, dovranno studiare privatamente due ore e mezzo al giorno.

Art. 73. Nelle ore di studio della sera dovranno i giovanetti essere insieme nella sala di studio, e disposti in modo da non recarsi vicendevolmente il minimo disturbo;

dovranno inoltre essere assistiti dall' Ufiziale di guardia, e dal Professore ripetitore, perchè possa questo toglier loro le difficoltà che potranno incontrare nell' atto che imparano le lezioni; o si esercitano su di esse. Presederà anche spesso a questo studio il Direttore degli studii dell' Accademia.

Art. 74. Tutti i giovani dovranno tenere nella sala di studio e nel proprio posto i libri, e quant' altro gli occorre per le lezioni da imparare.

Art. 75. Vi sarà vacanza alle scuole del 1.° Collegio in tutt' i Giovedì, Domeniche, ed altre feste di doppio precetto; nel giorno della Nostra Nascita, e del Nostro Nome; dal dì della Vigilia del Santo Natale fino al primo dell' anno; come anche dall' ultima Domenica del Carnevale fino al giorno delle Ceneri; e dal Giovedì Santo sino al giorno di Pasqua. Non avrà però luogo la vacanza del Giovedì di una Settimana, se in essa vi sia stato un altro giorno di festa, purchè questa non cada nel Lunedì, o nel Sabato.

Art. 76. Ne' giorni di vacanza tutti gli Aspiranti dalle 8 alle 9 ascolteranno dall' Istruttore di Morale la spiega del Catechismo, e de' doveri di Religione; nel resto del tempo fino all' ora della tavola saranno occupati in qualche esercizio o divertimento, secondo lo stimerà conveniente il Comandante dell' Accademia.

Art. 77. Quegli Aspiranti i quali avranno il permesso di uscire dal Collegio, a norma del prescritto nell' Art. 31, per portarsi nelle proprie case, non potranno valersene che dopo le nove ore del mattino.

Art. 78. Gli Aspiranti terminato che avranno l'intero corso de' loro studii in Collegio, subiranno un esame generale su di essi, il cui metodo verrà in seguito specificato. Coloro che ne avranno riportata approvazione,

e che saranno da Noi nominati Guardiamarina, sortiranno dal Collegio, e passeranno quindi ad imbarcarsi.

Art. 79. La loro prima Campagna durerà almeno sei mesi, ed in questo periodo si procurerà di conoscere coloro che potranno attendere, con isperanza di sicuro successo al mestiere di mare, e gli altri che per fisica costituzione, non essendo atti a sostenere i disagi della navigazione, dovessero essere diversamente incamminati.

Art. 80. Nel tempo destinato per le vacanze, quando sia combinabile colle circostanze, sarà espressamente armato un Bastimento a Coffe per servire all'istruzione pratica degli Aspiranti. Se vi sarà disponibile qualche legno armato della Nostra Marina da Guerra, potrà questo di preferenza essere impiegato a tale oggetto.

Art. 81. Saranno gli Aspiranti esercitati nel predetto legno in tutte le manovre sì di attrezzatura, che di vela.

Art. 82. Qualora debba armarsi espressamente un legno per l'istruzione degli Aspiranti, sarà esso specialmente comandato da uno degli Ufiziali dell'Accademia, e vi s'imbarcherà ancora altro Ufiziale di quelli destinati a prestar servizio nella medesima. Niuno di questi però avrà dritto ad alcuna gratificazione, ma soltanto alla razione di Marina per quei giorni, che saranno stati imbarcati, e questa dovrà andare in beneficio della tavola degli Aspiranti, co' quali i predetti Ufiziali saranno trattati.

Durante l'armamento del detto legno gli Aspiranti saranno condotti ad assistervi.

Art. 83. Quando per tale istruzione pratica sarà destinato un legno già armato, gli Aspiranti imbarcheranno su di esso con un Ufiziale dell'Accademia, il quale dipenderà dagli ordini del Comandante del detto legno; e questo Comandante unitamente a' suoi Ufiziali cercherà

con tutto l' impegno di far acquistare agli Aspiranti imbarcati quelle cognizioni pratiche del mestiere in generale, che sono conformi alle conoscenze teoriche, che essi hanno potuto apprendere nel Collegio.

Art. 84. Gli Aspiranti saranno ancora esercitati a bordo del legno d'istruzione nel fare gli esercizii a fuoco di Cannone, e di Moschetteria, come anche de' Segnali; e nell' apprendere la corrispondenza Telegrafica sì frai Nostri Bastimenti, che tra questi ed i Posti Telegrafici delle Coste.

Art. 85. Oltre della divisata istruzione pratica, si procurerà nelle passeggiate di condurre sovente gli Aspiranti nell' Arsenale, facendo loro osservare i Cantieri delle Costruzioni, il Parco di Artiglieria colle sue diverse officine, il lavoratoio dell' Attrezzatura, la Corderia, e tutt'infine quegli stabilimenti che possono far loro conoscere le diverse parti del mestiere; e ciò sarà praticato specialmente quando si darà opera negli stabilimenti stessi a qualche lavoro essenziale.

Art. 86. La proposta per l'imbarco de' Guardiamarina, sotto-Brigadieri e Brigadieri sarà fatta dal Comandante dell' Accademia, in vista delle disposizioni del Comandante Generale.

Art. 87. I Guardiamarina, sotto-Brigadieri, e Brigadieri, fuorchè ne' casi straordinarii, saranno sempre imbarcati su Legni a *Coffe* della Nostra Real Marina, e nel numero fissato nel Ruolo di ciascuno di essi, preferendo sempre di destinarli ne' loro primi imbarchi su legni di minor portata.

Art. 88. Il Comandante dell' Accademia proporrà al Comandante Generale un Ufiziale dello stato maggiore de' Legni, che crederà idoneo per incaricarsi della direzione de' Guardiamarina, sotto-Brigadieri, e Brigadieri che vi s' imbarcano.

Il predetto Ufiziale avrà co' medesimi tavola comune, la quale sarà separata, quando è possibile, da quella degli altri Ufiziali.

Art. 89. In ogni Nostro Bastimento ove sarà imbarcato un distaccamento di Guardiamarina, sotto-Brigadieri, e Brigadieri sarà considerato un posto di Cuoco per loro servizio, e questo avrà la stessa mercede temporanea che il Cuoco dell' Equipaggio.

Art. 90. I doveri de' Guardiamarina, sotto-Brigadieri, e Brigadieri imbarcati saranno descritti nel Titolo VI. della Parte II. di queste Ordinanze, alle quali dovranno essi interamente uniformarsi.

Art. 91. Terminata la Campagna l' Ufiziale incaricato della direzione de' Guardiamarina riunirà i giornali di Navigazione fatti da essi, e gli presenterà al Comandante del legno, il quale gli rimetterà al Maggior Generale della Nostra Real Marina, per passarli al Comandante Generale. Questi dopo averli fatto subire lo scrutinio di Marina gli passerà al Comandante dell' Accademia, il quale gli terrà pronti ad ogni richiesta della Commissione di esame.

Art. 92. Del rapporto che i Comandanti de' Legni faranno al Comandante Generale della Real Marina sulla condotta, abilità, e profitto dimostrato da' Guardiamarina, sotto-Brigadieri, e Brigadieri durante l' imbarco, ne sarà dal detto Comandante Generale rimessa una copia al Comandante dell' Accademia per servire ad esso di norma.

SEZIONE III.

Delle Scuole di Applicazione.

Art. 93. Le Scuole di Applicazione della Reale Accademia di Marina saranno destinate a completare l'istruzione de' Guardiamarina, sotto-Brigadieri, Brigadieri, ed Alfieri di Vascello; come pure degli Alunni degli altri Corpi facoltativi di Marina.

Art. 94. Una tale istruzione pe' Naviganti indicati nell'Articolo precedente durerà finchè essi abbiano terminato il corso degli studii stabilito per potere essere proposti Tenenti di Vascello: e per coloro che debbon servire nel Genio Marittimo, nel Genio Militare Idraulico, e nell'Artiglieria di Marina durerà finchè, terminato il rispettivo corso degli studii, potranno esser proposti ad Ingegneri Costruttori di 3.ª Classe, o a Tenenti nei rispettivi Corpi.

Art. 95. Saranno addetti alle Scuole di Applicazione i seguenti Professori, e Maestri:

Un Professore di Calcolo Sublime, Meccanica, e Scienze Ottiche.

Uno di Geometria di Sito, e sue applicazioni alle Arti del Disegno; e di Geodesia, e Proiezioni geografiche.

Uno di Trattati di Fisica, e Chimica.

Uno di Dritto di Natura e delle Genti.

Un Ufiziale del Corpo di Guerra pel Trattato di Tattica, e Manovre Navali.

Un Ufiziale del Genio Marittimo per la scienza dell'Architettura Navale, e pel disegno corrispondente.

Un Ufiziale del Corpo del Genio Militare Idraulico, per l'Architettura Idraulica, e pel disegno corrispondente.

Un Ufiziale dell' Artiglieria di Marina per l'insegnamento di questa facoltà, e pel disegno corrispondente.

Ed un Maestro di Lingua Inglese.

Art. 96. Saranno inoltre destinati due Ufiziali del Corpo di Guerra a mantenere il buon' ordine nelle Scuole suddette; ed essi terranno anche un libro a forma di giornale, analogamente al prescritto nell' Art. 28 di questo Titolo.

Art. 97. Allorchè i Guardiamarina ritorneranno dalla Campagna di prova, sarà loro cominciato ad insegnare nelle Scuole di Applicazione il Calcolo Sublime, la Meccanica in generale, e que' Trattati speciali di Fisica, e Chimica proprii a' diversi rami facoltativi di Marina. Essi inoltre per un'ora ogni giorno continueranno col Professore di Astronomia, sulla norma stabilita dalla Commissione di Esame, le lezioni elementari di Astronomia, e si eserciteranno ne' calcoli Astronomici, ed in soluzioni di Problemi relativi a dette lezioni, come anche nel maneggio degl' Istrumenti per uso dell' Astronomia, e della Navigazione.

Art. 98. Dopo un semestre dal cominciamento di tali studii subiranno i Guardiamarina un esame sulle diverse materie fino allora studiate, in seguito del quale verranno divisi a tenore del bisogno e delle circostanze, in quattro Sezioni.

La prima de' Naviganti.

La seconda del Genio Marittimo.

La terza del Genio Militare Idraulico.

La quarta dell' Artiglieria di Marina.

In tale classificazione si terrà minuto conto della entità dimostrata da' Candidati in questo saggio del primo corso degli studii nelle Scuole di Applicazione, e della attitudine alla vita di mare; al qual oggetto si terranno

presenti i rapporti de' Comandanti de' legni dove sono stati imbarcati.

Art. 99. La classificazione indicata nell'Articolo precedente dovendo riguardare semplicemente gli studii relativi a' diversi corpi facoltativi di Marina, a' quali i Guardiamarina si destinano, continueranno questi a far parte, come prima, della Compagnia.

Art. 100. I Guardiamarina, sotto-Brigadieri, e Brigadieri destinati alla Navigazione, in tutte le occasioni seguiranno il loro turno d'imbarco. Sarà loro cura per altro, durante questo, di esercitarsi nelle Teoriche già apprese, per tenersi in istato di continuare gl' incominciati studii allorchè sbarcheranno.

Art. 101. Dopo un anno di effettiva navigazione i Guardiamarina Naviganti subiranno un esame sulle materie da essi fin'allora studiate nelle Scuole di Applicazione, e sulle pratiche del mestiere, in seguito del quale potranno esser nominati Brigadieri, o sotto-Brigadieri quelli che avranno meritato le caratteristiche di *Ottimo*, o di *Bene;* e che inoltre de' rapporti del Comandante dell'Accademia risulteranno di una lodevole condotta.

Art. 102. Il grado di Brigadiere, e di sotto-Brigadiere, come anche l' anzianità de' Guardiamarina varrà unicamente pel servizio della Compagnia, ma non darà alcun titolo diretto per la promozione ad Alfiere di Vascello, per la quale deciderà principalmente il merito dell'esame.

Art. 103. In seguito dell'esame prescritto nell'Articolo 101, i Guardiamarina Naviganti, i Brigadieri, e sotto-Brigadieri accoppieranno alla continuazione degli studii di Meccanica, e di Calcolo Sublime l'apprendimento di un Trattato Teorico-pratico di Manovre Navali.

Art. 104. Terminato questo intero primo Corso degli studii, i Guardiamarina Naviganti, ed i sotto-Brigadieri,

e Brigadieri verranno esaminati su tutto quello, che durante un tal Corso avranno appreso; e potranno esser promossi all'impiego di Alfiere di Vascello, concorrendo però in loro la condizione di avere due anni di effettiva Navigazione eseguita ne' periodi dell'imbarco dalla nomina a Guardiamarina, e di essere pienamente in possesso delle conoscenze pratiche necessarie al servizio di un Ufiziale imbarcato.

Art. 105. I Guardiamarina destinati a passare negli altri Corpi facoltativi della Nostra Real Marina, terminato che avranno anch'essi il primo corso degli studii, il che dovrà aver luogo nel periodo di due anni, verranno esaminati per essere designati Alunni ne' loro rispettivi Corpi; essendo però tuttavia obbligati a continuare i loro studii nelle Scuole di Applicazione della Nostra Reale Accademia di Marina.

Art. 106. Il secondo corso degli studii da farsi in dette Scuole di Applicazioni da' Naviganti consisterà nelle scienze Ottiche, nella Geodesia, nelle Proiezioni Geografiche, e nella costruzione delle Carte Marine.

Art. 107. La Commissione di esame regolerà secondo le circostanze la durata, ed il modo come queste lezioni possano conciliarsi colle altre occupazioni in Accademia de' rispettivi Professori che debbono darle, e col servizio che potranno avere, stando a terra, tutti, o la maggior parte di coloro che debbono apprenderle.

Art. 108. Oltre a ciò che si è detto nell'Articolo 106, i Guardiamarina Naviganti, i Brigadieri, e sotto-Brigadieri dovranno apprendere un Trattato di Manovre, e Tattica Navale, che ad essi darà l'Ufiziale del Corpo di Guerra destinato per tale istruzione; il Dritto di natura e delle genti; e la lingua inglese.

Art. 109. Per la promozione da Alfiere a Tenente di

Vascello dovrà aver luogo l'esame dell'anzidetto secondo corso degli studii, nel modo che verrà in seguito prescritto.

Art. 110. I Guardiamarina destinati per Alunni nel Genio Marittimo, terminato il primo corso degli studii nelle Scuole di Applicazione, dovranno apprendere in esse nel secondo corso.

La Geometria di Sito sul piano, e nello spazio (*Descrittiva*), e le sue applicazioni alle Arti del Disegno.

La Scienza delle Costruzioni Navali, ed i principii di Architettura Civile; i disegni elementari delle Costruzioni suddette, e di Architettura Civile.

Art. 111. I Guardiamarina che s'indirizzano pel Corpo del Genio Militare Idraulico, dopo il primo Corso degli Studii fatto nelle Scuole di Applicazione, ve ne intraprenderanno un altro che consisterà.

Nella Geometria di Sito ec. come i precedenti.

Nell'Architettura Civile, ed Idraulica co'disegni ad ambo corrispondenti.

Ne'principii di Artiglieria, e fortificazione delle coste; nella Geodesia accompagnata dal disegno Topografico; e nella Costruzione delle Carte Geografiche e Topografiche.

Art. 112. Finalmente i Guardiamarina che s'incammineranno pel Corpo dell'Artiglieria di Marina, dovranno, dopo aver fatto il primo Corso degli Studii nelle Scuole di Applicazione, attendere in esse al secondo Corso, che consisterà:

In un Trattato di Artiglieria, e ne'principii di fortificazione delle Coste, col corrispondente disegno.

Art. 113. Il secondo Corso degli Studii pe'Corpi facoltativi di Marina, escluso quello de'Naviganti, durerà un biennio.

Art. 114. Sarà prescritto in appresso il metodo dello esame che ciascuno dovrà subire per poter essere di-

segnato Ingegnere Costruttore di 3.ª classe, Tenente del Corpo Idraulico, o Tenente dell'Artiglieria di Marina.

Art. 115. Le lezioni nelle Scuole di Applicazione cominceranno alle otto della mattina, e termineranno alla mezza pomeridiana; e verranno distribuite nel modo che stimerà più a proposito la Commissione di esame. Ad eccezione delle lezioni del Trattato di Scienze Ottiche, Geodesia, Manovra e Tattica Navale, tutte le rimanenti saranno giornaliere, e della durata di un'ora e mezzo.

Art. 116. I Professori delle diverse facoltà scientifiche divideranno, ove convenga, e senza che produca grande inconveniente, la loro Scuola in due Sezioni, nella prima delle quali dovranno comprendervi gli Allievi che vi saranno introdotti ogni anno, per incominciarvi gli studii che essi insegnano, e l'altra di quelli che debbono progressivamente continuarli.

Art. 117. Il metodo col quale dovranno ordinarsi le loro lezioni verrà stabilito dalla Commissione di esame con un particolare regolamento.

Art. 118. Il mese di vacanze per le Scuole di Applicazione sarà quello di Ottobre.

SEZIONE IV.

Dell' Osservatorio Astronomico-Nautico

Art. 119. L'Osservatorio Astronomico-Nautico della Reale Accademia di Marina, prescritto nell'Art. 5 di questo Titolo, sarà corredato di tutti gli strumenti necessarii per le osservazioni Celesti che interessano la Navigazione.

Art. 120. Il professore di Elementi di Astronomia, stabilito coll'Articolo 47 di questo Titolo, avrà anche la

direzione del detto Osservatorio Astronomico, ne conserverà gli strumenti, ed avrà cura della loro manutenzione.

Art. 121. Sarà obbligo del detto Professore, oltre alle lezioni di Astronomia elementare, di esercitare in detto Osservatorio i suoi Allievi nell' aspetto del Cielo, e di abituarli al maneggio degli strumenti di uso principalmente nella navigazione. Egli farà anche, quando convenga, distendere agli Allievi, in proporzione della loro capacità, i Calcoli di Astronomia che sono fondati sulle osservazioni.

Art. 122. Dovrà inoltre fare frequentemente le osservazioni del Mezzogiorno per rettificare gli orologi marini, e tenere un giornale esatto di queste, e della declinazione dell' ago magnetico al Meridiano di Napoli.

Art. 123. Tutti gli oggetti, che si conterranno nello Osservatorio di Marina appartenenti a Noi, saranno esattamente inventariati; e di questo inventario ne conserverà una copia il Professore incaricato dell'Osservatorio, un' altra ne sarà tenuta nell'Archivio della Commissione di esame, ed un'altra sarà presso del Comandante dell' Accademia.

Art. 124. Saranno anche tali oggetti bollati con cifra, che ne dinoti la pertinenza, e che sia difficile a cancellarsi; e dell'adempimento di tal prescrizione sarà incaricato il Professore di Astronomia sotto la vigilanza del Comandante dell' Accademia.

Art. 125. Gli strumenti acquistati co'fondi straordinarii da noi somministrati per prima dotazione dell'Osservatorio saranno mantenuti, accomodati, ed accresciuti con i fondi destinati all'acquisto de'Libri, Macchine, e Modelli per la Reale Accademia di Marina, come sarà divisato in appresso. La scelta poi di tutti gli oggetti necessarii all' Osservatorio sarà fatta dalla Commissione di Esame.

SEZIONE V.

Della Biblioteca, del Gabinetto di Macchine, e Modelli.

Art. 126. La Biblioteca, ed il Gabinetto di Macchine, e Modelli della Reale Accademia di Marina, stabiliti coll' Articolo. 5.° di questo Titolo, dovranno contenere i libri le Macchine, gli Strumenti, le Carte Geografiche ed Idrografiche, i modelli de' Bastimenti de' quali non si farà uso nelle Scuole, ed in fine qualsivoglia altro oggetto relativo alla teorica, ed alla pratica del mestiere di mare, e de' Corpi facoltativi della Nostra Real Marina, non che a Scienze, ed a Letteratura.

Art. 127. Sarà da Noi nominato ad aver cura di un tale Stabilimento un Ufiziale scelto tra quelli del Corpo di guerra della Nostra Real Marina, di qualunque grado, quante volte concorrono in esso le conoscenze necessarie ad un tale incarico. Egli avrà titolo di *Ufiziale Bibliotecario*, e dipenderà immediatamente dagli ordini del Comandante dell' Accademia, al quale s' indirizzerà per tutti gli oggetti necessarii all' ordinamento, e pulizia del locale di suo carico.

Art. 128. Oltre all' Ufiziale Bibliotecario, vi sarà un Custode de' Libri e delle Macchine, che sarà da Noi nominato. Egli sarà risponsabile della buona tenuta e conservazione di quanto si contiene negli Stabilimenti suddetti.

Art. 129. Vi sarà un inventario delle Macchine, e de' Modelli, ed un Catalogo de' libri e delle Carte sopramentovate. Dell' uno, e dell' altro ne avrà una copia l' Ufiziale Bibliotecario, un' altra la Commissione di esame, ed una il Comandante dell' Accademia.

Art. 130. Sarà vietato di estrarsi sotto qualunque pretesto dalla Biblioteca, e dal Gabinetto delle Macchine e Modelli alcun oggetto senza un ordine espresso del Comandante Generale, che dovrà essere comunicato per iscritto dal Comandante dell'Accademia all'Ufiziale Bibliotecario; e questi in tali casi, ne farà sempre inteso il Presidente della Commissione di esame, per prenderne notamento nell'inventario e Catalogo esistenti presso la detta Commissione.

Pe' soli oggetti da servire giornalmente ad uso delle lezioni, de' quali si terrà un notamento particolare, basterà l'ordine del Comandante dell'Accademia. Dovranno però tali oggetti esser restituiti all'Ufiziale Bibliotecario e consegnati nello stato in cui si trovano, appena terminata la lezione giornaliera del Professore che gli aveva richiesti.

Art. 131. Una volta in ogni anno verificherà la Commissione di esame l'Inventario, ed il Catalogo suddetto, per assicurarsi che questi siano esatti, e completi anche pe' successivi acquisti; e che gli oggetti in essi contenuti esistano realmente ne' luoghi stabiliti, e vi siano ben conservati.

Art. 132. L'Ufiziale Bibliotecario, sotto la sorveglianza del Comandante dell'Accademia, sarà specialmente incaricato di far apporre a tutti quanti gli oggetti della Biblioteca, e del Gabinetto delle Macchine, e Modelli ún bollo, o cifra che ne dinoti la pertinenza, e che sia difficile a cancellarsi.

Art. 133. La Biblioteca sarà aperta ogni giorno di Scuola dalle otto del mattino fino all'una pomeridiana; ed in tal tempo dovrà esservi indispensabilmente presente il Custode.

Art. 134. Oltre all'assegnamento mensuale da Noi

destinato per l'acquisto di libri, Macchine, ed altri oggetti appartenenti alla Biblioteca, ed al Gabinetto delle Macchine e de' Modelli, sarà anche addetto a quest'uso l'avanzo che alla fine di ogni anno potrà trovarsi sul fondo di Cassa dell'Accademia, a norma degli ordini, che darà all'oggetto il nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 135. Perchè le suddette somme siano utilmente impiegate in oggetti proprii agli studii, che debbono coltivarsi da coloro ch' esercitano il mestiere di mare, ed agli altri che vi sono confluenti, vogliamo che gli acquisti da farsi sia in libri, sia in macchine, o in qualunque altro oggetto di quelli prescritti nell' Art. 126. sia fatto coll'approvazione della Commissione di Esame, a proposta dell' Ufiziale Bibliotecario, o di uno de' Membri della Commissione suddetta, o finalmente a richiesta di qualche Professore dell' Accademia.

SEZIONE VI.

Del secondo Collegio di Marina.

Art. 136. Il secondo Collegio di Marina sarà destinato all' educazione di sessanta Giovanetti, i quali saranno denominati *Alunni Marinari.* I medesimi verranno formati in una compagnia composta.

Di un Ufiziale del Corpo di Guerra della Real Marina coll' incarico del dettaglio di detto secondo Collegio.

Di un Aiutante preso nella Classe de' benemeriti Piloti graduati da Ufiziali, non atti alla Navigazione.

Di quattro Capi Sezione presi dagli antichi Piloti.

Di un Primo Sergente.
Di due Sergenti.
Di quattro Caporali.
} Scelti tra gli Alunni più istruiti, e di buona condotta, a nomina del Comandante dell' Accademia.

Di Cinquantatre Alunni Marinari.

Art. 137. Un Giovanetto per essere ricevuto Alunno Marinaro dovrà avere l'età di dieci ad undici anni, essere ben formato di persona, e di valida salute, ed avere avuto il vaiuolo o vaccino, o naturale.

Art. 138. Potranno però essere anche ricevuti sino alla età di tredici anni, purchè accoppiino a'requisiti espressi nell'articolo precedente l'altro di saper ben leggere, e scrivere, ed almeno le quattro prime regole dell'Abbaco.

Art. 139. Le ammissioni degli Alunni Marinari si faranno in Nostro nome dal Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 140. Le piazze degli Alunni Marinari saranno concedute a' figli de' Piloti, de' Sotto-Ufiziali di mare, e Marinari di pianta, de' Maestri di pianta degli Arsenali, de' Segnalatori Telegrafici, de' sotto-Ufiziali del Genio Militare Idraulico, e de' Sotto-Ufiziali del Corpo dei Reali Marinari Cannonieri.

Art. 141. Nel conferirsi le piazze anzidette saranno preferiti gli orfani, e specialmente quelli i di cui maggiori siano periti per causa di Nostro servizio, o siansi distinti in esso.

Art. 142. Gli Alunni Marinari uscendo dal Collegio dovranno intraprendere una delle carriere indicate nello Art. 4.° di questo Titolo; e qualunque essa sarà, la cominceranno sempre dall'infimo de' gradi, uniformemente al prescritto nel Titolo XV. Parte II.ª di queste Ordinanze.

Art. 143. Gli Alunni che s'incammineranno pel Pilotaggio, nel tempo che percorreranno le classi di Marineria, dovranno ricevere le agevolazioni necessarie per esercitarsi, e perfezionarsi nella facoltà suddetta.

Art. 144. Quegli Alunni Marinari, che non potranno navigare, o per fisica costituzione, o perchè poco

inclinati al mestiere di mare, ma che però avranno applicato, e si saranno ben condotti, terminato il loro Corso di studii passeranno a fare la loro carriera per divenire Soprastanti del Genio Militare Idraulico, incominciandola dall'infima classe de'Marinari addetti a'Legni di servitù, o pure da Alunni nel Corpo Telegrafico; ed essi ne' detti intervalli riceveranno egualmente che gli altri indicati nell' Art. precedente le opportune agevolazioni.

Art. 145. Gli Alunni Marinari che non avranno ben profittato delle Nostre benefiche cure in istruirli, passeranno o ad imbarcarsi su i Reali Legni in qualità di *Grumetti*, per fare la carriera della Marineria, a fine di divenire sotto-Ufiziali di mare, se se ne renderanno capaci, o si arrolleranno nelle ultime classi de' Cannonieri, o per Comuni del Reggimento Real Marina.

Art. 146. A coloro poi tra questi, che volessero apprendere qualche arte analoga alla Marina, gliene sarà facilitato il mezzo, facendoli passare a servire in Arsenale, con quella mercede che l' Ispettore dell'Arsenale crederà di proporzionar loro, attenta l' età, e l' abilità che mostreranno.

Art. 147. Gli Alunni Marinari, per le mancanze che commetteranno, saranno puniti proporzionatamente, cogli arresti, con digiuni anche a pane ed acqua, e con altri castighi inferiori a' già detti, che saranno ordinati dal Comandante dell' Accademia.

Art. 148. Quegli tra gli Alunni Marinari che si troveranno rivestiti della caratteristica di sotto-Ufiziale della loro Compagnia, perchè obbligati a dar buono esempio a' loro Compagni, saranno in caso di mancanza puniti con maggior severità, ed ove la mancanza sia grave, ed il Comandante lo stimi conveniente, potrà anche destituirli da sotto-Ufiziali.

Art. 149. Quanto si trova prescritto negli Art. dal 29 al 34 di questo Titolo, è applicabile colle debite modificazioni, anche agli Alunni Marinari.

Art. 150. L'Ufiziale di dettaglio del secondo Collegio assisterà con frequenza alla tavola degli Alunni Marinari, onde vedere come sono trattati, e come vi si conducano; inculcando all'Aiutante, ed a' quattro Capi di Sezione, che mangeranno con essi ogni giorno, di farli stare colla dovuta decenza. Il Comandante dell'Accademia, e 'l secondo Comandante verificheranno anche le suddette cose personalmente ogni qualvolta lo stimeranno conveniente.

Art. 151. Gli Alunni Marinari saranno vestiti di una Giacca di panno color bleu foderata dello stesso, con un'ancora ricamata in lana gialla alle due estremità del collarino, e due altre a' rovesci delle falde dell'abito.

Nell'Inverno porteranno un pantalone di panno grigio.

Nell'està lo porteranno di cotone bianco.

Il cappello sarà tondo con ciappa di lana gialla, e coccarda di lana rossa, e 'l fazzoletto per gola sarà di spighetto nero.

Per l'interno del Collegio useranno:

Nell'Inverno una giacca, e pantalone di panno grigio; e nell'està tal giacca, e pantalone sarà di tela rigata.

Art. 152. Gli Alunni sotto-Ufiziali faranno uso de' distintivi stabiliti pe' sotto-Ufiziali del Reggimento Real Marina.

Art. 153. L'Uiutante, ed i Capi-Sezione vestiranno l'Uniforme della loro classe rispettiva.

Art. 154. Il corredo che dovrà avere ogni Alunno Marinaro consisterà ne' seguenti oggetti:

Una giacca di panno *bleu*. . . . . . N.° 1
Un pantalone di panno grigio. . . . » 1
Due pantaloni di cotone bianco . . . » 2
Un cappello tondo . . . . » 1
Una giacca, e pantalone di panno grigio. » 1
Una giacca, e pantalone di tela rigata . » 1
Una montiera . . . . » 1
Due fazzoletti di spighetto nero . . . » 2
Quattro camice di tela . . . . . . » 4
Quattro calzonetti di tela . . . . . . » 4
Due paia di scarpe . . . . » 2
Un letto composto di:
Due scanni di ferro . . . . » 2
Tre tavole . . . . » 3
Un materasso di lana lungo pal. 7. e largo pal. 3. . . . . » 1
Un Guanciale . . . . » 1
Una coperta da letto di lana . . . . » 1
Quattro lenzuola . . . . » 4
Un pettine . . . . » 1
Una spazzola . . . . » 1
I libri, e gli altri oggetti necessarii per le Scuole.

Art. 155. Un tal corredo sarà provveduto, e mantenuto da' fondi del secondo Collegio, ed in tutto sarà uniforme a' modelli stabiliti.

Art. 156. Allorchè un Alunno Marinaro, completato il Corso de' suoi studii con approvazione, uscirà dal Collegio per passare ad imbarcarsi, a fine di cominciare la carriera del Pilotaggio sui nostri Legni, porterà seco:

Un cappotto da marinaro . . . . . N.° 1
Una giacca di panno *bleu*. . . . . . » 1
Un calzone lungo di panno grigio . . » 1
Un cappello tondo . . . . » 1

Sei Camice	»	6
Quattro calzonetti	»	4
Due paia di scarpe	»	2
Una cravatta nera di spighetto . . .	»	1
Un materasso di lana	»	1
Un guanciale	»	1
Una coperta da letto di lana	»	1
Una carta del Mediterraneo	»	1
Due compassi	»	2
Un Quartiere di riduzione.	»	1
Ed i libri di sua pertinenza	»	

Art. 157. Tutti gli altri Alunni non compresi nel precedente Art., nell'uscire dal Collegio porteranno con loro le giacche, ed i pantaloni di casa, il cappello, le camice, ed i calzonetti, la cravatta, le calze, e le scarpe di loro pertinenza.

Art. 158. Quelli tra'generi descritti nell'Articolo 156, che fanno parte del corredo ricevuto nell'ammissione di un Alunno in Collegio, saranno dati al medesimo nello stato in cui si trovano.

Art. 159. Per l'istruzione del secondo Collegio vi saranno i seguenti Professori, e Maestri:

Un Professore di Trattati di Sfera e Navigazione.

Uno di Geometria Solida, Trigonometrie, ed Algebra de' finiti fino alle equazioni di 2.° grado.

Uno di Geometria Piana, ed Aritmetica.

Un primo Maestro di Gramatica, e Letteratura Italiana.

Un secondo Maestro di Gramatica Italiana, e di Geografia elementare.

Un Maestro di leggere e scrivere.

Un Maestro di Calligrafia, ed Abbaco.

Un Maestro di disegno.

Art. 160. L'istruzione che si darà nel 2.° Collegio agli Alunni Marinari durerà cinque anni; ed essa verrà ripartita con gli altri esercizii, ed usi della vita, per le diverse ore del giorno, nel modo che segue:

Art. 161. Gli Alunni Marinari si leveranno costantemente alle ore sei del mattino. Dalle sei alle otto attenderanno alla loro nettezza personale, ascolteranno la Messa, faranno colazione, si occuperanno della pulizia delle loro sale, e de' loro abiti, e dovranno apparecchiarsi alle lezioni della mattina, che cominceranno per tutte le Classi alle otto antemeridiane.

Art. 162. Da quest' ora in poi quelli della 5.ª classe delle Scuole apprenderanno dalle otto alle dieci, a ben leggere e scrivere, il Catechismo, e le prime quattro operazioni dell'Abbaco; e dalle dieci alle dodici attenderanno a' principii del disegno.

Art. 163. Gli Alunni Marinari della 4.ª classe delle Scuole apprenderanno dalle otto alle dieci i principii di Gramatica Italiana, e di Geografia, e 'l Catechismo; e dalle dieci alle dodici continueranno il disegno.

Art. 164. Quelli che sono nella 3.ª Classe delle Scuole, in cui non verranno introdotti che al cominciar dell'anno decimoterzo, dalle otto alle dieci apprenderanno contemporaneamente l'Aritmetica ragionata, compreso un breve trattato de' Logaritmi volgari, e la Geometria Piana, all' insegnamento della quale il Professore accoppierà quegli stessi esercizii prescritti nell' Art. 57 di questo Titolo. In seguito dalle dieci alle dodici si eserciteranno nel disegno.

Art. 165. Gli Alunni Marinari della 2.ª classe, dalle otto alle dieci, impareranno la Geometria Solida colla Algebra fino alle equazioni di 2.° grado; terminata la Solida faranno la Trigonometria Rettilinea, e poi la

Sferica: ed il loro Professore gli eserciterà ancora, come è prescritto nell' Articolo 58 di questo Titolo. Dalle dieci poi fino alle dodici attenderanno al disegno.

Art. 166. Finalmente quelli del quinto anno studieranno nella 1.ª classe, dalle otto alle dieci, il Trattato di Sfera, e la Navigazione successivamente; e dalle dieci alle dodici apprenderanno il disegno di vedute.

Art. 167. L' ora del pranzo sarà costantemente la mezza; e le lezioni pomeridiane, secondo l' orario che verrà stabilito dal Comandante dell'Accademia, cominceranno dalle venti alle ventun' ore a proporzione delle stagioni; e dureranno due ore, nelle quali:

Art. 168. Gli Alunni Marinari della 5.ª classe faranno lezione di leggere e scrivere collo stesso Maestro della mattina.

Art. 169. Gli altri della 4.ª classe faranno semplicemente Calligrafia, ed Aritmetica pratica.

Art. 170. Quelli della 3.ª classe passeranno la prima di dette due ore nella Gramatica Italiana, e la seconda nella Calligrafia.

Art. 171. Gli altri della 2.ª classe impiegheranno la prim' ora nella Calligrafia, e la seconda nella Gramatica Italiana.

Art. 172. Finalmente gli Alunni Marinari della 1.ª classe resteranno in dette due ore presso lo stesso Maestro di Gramatica delle due precedenti classi, a fine di esser esercitati a ben comporre in Italiano.

Art. 173. Terminate così le Scuole teoriche per gli Alunni Marinari, essi nel resto del tempo fino alle 24 ore, faranno Scuola di Attrezzatura co' Piloti Capi-Sezione di servizio, o attenderanno agli esercizii di Cannone, di Fucile, o di Sciabla; si divertiranno in Collegio, o finalmente usciranno a passeggiare, o andranno a

nuotare, secondo verrà stabilito dal Comandante con suo particolare regolamento adattato alle stagioni, ed al tempo.

Art. 174. Ne' giorni di vacanza, che saranno quegli stessi indicati nell'Art. 75 di questo Titolo, gli Alunni Marinari si leveranno come all'ordinario, e faranno gli stessi esercizii prescritti nell'Art. 161 dalle sei alle otto, per passar poi alla spiega del Catechismo di Religione; ed il resto del tempo fino all'ora del pranzo lo passeranno in quegli esercizii, e divertimenti che giudicherà a proposito il Comandante.

Art. 175. Coloro tra essi che in premio della buona condotta, ed applicazione avranno ottenuto il permesso dal Comandante di portarsi nelle proprie case, non potranno uscire dal Collegio, che dopo le dieci ore del mattino.

Art. 176. Nelle vacanze in fine dell'anno scolastico, gli Alunni Marinari della 2.a e 3.a classe s'imbarcheranno sullo stesso Legno, che sarà destinato per l'istruzione pratica degli Aspiranti del primo Collegio di Marina, e vi saranno accompagnati da uno, o due Piloti Capi-Sezione, secondo che giudicherà a proposito il Comandante dell'Accademia.

Art. 177. I suddetti Piloti Capi-Sezione, ed i sotto-Ufiziali di mare addetti al legno, su cui saranno imbarcati gli Alunni Marinari, porranno tutta la loro opera in fare ad essi acquistare le cognizioni pratiche del loro mestiere necessarie alla carriera di mare, che dovranno intraprendere.

SEZIONE VII.

Delle Scuole dell' Accademia.

Art. 178. Il Direttore degli Studii della Nostra Reale Accademia di Marina veglierà all' esatto adempimento di tutto ciò che sarà stabilito dalla Commissione di Esame pel miglioramento dell' istruzione, e del sistema degli studii nella medesima, dandone parte giornalmente dell' esecuzione al Comandante di detta Accademia.

Art. 179. Occorrendo qualche oggetto da interessare la conoscenza della Commissione di Esame, il Direttore degli Studii, coll' intelligenza del Comandante dell' Accademia, lo passerà a notizia del Presidente della Commissione suddetta, perchè questi, credendolo opportuno, la convochi straordinariamente.

Art. 180. Il Direttore degli Studii baderà, che in un Registro i Professori notino giornalmente l' attenzione colla quale gli Allievi hanno assistito alle lezioni, e la maniera come hanno conferito; e n' estrarrà da esso le novità avvenute, per inserirle in quel rapporto giornaliero al Comandante, di cui sta detto nell' Art. 28. Alla fine di ogni mese poi esigerà che i Professori stessi formino nel medesimo Registro un rapporto generale, in cui facciano rilevare l' ingegno, ed il profitto degli Allievi.

Art. 181. Di un tal rapporto mensuale ne invierà una copia al Presidente della Commissione di Esame, per essere, col suo visto, passata al Segretario della medesima, a fine di conservarla, per tenersene conto negli esami corrispondenti.

Art. 182. Il Direttore degli Studii presterà la sua

assistenza giornaliera in quelle Scuole, ove la crederà più necessaria.

Art. 183. Una volta il mese almeno, ed in giorno feriale, egli riunirà nella Biblioteca il Professore di Astronomia, quello di Navigazione degli Aspiranti, l'altro di Navigazione degli Alunni Marinari, ed i Brigadieri, sotto-Brigadieri, e Guardiamarina Naviganti, per esercitarli in quistioni riguardanti l'Astronomia, e la Navigazione.

Art. 184. Egli in altro giorno feriale conferirà, parimente coi Guardiamarina, sotto-Brigadieri, Brigadieri ed Alfieri di Vascello in quistioni di Manovra, e di Tattica Navale.

Art. 185. I Professori dovranno ogni giorno esigere da ciascuno de' giovani della loro Scuola la ripetizione delle lezioni che loro avranno spiegate nel giorno antecedente, ed assisterli, e prestar loro l'aiuto necessario, onde farli ben progredire nella facoltà che ad essi insegnano: nè mai spiegheranno loro la nuova lezione, senza che siensi prima assicurati che abbiano ben compresa l'antecedente.

Art. 186. Essi dovranno attenersi esattamente al Libro stabilito per l'insegnamento della facoltà che professano, al quale dovranno supplire soltanto qualche sviluppo necessario, ed illustrarlo ove convenga.

Art. 187. I Maestri di disegno delle Scuole del 1.° e 2.° Collegio si atterranno in questo esercizio a' modelli approvati dalla Commissione di Esame, e depositati nelle loro Scuole.

Art. 188. Gli Aspiranti, o gli Alunni Marinari addetti rispettivamente ad una classe, non potranno fare nel tempo stesso parte degli studii della propria classe, e parte di quelli di un'altra: ugualmente sarà vietato sì agli uni, che agli altri di far lezioni private

Art. 189. Allorchè un Aspirante, o un Alunno Marinaro, per malattia, o per altro accidente avrà interrotte per poco tempo le sue lezioni, sarà cura de' rispettivi Professori di metterlo al corrente; ma quando tale interruzione non sia riparabile nell' anzidetto modo, il Direttore degli Studii ne darà parte alla Commissione di Esame, perchè vi provvegga opportunamente.

Art. 190. I Libri per le diverse parti dell' insegnamento saranno quelli che da Noi verranno prescritti, in seguito della proposta che ne farà la Commissione di esame.

Art. 191. Nessun Professore potrà allontanarsi per qualche tempo dall' Accademia, senza il permesso del Presidente della Commissione di Esame, il quale nello accordarglielo, ne passerà avviso al Comandante della Accademia, e disporrà che un altro Professore della facoltà stessa lo rimpiazzi, affinchè gli Allievi della costui Scuola non restino senza continuare le loro lezioni. Lo stesso avrà luogo in caso di malattia di qualche Professore.

Art. 192. Se il tempo della licenza domandata da un Professore eccedesse un mese, il Presidente della Commissione di Esame non potrà concedergliela, ma dovrà darne parte al Comandante Generale della Real Marina per la Nostra Sovrana determinazione. Essendo accordata detta licenza, dovrà quel Professore rilasciare in beneficio di colui che supplisce la sua lezione, la metà del suo soldo. Ciò non avrà però luogo, se una tale assenza sia per una conosciuta malattia, nel qual caso il Professore che supplirà il mancante riceverà la gratificazione che noi giudicheremo di accordargli.

Art. 193. Il Direttore degli Studii, i Professori, gli Ufiziali addetti al 1.° Collegio, gli Ufiziali d' ispezione

nelle Scuole di Applicazione , ed i Prefetti del 2.° Collegio inculcheranno continuamente a' giovani Aspiranti, Guardiamarina , sotto-Brigadieri , Brigadieri , ed agli Alunni Marinari il dovere che hanno di studiare, per loro onore, e per corrispondere alle Nostre benefiche cure , ed al decoro del proprio paese.

Art. 194. Per gli Aspiranti, ed Alunni Marinari , quantunque il principal compenso dell' Applicazione , sia l' impiego al quale aspirano rispettivamente; pur tuttavia per maggiormente eccitarli ad applicare, e per sostenere anche tra loro l' emulazione, vogliamo che coloro i quali meriteranno negli esami di esser distinti, e che inoltre da' rapporti del Comandante dell' Accademia risulteranno di un ottima condotta vengano decorati di una Medaglia di merito di Applicazione.

Questa avrà da una parte la Nostra Effigie colla leggenda :

FERDINANDO I.

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

ed all' esergo l' altra leggenda

PRIMO PREMIO DI APPLICAZIONE

O SECONDO PREMIO DI APPLICAZIONE.

Art. 195. Una tal medaglia per gli Aspiranti, sarà di oro per quelli che avranno meritato in un' esame la caratteristica di *ottimo*, e di argento per quegli altri che vi si saranno approssimati. Per gli Alunni Marinari inoltre che avranno avuta la prima di tali caratteristiche di merito

di esame sarà di rame giallo, e di rame rosso per quelli che avranno meritata la seconda.

Art. 196. Avrà detta medaglia un semplice anelletto per sospendersi alla bottoniera dell'abito con un nastro di color rosso Borbonico per coloro che l'avranno meritata negli esami degli studii della terza classe, e che passano alla seconda; e sarà sormontata dalla nostra Corona Reale per gli altri, che l'otterranno in premio dell'esame della seconda classe, per passare alla prima.

Art. 197. Ciascuna delle dette due classi degli Aspiranti non potrà in ogni anno averne più di due, una di oro, e l'altra di argento; e ciascuna delle classi degli Alunni non potrà averne più di quattro cioè due di rame giallo, e due di rame rosso.

Art. 198. Quei giovani che avranno ottenuta la Medaglia nell'esame della terza classe, per conservarla allorchè dalla seconda classe passeranno alla prima; dovranno rimeritarla nel nuovo esame che faranno; ed in questo caso le loro Medaglie saranno considerate all'infuori del numero indicato nell'Articolo precedente.

Art. 199. Allorchè gli Aspiranti della prima classe, che avranno ottenuto la Medaglia di merito di Applicazione, saranno promossi a Guardiamarina, conserveranno la loro medaglia, senza poterne far uso, e lo stesso praticheranno gli Alunni Marinari della prima classe, allorchè sortiranno dal Collegio.

Art. 200. Il Comandante dell'Accademia presenterà settimanalmente al Comandante Generale un rapporto, nel quale specificherà i nomi degli Aspiranti, de' Guardiamarina, sotto-Brigadieri, e Brigadieri componenti la Compagnia, individuando i rami pe' quali questi sono incamminati, quelli tra essi che si trovano imbarcati, e le diverse Scienze che studiano, e tutto ciò che di straordi-

nario avrà potuto avvenire nell' Accademia. Nel detto rapporto farà anche menzione degli Alfieri di Vascello, ed Alunni sotto-Tenenti de' diversi corpi Facoltativi di Marina, che intervengono nelle Scuole Esterne; ed ugualmente degli Alunni Marinari.

Art. 201. Nel recinto delle Scuole di Applicazione sarà destinata pe' Professori e Maestri una stanza corredata di tutto il bisognevole, ove essi possano riunirsi prima e dopo le lezioni; e nella medesima sarà tenuto dal Direttore degli studii il Libro prescritto nell' Art. 180 di questo Titolo.

Art. 202. Il Professore, e gli Allievi dovranno trovarsi nelle Scuole alle ore stabilite; ed il primo non potrà uscirne, se non che quando, terminato il tempo prefisso per la sua lezione, verrà rilevato dal suo Collega, che dee rimpiazzarlo. Gli Allievi poi, qualunque sia il loro grado, non potranno uscir di Scuola senza licenza del Professore, e dell' Ufiziale di servizio.

Art. 203. Non sarà permesso a chiunque, e per qualsivoglia ragione di entrare nelle Scuole mentre si fa lezione. Solamente il Comandante, il Direttore degli Studii, gli Ufiziali di servizio, ed i Membri della Commissione di Esame potranno intervenirvi per oggetto del loro incarico.

Art. 204. Gli Allievi staranno nelle Scuole colla dovuta decenza, e gli Ufiziali addetti al buon ordine di esse veglieranno all'esatto adempimento di questa prescrizione.

Art. 205. Gli Allievi dovranno costantemente dimostrare a' Professori e Maestri il rispetto che debbesi a persone nelle quali si è da Noi riposta tutta la fiducia per la loro istruzione: che perciò ogni mancanza, che verrà commessa su tal proposito, sarà dal Comandante dell'Accademia severamente punita, in vista del rapporto che gliene farà il Professore medesimo, o l'Ufiziale di servizio.

Art. 206. Per qualunque correzione, che il Professore, o Maestro faccia in iscuola ad un Allievo, non dovrà questi mai rispondergli, e potrà solamente scusarsi col Professore dopo finita la lezione, e fuori della Scuola.

Art. 207. Quantunque il rapporto al Comandante per la condotta degli Allievi sia di attributo degli Ufiziali, pure sarà permesso ad un Professore di farglielo direttamente per mancanze commesse in iscuola.

Art. 208. Coloro che vengono a studiare nelle Scuole di Applicazione dovranno costantemente venirvi in Uniforme, e rispondere ogni giorno alla rassegna che farà di essi l' Ufiziale d' Ispezione al principiar delle Scuole.

Art. 209. Dopo tal rassegna non potranno più uscire dal recinto delle Scuole senza un permesso del Direttore degli Studii, o in assenza di questo dell' Ufiziale d' Ispezione, che dovrà poi darne parte al Direttore suddetto.

Art. 210. Qualunque danno si produrrà da un Allievo nella mobilia, o negli oggetti d' istruzione di una Scuola sarà riparato a sue spese, e nel caso che s' ignorasse colui, che lo ha prodotto, sarà riparato a spese di tutti insieme gli Allievi di quella Scuola.

SEZIONE VIII.

Della Commissione di Esame, e di Perfezionamento.

Art. 211. Sarà da Noi nominata una Commissione preseduta da un Ufiziale Generale della nostra Real Marina, e composta:

Da quattro Ufiziali superiori, de' quali uno del Corpo degli Ufiziali di guerra, uno del Genio Marittimo, uno del Genio Militare Idraulico, ed uno dell' Artiglieria di Marina; e da un Segretario con voto, il quale dovrà

essere un Professore di Matematiche, che non insegni nelle Scuole dell'Accademia di Marina; o pure uno de' più istituiti Ufiziali del Corpo di guerra di Marina.

Vi saranno inoltre aggiunti due Membri della classe Matematica della Nostra Reale Accademia delle Scienze, da cambiarsi in ogni anno, quando non crederemo di confermarli. Fra questi sarà compreso il Segretario nel caso che si trovasse appartenere alla suddetta Accademia delle Scienze.

Art. 212. La mentovata Commissione prenderà il nome di *Commissione di Esame e di Perfezionamento della Reale Accademia di Marina*.

Art. 213. Essa si occuperà degli esami degli Aspiranti per l'ammissione nel primo Collegio, non meno che pel passaggio da una classe ad un'altra, e per la loro promozione a Guardiamarina; e poi successivamente a sotto-Brigadieri, Brigadieri, ad Alfieri, ed a Tenenti di Vascello, o pure ad Alunni negli altri Corpi facoltativi della Nostra Real Marina, ed indi al corrispondente grado superiore; a norma di quanto si trova prescritto per tali esami negli Articoli corrispondenti di questo Titolo.

Art. 214. Dovrà egualmente esaminare i giovanetti che dimanderanno di essere ammessi per Alunni marinari. Farà annualmente l'esame delle classi degli Alunni suddetti, e dopo il quinquennio del loro Corso di Studii, proporrà per la carriera del Pilotaggio che giudicherà capaci d'intraprenderla. Esaminerà di nuovo questi ultimi allorchè saranno giunti a poter aspirare di esser promossi a Pilotini, e finalmente esaminerà i secondi Piloti della Nostra Real Marina nella loro promozione a Primi Piloti.

Art. 215. Oltre all'esame annuale che farà delle classi di ciascuno de' due Collegi di Marina, delegherà essa almeno due de' suoi Membri, de' quali uno Militare,

ogni qualvolta una classe avendo terminato un Trattato che formava parte del suo Corso di Studii per l'anno, dovrà cominciarne un altro; a fine di assicurarsi che essa avendo ben profittato nel primo, sia quindi nel caso d'intraprendere vantaggiosamente l'altro.

Art. 216. La Commissione di Esame, prendendo anche in seria considerazione lo stato in cui troverà alla fine di ogni anno l'istruzione nelle Scuole della Reale Accademia di Marina, le cagioni che avranno potuto contribuire ad alterarla, ed i mezzi che potranno valere a rimetterla, o anche a perfezionarla, ne farà a Noi distinta relazione, per mezzo del Comandante Generale della Real Marina.

Art. 217. In seguito della Nostra Sovrana approvazione su i mezzi di perfezionamento, che ci avrà proposti la Commissione di Esame, essa prenderà conto dell'adempimento de' medesimi.

Art. 218. Stabilirà anche i Regolamenti particolari per tutt' i rami d' istruzione, e ne determinerà la durata.

Art. 219. Volendo Noi, che i Professori, o Maestri per l'istruzione nella Reale Accademia di Marina si provveggano per *Concorso*, allorchè accaderà la vacanza del posto di uno di essi, il Presidente della Commissione di Esame ne darà a Noi parte per mezzo del Comandante Generale, affinchè per l'organo stesso venga da Noi ordinato alla Commissione di Esame di procedere al Concorso pel posto vacante, nella maniera che sarà in seguito stabilita.

Art. 220. Rivedrà anche i Trattati manoscritti, che potranno aver luogo in mancanza di Trattati stampati.

Art. 221. Se mai qualche Professore della Reale Accademia di Marina, o qualunque altra persona presenterà alla Commissione di Esame un Trattato manoscritto,

che da essa si stimerà vantaggioso per la migliore istruzione degli Allievi delle Scuole della Reale Accademia di Marina, potrà la Commissione suddetta, a richiesta dell'Autore di quel Trattato, proporre a Noi, che esso si pubblichi a Nostre spese, e ad uso della Reale Accademia di Marina. L'Autore prenderà per se, ogni qualvolta se ne rinnoverà la stampa, la quarta parte dell'edizione, che si stimerà conveniente di farne. Che se poi egli lo vorrà stampare di proprio conto, la Commissione di Esame potrà proporci per lui una gratificazione.

Art. 222. L'esame per la Geometria Elementare, e Sublime sarà verbale, ed analogo al grado di cognizioni che gli Allievi hanno potuto acquistare. La Commissione di Esame si limiterà in conseguenza ad osservare, per l'esame della Geometria Elementare, se ciascuno dei Candidati abbia bene appreso le verità, e le costruzioni di questa prima parte di studii Geometrici; se abbia acquistato con precisione il linguaggio di una tale Scienza; se intenda la forza delle definizioni; e se dimostri con esattezza. E per l'esame di Geometria Sublime esigerà inoltre da essi i convenienti sviluppi delle verità e costruzioni, che hanno apprese, tanto in questo ramo di Geometria, quanto nella parte elementare che l'ha preceduto.

Art. 223. L'esame dell'Algebra, e del Calcolo Sublime sarà anche verbale pe' principii di tali Scienze; ed in iscritto per l'applicazione di esse a degli esempii, o quistioni, che saranno comuni per tutti gli esaminandi di una stessa classe, ed eseguiti in presenza della Commissione di Esame, o almeno di uno de' suoi Membri destinato ad invigilargli.

Art. 224. Lo stesso metodo avrà anche luogo per gli esami di Navigazione, di Meccanica, e degli altri

Trattati di facoltà Matematiche che s' insegnano nelle Scuole di Applicazione. Le quistioni di Meccanica però, e quelle degli altri Trattati poc' anzi detti, alle quali debbono i Candidati rispondere per iscritto, saranno proposte in modo, che l'applicazione de' principii delle Scienze corrispondenti a risolverle sia facile e chiara, bastando che il Candidato faccia conoscere se sappia farne uso, e maneggiarli convenevolmente.

Art. 225. L'esame de' Trattati di Fisica Sperimentale, e Chimica sarà anche verbale pe' principii teoretici di queste Scienze, e pratico per la parte che riguarda le sperienze.

Art. 226. Negli esami de' Guardiamarina, Sotto-Brigadieri, Brigadieri, ed Alfieri di Vascello, pe' loro rispettivi ascensi, la Commissione di Esame terrà conto ancora de' loro giornali di Navigazione, e della conoscenza, che essi avranno degli obblighi di un Ufiziale imbarcato corrispondenti al loro grado.

Art. 227. Pel passaggio da Alunno ad Ingegnere Costruttore di 3.ª classe, o a Tenente del Genio Idraulico, oltre l'esame indicato precedentemente, ciascuno degli Alunni del primo de' suddetti Corpi dovrà scrivere una Memoria ragionata sul metodo di eseguire un piano di un piccol Legno quadro da guerra, comprésa la sua Alberatura, e Velatura; e con quelle dimensioni che gli verranno assegnate dalla Commissione di Esame: ed ognuno de' secondi dovrà fare lo stesso pèr qualche costruzione in acqua, della quale gliene verranno presentati dalla Commissione tutt' i dati, e tutti gli accidenti del luogo ove supponesi, che si debba eseguire.

Art. 228. Le dimande alle quali gli esaminandi debbono rispondere in iscritto, incominciando dal loro esame per Guardiamarina, e così in tutti gli altri successivamente.

saranno ad essi proposte in comune, estraendole a sorte da un'urna, in cui ognuno de' Membri della Commissione abbia depositato una o due cartelline contenenti ciascuna una dimanda, secondo che una o due quistioni sulla stessa Facoltà si sarà preventivamente stabilito proporre a' Candidati. Queste tali dimande però, prima di esser deposte nell' urna, dovranno essere esaminate dalla Commissione a fine di assicurarsi che siano confacenti alle cognizioni de' Candidati, ed al tempo in cui debbono rispondervi.

Art. 229. Il prescritto nel precedente Articolo avrà anche luogo per l' esame di uscita degli Alunni Marinari dal Collegio, dopo il Corso intero de' loro Studii, ed in seguito per passare a Pilotini, ed a primi Piloti.

Art. 230. L' esame del disegno per gli Allievi dei due Collegi si farà proponendo loro a rilevare il semplice contorno di un modello di disegno che proporrà la Commissione di Esame, e che sarà analogo alla specie di disegno che hanno appresa, ed alla forza che hanno potuta in esso acquistare; e per gli Allievi delle Scuole di Applicazione un tal' esame si farà su di un programma che verrà proposto a Candidati dalla Commissione suddetta.

Art. 231. Gli esami di passaggio da una classe ad un' altra, e quelli di uscita da' due Collegi, dopo il quinquennio stabilito pel Corso degli Studii, dovranno farsi classe per classe separatamente.

Art. 232. Allorchè la Commissione di esame troverà che un Aspirante, o Alunno Marinaro non sia capace a passare nella classe seguente, o ad uscire dal Collegio, dopo l' ultimo anno de' suoi Studii, potrà permettergli di restare un altro anno nella classe stessa a ripetere gli studii, che la prima volta ha mal fatti; ciò però non potrà aver luogo che una sola volta nel corso del

quinquennio stabilito per la loro istruzione, sicchè un Aspirante, o Alunno Marinaro non potrà, per qualunque causa, restare nel Collegio per più di sei anni.

Art. 233. Il disposto nell'Articolo precedente non avrà però luogo se la Commissione di Esame sia convinta, che quell'Aspirante, o Alunno Marinaro, per mancanza di talento, o per qualunque altra circostanza, sia inabile a continuare gli studii con successo di sufficiente buona riuscita.

Art. 234. Non verranno passati da una classe all'altra, nè saranno promossi a Guardiamarina, che quegli Aspiranti, i quali avranno meritato nell'esame la caratteristica di *bene* o *prossimo al bene*; e queste stesse caratteristiche dovranno ottenere gli Alunni Marinari per passare da classe a classe, o per essere, dopo l'ultimo esame del loro Corso di Studii, proposti per la carriera del Pilotaggio.

Art. 235. Quegli Aspiranti che nel passaggio da una classe ad un'altra, o nell'esame per la loro promozione a Guardiamarina non avranno meritata la caratteristica necessaria a quel passaggio, o promozione, se mai si trovino di aver goduto dell'anno di più, che loro viene accordato dal prescritto nell'Art. 232, verranno in seguito di un rapporto che a Noi ne sarà fatto dalla Commissione, per mezzo del Comandante Generale, congedati dal Nostro Real servizio.

Se ciò avrà luogo per un Alunno Marinaro esso uscirà dal Collegio per incominciare la sua carriera di mare, a norma dell'Art. 4.° di questo Titolo.

Art. 236. Se la Commissione di esame avvertirà che qualche Professore, o Maestro trascuri la sua classe a segno che questa ne soffra nella istruzione, e resti inabilitata al passaggio alla classe superiore, dovrà fare a Noi su di ciò distinta relazione, per mezzo del Co-

mandante Generale della Real Marina, ed attenderne la Nostra Sovrana determinazione.

Art. 237. Non si passerà da Guardiamarina, Sotto-Brigadiere, o Brigadiere ad Alfiere di Vascello, e da questo grado, dopo il corso degli studii necessarii, non si sarà designato per Tenente di Vascello, come pure non si passerà ad Alunno di un Corpo facoltativo di Marina, ed indi al grado superiore; senza aver riportato nell' esame la caratteristica di *bene*, o *ottimo*.

Art. 238. Colui il quale non riporterà tal caratteristica continuerà gli Studii ne'quali si è esaminato con quello stesso grado che aveva. La Commissione di Esame osserverà però se il grado d'istruzione di questo Candidato è tale, che esso possa presentarsi ad un altro esame prima di quel tempo che vi sarebbe necessario per ripigliare e compiere il Corso intero degli Studii ne'quali si è esaminato, e stabilirà tal tempo nel suo rapporto.

Art. 239. Allorchè la Commissione avrà terminati gli esami degli Aspiranti pel loro passaggio a Guardiamarina, e poi successivamente a' sotto-Brigadieri, o Brigadieri, e ad Alfieri di Vascello, o pure ad Alunni ne' diversi altri Corpi Facoltativi di Marina, il Comandante della Accademia si unirà ad essa, perchè al risultamento dell' esame, che deve passarsi a Nostra conoscenza, si accoppiassero le caratteristiche di merito, di condotta, di servizii resi, e di tutt' altro ch'è a sua notizia. Di tutto ciò se ne rileverà un solo quadro giusta il Modello da Noi approvato, che sarà firmato da' Membri della Commissione di esame, e dal Comandante dell' Accademia, per le parti che gli concernono; ed un tal quadro verrà a Noi inviato per mezzo del Comandante Generale per le ulteriori Nostre determinazioni.

Art. 240. L'istesso metodo sarà tenuto per l'esame di uscita degli Alunni Marinari dal secondo Collegio.

Art. 241. Nelle promozioni poi degli Alfieri a Tenenti di Vascello; degli Alunni de' diversi Corpi al grado Superiore; e degli Alunni Marinari avviati per la carriera del Pilotaggio a Pilotini, o da secondi a primi Piloti procederà la Commissione, nella relazione che dovrà a Noi farne, insieme col Maggiore Generale della Real Marina, o co' Comandanti de' rispettivi Corpi, analogamente al prescritto nell' Articolo 239.

Art. 242. Nell' Esame pel passaggio da secondi a primi Piloti, resterà in arbitrio della Commissione di Esame d' invitare ad intervenirvi qualcheduno de' Primi Piloti, con voto consultivo, eseguendosi poi il rapporto a Noi nel modo stesso stabilito nell' Articolo precedente.

Art. 243. Essendo necessario che un Professore di Matematiche, qualunque sia la parte di esse che ne insegni, sia versato nel Corso intero di queste Scienze, e ne' metodi co' quali possono trattarsi, vogliamo perciò che l' esame di Concorso per una Cattedra di Matematiche nella Reale Accademia di Marina sia duplice, uno cioè di *Sintesi*, e l' altro di *Analisi*.

Art. 244. L' Esame di *Sintesi* si farà da' concorrenti comentando per iscritto, ed in comune un luogo scelto a caso ed in loro presenza ne' primi quattro libri dei *Conici di Apollonio*; cioè illustrando le verità, e costruzioni che in tal luogo si rinverranno, applicandovi convenevolmente l' analisi Algebrica, e deducendone quegli sviluppi, e quelle conseguenze che si giudicherà a proposito; con estendersi in soluzioni di Problemi analoghi, o comunque dipendenti dalle teoriche in quel luogo contenute. Finalmente si proporrà al concorrente un Problema geometrico nuovo, che dovrà esser da esso risoluto sinteticamente.

Art. 245. L' altro Esame di Analisi si farà comentando

completamente, ed illustrando in iscritto un luogo scelto a caso e nel modo già detto nella Sezione prima del primo Volume del Calcolo Integrale di Eulero. E se quel luogo contenga de' soli Corollarii, o degli Scolii, dovrà prendersi a comentare la Proposizione o l'Esempio donde quelli furono dedotti.

Art. 246. Ciascuno degli accennati due Concorsi dovrà esser terminato nel giorno stesso in cui si sono proposte le quistioni sulle quali bisognava dissertare.

Art. 247. Il Concorso per la Cattedra di Navigazione, e quello per le altre di Meccanica, non che de' Trattati Geometrici che s' insegnano nelle Scuole di Applicazione della Reale Accademia di Marina, si farà comentando un luogo preso a caso in un Libro classico della Facoltà su cui versa l' esame.

Art. 248. Oltre all' esame già detto per iscritto, ciascuno de' Candidati sarà nell'obbligo di esporre verbalmente, e come se facesse lezione lo stesso comento che avrà fatto per iscritto.

Assisteranno a questo Concorso verbale tutt' i Generali, gli Ufiziali Superiori de' Corpi facoltativi della Nostra Real Marina, ed i Professori dell' Accademia che vorranno intervenirvi.

Art. 249. Allorchè ognuno de' Candidati avrà terminato il suo scritto vi apporrà la firma, e suggellerà il luogo ove essa è apposta, sicchè affatto non comparisca. In seguito il Segretario della Commissione di Esame in presenza di questa, e de' Candidati segnerà sul luogo della firma una lettera dell' Alfabeto per denominare il Concorso, e questa sarà presa a caso per ognuno dei diversi Concorsi che farà uno stesso Candidato, sicchè non vengano ad esser contrassegnati i suoi diversi scritti con una stessa lettera; e poi il Presidente e tutti i

Membri della Commissione cifreranno al margine, ed in presenza de'Candidati tutt'i fogli di ciascuno scritto. Dopo ciò la Commissione si riunirà quante volte fa bisogno per esaminare tali scritti, che saranno letti dal Segretario in presenza di tutti i Membri della Commissione, e quivi ciascuno di questi avrà dritto di leggerli, e considerarli particolarmente. Il loro parere dovrà esser dato ragionatamente in iscritto. Raccolti questi pareri si attenderà il risultamento del Concorso verbale, dopo del quale avendo la Commissione pronunciato anche sul merito del Candidato per quest'ultimo esperimento, si dissuggelleranno i Concorsi per iscritto, per vedere a chi siasi data la preferenza: sarà questi quello che dovrà a Noi proporsi per occupare la Cattedra vacante.

Art. 250. L'esame per le altre Cattedre di belle Lettere Italiane, o di Filosofia, allorchè ve ne sarà l'occasione, si farà in quel modo che verrà proposto dalla Commissione di Esame, e che sarà stato da Noi approvato.

Art. 251. Pel Concorso alle lezioni di disegno, la Commissione proporrà un programma, e lo farà eseguire in sua presenza.

Art. 252. Gli Ufiziali de'Corpi facoltativi di Marina che dovranno insegnare le scienze del proprio mestiere nelle Scuole d'Applicazione saranno esenti dal Concorso, e verranno da Noi nominati a proposta della Commissione di Esame. Ci riserbiamo anche sull'avviso della Commissione suddetta di dispensare dal Concorso qualche soggetto che siasi distinto eminentemente nella Facoltà che dovrebbe professare, per qualche Opera pubblicata colle stampe, o che sia di un merito riconosciutissimo per gli ottimi Allievi che ha prodotti.

Art. 253. La scelta de'Maestri di Calligrafia, di Ballo, e di Scherma sarà fondata sulla publica opinione, e su'favorevoli riscontri che si avranno de'Candidati.

Art. 254. Il Segretario della Commissione di Esame compilerà i Processi Verbali per tutte le unioni della medesima.

Egli formerà anche tutti i rapporti, e le lettere che la Commissione dovrà fare, e ne terrà il corrispondente Registro.

Art. 255. Conserverà anche un Registro delle classi de' due Reali Collegi di Marina, e delle Scuole di Applicazione, nel quale sarà notata l'età di ogni Individuo di ciascuna di esse, l'epoca dell'ammissione, le caratteristiche che ha ottenute ne' diversi esami da lui sostenuti; il tempo dell'imbarco, o delle altre commissioni che avrà potuto avere.

Art. 256. In adempimento del precedente Articolo il Comandante della Reale Accademia di Marina dovrà informare il Presidente della Commissione di Esame di qualunque accidente avrà luogo nelle classi suddette.

Art. 257. Terrà il Segretario un altro Registro delle deliberazioni prese dalla Commissione riguardo al sistema degli Studii, ed agli Esami per le Scuole della Reale Accademia di Marina, notando quelli che avranno ricevuta la Nostra Sovrana approvazione.

Art. 258. Finalmente sulle osservazioni che la Commissione di Esame avrà avuto occasione di fare sul sistema degli Studii, sul miglioramento di essi, e sugli Esami, compilerà il Segretario delle Memorie, che dovranno servire al perfezionamento successivo dei medesimi Studii.

Art. 259. Tutti i suddetti Registri, e le altre carte appartenenti alla Commissione di Esame verranno conservate nell'Archivio di essa, del quale avrà cura il Segretario. Un tale Archivio sarà situato in una stanza dell'appartamento nella Reale Accademia destinato per

le unioni della Commissione, e per gli Esami, la chiave del quale verrà consegnata al Segretario, cui sarà addetto uno degl'Inservienti per la pulizia di tal luogo.

SEZIONE IX.

Dell' Amministrazione.

Art. 260. La Nostra Reale Accademia di Marina avrà un Consiglio di Amministrazione, il quale sarà incaricato del dettaglio di tutto ciò che riguarda economia, tenendo un conto separato pe' due Collegi.

Art. 261. Il predetto Consiglio sarà composto:

Dal Comandante dell' Accademia, che ne sarà il Presidente.

Dal secondo Comandante.

Dall' Ufiziale di dettaglio del 2.° Collegio.

E da due più anziani Ufiziali addetti al 1.° Collegio, che ne saranno i Membri.

Il Quartier Mastro dell' Accademia ne sarà il Segretario.

Art. 262. Il Quartier Mastro sarà scelto dal Consiglio di Amministrazione fra gli Ufiziali addetti alle Scuole di Applicazione, e ne sarà passata pe' mezzi regolari la proposta a Noi, per la Nostra Sovrana Approvazione.

Art. 263. Si dovrà il predetto Consiglio unire almeno una volta la settimana, per occuparsi dell'economia della Accademia, ed a motivo de'principii fissati nell'Art. 260 non potranno essere promiscuamente trattati gli affari de' due Collegi, ma si bene l'uno dopo l'altro.

Art. 264. Lo stesso metodo che verrà in seguito prescritto per l'Amministrazione del Corpo Reale dei Marinari Cannonieri, in tutto ciò che potrà esservi adattabile, sarà seguito per l'Amministrazione della Reale Accademia di Marina.

Art. 265. Presso il Consiglio di Amministrazione esisterà un Inventario esatto di tutti i mobili dell'Accademia di Nostra pertinenza, firmato dal Commissario del Magazzino Generale per parte dell'Intendente della Real Marina.

Art. 266. I predetti Mobili saranno dati in consegna al Guardaroba, il quale ne sarà responsabile al Consiglio di Amministrazione.

Art. 267. Per far costare tutt'i Consumi; per avere i rimpiazzi e per far le domande de' diversi oggetti dei quali abbisognerà l'Accademia, e che debbono di nostro Conto provvedersi, il Consiglio di Amministrazione ne formerà i fogli corrispondenti, che pel mezzo del Comandante Generale saranno passati all'Intendente della Nostra Real Marina.

Art. 268. Dovrà esservi anche l'Inventario dell'Edifizio firmato dal Direttore del Genio Idraulico, coll'intervento del Commissario de' Cantieri, una copia del quale sarà presso il Consiglio di Amministrazione.

Art. 269. Gli averi di tutti gl'impiegati nella Reale Accademia di Marina, e gli assegni accordati a'diversi Stabilimenti che la compongono saranno divisati nelle tariffe annesse a queste Ordinanze.

Art. 270. Il Consiglio di Amministrazione presenterà nello stato di ciascun mese le richieste de' fondi necessarii pel personale, e pel mantenimento dell'Accademia, con tale anticipazione, che i fondi possano esser pagati anticipatamente dall'Ufiziale incaricato de' pagamenti della Real Marina ogni quindici giorni del mese pel quale sono destinati.

Art. 271. La copia per l'aggiusto mensuale sarà dal detto Consiglio rimesso all'Intendente per l'uso corrispondente.

Art. 272. Alla fine di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia darà conto al Consiglio di Marina della sua particolare gestione.

Reale Accademia di Marina. **Q U A**

Del risultamento degli Esami

RAPPORTO DEL COMANDANTE DELL'ACCADEMIA.						
NOMI E COGNOMI.	PATRIA.	ETÀ.	GENITORI.	CONDOTTA.	SERVIZII.	*Osservazioni.*

1.° *N. B.* Trattandosi di esame per iscritto, si avverta ciò nel luogo ove si
2.° *N. B.* Negli esami per le promozioni degli Alfieri a Tenenti di Vascello, Alunni Marinari avviati per la carriera del Pilotaggio a Pilotini, o da secondi della rispettiva dipendenza, o Corpo.

D R O. *Napoli li 18*

e qui soggiungasi da chi fatti, cioè se dagli Aspiranti di 1.ª classe per l'uscita a Guardiamarina; se dagli Alunni Marinari di 1.ª classe per la carriera del Pilotaggio; se pel passaggio de' primi a Brigadieri, o sotto Brigadieri, o ad Alfieri di Vascello, o ad Alunni ne' diversi Corpi Facoltativi di Marina.

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DI ESAME.						
FACOLTÀ.	FACOLTÀ.	FACOLTÀ.	FACOLTÀ.	FACOLTÀ.	*Osservazioni.*	RISULTAMENTO.
Caratteristiche di Esame.	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.		

scrive la facoltà nella quale si è fatto l'Esame.
degli Alunni sotto-Tenenti de' diversi Corpi facoltativi a grado superiore, e degli a primi Piloti, in vece del Comandante dell' Accademia farà il rapporto il Capo

TITOLO VI.

DEL CORPO REALE DE' MARINARI CANNONIERI.

SEZIONE I.

Composizione del suddetto Corpo.

Art. 1. La Nostra Real Marina avrà pel servizio della sua Artiglieria un Corpo di Artiglieri, che sarà denominato *Corpo Reale de' Marinari Cannonieri*.

Art. 2. Il detto Corpo godrà le preminenze degli altri Nostri Corpi di Casa Reale, e dovendo concorrere in servizio con i Corpi di Truppa della Real Marina ne prenderà la dritta.

Art. 3. Esso sarà composto di un solo Battaglione, che avrà;

Uno Stato Maggiore.
Uno Stato Minore.
E sei Compagnie.

Art. 4. Lo stato Maggiore consisterà in

1. Comandante.
1. Secondo Comandante.
1. Maggiore.
1. Aiutante-Maggiore.
2. Primi Aiutanti.
2. Secondi Aiutanti.
1. Cappellano.
1. Chirurgo-Maggiore.

Tot. 10.

Avrà inoltre un Quartiermastro da prescegliersi fra gli Ufiziali subalterni delle Compagnie, ed un secondo, o terzo Chirurgo da destinarsi a turno di servizio fra quei addetti alla Real Marina.

Art. 5. Lo stato Minore verrà composto da

1. Primo Foriere.
1. Secondo Foriere.
1. Provosto.

Tot. 3.

Avrà ancora un Praticante da destinarsi a turno di servizio fra quegli addetti alla Real Marina.

Art. 6. Ogni Compagnia sarà formata da

1. Capitano in primo.
1. Capitano in secondo.
1. Tenente in primo.
1. Tenente in secondo.
1. Capo Sergente, o sia Sergente maggiore.
4. Primi capi }, o siano Sergenti.
4. Secondi capi }
8. Terzi capi, o siano Caporali.
4. Cannonieri fuochisti.
25. Cannonieri Appuntatori di 1.ª classe.
25. Cannonieri di 2.ª classe.
25. detti di 3.ª classe.
1. Tamburo.
1. Piffaro.
3. Grumetti.

Tot. 105.

Art. 7. La forza totale del Corpo sarà quindi di 643 Uomini. Nulladimeno essa potrà ricevere due aumenti, quando lo crederemo necessario al Nostro Real servizio.

Il primo sarà di 18 Uomini per Compagnia; cioè di 6 Cannonieri di più per ogni classe; ed allora la forza di detto Corpo sarà di 751 Individui.

Il secondo sarà di 44 Uomini per Compagnia, cioè di 1 Primo Capo, 1 Secondo Capo, e 14 Cannonieri per ogni classe; ed in questo caso la massima forza del Corpo sarà di 907 Uomini.

Art. 8. Il Vestiario, e l'Armamento del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri saranno secondo i modelli da Noi approvati.

Art. 9. Gli Ufiziali del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri, e quelli del Corpo di Guerra della Real Marina destinati a prestar servizio nel medesimo, non che tutti gl' Individui delle diverse classi che lo compongono, percepiranno in terra, ed in mare gli averi rispettivamente stabiliti nelle Tariffe annesse alle presenti Ordinanze.

Art. 10. Il Corpo Reale de' Marinari Cannonieri avrà un Ispettore, il quale sarà sempre l' Ufiziale Generale del Corpo di Guerra, o dell' Artiglieria della Nostra Real Marina da Noi nominato Ispettore dell' Artiglieria della medesima.

SEZIONE II.

Doveri, ed Attributi dell' Ispettore, e degl' Individui componenti lo Stato Maggiore.

Art. 11. L' Ispettore riceverà dal Comandante Generale della Nostra Real Marina gli ordini relativi al Corpo, ed agl' Individui che ne fanno parte, e li passerà al Comandante del medesimo per l'esecuzione. Similmente egli darà parte al Comandante Generale delle novità rimarchevoli delle quali avrà ricevuto rapporto dal Comandante del Corpo.

Art. 12. Riceverà dal Comandante del Corpo le proposte per gli avanzamenti, come appresso verrà stabilito, per indi passarle al Comandante Generale munite del suo parere.

La stessa norma sarà da lui osservata relativamente a tutte le dimande, qualunque sia la loro natura, che potranno esser fatte dagl' Individui del Corpo per mezzo del Comandante stesso, sia che dovranno pervenire in fino a Noi, sia che potranno su di esse pronunciare il Nostro Segretario di Stato di Marina, o il Comandante Generale della medesima; dovendo loro dar corso, ancorchè egli fosse di contrario parere.

Art. 13. L' Ispettore avrà la facoltà di cambiar di Compagnia gli Ufiziali, quando gliene verrà fatta la proposta dal Comandante del Corpo, sopra fondati motivi. Avrà inoltre autorità di ordinare delle permute a grado eguale fra gli Ufiziali del detto Corpo, e quelli della Compagnia de' Cannonieri Artefici del Parco di Artiglieria, come sarà detto nel Titolo XI. Parte I. di queste Ordinanze.

Art. 14. Avrà facoltà parimente di accordare agli Individui del Corpo sino a quindici giorni di permesso.

Art. 15. Esigerà dal Comandante del Corpo un informo della condotta, della morale, della istruzione e del servizio degli Ufiziali; ed alla fine di ogni anno ne farà al Comandante Generale un circostanziato rapporto.

Art. 16. L' Ispettore dovrà invigilare all' esatto adempimento di quanto è prescritto nel presente Titolo.

Egli però non prenderà parte nel dettaglio del servizio affidato al Comandante del Corpo; nè tampoco in quello dell' Amministrazione, ch' è di attributo di un Consiglio da comporsi nel modo, che verrà in seguito divisato.

Art. 17. Il Comandante del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri riceverà gli ordini relativi al medesimo, ed agl' Individui che lo compongono direttamente dall' Ispettore, e sarà risponsabile della loro esecuzione.

Art. 18. Sarà nell' obbligo di passare all' Ispettore le proposte degli avanzamenti; egualmente che tutte le dimande che potranno riguardare oggetti del Corpo, o che partiranno da Individui che lo compongono, quando anche il suo parere fosse contrario a queste ultime.

Art. 19. Sarà responsabile della tenuta, della disciplina, e della istruzione del Corpo; e fisserà l' orario per le Scuole, e per le istruzioni pratiche da disimpegnarvisi.

Art. 20. Passerà in Rivista, almeno una volta al mese, il Vestiario, e l' Armamento delle Compagnie, per assicurarsi che i loro generi siano ben conservati.

Art. 21. Terrà corrispondenza col Maggior Generale della Nostra Real Marina, e con tutte le altre autorità Civili, e Militari per tutto ciò che riguarda il Corpo.

Art. 22. Avrà facoltà di promuovere, e degradare i sotto-Ufiziali, ed i Cannonieri, uniformemente a quanto sarà prescritto nella Sezione 6.ª di questo Titolo.

Art. 23. Avrà facoltà parimente di cambiar di Compagnia i sotto-Ufiziali ed i Cannonieri, qualora lo crederà utile al servizio del Corpo.

Art. 24. Potrà accordare sino a quattro giorni di permesso agli Individui del Corpo ne' limiti della guarnigione.

Art. 25. Rimetterà giornalmente al Comandante Generale della Nostra Real Marina, ed all' Ispettore del Corpo lo stato di situazione graduale del medesimo; ed a quest' ultimo farà rapporto di tutte le novità interessanti che occorreranno nel Corpo.

Art. 26. Il Comandante in secondo del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri dipenderà dagli ordini immediati del Comandante del detto Corpo, e s' incaricherà della loro esecuzione.

Art. 27. Egli rimetterà tutte le mattine un rapporto al Comandante, nel quale indicherà le alte, e basse avvenute nel giorno precedente, la forza del Corpo, il mancante al completo, e tutte le altre novità occorse nelle 24 ore, ancorchè per la natura di esse glie ne abbia fatto un rapporto straordinario.

Art. 28. Sarà particolarmente incaricato, sotto gli ordini del Comandante, della buona tenuta, disciplina ed istruzione del Corpo, dando a voce o in iscritto gli ordini relativi a tali oggetti, e vegliando alla loro esecuzione.

Art. 29. Farà eseguire gli esercizii delle Armi a fuoco, le Scuole di Artiglieria, e tutte le altre istruzioni stabilite pel Corpo ne' giorni e nelle ore fissate dal Comandante.

Art. 30. Prenderà spesso notizia dal Maggiore, dallo Aiutante Maggiore, e da' Comandanti delle Compagnie della condotta, della morale, dell' attività, e dell' istruzione di tutti gl' Individui del Corpo, per informarne opportunamente il Comandante.

Art. 31. Il Maggiore del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri dipenderà dagli ordini de' Comandanti del medesimo, per tutto ciò che riguarda disciplina, istruzione, e servizio interno del Quartiere.

Art. 32. Ogni Domenica riceverà dall' Aiutante Maggiore un circonstanziato notamento delle punizioni subite dagli Individui del Corpo nel corso della Settimana, che farà trascrivere in un registro Alfabetico, che terrà a questo oggetto.

Art. 33. Egli sarà particolarmente incaricato di veri-

ficare l'Amministrazione interna delle Compagnie; come verrà più distintamente specificato nella Sezione 9.ª di questo Titolo.

Art. 34. Riceverà da' Comandanti delle Compagnie, e de' Distaccamenti il rapporto delle mutazioni che avranno luogo nelle une, e negli altri; e dopo di averle verificate, ne formerà uno stato generale, che munito di sua firma, lo passerà al Commissario de' Ruoli e Riviste nelle epoche stabilite.

Art. 35. Apporrà il suo visto a tutt'i biglietti d'entrata e sortita dall'Ospedale; ed invigilerà che questi sieno subito registrati ne' *Controlli*, per aversene conto negli aggiusti mensuali.

Art. 36. Il Maggiore curerà che gl'Individui licenziati dal Corpo restituiscano i generi di vestiario, Armamento, e Casermaggio ch'erano loro assegnati, ricevendo in vece quelli fissati nella Sezione 9.ª di questo Titolo; e farà inoltre saldarli in sua presenza gli averi loro dovuti in forza degli aggiusti definitivi; certificando tal pagamento in piede del congedo.

Art. 37. Per assenza, o per impedimento di breve durata del Comandante in secondo, il Maggiore lo rimpiazzerà in tutt'i suoi doveri ed attributi, senza però desistere dalle funzioni del proprio impiego.

Art. 38. Allorchè l'assenza del Comandante in secondo sarà di lunga durata, le funzioni del Maggiore saranno esercitate dal Capitano più anziano.

Art. 39. L'Aiutante Maggiore, ed i primi e secondi Aiutanti del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri saranno particolarmente incaricati della istruzione teorico-pratica, e di tutt'i dettagli di servizio che loro affiderà il Comandante del Corpo, oltre quelli particolarmente divisati nella Sezione 3.ª di questo Titolo.

Art. 40. L'Aiutante Maggiore ogni Domenica verificherà il registro de' castighi tenuto dal secondo Aiutante di settimana, e vi apporrà il suo visto. Indi presenterà al Maggiore lo stato delle punizioni inflitte nel corso della settimana.

Art. 41. I Doveri dell' Ufiziale incaricato delle funzioni di Quartier-Mastro saranno specificati nella Sezione 9.ª di questo Titolo.

Art. 42. Il Cappellano del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri dovrà tutte le mattine celebrare la S. Messa nel Quartiere all' ora che stabilirà il Comandante; e la Domenica la celebrerà in quella Chiesa in cui il Corpo andrà ad ascoltarla.

Art. 43. Ne' giorni, e nelle ore stabilite dal Comandante insegnerà la Dottrina Cristiana col metodo approvato dall'ordinario; e la Domenica spiegherà anche il Vangelo.

Dovrà inoltre nelle ore fissate della sera recitare a tutto il Corpo riunito la preghiera, gli Atti Cristiani ed il Rosario.

Art. 44. In una delle Settimane della Quaresima, a scelta del Comandante e con approvazione del Comandante Generale assisterà agli esercizii Spirituali da farsi dal Corpo, prendendovi quella parte che gli sarà ordinata.

Art. 45. Quando un sotto-Ufiziale o Cannoniere domanderà il permesso di ammogliarsi, il Cappellano, in seguito di ordine del Comandante, prenderà esatta informazione dei costumi, e della morale della femina; e nel contrarsi il Matrimonio si metterà di accordo col Parroco, al quale spetta celebrarlo, per l' osservanza delle leggi Canoniche, e Civili.

Per gl' individui ch' entrando nel Corpo dichiarassero di essere ammogliati, dovrà verificare la legittimità del loro matrimonio.

Terrà egli anche un registro di tutt' i sotto-Ufiziali e Cannonieri ammogliati.

Art. 46. Sarà suo particolare incarico di vegliare incessantemente alla morale degl' Individui componenti il Corpo. La sua vigilanza dovrà estendersi ancora alle mogli de' sotto-Ufiziali, e Cannonieri domiciliate in Quartiere.

Art. 47. Il Cappellano del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri sarà anche addetto alla Compagnia de' Cannonieri Artefici del Parco di Artiglieria della Nostra Real Marina.

Art. 48. Il Chirurgo Maggiore dovrà tutte le mattine trovarsi in Quartiere all' ora designata dal Comandante, per passare la visita di tutti gl' individui, che gli verranno additati per infermi dal Secondo Aiutante di Settimana.

Art. 49. Farà rapporto di tale visita al Comandante, e lo consegnerà al Capitano d' Ispezione. Nel medesimo indicherà gli uomini che devono esser mandati all' Ospedale, e quelli che per lieve infermità possono essere curati nell' infermeria del Quartiere. Il Capitano d' ispezione passerà al Comandante detto rapporto, e ne riceverà gli ordini corrispondenti.

Art. 50. Dovrà visitare due volte al giorno gli Ufiziali che trovansi infermi nelle proprie abitazioni, e dar parte, nel rapporto giornaliero al Comandante, dello stato di loro salute.

Lo stesso praticherà per gl' Individui, che sono curati nell' infermeria del Quartiere.

Art. 51. In seguito dell' ordine del Comandante visiterà le reclute prima di essere ammesse. Egli farà certificato sullo stato di salute, egualmente per gl' Individui del Corpo, i quali domandassero un permesso limitato, o licenza assoluta per causa di malattia.

Art. 52. La stessa visita dovrà passare a tutti gl' Indi-

vidui destinati a formar porzione di un Distaccamento, dando parte della medesima al Comandante del Corpo.

Art. 53. Il Chirurgo Maggiore farà tenere dal secondo Chirurgo un registro, nel quale saranno notate, a misura che si spediranno, le ricette de'medicamenti, per verificare le note che in ogni mese presenterà il Farmacista. Nel registro, e nelle ricette dovrà essere indicato il nome, cognome, e la Compagnia dell'individuo pel quale la medicina sarà stata ordinata, e la data di esse.

Vi sarà inoltre un registro pe' medicamenti che si conservano nell' Infermeria, nel quale saranno notati i consumi. Le note delle spese de' medicamenti saranno firmate e certificate dal Chirurgo Maggiore.

Art. 54. Egli veglierà attentamente chè il Praticante assista agl' infermi che si curano nell' Infermeria del Quartiere, e che vi pernotti tutte le volte che esso Chirurgo Maggiore lo stimi necessario.

Art. 55. Il secondo Chirurgo accompagnerà il Chirurgo Maggiore in tutte le sue visite agl' Individui del Corpo, e lo rimpiazzerà in caso di assenza. Egli dovrà anche eseguire tutte quelle visite che il medesimo gli affiderà essendo impedito.

Dovrà inoltre trovarsi in Quartiere all' ora della chiamata della sera, e la mattina quando rientrano le guardie smontate da'diversi posti, ad oggetto di visitare tutti coloro che si annunzieranno per infermi; e farà di tutto rapporto al Capitano d'ispezione, ed al Chirurgo Maggiore.

Art. 56. I Chirurgi del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri saranno inoltre incaricati del servizio di sanità per gli Ufiziali del Parco, e per la Compagnia dei Cannonieri Artefici; dipendendo per tale servizio dal Direttore del Parco.

SEZIONE III.

Servizio di Quartiere.

Art. 57. Il Servizio interno del Quartiere sarà fatto per settimana.

Vi saranno sempre un Capitano d' Ispezione, un primo ed un secondo Aiutante di Servizio.

Art. 58. In ogni Compagnia vi saranno di servizio un sotto-Ufiziale, un terzo Capo, o Cannoniere Appuntatore, ed un numero di Quartiglieri proporzionato alla estensione del luogo che occupa la Compagnia.

Art. 59. Il Capitano d'Ispezione dovrà essere immancabilmente presente a tutte le chiamate.

Art. 60. Ispezionerà il pane, le legna, ed i viveri destinati pel rancio delle Compagnie; e soprattutto la loro qualità e peso. Sarà particolarmente risponsabile dell' Amministrazione, e distribuzione del *rancio*, e non permetterà che alcun Individuo venda il *rancio*, o porzione di esso, dovendosi mangiare per Compagnia.

Art. 61. Ispezionerà le guardie, e gl' Individui franchi di servizio prima di uscire dal Quartiere.

Terrà un notamento di tutti gl' Individui messi in castigo, e ne passerà ogni mattina una copia da lui firmata all' Ufiziale di guardia: e baderà che una simile copia sia sempre affissa alla porta del Quartiere.

Art. 62. Esigerà da' sotto-Ufiziali di settimana delle diverse Compagnie il rapporto di tutte le novità che in esse hanno avuto luogo, onde prendere le opportune determinazioni.

Art. 63. Assisterà agli esercizii di dettaglio che si faranno in Quartiere, acciò sieno eseguiti con esattezza.

Art. 64. Sarà risponsabile dell'esecuzione di tutti gli ordini che avrà ricevuti dagli Ufiziali Superiori del Corpo.

Art. 65. Ne' casi non preveduti, ed urgenti, prenderà le risoluzioni che crederà più analoghe al bene del servizio, e ne darà subito parte a' Superiori.

Art. 66. Tutte le mattine all'ora stabilita unirà i rapporti, e le situazioni delle Compagnie, e ne formerà un rapporto generale in tre Copie, due delle quali da lui sottoscritte serviranno una per essere rimessa al Maggiore per mezzo del primo Aiutante di servizio, l'altra per essere da lui stesso presentata al Comandante in secondo del Corpo. Questo Ufiziale, dopo averne preso conto, sottoscriverà la terza copia, che il Capitano d'Ispezione porterà egli stesso al Comandante, ad effetto di prendere i suoi ordini, e comunicarli al Comandante in secondo per l'esecuzione.

Art. 67. Non potrà allontanarsi dalle disposizioni date dal Comandante se non in casi straordinarii, dovendo subito darne parte al Comandante in secondo.

Art. 68. Tutti gli ordini saranno da esso comunicati al secondo Aiutante di servizio, il quale gli passerà a' Capi sergenti.

Art. 69. Dopo la chiamata della sera riceverà dal secondo Aiutante i rapporti delle Compagnie, e ne formerà un rapporto generale in due copie, che rimetterà a' due Comandanti. In questo rapporto dovranno essere indicati gl'Individui mancanti alla chiamata, egualmente che le novità accadute nel corso della giornata.

Art. 70. Se vi saranno degl'Individui che avessero permesso di uscire dopo la chiamata della sera gli farà unire per Compagnie, e gli lascerà sortire in sua presenza. La porta del Quartiere sarà quindi chiusa.

Art. 71. Nel corso della giornata sino alla chiamata

della sera, uno de' due Aiutanti di settimana sarà sempre in Quartiere; dovendo il Capitano d'ispezione approvare il modo nel quale ripartiranno fra essi la giornata.

Art. 72. Il primo Aiutante di servizio dovrà assistere a tutte le istruzioni e dirigerle; sotto gli ordini del Capitano d'ispezione.

Art. 73. Sarà il medesimo particolarmente incaricato di spiegare a tutt'i sotto-Ufiziali le lezioni di Artiglieria pratica, seguendo il metodo che verrà particolarmente dettagliato nella Sezione 5. di questo Titolo.

Art. 74. Invigilerà che le chiamate della sera sieno fatte da' Capi Sergenti con la massima esattezza.

Art. 75. Nelle ore di assenza del Capitano d'ispezione il 1.° Aiutante sarà incaricato della esecuzione degli ordini già dati, e di quelli che durante questo tempo potrebbero pervenire in Quartiere.

Art. 76. Ogni mattina all'ora prefissa presenterà al Maggiore il rapporto generale che gli avrà dato il Capitano d'ispezione, egualmente che gli statini delle mutazioni, che riceverà da' Capi Sergenti.

Art. 77. Il 2.° Aiutante di servizio ogni sera dopo la chiamata unirà gli statini degli Uomini presenti pel rancio del giorno seguente, e ne formerà uno stato generale che sarà distinto per Compagnie. Riceverà anche gli stati particolari delle razioni di pane, e legna che passerà al Quartier Mastro, il quale nella mattina del giorno seguente gli rimetterà due ricevi generali da esso firmati. Con questi ricevi, dopo di avere unita la gente destinata a prendere il pane, e le legna, andrà al luogo di distribuzioni, ed invigilerà particolarmente alla loro qualità ed al peso. Ritornato in Quartiere ne farà rapporto al Capitano d'ispezione.

Art. 78. Il 2.° Aiutante terrà un registro delle istruzioni

giornaliere del Corpo, e delle punizioni inflitte agl'individui, che ne formano parte. Questo registro dovrà esser tenuto sempre al corrente, ed in ogni Domenica egli lo presenterà all'Aiutante Maggiore.

Art. 79. In assenza del Capitano d'ispezione, o del 1.° Aiutante di servizio sarà egli incaricato dell'esecuzione di tutti gli ordini dati, e che potrebbero pervenire nel Quartiere pel suo servizio interno, e per qualunque altro oggetto riguardante il Corpo.

Art. 80. Sarà sempre presente a tutte le istruzioni, nelle quali rimpiazzerà il primo Aiutante allorchè sarà assente.

Art. 81. Sarà nominata una guardia giornaliera della durata di 24 ore, composta del numero corrispondente al servizio che dovrà fare. La medesima sarà comandata da un Tenente, che dipenderà dagli ordini immediati del Capitano d'ispezione.

Art. 82. Vi sarà inoltre un Capo Sergente, che sarà nominato giornalmente a turno, per assistere alla compra de' viveri necessarii al rancio delle Compagnie. Questi dovrà invigilare sulla loro qualità, e peso, e sul pagamento di essi, che farà eseguire da' sotto-Ufiziali in presenza de' Cannonieri, ed al suo ritorno in Quartiere ne passerà la corrispondente nota al Capitano d'ispezione.

Art. 83. All'Alba in tutte le stagioni sarà toccato un rullo lungo dal tamburo di guardia al Picchetto per indicare lo svegliamento generale. A tal segno i sotto-Ufiziali, ed i Cannonieri si leveranno. I Sergenti faranno vestire gl'Individui delle proprie squadre con vestiario di Quartiere, ed indi ne faranno la chiamata. Delle novità i Sergenti ne informeranno i Capi Sergenti rispettivi, i quali ne presenteranno un rapporto in iscritto al 2.° Aiutante di servizio per essere passato al Capitano

d'ispezione. I sotto-Ufiziali faranno quindi eseguire la polizia del Quartiere, e degl'Individui.

Art. 84. Dopo la sveglia i Sergenti destinati pel rancio, uniti gli Uomini nominati per questo servizio, gli accompagneranno in cucina per vegliare all'esecuzione de' particolari regolamenti in vigore, e per impedire qualunque frode sopra i generi di rancio.

Art. 85. Al battersi la chiamata i Sergenti uniranno gl'Individui delle proprie squadre, facendoli mettere in riga, e gli accompagneranno al luogo di unione, per indi andare all'istruzione.

Art. 86. Gli esercizii d'istruzioni Militari saranno fatti all'ora fissata dal Comandante del Corpo con l'assistenza degli Ufiziali di settimana al Quartiere. Ogni Domenica vi sarà la Parata, ed indi la Messa.

Art. 87. All'ora stabilita dal Comandante del Corpo i Cannonieri andranno al luogo destinato per la distribuzione del rancio, che dovrà essere fatta per Compagnie. I Capi Sergenti ed i sotto-Ufiziali baderanno che sia mantenuto il buon ordine, e che la distribuzione si faccia con esattezza agl'Individui delle rispettive Compagnie, e squadre, sotto la vigilanza del Capitano d'ispezione.

Art. 88. Dopo mangiato il rancio, i Cannonieri accompagnati da' sotto-Ufiziali ritorneranno nelle proprie Compagnie. Quelli nominati per montar di guardia si vestiranno d'uniforme, si armeranno, ed i Capi Sergenti gl'ispezioneranno esattamente per la proprietà e buona tenuta del Vestiario, e dell'Armamento.

Art. 89. Al rullo del tamburo, che indicherà la chiamata della guardia, i Capi Sergenti uniranno gli Uomini nominati di servizio, e gli accompagneranno al luogo destinato per essere dal 2.° Aiutante di servizio distribuite le guardie. Tutt'i tamburi dovranno esser

presenti alla parata della guardia. Il Capitano d'ispezione ispezionerà esattamente le guardie, l'eserciterà al maneggio d'armi, ed indi le farà sfilare, accompagnandole fino alla porta del Quartiere.

Art. 90. Spedite le guardie, saranno battuti tre rulli di tamburo, ed a questo segno i sotto-Ufiziali d'ordine si formeranno in circolo per ricevere dal 2.° Aiutante di servizio gli ordini che gli avrà comunicati il Capitano d'ispezione.

Art. 91. Nel ritirarsi in Quartiere le Guardie smontate, il 2.° Aiutante di servizio le farà unire, raccoglierà i rapporti de' Capi posti delle medesime, e gli passerà al Capitano d'ispezione, il quale dovrà ispezionarle, esaminare se hanno nella durata della guardia mantenuta la conveniente proprietà, e fare scaricare le Armi.

Art. 92. Agli Uomini che smontano di guardia si farà una seconda distribuzione di rancio, in cui sarà osservato lo stess'ordine prescritto per la prima.

Art. 93. I Capi Sergenti, ed i sotto-Ufiziali faranno in seguito vestir propriamente gl' Individui franchi di servizio, i quali saranno stati autorizzati dal Comandante del Corpo ad uscire; e faranno vestire con abito di Quartiere quelli che dovranno restarvi.

I Sergenti di settimana accompagneranno i franchi alla porta del Quartiere, ove prima di uscire saranno ispezionati dal Capitano d'ispezione. Essi dovranno ritirarsi in Quartiere all'ora fissata dal Comandante del Corpo.

Art. 94. Tutti gl' Individui saranno nel resto della giornata esercitati nelle istruzioni prescritte dal Comandante del Corpo. Le reclute dovranno immancabilmente fare gli esercizii due volte al giorno, sino che non saranno sufficientemente istruite.

Art. 95. La ritirata sarà battuta alla stess'ora che

quella per la Piazza, e mezz'ora dopo sarà fatta la chiamata. I Capi Sergenti dopo aver accompagnato le rispettive Compagnie al luogo destinato, quando ne avranno ricevuto l'ordine dal Capitano d'ispezione, eseguiranno la chiamata coll'assistenza di un sotto-Ufiziale che avrà il libro del servizio, per far conoscere gli uomini assenti per questa ragione. I detti Capi Sergenti passeranno al 2.° Aiutante di servizio un rapporto dei mancanti alla chiamata.

Art. 96. Dopo la chiamata, il Capitano d'ispezione condurrà tntto il Corpo alla Cappella del Quartiere, ove farà dire dal Cappellano la preghiera; terminata la quale le Compagnie rientreranno nelle proprie camere.

Art. 97. All'ora destinata dal Comandante del Corpo sarà toccato il silenzio, ed i sotto-Ufiziali faranno andare a letto tutti gl'Individui delle proprie Compagnie, vietando dopo tal segno qualunque sorta di unione, o discorso.

Art. 98. Il Capitano d'Ispezione nel corso della notte farà eseguire delle altre chiamate quando lo crederà necessario.

Art. 99. Gli Ufiziali, ed i sotto-Ufiziali di settimana invigileranno che regni costantemente nel Quartiere la maggiore tranquillità; e questi ultimi baderanno che nella notte i lumi stabiliti sieno sempre accesi, e che i quartiglieri facciano con esattezza il loro servizio.

SEZIONE IV.

Servizio interno delle Compagnie.

Art. 100. Ogni Compagnia sarà divisa in due Sezioni, ed ogni Sezione in due Squadre.

Art. 101. L'incarico di ciascuna Sezione l'avrà un Tenente, e quello di una Squadra un sotto-Ufiziale.

Art. 102. I Comandanti delle Compagnie saranno incaricati della loro tenuta, disciplina, ed Amministrazione; ed i Tenenti si occuperanno del dettaglio delle rispettive Sezioni.

Art. 103. I Comandanti delle Compagnie dovranno tenere quattro registri, cioè:

Il 1.° di tutti gli ordini che riceveranno relativamente al servizio.

Il 2.° degli uomini che sono giornalmente nominati di servizio, e di quelli che imbarcano sopra i Nostri Reali Legni, ovvero che sono distaccati.

Il 3.° degli assegnamenti, che i Cannonieri imbarcati lasciano alle loro famiglie.

Il 4.° finalmente, che dovrà essere scritto di carattere de' Comandanti stessi, degli aggiusti mensuali che faranno ad ogn' individuo de' proprii averi.

Art. 104. Ogni sabato i Comandanti delle Compagnie passeranno una rivista al vestiario, e prenderanno conto da' Tenenti, e da' sotto-Ufiziali incaricati delle Squadre delle mancanze che potranno ritrovarsi, dando parte al Maggiore delle novità.

Una eguale rivista dovranno essi passare a' generi di Casermaggio in ogni fine di mese.

Art. 105. I Tenenti dovranno avere uno stato nominativo delle rispettive Sezioni col notamento de' generi di Vestiario, Armamento, e Casermaggio consegnati agli individui che le compongono.

I sotto-Ufiziali avranno un simile stato per gli uomini delle proprie Squadre, e dovranno invigilare attentamente alla buona tenuta de' generi suddetti, facendo inoltre eseguire dagl' individui medesimi le piccole riparazioni necessarie a' loro generi.

Art. 106. I Capi Sergenti sotto gli ordini immediati dei

Comandanti delle Compagnie saranno ad essi responsabili della esecuzione degli ordini che ne avranno ricevuti; e dovranno tenere al corrente gli enunciati registri.

Art. 107. I Capitani in 2.° che non saranno destinati al Parco, o distaccati ne' depositi, rimpiazzeranno i Capitani Comandanti delle proprie Compagnie nella loro assenza, e faranno pure il servizio d'ispezione al quartiere, alternando co' Capitani Comandanti.

SEZIONE V.

Scuole d' istruzione.

Art. 108. Per la istruzione degl'individui del Corpo da sotto-Ufiziali in sotto saranno stabilite due Scuole in Quartiere.

In una sarà insegnato a leggere, e scrivere correttamente, e la pratica delle prime quattro regole dello Abbaco per calcolar gl' interi, ed i rotti; e gl'individui di questa Scuola saranno divisi in due Classi. Nell'altra Scuola dovranno apprendersi le principali definizioni, e le nozioni più semplici della Geometria elementare, e la forma ed i nomi de' principali solidi.

Art. 109. I Maestri per dette Scuole saranno provveduti tra gl' individui del Corpo medesimo, o da fuori a scelta del Comandante coll' approvazione dell' Ispettore.

Art. 110. I medesimi individui saranno anche istruiti in tutte le operazioni teorico-pratiche di Artiglieria, tanto di terra, che di bordo de' Nostri Legni, in tutte le manovre di forza, e nella Scuola de' fuochisti.

Sarà inoltre loro insegnata la manovra di montare, e smontare una piastrina di qualunque arme da fuoco, ed i nomi delle parti che la compongono.

Art. 111. Il metodo di queste Scuole sarà prescritto dal Comandante del Corpo con un regolamento particolare approvato dall' Ispettore.

Art. 112. Un numero di Sotto-Ufiziali, e Cannonieri non minore di diciotto, nè maggiore di ventiquattro sarà addetto alla Scuola degli artifizii del Parco. Questi individui saranno esenti da ogni servizio, e non potranno essere rimossi dalla Scuola prima di compire l' intero corso, che in caso di assoluta necessità; dovendo però intervenire nelle Scuole del Corpo indicate di sopra. Dipenderanno essi direttamente per dette istruzioni, e pel travaglio dal Direttore del Parco, il quale terminato il corso farà all' Ispettore un rapporto dettagliato del loro profitto.

Art. 113. I Sotto-Ufiziali, e Cannonieri saranno armati di un fucile, e verranno esercitati al maneggio delle armi, a' fuochi, ed alle diverse marce, e principali manovre militari.

SEZIONE VI.

Promozioni.

Art. 114. Per le promozioni da Cannonieri appuntatori sino ad Aiutanti saranno ogni anno formate le liste dei Candidati nel modo seguente.

Art. 115. Nel corso del mese di Settembre saranno nominati dagli Ufiziali di ciascuna Compagnia due Cannonieri di seconda Classe fra' più istruiti, e meritevoli per condotta, per essere promossi ad Appuntatori, egualmente che due Appuntatori, due terzi, due secondi. e due primi Capi per esser promossi a gradi rispettivamente superiori.

Art. 116. Le nomine saranno fatte a pluralità di voti, contando quello del Comandante della Compagnia per due.

In parità di voti interverrà nella nomina il primo Aiutante, che non fa parte del Consiglio di esame.

Art. 117. Sarà inoltre formata una nota di sei Capi Sergenti, o primi Capi, i quali per la loro istruzione, e condotta potranno meritare di essere promossi ad Aiutanti. Queste proposte saranno fatte dal Maggiore, e da tutt' i Comandanti di Compagnie riuniti.

Art. 118. I Candidati saranno esaminati da un Consiglio preseduto dal Comandante del Corpo, e composto dal Comandante in secondo, dal Maggiore, dall' Aiutante Maggiore, e da un primo Aiutante a scelta del Comandante.

L' Ispettore sarà avvisato de' giorni in cui avrà luogo l' esame, e stimando d' intervenirvi presederà il Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di esame avrà sempre doppio voto.

Ogni parità sarà decisa dall' Ispettore, ancorchè non fosse presente al Consiglio.

Art. 119. I Candidati proposti per Appuntatori, o terzi Capi saranno esaminati sulle teoriche, e pratiche del servizio dell' Artiglieria a bordo de' Nostri Legni. Per venir promossi ad Appuntatori dovranno inoltre essere istruiti nella Scuola de' Fuochisti.

I terzi Capi dovranno anche sapere leggere, e scrivere. Quelli proposti per secondi, o primi Capi, e Capi Sergenti dovranno essere in grado d' istruire i Cannonieri nelle nozioni preliminari di Artiglieria pratica, e nel comandare le manovre di Artiglieria a bordo; e gli esercizii del fucile. Quelli designati per essere promossi a Capi Sergenti dovranno benanche sapere le prime quattro regole dell' Abbaco per gl' interi, ed i rotti,

ed essere bene istruiti nell' Amministrazione interna delle Compagnie.

Art. 120. I primi Capi, ed i Sergenti per venir promossi ad Aiutanti dovranno essere istruiti nelle principali definizioni, e nozioni della Geometria elementare, e nella conoscenza de' nomi, e della forma de' principali Solidi; come pure del servizio tanto Militare, che Amministrativo del Corpo.

Art. 121. Seguito l' esame si formeranno le liste generali di coloro, che a pluralità di voti saranno stati giudicati meritevoli di avanzamento, controsegnandoli colle caratteristiche di *ottimi*, o di *buoni*. Dette liste saranno annunziate al Corpo con un Ordine del giorno.

Art. 122. In ogni vacanza d' impiego non potranno per alcuna ragione essere promossi altr' individui, che quelli compresi nelle anzidette liste; meno che ne' casi di qualche azione straordinaria di guerra, previa approvazione dell' Ispettore.

Le nomine saranno fatte prima in persona di tutti gli *ottimi*, ed indi di quelli designati per *buoni*, dandosi sempre la preferenza a' più antichi di grado nelle proprie classi.

Quelli compresi nella classe di *buoni*, i quali non avranno nel corso dell' anno ricevuto avanzamento, potranno nell' esame susseguente concorrere con i Candidati nuovamente proposti, e se saranno stimati idonei per passare nella classe degli *ottimi*, prenderanno ne' rispettivi gradi che loro spetta per ragione di anzianità.

Art. 123. I Candidati che non potranno intervenire all' esame, perchè assenti, dovranno essere esaminati allorchè ritorneranno; al quale oggetto il Consiglio si adunerà straordinariamente nel corso dell' anno, e formerà delle liste supplementarie per quelli che stimerà merite-

voli di essere promossi, dovendo però queste seconde nomine essere considerate come formanti parte delle prime sotto il rapporto dell'anzianità degl'individui ai quali riguardano.

Art. 124. Gl'individui che dopo formate le liste si renderanno immeritevoli di esser promossi, per qualche mancanza commessa, potranno essere cassati dal Comandante, che dovrà darne parte all'Ispettore.

Art. 125. Coloro tra' Capi Sergenti, e Primi Capi che distingueranno particolarmente nel Corpo per la loro intelligenza, buona condotta, ed attività, potranno aspirare agl'impieghi di 2.i Aiutanti 1.i Aiutanti ed Aiutanti Maggiori.

Art. 126. Allorchè un capo Sergente, o un primo Capo sarà da Noi promosso a 2.° Aiutante sarà anche promosso a Tenente in 2.° ed avrà dritto al soldo attribuito a quest'ultimo grado. Se nell'esercizio di tali funzioni durante dieci anni, continui la sua condotta ad essere soddisfacente, ed avrà dato inoltre prove di applicazione e di capacità nell'adempimento de' suoi doveri, sarà promosso a Tenente in primo, e godrà degli averi stabiliti per tale impiego, senza però lasciare le funzioni di 2.° Aiutante.

Art. 127. Se un 2.° Aiutante Tenente in 2.°, sarà promosso a primo Aiutante sarà contemporaneamente promosso a Tenente in primo, col soldo corrispondente a quest'impiego, ancorchè non siano decorsi gli anni dieci enunciati nell'articolo precedente. Laddove poi nel corso di altri anni dieci, a contare dall'epoca di tale promozione, questo Ufiziale avrà lodevolmente esercitato il suo impiego, riceverà l'avanzamento a Capitano in 2.°, e gli averi annessi a detto grado.

Art. 128. Alla carica di Aiutante Maggiore sarà

nominato un 1.° Aiutante, il quale se si troverà Tenente in 1.°, sarà promosso a Capitano in 2.° cogli averi corrispondenti; ed essendo Capitano in 2.°, prima di esser promosso ad Aiutante Maggiore, sarà contemporaneamente promosso a Capitano in 1.° cogli averi corrispondenti, non ostante che a tal epoca non fosse terminato il tempo stabilito nell'Art. precedente.

Art. 129. L'Aiutante Maggiore, che nell'esser nominato al detto impiego sarà promosso a Capitano in 2.°, dopo dieci anni di esercizio nell'impiego suddetto, avrà dritto di esser promosso a Capitano in 1.°, cogli averi corrispondenti, se durante il corso di questo tempo avrà dato pruove di una soddisfacente condotta, continuando sempre nella carica di Aiutante Maggiore.

Art. 130. I sotto-Ufiziali da Noi promossi agl'impieghi ed ai gradi sopraenunciati non potranno aspirare ad impieghi nelle Compagnie, nè a quelli di Ufiziali Superiori del Corpo. Non ostante se per la buona condotta, pei lunghi servizii che avranno prestati, e per particolari titoli meriteranno la Nostra Sovrana considerazione, potranno essere promossi in altri Corpi militari, o occupare impieghi sedentarii, conforme crederemo più utile al Nostro Real servizio.

Art. 131. Nelle proposte de' Capi Sergenti, o primi Capi all'impieghi di 2.i Aiutanti saranno nominati dal Comandante tre candidati compresi nella lista di esame, de' quali due per anzianità, ed il terzo, a scelta del Comandante, per istruzione, assiduità al servizio, e meriti contratti in Campagna. Nelle proposte inoltre de' 2.i Aiutanti a primi, o di questi ad Aiutante Maggiore sarà dal comandante nominato il più anziano del grado immediatamente inferiore, potendo anche aggiungere nella proposta istessa il meno antico, quando lo creda meritevole di tale preferenza per particolari servizii renduti.

Art. 132. Allorchè vacherà l'impiego di Tenente in secondo, sarà questo provveduto fra i Guardiamarina designati per questo Corpo, a norma di quanto trovasi da Noi prescritto nel Titolo 5.° Parte 1.ª di queste Ordinanze.

Art. 133. Quando però fra' Capi Sergenti, o primi Capi ve ne fossero di quelli, che ai requisiti di nascita accoppiassero un' istruzione teorica uniforme a quella prescritta ad un Guardiamarina per essere designato Tenente in 2.° di detto Corpo, avranno essi dritto di concorrere al detto impiego, avanzandone la domanda, la quale pe' mezzi regolari sarà inoltrata a Noi per la Nostra Sovrana determinazione.

Art. 134. Per l'ascenso di Tenente in 2.° a Tenente in primo del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri dovrà precedere l'esame prescritto nel Titolo 5.° Parte 1.ª di queste Ordinanze, in seguito del quale avrà luogo il rapporto in detto Titolo prescritto, da eseguirsi dalla Commissione di Esame della Reale Accademia di Marina in concorso col Comandante del Corpo suddetto.

Art. 135. Per le vacanze degl' impieghi di Capitano in 2.° e Capitano in primo, le proposte saranno fatte dal Comandante del Corpo, il quale dovrà nominare per ogn' impiego tre Candidati del grado inferiore, due de' quali per antichità, ed il terzo per istruzione, assiduità nel servizio, e meriti contratti in Campagna. Tutte le nomine di Ufiziali dovranno contenere dettagliati ragguagli su i loro meriti, ad essere accompagnate dai rispettivi stati di servizio. Esse saranno inviate all' Ispettore del Corpo, che le passerà al Comandante Generale per l'ulteriore loro corso.

Art. 136. Gli Ufiziali del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri, quelli del Parco di Artiglieria, e della

Compagnia de' Cannonieri Artefici di Marina formeranno il Corpo di uffiziali di Artiglieria di Marina; e le promozioni sino al grado di Capitano Comandante inclusivamente seguiranno fra essi indistintamente, regolandosi per anzianità di servizio, per meriti, e per istruzione, alla quale si avrà un particolare riguardo.

Art. 137. Gl' impieghi di Ufiziali Superiori del Corpo di Artiglieria della Nostra Real Marina saranno da Noi conferiti ad Ufiziali dell' Artiglieria istessa, o vi saranno destinati a disimpegnarli Ufiziali del Corpo di Guerra della Nostra Real Marina di grado corrispondente, conforme crederemo più conveniente al bene del Nostro Real servizio.

SEZIONE VII.

De' distaccamenti a bordo de' Bastimenti da guerra, o per altro servizio.

Art. 138. Allorchè sarà ordinato un distaccamento per essere imbarcato sopra i Nostri Reali Legni, o per altro servizio, il Comandante ne passerà l'avviso al Comandante in 2.° e questi al Maggiore, indicandogli il numero, e le classi delle quali dee esser composto, e la Compagnia che dovrà somministrarlo.

Art. 139. Per quanto permetteranno le circostanze, e la forza esistente nelle Compagnie, un distaccamento sarà composto da Individui di una stessa Compagnia.

Art. 140. La nomina del sotto-Ufiziale che dovrà avere il carico dell' Artiglieria su di ogni Nostro Reale Legno, dovrà essere fatta al Maggiore, presentata al Comandante in 2.°, e da questo passata al Comandante del Corpo per l'approvazione.

Art. 141. Le nomine del Sergente da incaricarsi del

Distaccamento a bordo de' Nostri Reali Legni, e quella del *Pennese*, e del Caporale di luce saranno fatte dal Comandante in 2.°, ed approvate dal Comandante del Corpo.

Art. 142. Destinata la Compagnia, o le Compagnie che dovranno fornire il distaccamento, i Comandanti di esse faranno la nomina degli uomini per turno di servizio, e la presenteranno al Maggiore, il quale dopo averli passati in rivista, gli farà visitare dal Chirurgo Maggiore del Corpo, e verificherà se sono stati provveduti di tutti gli oggetti prescritti da' Regolamenti. In caso di mancanza ne darà parte al Comandante in 2.° per gli opportuni provvedimenti.

Art. 143. Assicuratosi il Maggiore che il Distaccamento è completamente provveduto de' generi stabiliti, ordinerà a' rispettivi Comandanti di Compagnia di formare uno stato in doppia copia; una delle quali da essi sottoscritta sarà rimessa all' Ufiziale incaricato del distaccamento, e l' altra firmata da questo resterà presso i Comandanti suddetti. Tali stati dovranno inoltre essere vistati dal Maggiore.

Art. 144. La papelletta di prima nomina di un distaccamento, sottoscritta dal Maggiore e dal Comandante in 2.°, e vistata dal Comandante del Corpo, sarà rimessa in doppia copia al Comandante Generale, all'effetto, che munita di suo visto, ne passi una al Maggior Generale, per comunicarne la notizia al Comandante del Bastimento, al quale il distaccamento è destinato, e l' altra all' Intendente della Real Marina, per farne prendere registro nel ruolo corrispondente.

Art. 145. Le papellette pe' cambiamenti successivi dopo l' approvazione del Comandante Generale non abbisogneranno del visto del medesimo; ma munite delle altre

firme indicate nell' Art. antecedente, saranno dal Comandante del Corpo direttamente inviate al Maggior Generale, ed all' Intendente.

Art. 146. Dovendosi con un distaccamento imbarcare degli Ufiziali del Corpo, la proposta di essi verrà fatta, secondo il prescritto nel Titolo 15.° Parte II. di queste Ordinanze, dal Comandante del medesimo al Comandante Generale, per esser quindi sottomessa alla Nostra determinazione. La detta proposta sarà regolata a turno di servizio per anzianità.

Art. 147. Nel giorno in cui dovrà effettuarsi l'imbarco del Distaccamento, i Comandanti delle Compagnie invigileranno che gl'individui siano forniti de' generi fissati ne' Regolamenti in vigore.

Art. 148. Dal Corpo saranno somministrati, giusta quanto sarà prescritto nel Titolo 12. Parte II. di queste Ordinanze, all'Ufiziale incaricato del distaccamento imbarcato due registri; ne' quali sieno notati per Compagnia gl'individui del distaccamento, per servire uno di essi a notare a fianco di ciascuno le date de' diversi movimenti, e l'altro per segnarvi le circostanze di condotta, abilità, mancanze, e castighi degl'individui suddetti.

Dippiù si darà al detto Ufiziale un registro nel quale in fogli separati sieno notati gli averi di ciascun componente il distaccamento; e finalmente un notamento de' generi somministrati agl' individui medesimi.

I suddetti registri dovranno esser firmati da' corrispondenti Superiori del Corpo, e vistati dal Comandante del medesimo.

Art. 149. Ogn' individuo che sarà imbarcato, o distaccato per più mesi, potrà assegnare alla famiglia fino alla metà del suo soldo; ma l'assegnamento non potrà aver luogo, che per la moglie, il padre, la madre,

i figli, o le sorelle nubili. Gli assegnamenti saranno pagati per quindicina, come si paga il *prest*, ma sempre tre giorni dopo la scadenza di ciascuna quindicina.

Art. 150. Ciascun Comandante di Compagnia formerà uno stato di tali assegnamenti, ed in due copie da lui sottoscritte le presenterà al Maggiore, il quale dopo di averle verificate, e vistate, ne rimetterà una all'Ufiziale incaricato del distaccamento di cui gl'individui formano parte, e l'altra al Comandante della Compagnia.

Art. 151. I Comandanti delle Compagnie rilasceranno ad ogn'individuo, che fa assegnamento alla sua famiglia, un *vale* indicante il di lui nome, quello della persona a favore della quale l'assegnamento è stato fatto, e l'epoca in cui dovrà incominciare a decorrere.

Questo *vale* firmato dal Comandante della Compagnia, e vistato dal Maggiore dovrà esser presentato dalla persona che esige l'assegnamento nell'epoche fissate, ed i Comandanti delle Compagnie vi noteranno di proprio carattere i pagamenti che faranno.

Art. 152. Allorchè sbarcherà un individuo che ha fatto assegnamento, il comandante della Compagnia ritirerà il *vale*, verificherà i pagamenti fatti, e stabilirà all'individuo l'aggiusto definitivo.

Art. 153. Gl'individui imbarcati da 3.° Capo in sotto, che non avranno fatto assegnamento alle loro famiglie, dovranno rilasciare nel primo mese d'imbarco la metà del soldo, che sarà depositata in Cassa per servire al rimpiazzo de' generi di vestiario, ed armamento, che durante il distaccamento avranno potuto perdere, o consumare prima del tempo stabilito. Se avranno fatto l'assegnamento, la ritenuta del mezzo soldo sarà ripartita ne' due primi mesi del distaccamento.

Art. 154. Quando poi i dett' individui sbarcheranno,

sarà loro restituita la somma ritenuta in seguito d' ordine del Comandante del Corpo, e dopo che i Comandanti delle Compagnie gli avranno dato parte di essersi assicurati con esatta ispezione, che i loro generi di vestiario, ed armamento sono in buono stato.

Art. 155. Durante l'imbarco di un distaccamento potrà cambiarsi parte del medesimo, quando il Comandante del Corpo lo crederà conveniente, previa l'approvazione del Comandante Generale.

SEZIONE VIII.

Prescrizioni Generali.

Art. 156. La subordinazione graduale sarà esattamente osservata. Ogn' individuo dovrà ubbidire a quello più di lui elevato in grado ed in servizio anche a quello di grado uguale, ma più antico.

Art. 157. I soli Comandanti avranno la facoltà di punire gli Ufiziali cogli arresti di rigore, ed in Quartiere. Il Maggiore potrà anche ordinare l'arresto in Quartiere agli Ufiziali. Tutti gli altri Ufiziali potranno punire quelli che loro sono subordinati cogli arresti semplici nelle proprie case. Ogni volta che un Ufiziale sarà punito dovrà darsene subito parte al Comandante in secondo, che ne farà rapporto al Comandante., senza ordine del quale non potrà esser messo in libertà.

Art. 158. Dopochè un Ufiziale sarà stato agli arresti per ventiquattr' ore, il Comandante dovrà darne parte all' Ispettore. Per gli Ufiziali che staranno in arresto più di una settimana dovrà farsene rapporto dall' Ispettore al Comandante Generale.

Art. 159. Il Comandante in 2.° proporrà una tabella

di punizioni pe' sotto-Ufiziali, e Cannonieri, la quale sarà approvata dal Comandante, e non potrà in essa aver luogo alcun cambiamento senza la di lui autorizzazione.

Art. 160. Ogni Sotto-Ufiziale, o Cannoniere posto in prigione non potrà sortire che in seguito d'ordine del Comandante.

Art. 161. Il Comandante del Corpo potrà accordare solo agli ammogliati il permesso di pernottare nelle loro Case, quando sarà sicuro della loro buona condotta.

Art. 162. Due terzi almeno de'Sotto-Ufiziali Cannonieri presenti al Corpo dovranno immancabilmente dormire in Quartiere, per poter accorrere a qualunque straordinario bisogno del servizio.

Art. 163. Nessun Sotto-Ufiziale, o Cannoniere potrà contrarre matrimonio senza il permesso del Comandante, che dovrà domandarne l'approvazione all'Ispettore del Corpo. Questi accorderà il minor numero possibile di tali permessi dopo essersi assicurato, che la femina abbia un'arte o un mestiere.

Art. 164. I Marinari Cannonieri saranno presi dalla classe de' Marinari che fanno parte dell'Ascrizione Marittima. Quelli che si presenteranno volontariamente, dopo la corrispondente verifica della loro Ascrizione a Marinari, saranno ammessi dal Comandante con autorizzazione dell'Ispettore.

Art. 165. Potranno ancora esservi ammessi volontariamente gl'individui del Reggimento Real Marina, che accoppieranno alla buona condotta sei anni di servizio; obbligandosi a servire per anni nove.

Art. 166. In mancanza di volontarii, allorchè il Corpo avesse bisogno d'individui di rimpiazzo, dovranno questi essere presi a turno di leva dalla classe degli Ascritti Marittimi, previa l'autorizzazione del Comandante

Generale della Nostra Real Marina, a cui dovrà dimandarla l'Ispettore del Corpo, dietro rapporto del Comandante del medesimo.

Art. 167. Per essere ammesso nel Corpo Reale dei Marinari Cannonieri bisognerà unire alla qualità di Marinari una valida salute, una taglia non minore di piedi cinque e pollici due, e l'età non minore di anni 18, nè maggiore di 26; verranno eccettuati da quest'ultima prescrizione quelli che provengono dal Reggimento Real Marina.

Pe' Volontarii si potrà ancora in parte derogare alle enunciate condizioni, qualora avessero un grado d'istruzione, o altre circostanze, che meritassero eccezione.

Art. 168. Il servizio nel Corpo de' Marinari Cannonieri tanto pe' Volontarii, quanto per quelli presi a turno di leva dall' Ascrizione Marittima, sarà della durata di anni nove.

Art. 169. Pe' Marinari di pianta fissa che volessero entrare nel Corpo Reale de' Marinari Cannonieri, dovrà esserne fatta a Noi la proposta, in seguito di domanda del Comandante del Corpo al Comandante Generale per mezzo dell' Ispettore.

Art. 170. I Marinari Cannonieri non potranno essere congedati dal Nostro Real Servizio, e nessun' individuo appartenente al Reggimento Real Marina, o ad altro Corpo Militare potrà essere ammesso ne' Marinari Cannonieri senza la Nostra speciale Autorizzazione.

Art. 171. Nel Dipartimento Generale, e negli altri Dipartimenti i Cannonieri faranno il servizio del Parco di Artiglieria; e potranno in seguito di disposizione del Comandante Generale, o de' Comandanti de' Dipartimenti essere impiegati alle guardie dell' Arsenale.

Art. 172. I Cannonieri potranno essere impiegati allo

armamento de' nostri Reali Legni, dovendo però sempre quelli, che non avessero ottenuto il permesso di dormire nelle loro Case pernottare in Quartiere.

SEZIONE IX.

Dell' Amministrazione del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri.

Art. 173. L' Amministrazione del Corpo Reale dei Marinari Cannonieri sarà regolata da un Consiglio di Amministrazione, e fiscaleggiata dall' Ispettore.

Art. 174. Il Consiglio di Amministrazione verrà composto di un Presidente, che sarà il Comandante del Corpo, e di quattro Membri, che saranno il Comandante in 2.°, il Maggiore, e due Capitani. Questi ultimi saranno prescelti dall' Ispettore.

Il Quartier-Mastro sarà il Segretario del detto Consiglio.

Art. 175. Il Quartier-Mastro sarà prescelto dal Consiglio di Amministrazione fra gli Ufiziali subalterni delle Compagnie; e la di lui proposta perverrà a Noi, pe' mezzi regolari, per la Sovrana approvazione. Lo stesso sarà praticato in occasione di doversi cambiare il Quartier-Mastro.

Art. 176. Il suddetto Consiglio dovrà invigilare alla Amministrazione particolare delle Compagnie, ed essere risponsabile de' fondi, che per qualsivoglia titolo si pagano al Corpo.

Art. 177. L' Ispettore verificherà l' Amministrazione, e ne formerà uno stato Generale alla fine di ogni anno per presentarlo al Consiglio della Nostra Real Marina.

Art. 178. Tutt'i Membri del Consiglio di Amministrazione avranno voto deliberativo, fuorchè il Segretario. Gli

affari saranno decisi a pluralità di voti, e verranno proposti dal Presidente, il quale avrà facoltà di sospendere l'esecuzione di una deliberazione, che non approva, dandone parte all'Ispettore, che deciderà definitivamente sulla quistione.

Art. 179. Gl'inferiori di grado, o i meno anziani fra' Membri saranno i primi a dare il voto. Tutti dovranno firmare la decisione stabilita a pluralità di voti. Coloro però, che saranno stati di opinione diversa dalla decisione, avranno il dritto di far notare nel registro delle deliberazioni il loro voto.

Art. 180. Il Consiglio di Amministrazione avendo per unico oggetto la direzione dell'Amministrazione del Corpo, non potrà ingerirsi, per qualsivoglia pretesto, in ciò che riguarda servizio, disciplina, promozioni, ed altro.

Art. 181. Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di scegliere quegli Ufiziali, o sotto-Ufiziali che crederà idonei al dettaglio del Vestiario, Casermaggio, ed Armamento.

I Membri del Consiglio non potranno, per qualsivoglia ragione, essere incaricati di detti dettagli.

Le nomine che farà il Consiglio dovranno essere approvate dall'Ispettore.

Esse potranno essere cambiate, conforme lo crederà il Consiglio più utile all'Amministrazione; ma sempre con approvazione dell'Ispettore.

Art. 182. Il Consiglio di Amministrazione si unirà in casa del Presidente di esso, almeno due volte al mese, e sempre che lo crederà necessario il detto Presidente.

Art. 183. Il Consiglio di Amministrazione avrà i seguenti Registri.

1.° Il registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2.° Il registro di Cassa.

3.° Il registro giornale del Quartier-Mastro.

4.° Il registro Matricola degli Ufiziali.

5.° Il registro Matricola de'Sotto-Ufiziali, e Cannonieri.

6.° Il registro Matricola del Vestiario.

7.° Il registro d'introito ed esito, de' generi grezzi di Vestiario, e Casermaggio.

8.° Il registro d'introito ed esito, de' generi costruiti di Vestiario, Armamento, e Casermaggio.

Art. 184. Nel registro delle deliberazioni saranno notate per date le decisioni del Consiglio, e vi saranno segnati gli esiti fatti per effetto delle medesime; a norma del Modello N.° 1.

Art. 185. Nel registro di Cassa saranno notati tutti gli introiti, e gli esiti, a misura che si fanno; uniformemente al Modello N.° 2.

Art. 186. Nel registro giornale del Quartier-Mastro saranno segnate, con ordine di data, tutte le somme in danaro che questi riceverà dal Consiglio per le spese correnti, e tutt'i pagamenti che farà in seguito di ordini ricevuti dal medesimo, giusta il Modello N.° 3.

Art. 187. Il registro delle deliberazioni del Consiglio, quello di Cassa, ed il giornale del Quartier-Mastro saranno verificati alla fine di ogni mese dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà provvisionalmente chiuderli, e firmarli. Detti registri nella rivista d'Ispezione saranno esaminati dall'Ispettore; e meritando approvazione, saranno dal medesimo firmati.

Art. 188. Il registro Matricola degli Ufiziali dovrà contenere il nome, e cognome di essi, la Patria, l'età, l'epoca dell'ammissione al servizio, gli ascensi successivi, le decorazioni ottenute, e le Campagne fatte, giusta il modello N.° 4.

Art. 189. Il registro matricola de' Sotto-Ufiziali e Cannonieri comprenderà le loro filiazioni complete, le decorazioni ottenute; in fine gli avanzamenti, i passaggi di Compagnia, e tutt'altro, a norma del Modello N.° 5.

Art. 190. Il registro Matricola del Vestiario dovrà indicare il nome di tutt'i Sotto-Ufiziali, e Cannonieri, coll' istesso numero di progressione del loro registro Matricola. In esso saranno registrati, per data, i generi di Vestiario, Armamento, e Casermaggio, a misura che li fornirà il Magazzino alla rispèttiva Compagnia, analogamente al Modello N.° 6.

Art. 191. Ne'due registri de'generi grezzi, e costruiti di Vestiario, e Casermaggio sarà notato per data, e separatamente per ciascun genere l'introito, e l'esito co'corrispondenti documenti giustificativi.

Detti due registri saranno esaminati e provvisionalmente chiusi ogni sei mesi dal Consiglio di Amministrazione, e propriamente alla fine de'mesi di Giugno, e Dicembre; e da' medesimi si ricaveranno due stati generali divisi in tre rubriche, cioè una pel Vestiario, compresi i generi di biancheria, e calzatura, un altro, per l'Armamento, ed il terzo pel Casermaggio.

Detti stati saranno trascritti negli enunciati registri, e dovranno indicare, tanto pe' generi grezzi, quanto pe'costruiti l'esistenza nella precedente chiusura, l'introito e l'esito durante il semestre, uniformemente a' Modelli N.° 7 e 8.

Art. 192. Tutt'i mentovati registri dovranno essere numerati foglio per foglio, e cifrati dall'Ispettore. Essi saranno tenuti costantemente in corrente; e le somme di denaro, e le quantità de'generi vi saranno scritte per esteso, e senza cancellature, o raditure.

Art. 193. Il Quartier-Mastro dovrà tenere al corrente i seguenti registri:

1.° Quello delle somme pagate a' Fornitori del Corpo pe' generi di Vestiario, e per le spese che sono a carico della Massetta, conforme al Modello N.° 19.

2.° L'altro della ritenuta pel deposito degl'Individui imbarcati, giusta il Modello N.° 20.

3.° Finalmente quello Giornale de' *boni*, che da esso si rilasciano a' Fornitori per pane, legna, carboni, ed olio per l'illuminazione del Quartiere, e de' Corpi di guardia, e la distribuzione de' generi fatta alle Compagnie, uniformemente al Modello N.° 21.

Art. 194. Gli averi spettanti al Corpo Reale dei Marinari Cannonieri saranno pagati per quindicina anticipatamente al Consiglio di Amministrazione del medesimo ed in seguito di foglio di *a-buon-conto* firmato da' Membri del Consiglio medesimo, e confrontato dal Commissario de' Ruoli, con la forza della Rivista dal medesimo passata.

Art. 195. Tutte le somme in denaro, le polizze, ed altri documenti di credito saranno conservati in una Cassa a tre chiavi, una delle quali resterà presso del Presidente, un' altra in potere del Membro del Consiglio di Amministrazione più elevato in grado, e la terza del Quartier-Mastro.

Detti tre Ufiziali saranno risponsabili del numerario conservato in Cassa.

Art. 196. Ricevendosi denaro dalla Pagatoria della Nostra Real Marina, dovrà essere subito depositato in Cassa, lasciandosi al Quartier-Mastro soltanto una somma a conto delle spese correnti, la quale non dovrà giammai eccedere la metà del soldo di un mese per l'intero Corpo.

Art. 197. I pagamenti che dalla Pagatoria suddetta si faranno al Corpo, saranno notati dal Pagatore della medesima per esteso sopra libretto, che terrà il Quartier-Mastro, numerato dal Consiglio di Amministrazione, e

cifrato dall' Ispettore. Detto libretto sarà depositato in Cassa insieme col denaro ricevuto, e sarà cambiato ogni anno.

Art. 198. Il Quartier-Mastro alla fine di ogni mese presenterà il suo giornale al Consiglio di Amministrazione, il quale lo verificherà, e quindi lo firmerà. Tutti gli esiti del Quartier-Mastro dovranno essere comprovati dagli ordinativi firmati dal Consiglio di Amministrazione, e da' corrispondenti ricevi delle parti prendenti; e tali documenti saranno conservati nella cassa del Corpo.

Art. 199. Il pane, le legna, l'olio, il carbone, e le candele di sevo spettanti al Corpo Reale de' Marinari Cannonieri, giusta gli stabilimenti, saranno al medesimo somministrati da' Fornitori della Real Marina, con bono giornaliero firmato dal Quartier-Mastro.

Art. 200. Il detto Quartier-Mastro riceverà ogni sera da' Comandanti delle Compagnie i boni particolari per detti oggetti, e ne formerà uno generale da lui firmato, notando sul registro prescritto nell' Art. 193 tanto allo introito il bono totale, quanto all'esito la distribuzione che ne farà.

Art. 201. Alla fine di ogni mese il Quartier-Mastro ritirerà i boni giornalieri rilasciati a' Fornitori, facendone uno per tutto il mese, per ciascun genere; e detti boni, firmati dal Consiglio di Amministrazione, saranno rimessi a' Fornitori. La medesima operazione farà mensualmente il Quartier-Mastro co'Comandanti delle Compagnie, restituendo a ciascuno di essi i boni giornalieri, e ricevendone in vece uno generale per presentarlo al Consiglio di Amministrazione.

Art. 202. Il Commissario de' Ruoli e Riviste formerà anche l' aggiusto del pane, legna, olio, carbone ec. spettanti al Corpo Reale de' Marinari Cannonieri; e

fattolo rendere esecutivo dall' Intendente, lo passerà al Consiglio di Amministrazione del medesimo, per istabilire il conto definitivo co' Fornitori.

Art. 203. Il Commessario delle sussistenze sarà risponsabile della qualità, e del giusto peso de' generi, che da' Fornitori si somministrano al Corpo Reale de' Marinari Cannonieri, giusta le condizioni stabilite ne' loro Contratti. Quindi allorchè qualche genere non sarà buono, e di giusto peso, il Capitano d' ispezione lo parteciperà al Commissario, affinchè, obblighi il Fornitore al rimpiazzo; e qualora non potrà aver subito luogo, lo farà egli stesso eseguire con generi acquistati in Piazza, e formerà della mancanza il corrispondente Processo verbale.

Art. 204. Il Processo Verbale suddetto sarà rimesso dal Commissario all' Intendente della Nostra Real Marina, il quale ordinerà che sia soddisfatto dalla Pagatoria della Real Marina l' equivalente rimborso a carico del Fornitore.

Art. 205. Ogni Compagnia avrà un Ruolo, nel quale saranno compresi gli Ufiziali, ed i Cannonieri che ne fanno parte; e nel medesimo saranno registrati a fianco di ciascuno le mutazioni, ed i movimenti che accaderanno, a norma del Modello N.° 9.

Art. 206. I Ruoli delle Compagnie saranno rinnovati ogni anno, e ve ne saranno tre simili per ciascuna di esse, de' quali uno sarà tenuto dal Comandante della Compagnia, un altro dal Maggiore del Corpo, ed il terzo dal Commissario de' Ruoli, e Riviste.

Art. 207. Vi sarà un ruolo particolare per lo Stato Maggiore e Minore, che sarà conservato e tenuto in corrente da un primo Aiutante.

Art. 208. I Comandanti delle Compagnie saranno incaricati dell' Amministrazione del soldo, e de' viveri delle medesime, e dovranno render conto al Consiglio

di Amministrazione, sotto la loro risponsabilità, del denaro che ricevono per averi degl' individui che la compongono; come altresì de' generi di Vestiario e Armamento, e Casermaggio di essi.

Art. 209. I detti Comandanti delle Compagnie dovranno rimettere ogni mattina al Maggiore del Corpo le mutazioni avvenute nel giorno antecedente agl' Individui che le compongono.

Art. 210. Ogni Compagnia avrà i seguenti Registri.

1.° Quello delle somme che riceve dal Quartier-Mastro, per gli averi spettanti a' Sotto-Ufiziali, e Cannonieri.

2.° Quello delle somme che si pagano ad ogni Individuo.

3.° Quello de' generi di Vestiario, Armamento, e Casermaggio che riceve dal Magazzino Generale, colla specificazione della distribuzione che ne fa a' rispettivi Individui.

4.° E quello giornale del rancio, e de' viveri, con i dettagli relativi a quest' oggetto.

Art. 211. Il primo, ed il sedicesimo giorno di ciascun mese ogni Comandante di Compagnia dovrà far la richiesta della somma che gli necessita pel soldo degl' individui che la compongono. Detta richiesta dovrà contenere la situazione graduale della Compagnia, e sarà presentata al Maggiore, il quale trovandola regolare vi metterà il suo visto. Sarà in seguito presentata al Consiglio di Amministrazione, il quale vi apporrà l' ordinativo al Quartier-Mastro di eseguirne il pagamento.

Art. 212. Alla fine di ciascun mese ogni Comandante di Compagnia formerà uno stato generale di pagamento, che conterrà le mutazioni avvenute a' Sotto-Uffiziali, e Cannonieri nel corso del mese, e le diverse spettanze

di ognuno, e lo presenterà al Maggiore per la verifica delle mutazioni. Sarà quindi detto stato passato al Quartier-Mastro per formare l'aggiusto definitivo con ciascun Comandante di Compagnia, e per restituir ad essi i fogli di *a-buon-conto* ricevuti nel pagamento delle quindicine.

Art. 213. Dell'aggiusto definitivo, che farà il Quartier-Mastro con ciascun Comandante di Compagnia, se ne formeranno due Copie, uniformemente al Modello num. 10; delle quali una firmata dal Quartier-Mastro resterà presso il rispettivo Comandante di Compagnia, e l'altra firmata da questo si conserverà dal Quartier-Mastro per presentarla al Consiglio di Amministrazione, come documento d'esito del soldo.

Art. 214. I fondi assegnati al Corpo Reale de' Marinari Cannonieri per Vestiario, saranno destinati all'acquisto di tutt' i generi necessarii pel medesimo, non che per la biancheria, e calzatura.

Art. 215. I generi di Vestiario, Armamento, e Casermaggio assegnati ad ogni Sotto-Ufiziale e Cannoniere consisteranno in quelli descritti nell'annesso Stato n°. 1. e dovranno avere la durata in esso fissata. La quantità inoltre de' generi da impiegarsi per ogni abito, ed in altro non potrà esser maggiore di quella specificata nello stato susseguente N.° 2.

Art. 216. Non potrà farsi alcuna alterazione, o cambiamento a quanto è prescritto in detti due Stati, senza autorizzazione del Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 217. I generi diversi non potranno egualmente essere rimpiazzati prima dell' epoche stabilite, senza un ordine del Nostro Segretario di Stato di Marina; e quando la circostanza richiedesse una tal misura, il Consiglio di Amministrazione ne farà la domanda allo

Ispettore, il quale pe' mezzi regolari, la farà pervenire al riferito Segretario di Stato, munita del suo parere.

Art. 218. I generi da rimpiazzo non saranno somministrati senza il permesso dell'Ispettore, il quale potrà far rimanere in uso quelli esistenti per un tempo maggiore dello stabilito, quando essi siano in buono stato.

Art. 219. Gli acquisti de' generi diversi saranno fatti dal Consiglio di Amministrazione, il quale sarà autorizzato a formare all'oggetto tutti i Contratti necessarii co'diversi Fornitori. Tali Contratti però non saranno valevoli, senza l'approvazione dell'Ispettore.

Art. 220. Ricevuto che avrà l'Ispettore dal Consiglio di Amministrazione i Contratti, con le mostre de'generi da provvedersi, potrà farvi quelle modificazioni che stimerà convenienti; e quindi munendoli di sua approvazione, suggellerà le mostre col suggello dell'Ispezione.

Art. 221. L'Ufiziale incaricato dal Consiglio di Amministrazione del dettaglio del Vestiario dovrà certificare l'immissione in Magazzino de'generi grezzi, e di quelli costruiti, notandoli sopra i suoi registri con ordine di data. Dovrà inoltre invigilare alla costruzione de'generi che si fanno in Magazzino per ordine del Consiglio di Amministrazione.

Art. 222. I generi grezzi, e quelli costruiti non potranno essere immessi in Magazzino, che dopo il paragone che ne avrà fatto con le mostre il Consiglio di Amministrazione.

Art. 223. I generi costruiti saranno distribuiti alle Compagnie in seguito di domande, che dovranno indicare il numero di matricola, ed il nome degl'individui pei quali necessitano. Dette domande firmate da'Comandanti delle Compagnie avranno effetto soltanto, quando il Consiglio di Amministrazione vi apporrà l'ordinativo di distribuzione de'generi che contengono.

Art. 224. I Comandanti delle Compagnie nel ricevere i generi domandati ne faranno la ricevuta sotto la medesima loro domanda, e resterà questa presso l' Ufiziale incaricato del Vestiario, per presentarla al Consiglio come documento di esito.

Art. 225. Alla fine di ogni Semestre, ciascun Comandante di Compagnia farà uno Stato de' generi di Vestiario, Casermaggio, ed Armamento, a norma del Modello N.° 11: in esso specificherà sommariamente i generi che aveva la Compagnia al principio del Semestre, quelli ricevuti nel corso del medesimo, gli altri perduti, che saranno comprovati da' Processi verbali, e dagli Stati nominativi; e finalmente ciò chè esiste nell' ultimo giorno del Semestre. Detti Stati, dopo essersi rispettivamente verificati, e firmati dal Consiglio di Amministrazione, rimarranno presso i Comandanti delle Compagnie per comprova de'generi che ciascuna Compagnia dee avere.

Art. 226. Gli uomini licenziati dal Nostro Real Servizio, o che passeranno al ritiro, rilasceranno tutto il loro Vestiario, Armamento, e Casermaggio; e riceveranno in vece un uniforme giornaliero, un pantalone *bleu*, un paio di scarpe, due camice, un paio di mezze calze, ed una berretta di *pulizia*, prendendosi detti generi fra quelli usati che sono in Magazzino.

Art. 227. I fondi assegnati al Corpo Reale de' Marinari Cannonieri per letto, e Massetta saranno impiegati allo acquisto, ed al mentenimento de' letti ed altri generi di Casermaggio, alle riparazioni di Vestiario, alle spese di Scrittoio ed altre delle Compagnie, alle Scuole di Istruzione, come pure ad altre spese non prevedute.

Art. 228. Ne' Contratti da farsi pe' generi di Casermaggio, per le domande delle Compagnie, per le distribuzioni, e per tutt' altro, saranno eseguite le istesse prescrizioni, e formalità disposte per quelli di Vestiario.

Art. 229. Gli accomodi del Vestiario saranno fatti in seguito d'ordine del Consiglio d'Amministrazione, il quale dovrà domandarne l'autorizzazione all'Ispettore, rimettendogli uno Stato de'generi da accomodarsi, colla indicazione delle spese necessarie, e de' generi vecchi da impiegarsi all'oggetto, qualora vi siano; e l'Ispettore, se lo stimerà, potrà passare una Rivista, per assicurarsi che gli accomodi siano necessarii.

Art. 230. I generi vecchi che non potessero impiegarsi negli accomodi, saranno venduti dal Consiglio di Amministrazione, coll'approvazione dell'Ispettore; e le somme, che se ne ricaveranno, saranno portate in introito nel fondo di Massetta.

Art. 231. L'Armamento sarà somministrato al Corpo Reale de' Marinari Cannonieri dal Parco di Artiglieria della Nostra Real Marina.

Art. 232. L'Ufiziale incaricato dal Consiglio di Amministrazione del dettaglio delle armi, dovrà tenere un libretto firmato dal Consiglio predetto, ove saranno notati dal Depositario del Parco di Artiglieria le armi che si consegneranno per uso del Corpo Reale de'Marinari Cannonieri.

Art. 233. Le richieste delle armi e munizioni da guerra saranno fatte dal Consiglio d'Amministrazione all'Ispettore, il quale verificato il bisogno delle medesime, ne avanzerà la domanda al Comandante Generale della Real Marina.

Art. 234. Le armi che si renderanno inutili, saranno depositate nel Parco di Artiglieria della nostra Real Marina.

Art. 235. Gli accomodi delle armi saranno a carico del fondo de'Letti, e Massetta; ma quelli che deriveranno da incuria, saranno pagati sul soldo dalle persone nelle quali questa ricade, in seguito d'ordine del Comandante del Corpo.

Art. 236. Ogni cinque giorni sarà rimesso dal Maggiore al Commissario de' Ruoli e Riviste il foglio delle mutazioni avvenute nel corpo Reale de' Marinari e Cannonieri.

Art. 237. Nel primo giorno di ogni mese il Commissario de' Ruoli e Riviste passerà la rivista al detto Corpo.

Art. 238. Il Corpo suddetto in tal giorno sarà in Uniforme. Lo Stato Maggiore, e Minore sarà situato alla dritta del Corpo, e gli Ufiziali alla dritta delle rispettive compagnie.

Art. 239. Il Commissario de' Ruoli e Riviste della Nostra Real Marina, accompagnato dal Comandante del Corpo, passerà in Rivista gl' individui del medesimo, verificandoli co' fogli di chiamata.

Art. 240. Sarà fatto un foglio di chiamata per lo stato Maggiore, e Minore, ed uno per ciascuna compagnia. Detti fogli dovranno specificare il numero del Ruolo, il Nome, e Cognome di ciascun individuo, l'indicazione degli assenti e presenti, e le mutazioni avvenute nel mese. Dovranno inoltre contenere un quadro dell'effettivo del Personale, ed un bilancio.

Art. 241. Detti fogli saranno passati al Commissario de' Ruoli e Riviste, il quale li confronterà co' documenti giustificativi, e vi apporrà le giornate corrispondenti alle diverse posizioni nelle quali si sarà trovato ogni individuo nel corso del mese; formando benanche alla fine di ogni foglio la ricapitolazione delle giornate, a norma del Modello Num. 12.

Art. 242. Il Commissario de' Ruoli e Riviste stabilirà ancora gli aggiusti, i quali per maggior chiarezza, e per serbare l'uniformità con l'Amministrazione interna del Corpo saranno formati separatamente per ciascuna compagnia, per tutti gli Ufiziali, e per lo Stato minore, con una ricapitolazione generale del totale spettante al Corpo. Tali aggiusti redatti, a norma del Modello N.° 13, in tripla spedizione saranno accompagnati da un quadro generale dell'effettivo per compagnie, e per classi; e

da un bilancio generale dinotante l'aumento, e le perdite di uomini che ha avuto il Corpo nel corso del mese; come si osserva ne' Modelli N.[1] 14, e 15.

Art. 243. Il Commissario de' Ruoli e Riviste, dopo aver stabiliti gli aggiusti li rimetterà al Corpo Reale dei Marinari Cannonieri, perchè dal medesimo si esamini se si è incorso in qualch' equivoco. Egli invierà ancora una copia da lui firmata de' fogli di chiamata verificati. Il Corpo nel più breve tempo verificherà gli aggiusti suddetti, e li restituirà al Commissario de' Ruoli e Riviste.

Art. 244. Gli aggiusti in tripla spedizione, di unita ad una copia de' fogli di chiamata, e de' documenti corrispondenti, tutti firmati dal Commissario de' Ruoli e Riviste, saranno rimessi all' Intendente, il quale ne dovrà far eseguire la verifica.

Art. 245. Gli aggiusti, e tutti gli altri fogli suddetti dovranno al più tardi esser rimessi all' Intendente pel giorno 20 di ciascun mese consecutivo a quello al quale appartengono. Quindi per evitarsi il ritardo che può esser cagionato dal doversi attendere le mutazioni dei diversi distaccamenti, ne' fogli di chiamata, e negli aggiusti, gli individui de' distaccamenti saranno considerati per l'intero mese nella posizione in cui trovavansi nel mese antecedente. Ne' fogli poi, e negli aggiusti consecutivi saranno notate le mutazioni; e verranno considerati per conseguenza gli aumenti, o le diminuzioni da esse derivanti.

Art. 246. L' Intendente dopo che sarà stata eseguita la verifica da lui ordinata, riterrà una copia degli aggiusti, del foglio di chiamata, ed i documenti giustificativi; e rimetterà le altre due copie di aggiusti alla Pagatoria della Nostra Real Marina, con l'ordinativo di pagarsene l'*ammontare*.

Art. 247. La Pagatoria ritenendo una copia degli aggiusti, munita della ricevuta del Consiglio di Amministrazione

del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri, dovrà passare al medesimo l'altra copia firmata dall'Ufiziale Pagatore, e restituirgli i fogli di *a-buon-conto* ricevuti per quel mese ;. e quindi se il Corpo risultasse creditore, dovrà subito essere pagato delle somme che resta avanzando; ed all'opposto se sarà debitore, rilascerà alla Pagatoria un *a-buon-conto* da calcolarsi nel mese corrente.

Art. 248. Gli aggiusti de' viveri si faranno per trimestre dal Commissario de' Ruoli e Riviste, a norma del Modello N.° 16., e saranno rimessi all'Intendente per la verifica, e per l'aggiusto definitivo del Corpo.

Art. 249. I Sotto-Ufiziali, e Comuni del Nostro Corpo Reale de' Marinari Cannonieri, a norma delle Tariffe in vigore, percependo per ogni mese lo stesso soldo, quantunque non sia sempre lo stesso il numero dei giorni da' quali il mese è composto ; il detto soldo sarà sempre diviso per trenta ; quando si vorrà prendere la parte di esso corrispondente ad un giorno.

Art. 250. L'Ispettore del detto Corpo nel principio di ogni anno passerà una Rivista generale al medesimo, esaminerà l'Amministrazione dell'anno antecedente, e non incontrandovi difficoltà, la munirà di sua approvazione.

Art. 251. Il Commissario de'Ruoli e Riviste accompagnerà l'Ispettore in detta Rivista generale; e sarà incaricato di formare, sotto i di lui ordini, il processo verbale dell'Ispezione, dandogli tutti gli schiarimenti necessarii sulle mutazioni, e sugli aggiusti.

Art. 252. In detta Rivista l'Ispettore farà formare uno Stato degli uomini, che per la durata del loro servizio, età, o per infermità, hanno dritto a passare al Corpo de' Custodi, o ad essere ritirati, o licenziati dal Nostro Real servizio.

Art. 253. Gli uomini compresi nell'enunciato Stato

saranno visitati da una Commissione di tre Chirurgi, che verrà richiesta dall'Ispettore al Comandante Generale della Real Marina: la detta Commissione dovrà decidere se le malattie dalle quali sono quegli affetti impediscano loro di proseguire a prestare un servizio attivo.

Art. 254. In seguito di tal decisione saranno formati degli Stati separati indicanti gli Uomini da passarsi al Corpo de' Custodi o in altri impieghi sedentanei, e quegli altri che han dritto alla pensione.

Art. 255. Nel corso dell'anno non sarà permesso di licenziare alcun'individuo, senza un ordine del Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 256. Sarà finalmente fatto uno Stato di quegli individui che dal Comandante del Corpo saranno designati di condotta incorrigibile, e che l'Ispettore crederà doversi scacciare dal Corpo, per passarsi ad uno de' Battaglioni provvisorii dell' Esercito.

Art. 257. Tutti i detti Stati saranno formati dal Comandante del Corpo, e per gl' infermi anche dai Chirurgi che hanno eseguite le visite; ed i medesimi Stati, coll' approvazione dell' Ispettore, si rimetteranno al Comandante Generale, per essere trasmessi al Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 258. Se vi fossero individui da essere licenziati per malattia, o che per cattiva condotta dovessero mandarsi in uno de' Battaglioni provvisorii dell' Esercito, e che le respettive circostanze non permettessero di attendere la Rivista generale d' ispezione, ne sarà fatto rapporto particolare dal Comandante del Corpo, per eseguirsi subito quanto di sopra si è detto.

Art. 259. L' Ispettore esaminerà i sotto-Ufiziali e Cannonieri per assicurarsi della loro istruzione: in detta occasione farà comandare gli esercizii, e le manovre da quegli Ufiziali che crederà opportuni.

Art. 260. Si farà presentare dal Consiglio di Amministrazione tutt' i Registri prescritti in questa Sezione; ed esaminerà se sono al corrente, ed in regola: indi confronterà gl' introiti col libretto del Quartier-Mastro, e gli esiti co' documenti giustificativi.

Art. 261. Gli esiti pe' soldi degli Ufiziali presenti saranno comprovati da' fogli mensuali, firmati al margine dagli Ufiziali medesimi, e vistati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; e per gli assenti, o distaccati, dalle loro ricevute. Pe' sotto-Ufiziali e Cannonieri gli esiti saranno comprovati da' fogli delle Compagnie prescritti in questa Sezione. Le spese di Vestiario, e di Massetta saranno dimostrate colle ricevute de' Fornitori vistate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 262. L'Ispettore verificherà benanche se le somme pagate dalla Pagatoria di Marina corrispondono agli aggiusti mensuali; e se le Compagnie hanno ricevuto esattamente quanto loro si assegna ne' medesimi.

Art. 263. Esaminerà le chiusure mensuali fatte dal Consiglio di Amministrazione sul Registro delle deliberazioni, in quello di Cassa, e nel giornale del Quartier-Mastro.

Art. 264. Si farà presentare tutt'i Contratti da esso approvati nel corso dell' anno; e si assicurerà che i pagamenti sieno stati fatti a norma dello stabilito nei medesimi.

Art. 265. L'Ispettore esaminerà altresì i Registri di Vestiario, Casermaggio, ed Armamento, verificandone esattamente gl' introiti e gli esiti con i documenti, a norma di quanto è prescritto in questa Sezione.

Art. 266. Si farà presentare le mostre da esso suggellate nell' approvare i Contratti; e verificherà se i generi grezzi immessi in Magazzino corrispondono perfettamente alle stesse. Quei generi che troverà non conformi alle nostre,

saranno in sua presenza marcati con un bollo di scarto, per esser venduti a carico del Consiglio d'Amministrazione, il quale soffrirà la perdita, che ne potrà risultare.

Art. 267. L'Ispettore esaminerà parimente i generi costruiti esistenti in Magazzino, e quelli dati agli uomini, per assicurarsi che siano giusta le dimensioni stabilite, e della qualità conforme alle mostre suggellate.

Art. 268. Dopo che l'Ispettore avrà eseguite le verifiche enunciate negli Articoli antecedenti, e dopo di essersi assicurato che le prescrizioni di stabilimento siano state eseguite in tutte le parti, approverà definitivamente i Registri, apponendovi la sua firma.

Art. 269. Nel Registro delle deliberazioni del Consiglio, ed in quello di Cassa esaminerà l'Ispettore la situazione della Cassa, facendosi presentare il numerario, e le polizze in essa esistenti. Firmerà quindi lo stato della Cassa, per servire di base alla verifica dell'anno seguente.

Art. 270. Farà l'Ispettore redigere dal Commissario de' Ruoli e Riviste un Processo verbale della verifica eseguita. In esso enuncierà circostanziatamente le sue osservazioni sull'Amministrazione del Corpo, specificando gli aumenti, e le perdite in uomini, che il Corpo avrà avuto nel corso dell'anno. Detto *Verbale* sarà accompagnato da due Stati: l'uno de' quali dimostrerà per rubriche le somme ch'esistevano in Cassa il primo dello anno antecedente, quelle introitate, ed esitate nel corso di esso, e quelle rimaste in Cassa alla fine dello stesso anno per ogni fondo in particolare; e l'altro conterrà le stesse indicazioni pe' generi di Vestiario, Casermaggio, ed Armamento. Detti Stati saranno formati giusta i Modelli N.° 17, e 18.

Art. 271. Il Processo verbale, ed i due Stati enunciati saranno trascritti sul Registro delle deliberazioni del

Consiglio, e se ne rimetteranno le Copie al Consiglio della Nostra Real Marina, il quale dovrà esaminare solamente se il Corpo Reale dei Marinari Cannonieri ha ricevuto le somme assegnategli, e se queste sono state impiegate a norma de' Nostri stabilimenti.

Art. 272. Il Consiglio della Nostra Real Marina, per eseguire tal verifica, potrà chiamare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se gli occorreranno degli schiarimenti; e potrà anche farsi presentare i Registri del Corpo, quando lo crederà necessario.

Art. 273. Dal Consiglio della Nostra Real Marina, dopo essersi eseguito il predetto esame, sarà rimesso il Processo verbale cogli Stati anzidetti al Nostro Segretario di Stato di Marina, colla corrispondente deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 274. L'Ispettore se avrà osservato nell'Amministrazione del Corpo qualche irregolarità, o delle inosservanze, darà al Consiglio d'Amministrazione quegli ordini che crederà regolari per ovviarle nel tratto successivo; e detti ordini saranno trascritti nel Registro delle deliberazioni del Consiglio istesso, acciò si possa nella verifica susseguente esaminare se sono stati eseguiti.

Art. 275. Verificata ed approvata dall'Ispettore l'Amministrazione del Corpo, tutt'i documenti giustificativi, ed il libretto d'introito saranno suggellati col suggello dell'Ispezione, e conservati nella Cassa del Corpo.

Art. 276. Dopo l'elasso di due anni, tutt'i documenti saranno bruciati in presenza del Consiglio d'Amministrazione e dell'Ispettore; e sarà fatta menzione di tale operato nel Registro delle deliberazioni, affinchè termini per essi la responsabilità del Consiglio predetto.

TITOLO VII.

DEL REGGIMENTO REAL MARINA.

SEZIONE I.

Composizione del Reggimento.

Art. 1. La Nostra Real Marina avrà un Reggimento di Truppa pel servizio de' suoi Dipartimenti, e per quello de' Bastimenti da guerra, il quale verrà denominato *Reggimento Real Marina*. Il medesimo godrà le preminenze degli altri Nostri Corpi di Casa Reale.

Art. 2. Il detto Reggimento sarà composto da
Uno Stato Maggiore.
Uno Stato Minore.
E due Battaglioni.

Art. 3. Lo Stato Maggiore consisterà in
1. Colonnello.
1. Tenente Colonnello.
2. Maggiori.
2. Aiutanti Maggiori, col rango di Capitani, Tenenti o sotto Tenenti.
1. Cappellano.
1. Chirurgo Maggiore.

Tot. 8.

Avrà inoltre un Quartier-Mastro, da prescegliersi fra gli Ufiziali Subalterni delle Compagnie; ed un 3.° Chirurgo da destinarsi a turno di servizio ogni sei mesi fra i terzi Chirurgi addetti alla Real Marina.

Art. 4. Lo Stato Minore consisterà in

2. Aiutanti di Battaglione.
2. Forieri Maggiori.
1. Prevosto.
1. Tamburo Maggiore.
1. Caporal Tamburo.
19. Istrumentisti di Banda grande, compreso il Capo Banda.
8. Detti di Banda piccola.
1. Maestro Sartore.
2. Maestri Armieri.

Tot. 37.

Avrà inoltre un Praticante, da destinarsi a turno di servizio ogni sei mesi fra quegli addetti alla Real Marina.

Art. 5. Ogni Battaglione sarà formato di quattro Compagnie; e ciascuna Compagnia avrà:

1. Capitano.
1. Tenente.
1. Sotto Tenente.
1. Sergente Maggiore, graduato di Porta Bandiera.
8. Sergenti.
1. Caporal Foriere.
8. Caporali.
8. Sotto Caporali.
3. Tamburi.
2. Piffari.
128. Comuni.

Tot. 162.

In conseguenza la forza totale del Reggimento sarà di mille trecento quarantuno teste.

Art. 6. Il Reggimento Real Marina avrà un Ispettore,

che sarà l'Ufiziale Generale del Corpo di Guerra, o de' Corpi di Truppa della Real Marina, da Noi nominato Ispettore del detto Reggimento, e del Corpo dei Custodi.

Art. 7. L'uniforme, e l'armamento del Reggimento Real Marina saranno conformi a'modelli da Noi approvati.

Art. 8. Gli Ufiziali, sotto-Ufiziali, e Soldati del detto Reggimento percepiranno il soldo, e le indennità prescritte nelle Tariffe annesse a queste Ordinanze.

Art. 9. Le Bandiere del Reggimento Real Marina saranno portate, in tutte le occorrenze, da'Sotto-Tenenti a tale uopo destinati dal Colonnello.

SEZIONE II.

Doveri, ed attributi dell' Ispettore, e degli Individui componenti lo Stato Maggiore.

Art. 10. L'Ispettore del Reggimento Real Marina riceverà gli ordini dal Comandante Generale della medesima, e li trasmetterà al Colonnello per l'esecuzione.

Art. 11. Darà parte al Comandante Generale anzidetto delle novità interessanti, che riguardano il Reggimento, o gl'individui che lo compongono.

Art. 12. L'Ispettore riceverà dal Colonnello le proposte per gli avanzamenti degli Ufiziali ed Aiutanti, e munite del suo parere le passerà al Comandante Generale, a tenore di quanto verrà in seguito prescritto. La stessa norma praticherà per le dimande, qualunque esse siano, che potranno esser fatte dagl'individui del Reggimento per mezzo del Colonnello, o da questo stesso, sia che per la loro natura debbano pervenire in fino a Noi, sia che possa su di esse pronunciare il Nostro Segre-

tario di Stato di Marina, o il Comandante Generale della medesima; dovendo sempre dar corso ad esse dimande ancorchè fosse di contrario sentimento.

Art. 13. Avrà facoltà, a proposta del Colonnello, di cambiare di Compagnia gli Ufiziali, quando vi siano motivi di rilievo.

Art. 14. Avrà benanche facoltà di accordare sino a 15 giorni di permesso agl'Individui del Reggimento.

Art. 15. Si farà dar parte dal Colonnello della condotta, della morale, e dell'istruzione degli Ufiziali del Reggimento, ed alla fine di ogni anno ne farà un dettagliato rapporto al Comandante Generale, accompagnandolo con le sue osservazioni.

Art. 16. Nel principio di ogni anno passerà l'Ispettore una Rivista generale al Reggimento, sulla norma di quanto sarà prescritto nella Sezione 10.ª di questo Titolo.

Art. 17. L'Ispettore dovrà invigilare all'esatto adempimento di quanto è stabilito nel presente Titolo: egli però non prenderà parte nel dettaglio del servizio, che riguarda il Colonnello del Reggimento; nè tampoco in quello dell'Amministrazione, ch'è di attributo di un Consiglio da comporsi nel modo che verrà in seguito indicato.

Art. 18. Il Colonnello del Reggimento Real Marina riceverà gli ordini dall'Ispettore, e sarà responsabile della loro esecuzione.

Art. 19. Fisserà l'orario pel servizio, per gli esercizii, e per ogni altra specie d'istruzione del Reggimento.

Art. 20. Dovrà almeno una volta il mese passare una esatta Rivista al Vestiario, ed all'Armamento delle Compagnie, per assicurarsi del loro stato.

Art. 21. Terrà corrispondenza col Maggior Generale della Nostra Real Marina, e con tutte le Autorità tanto

Civili, che Militari, per tutto ciò che riguarda il Reggimento.

Art. 22. Dovrà passare all' Ispettore le proposte per gli avanzamenti degli Ufiziali, e degli Aiutanti; ed altresì tutte le dimande riguardanti gl' individui, e gli oggetti del Corpo, uniformemente al prescritto nello Articolo 12 di questo Titolo.

Art. 23. Avrà facoltà di promuovere i sotto-Ufiziali, e Soldati, secondo la norma che verrà in seguito stabilita; non che quella di sospendere, e degradare i primi, quando avessero meritato un tal castigo.

Art. 24. Potrà cambiare di Compagnia i sotto-Ufiziali, e Soldati, quando lo crederà conveniente al bene del servizio.

Art. 25. Avrà facoltà di accordare fino a quattro giorni di permesso agl' individui del Reggimento, nei limiti della Guarnigione.

Art. 26. Il Colonnello rimetterà giornalmente al Comandante Generale, ed all' Ispettore la situazione della forza del Reggimento, coll' estratto delle *alte*, e *basse* avvenute nel giorno precedente; e farà a questo ultimo un rapporto delle novità rilevanti.

Art. 27. Il Tenente Colonnello del Reggimento Real Marina riceverà direttamente gli ordini dal Colonnello, e li farà eseguire in tutte le loro parti.

Art. 28. Egli rimetterà al medesimo la situazione giornaliera del Reggimento, nella quale saranno indicate le *alte* e *basse* avvenute nel giorno precedente, la forza del Reggimento, il mancante al completo, e tutte le altre novità rilevanti accadute nel corso delle 24 ore, ancorchè esse abbiano meritato un rapporto straordinario.

Art. 29. Sarà particolarmente incaricato di verificare l' Amministrazione interna delle Compagnie, nel modo che in appresso verrà stabilito.

Art. 30. Esigerà da' Comandanti delle medesime lo Stato delle mutazioni, che avranno avuto luogo nelle Compagnie, e ne' Distaccamenti; e ne formerà uno Stato generale, che passerà al Commissario de' Ruoli, nelle epoche fissate.

Art. 31. Terrà un Registro per indice alfabetico di quelli tra gl' individui del Reggimento, che avranno subito de' castighi; e tal Registro sarà basato sul corrispondente notamento, che in ogni settimana si farà rimettere dall' Aiutante Maggiore di servizio.

Art. 32. Apporrà il suo visto a tutt' i biglietti di entrata e sortita dall' Ospedale, ed avrà particolar cura di farli subito registrare, onde averne ragione negli aggiusti mensuali.

Art. 33. Prenderà spesso conto da' Maggiori dei Battaglioni, della condotta, morale, attività, ed istruzione di tutti gl' individui del Reggimento onde far tutto presente al Colonnello.

Art. 34. Il Maggiore di ciascun Battaglione, dipendentemente dagli ordini immediati del Tenente Colonnello del Reggimento, e da quelli del Colonnello, sarà incaricato di tutto ciò ch'è relativo al comando, istruzione, disciplina, e vigilanza agl' interessi del Battaglione di suo comando.

Art. 35. Il Maggiore invigilerà che gl' individui licenziati dal Nostro servizio restituiscano tutt' i generi di vestiario, armamento, e casermaggio, che avevano in consegna, ricevendo in vece quelli fissati nella Sezione 10.ª di questo Titolo. Li farà quindi pagare in sua presenza de' loro averi, secondo gli aggiusti firmati dai Capitani delle Compagnie, e verificati e vistati dal Tenente Colonnello; ed inoltre in piedi de' congedi dovrà certificare un tal pagamento.

Art. 36. In assenza, o per impedimento di breve

durata del Tenente Colonnello, il Maggiore più anziano lo rimpiazzerà in tutt'i di lui doveri, ed attributi, senza desistere dalle funzioni del proprio impiego nel Battaglione.

Art. 37. Allorchè però l'assenza del Tenente Colonnello sarà di lunga durata, le funzioni del Maggiore verranno disimpegnate nel proprio Battaglione dal Capitano più antico del medesimo.

Art. 38. Gli Aiutanti Maggiori, e gli Aiutanti di Battaglione saranno, ciascuno nel proprio Battaglione, alla immediazione de'Maggiori Comandanti de'medesimi; e potranno inoltre essere incaricati dal Colonnello, o dal Tenente Colonnello de'dettagli di servizio, che questi vorranno loro affidare.

Art. 39. L'Aiutante Maggiore di servizio ogni Domenica verificherà il Registro de'castighi, tenuto dagli Aiutanti di Battaglione, e vi apporrà il suo visto; indi presenterà al Tenente Colonnello lo Stato delle punizioni inflitte nel corso della Settimana.

Art. 40. I doveri dell'Ufiziale incaricato delle funzioni di Quartier Mastro del Reggimento Real Marina, saranno divisati nella Sezione 10.ª di questo Titolo.

Art. 41. Il Cappellano del Reggimento Real Marina celebrerà la S. Messa ogni mattina nel Quartiere all'ora stabilita. La Domenica poi la celebrerà in quella Chiesa, ove il Reggimento si condurrà dopo la parata.

Art. 42. Ne' giorni, e nelle ore fissate dal Colonnello insegnerà agl' individui del Reggimento la Dottrina Cristiana, secondo il metodo approvato dall'Ordinario; e la Domenica spiegherà anche il Vangelo. Dovrà inoltre nelle ore stabilite della sera recitare a tutto il Reggimento unito la Preghiera, gli Atti Cristiani, ed il Rosario.

Art. 43. Nel corso della Quaresima, in una Settimana a scelta del Colonnello, e con approvazione del Comandante

Generale, assisterà agli Esercizii Spirituali del Reggimento, facendovi quella parte, che gli sarà ordinata.

Art. 44. Quando un Sotto-Ufiziale, o Soldato domandasse il permesso di prender moglie, il Cappellano, in seguito degli ordini del Colonnello, prenderà esatta informazione de' costumi, e morale della femina, e ne farà rapporto al medesimo. Baderà inoltre nel contrarsi il Matrimonio di mettersi di accordo col Parroco, al quale spetta celebrarlo, per l'osservanza delle leggi Canoniche, e Civili.

Art. 45. Dovrà verificare la legittimità de' Matrimoni di quegl' individui, che entrassero ammogliati nel Reggimento; e terrà un Registro di tutti gli Ufiziali, e Soldati ammogliati.

Art. 46. Sarà sua cura particolare d'invigilare costantemente sulla morale degl' individui del Reggimento; ed in caso d' irregolarità, non riuscendo ad ovviarle con opportune insinuazioni, ne darà parte al Colonnello del Reggimento. La sua vigilanza si estenderà parimente sulle mogli de' Sotto-Ufiziali, e Comuni dimoranti in quartiere.

Art. 47. Il Chirurgo Maggiore passerà ogni mattina, all' ora prescritta dal Colonnello, la visita degli uomini, che si dicono infermi, la nota de' quali gli verrà rimessa dall' Aiutante di servizio.

Art. 48. Farà egli rapporto di questa sua visita al Colonnello, ed indicherà in esso gli uomini da mandarsi all' Ospedale o da curarsi in Quartiere per infermità di poco momento. Un tal rapporto lo consegnerà al Capitano d' Ispezione, per passarlo al Maggiore di servizio, onde ne renda questi informato il Colonnello, e ne riceva le convenienti disposizioni.

Art. 49. Avrà l' obbligo di visitare due volte al

giorno gli Uffiziali infermi nelle proprie abitazioni; e farà menzione dello stato di loro salute nel suo Rapporto giornaliero.

Art. 50. Visiterà le Reclute prima di essere ammesse al Reggimento, e formerà certificato dello stato di loro salute. Lo stesso dovrà praticare riguardo agl' individui che dimanderanno un permesso limitato, o l' assoluto congedo per causa d' infermità.

Art. 51. Allorchè sarà nominato un Distaccamento, il Chirurgo Maggiore, dopo averne ricevuto l' ordine dal Tenente Colonnello, visiterà gl' individui che lo compongono, e ne farà rapporto al detto Uffiziale.

Art. 52. Farà tenere al 2.° Chirurgo un Registro, nel quale saranno notate, a misura che si spediscono, le ricette de' Medicamenti impiegati per l' Infermeria; e ciò ad oggetto di poter verificare le note, che in ogni mese presenterà il Farmacista. Tanto nel Registro, che nelle Ricette, oltre della data, dovrà indicarsi il nome, e cognome dell' individuo, al quale i medicamenti saranno somministrati, e la sua Compagnia. Farà tenere dallo stesso 2.° Chirurgo un altro Registro per notarvi i Medicamenti di provvista depositati nell' Infermeria.

Art. 53. Tutte le note di spese di Medicamenti saranno firmate, e certificate dal Chirurgo Maggiore.

Art. 54. Il medesimo baderà che il Praticante assista attentamente gl' infermi curati in Quartiere; e che vi pernotti sempre che sarà necessario.

Art. 55. Il 2.° Chirurgo accompagnerà il Chirurgo Maggiore nelle sue visite del Quartiere; lo rimpiazzerà in caso di assenza; e farà quelle visite, che il primo gli affiderà, non potendo eseguirle da sè medesimo.

Art. 56. Dovrà trovarsi in Quartiere alla chiamata della sera; egualmente che all' ora in cui vi rientre-

ranno le guardie rilevate da' diversi posti. Visiterà coloro che asseriranno di essere infermi, e ne farà rapporto al Capitano d'Ispezione, ed al Chirurgo Maggiore.

SEZIONE III.

Delle Bande di Musica, grande, e piccola.

Art. 57. La Banda grande sarà composta d'Individui scelti fra i migliori Sonatori della Capitale. I medesimi avranno una convenzione individuale col Consiglio di Amministrazione del Reggimento, che determinerà il tempo pel quale ciascuno di essi s'impegna a servire: Questa convenzione dovrà essere approvata dall'Ispettore.

Gl'Individui della Banda grande avranno l'obbligo d'imbarcarsi su' Nostri Reali Legni in tutte le occasioni d'imbarco di Persone Reali.

Gl'Individui della piccola Banda dovranno obbligarsi a servire per anni otto.

Art. 58. Un Aiutante Maggiore, o altro Ufiziale destinato dal Colonnello avrà la direzione di tutte due le Bande; e sorveglierà l'esattezza della loro tenuta, istruzione, e disciplina.

Art. 59. Gl'individui che compongono le due Bande saranno immediatamente subordinati al Capo Banda, per ciò ch'è servizio, disciplina, ed istruzione.

Lo saranno egualmente al Tamburo Maggiore, che dovrà istruirli nelle cadenze, e lunghezza de' diversi passi Militari.

Art. 60. L'una e l'altra Banda dovranno intervenire in tutte le funzioni Militari, a norma degli ordini che saranno dati dal Colonnello.

Art. 61. Gl'individui della piccola Banda, non ostante

di essere ingaggiati, potranno ne' casi di vacanza passare nella Banda grande, quante volte ne saranno riconosciuti suscettivi. Laddove poi più individui della piccola Banda, o nuovi Sonatori aspirassero alla stessa Piazza vacante nella Banda grande, essa sarà conferita per concorso.

SEZIONE IV.

Servizio di Quartiere.

Art. 62. Il Servizio di Quartiere del Reggimento Real Marina sarà eseguito per Settimana da

Un Maggiore.
Un Aiutante Maggiore.
Un Capitano.
Un Aiutante di Battaglione.

I quali durante il tempo di detto servizio si diranno d' *Ispezione*.

Art. 63. Un Ufiziale subalterno inoltre verrà nominato giornalmente a turno per la ricezione del pane, e delle legna. Egli dovrà vegliare alla buona qualità, e giusto peso di tali generi; dando di tutto parte al Capitano d' Ispezione.

Art. 64. Un Aiutante sarà egualmente nominato per assistere alla compra de' Viveri in Piazza. Questi dovrà badare alla qualità, e peso de' medesimi, e farne pagare l' importo a' Venditori dal sotto-Ufiziale di ciascuna Compagnia, in presenza de' *Rancieri* della medesima.

Art. 65. Il Servizio di Settimana sarà affidato, per ogni Compagnia, ad un Tenente, un Sergente, ed un Caporale. Inoltre saranno giornalmente nominati de'Quartieglieri in numero proporzionato al luogo che occupa la Compagnia. I Sergenti Maggiori rimpiazzeranno i Tenenti assenti nel servizio di Settimana.

Art. 66. Il Maggiore di servizio sarà incaricato della esecuzione di tutte le istruzioni, e di tutt'i servizii fissati nell' Orario del Reggimento; non che di qualunque altra disposizione, che venisse straordinariamente data.

Art. 67. Egli sarà immancabilmente presente alla distribuzione del Rancio, e si farà dar parte dal Capitano d'Ispezione di tutt'i dettagli che riguardano la spesa, e la qualità e quantità degli Alimenti.

Art. 68. Sarà presente ancora alla parata della guardia, e la comanderà ogni qual volta vi assisterà un altro Ufiziale ad esso superiore in grado.

Art. 69. Sarà presente altresì alla visita della sera, dopo la quale farà rapporto al Colonnello de' mancanti, e delle novità accadute nel Quartiere durante il giorno.

Art. 70. La mattina riceverà dal Capitano d'Ispezione, in tripla spedizione, lo Stato della situazione generale del Reggimento, con le novità occorse nelle 24 ore.

Accompagnato dall' Aiutante Maggiore di servizio, porterà al Tenente Colonnello due copie di questo Stato. Il Tenente Colonnello le verificherà, ed una di esse munita di sua firma la spedirà al Colonnello per mezzo del Maggiore d'Ispezione, il quale prenderà gli ordini del Colonnello, e ritornerà dal Tenente Colonnello per comunicarglieli, e ricevere da lui que' dettagli, quelle ampliazioni, che crederà necessarie all' esatta esecuzione di essi.

Art. 71. L'Aiutante Maggiore d'Ispezione sarà interamente sotto gli ordini del Maggiore di servizio, e lo rimpiazzerà quando si troverà più antico del Capitano d'Ispezione.

Art. 72. Il medesimo ogni Domenica verificherà il Registro de' castighi, tenuto dall' Aiutante di servizio, e vi apporrà il suo visto. Farà uno Stato di quelli dati

nel corso della Settimana, e lo presenterà al Tenente Colonnello.

ART. 73. Il Capitano d'Ispezione dovrà immancabilmente esser presente a tutte le chiamate.

ART. 74. Esaminerà la qualità, ed il peso delle legna, del pane, e tutt'i viveri destinati alla formazione del rancio del Reggimento; ed invigilerà all'esatta distribuzione, che ne verrà fatta alle Compagnie, ed all'uso che si farà de' medesimi.

ART. 75. Non permetterà che alcun individuo venda tutto, o parte del Rancio che gli spetta; ed invigilerà che i Soldati mangino unitamente per Compagnie.

ART. 76. Ispezionerà le guardie, prima che siano unite dal Maggiore, e gli Uomini franchi che debbono uscire dal Quartiere, e che saranno accompagnati dai sotto-Ufiziali di settimana delle rispettive Compagnie.

Terrà nota di tutti gl'Individui in castigo; e ne passerà copia ogni mattina all'Ufiziale di guardia, che la farà affiggere alla porta del Quartiere.

ART. 77. Gli uomini franchi, dopo ispezionati dal Capitano di settimana, saranno presentati, dagli stessi sotto-Ufiziali di settimana delle Compagnie, all'Ufiziale di guardia, perchè li faccia sortire.

ART. 78. Dovrà egli essere informato, dagli Ufiziali di settimana delle Compagnie, di tutte le novità che avranno luogo; e ne darà parte al Maggiore d'Ispezione.

ART. 79. Sarà responsabile dell'esecuzione di tutti gli ordini ricevuti dal detto Maggiore.

ART. 80. Ne' casi non preveduti, ed urgenti, se il Maggiore è assente, il Capitano d'Ispezione prenderà quelle risoluzioni, che crederà più analoghe, e gliene darà parte al suo arrivo in Quartiere.

ART. 81. Tutte le mattine, alle ore stabilite, il Ca-

pitano d'Ispezione unirà i rapporti, e le situazioni delle Compagnie, e ne formerà un rapporto, ed una situazione generale in tre copie, che passerà al Maggiore di servizio. Si farà anche dare dal Chirurgo Maggiore il rapporto degli uomini, che debbono passare all'Ospedale; di quelli che debbono essere curati in Quartiere; e dei Convalescenti, che debbono essere esenti da servizio. Presenterà questo rapporto al Maggiore d'Ispezione, dal quale prenderà gli ordini in proposito.

Art. 82. Tutti gli ordini saranno da esso comunicati all'Aiutante di servizio, il quale li passerà a'Sergenti Maggiori, ed a' Sergenti di settimana delle Compagnie.

Art. 83. Dopo la chiamata della sera, per mezzo dell' Aiutante, unirà i rapporti delle diverse Compagnie, e li rimetterà al Maggiore d'Ispezione.

Art. 84. Se vi saranno degl' individui che avessero il permesso di uscire dopo la chiamata della sera, presi gli ordini del detto Maggiore, li farà unire, e sortire in sua presenza; facendo in seguito chiudere la Porta del Quartiere.

Art. 85. L'Aiutante di settimana sarà sotto gli ordini del Maggiore, e degli altri due Ufiziali d'Ispezione. Quando non sarà spedito per incumbenze, dovrà costantemente trattenersi in Quartiere, e pernottarvi.

Art. 86. Ogni mattina, alle ore stabilite, egli unirà i Sergenti Maggiori, da'quali riceverà gli Statini delle mutazioni, li presenterà al Capitano d'Ispezione, e ne prenderà gli ordini da passarsi agli anzidetti Sergenti Maggiori.

Art. 87. Dopo la chiamata della sera unirà gli statini degli uomini, che dovranno far rancio nel giorno seguente, ne formerà uno stato generale indicante la quantità dei viveri necessarii per ogni Compagnia, e lo passerà allo Aiutante nominato per la compra de' medesimi. Riceverà

anche gli stati particolari delle razioni di pane, e delle legna, che passerà al Quartier-Mastro. Questo nella mattina del giorno seguente gli rimetterà due ricevi generali da esso firmati, per passarli all'Ufiziale destinato ad assistere alla ricezione de' detti generi.

Art. 88. Terrà un registro di situazione, ed un altro de' castighi inflitti agl' individui del reggimento: tali registri saranno tenuti sempre in corrente. Ogni Domenica presenterà il secondo di essi all' Aiutante Maggiore di Ispezione, per farglielo vistare.

Art. 89. Sarà nominata una guardia giornaliera al Picchetto, comandata da un Ufiziale subalterno. Essa sarà composta del numero di uomini necessarii a fornire il servizio che dee prestare; e sarà sotto gli ordini immediati del Capitano d' Ispezione.

Art. 90. Lo svegliamento del reggimento sarà battuto all' Alba, in tutte le stagioni, e verrà indicato da un rullo lungo del Tamburo di guardia al Picchetto. A questo segno tutt' i sotto-Ufiziali, e Soldati si leveranno. I Sergenti faranno vestire gl' individui delle proprie Squadre col vestiario di quartiere, e faranno la chiamata di essi, dando parte delle novità a' rispettivi Sergenti Maggiori. Questi ne faranno rapporto in iscritto allo Aiutante di settimana, che li passerà tutti al Capitano d' Ispezione. Faranno quindi eseguire la pulizia del Quartiere, e degl' Individui.

Art. 91. Dopo lo svegliamento, i Sergenti destinati ad assistere alla cottura del Rancio, si porteranno alle cucine unitamente agli uomini nominati per eseguirla. Essi dovranno invigilare, che siano messe nelle marmitte le quantità fissate di viveri, e di condimento; che siano portate al giusto grado di cottura; e che soprattutto niente ne sia distratto per qualsivoglia ragione.

Art. 92. Quando si batterà la chiamata degli esercizii, i Sergenti uniranno gl'individui delle proprie Squadre, e li faranno mettere in riga, ed i Sergenti Maggiori accompagneranno le compagnie al luogo dell'istruzione.

Art. 93. Gli esercizii, e le altre istruzioni saranno eseguite all'ora fissata dal Colonnello, e dovranno sempre intervenirvi gli Ufiziali di settimana al quartiere, e quegli altri che ne avranno ricevuto l'ordine.

Art. 94. In ogni Domenica vi sarà la parata del reggimento, per poi passare ad ascoltare la S. Messa.

Art. 95. All'ora stabilita dal Colonnello i soldati andranno al luogo destinato per la distribuzione del rancio. Gli Ufiziali di settimana, i Sergenti Maggiori, e tutt'i sotto-Ufiziali baderanno, che sia mantenuto il buon ordine, e che la distribuzione sia fatta con esattezza agli individui delle rispettive compagnie e squadre.

Art. 96. Dopo mangiato il rancio, i soldati accompagnati dai sotto-Ufiziali ritorneranno nelle proprie compagnie, e quelli nominati per montar la guardia si vestiranno di uniforme, e si armeranno. Gli Ufiziali di settimana ispezioneranno esattamente la proprietà e tenuta tanto del vestiario, che dell'armamento.

Art. 97. Al rullo del Tamburo, che indicherà la chiamata della guardia, i Sergenti Maggiori uniranno gli uomini nominati per questo servizio, e li accompagneranno al luogo stabilito.

L'Aiutante di settimana distribuirà le guardie. Tutti i tamburi dovranno esservi presenti.

Art. 98. Gl'individui destinati di guardia saranno ispezionati dal Capitano, o dal Maggiore d'ispezione. Essi verranno un poco esercitati al maneggio delle armi; e dopo ciò quello fra' detti due Ufiziali che avrà comandata la parata, farà sfilare le guardie accompagnandole fino alla porta del quartiere.

Art. 99. Uscite dal quartiere le guardie, saranno battuti tre rulli di tamburo. A tal segno i sotto-Ufiziali d'ordine si formeranno in circolo, per ricevere dallo Aiutante di settimana gli ordini dati dal Maggiore di Ispezione per mezzo del Capitano di Settimana.

Art. 100. Allorchè le guardie smontate rientreranno nel quartiere, l'Aiutante di Settimana le farà unire; raccoglierà i rapporti de' capi-posti di esse, e li passerà al Capitano d'Ispezione. Questi verificherà se gl'individui componenti le guardie hanno mantenuta la conveniente proprietà nella durata di esse; visiterà le loro armi, ed avrà cura di far scaricare i fucili.

Art. 101. Per gl'individui appartenenti alle guardie smontate sarà fatta una seconda distribuzione di rancio, con l'ordine e la norma prescritta per la prima.

Art. 102. I Sergenti Maggiori, e tutti gli altri sotto-Ufiziali faranno in seguito vestire propriamente gl'individui franchi, che hanno permesso dal Colonnello di poter uscire, e coll'abito di quartiere gli altri che dovranno restare nel medesimo.

Art. 103. Gli uomini franchi sortiti dal quartiere dovranno ritirarsi all'ora stabilita dal Colonnello medesimo per le istruzioni; giacchè tutti dovranno essere esercitati in quelle da esso prescritte.

Art. 104. Le reclute, sino a che non saranno a sufficienza istruite, dovranno immancabilmente fare gli esercizii due volte al giorno.

Art. 105. La ritirata sarà toccata all'ora stessa che quella per la piazza; e mezz'ora dopo sarà fatta la chiamata. I Sergenti Maggiori dopo avere accompagnato le rispettive compagnie al luogo destinato, quando ne avranno ricevuto l'ordine dagli Ufiziali di settimana, ne faranno la chiamata, avendo al loro fianco un sotto-

Ufiziale, che col libro del servizio farà loro notare gli assenti per questa ragione.

Art. 106. I Sergenti Maggiori daranno parte all'Aiutante di servizio de' mancanti alla chiamata. Gli Ufiziali di settimana ne informeranno verbalmente il Capitano d'ispezione, il quale noterà i nomi de' mancanti; nè li cancellerà, se non quando si sarà assicurato coi rapporti de' Sergenti Maggiori, che essi si sono presentati qualche momento dopo.

Art. 107. Il Capitano d'ispezione, all'ora fissata, condurrà il reggimento alla cappella del quartiere, e farà dire dal Cappellano la Preghiera, gli Atti Cristiani, ed il Rosario. Tutte le compagnie rientreranno in seguito nelle proprie camere.

Art. 108. All'ora destinata dal Colonnello sarà battuto il rullo del silenzio, ed i sotto-Ufiziali faranno andare a letto tutti gl'individui delle proprie compagnie; invigileranno inoltre che da questo momento sia da essi osservato il più grande silenzio, non dovendo aver luogo durante la notte unione, o discorso di sorta alcuna.

Art. 109. Il Maggiore d'ispezione farà eseguire nel corso della notte delle altre chiamate, quando lo stimerà necessario.

Art. 110. Gli Ufiziali, ed i sotto-Ufiziali di settimana invigileranno perchè regni nel quartiere la massima tranquillità in tutto il corso della giornata: questi ultimi baderanno pure, che nella notte i lumi stabiliti siano bene accesi, e che i quartiglieri facciano con esattezza il loro dovere.

SEZIONE V.

Servizio interno delle compagnie.

Art. 111. Ogni compagnia sarà divisa in due Sezioni; ed ogni Sezione in due Squadre.

Art. 112. Le Sezioni saranno ognuna sotto gli ordini di un Tenente, e le Squadre di un Sergente.

Art. 113. I Capitani saranno responsabili al Maggiore del battaglione della tenuta, disciplina ed amministrazione delle proprie compagnie. I Tenenti lo saranno verso di essi del dettaglio delle loro Sezioni; ed i Sergenti Capi-Squadre verso i Tenenti per quelle delle quali sono incaricati.

Art. 114. I Capitani terranno un registro degli assegnamenti, che gl'individui imbarcati lasceranno alle loro famiglie. In un altro registro noteranno di lor proprio carattere l'aggiusto mensuale che faranno ad ognuno di essi. Questi registri saranno presentati ogni tre mesi alla verifica del Tenente Colonnello, che vi apporrà il suo visto, dopo averli esaminati. I Capitani dovranno avere inoltre un registro degli ordini, ed un altro della nomina del servizio, e degl'imbarchi delle proprie compagnie.

Art. 115. Ogni Sabato passeranno una rivista del Vestiario, ed Armamento delle loro compagnie. Si faranno render conto da'Tenenti, e da' Capi delle Squadre delle mancanze che potranno rinvenire; e daranno parte delle novità al Maggiore del Battaglione. Ogni mese faranno poi un'esatta rivista de'generi di Casermaggio.

Art. 116. I Tenenti dovranno avere lo Stato nominativo degl'individui delle proprie Sezioni; come altresì il no-

tamento de' generi di Vestiario, Armamento, e Casermaggio assegnati ad ognuno di essi.

Art. 117. I Sergenti Maggiori dipenderanno dagli ordini immediati de' Capitani; e saranno responsabili della esecuzione di essi. Avranno principalmente l'obbligo di mantenere al corrente tutt'i registri della Compagnia.

Art. 118. Ciascun Sergente dovrà avere il notamento de' generi di Vestiario, Armamento e Casermaggio di ciascun individuo della propria Squadra. Egli dovrà diligentemente vegliare alla loro conservazione, facendo eseguire da' Soldati i piccoli accomodi capaci a farsi da essi stessi: delle novità ne darà parte al Sergente Maggiore, ed al Tenente Capo della Sezione.

SEZIONE VI.

Degli Avanzamenti.

Art. 119. I sotto-Caporali saranno presi fra' Soldati.

I Caporali fra' sotto-Caporali.

I Sergenti, i Caporal-Forieri, ed i Forieri Maggiori fra' Caporali.

I Sergenti Maggiori fra' Sergenti, i Caporal-Forieri, ed i Forieri Maggiori.

Gli Aiutanti fra' Sergenti Maggiori, i Sergenti, ed i Forieri Maggiori.

Per l'impiego di sotto Tenente, la proposta dovrà aver luogo in favore degli Aiutanti, de' Sergenti e Forieri Maggiori, e de' Sergenti.

Gl' impieghi di Tenenti saranno dati a' sotto Tenenti.

Quelli di Capitani a' Primi Tenenti.

Art. 120. Un soldato per essere promosso a sotto-Caporale dovrà sapere leggere, e scrivere in modo da

poter fare nn intelligibile rapporto di un posto di guardia. Dovrà inoltre essere sufficientemente istruito nella Scuola del Soldato, ed avere servito due anni, uno de' quali almeno in mare.

Art. 121. Un sotto-Caporale per essere promosso a Caporale, dovrà sapere scrivere sotto la dettatura, essere capace d'istruire una Recluta nella Scuola del soldato, e di sapergli insegnare á montare, e smontare un fucile per pulirlo.

Art. 122. Le Piazze di Caporal-Foriere saranno con preferenza conferite a que' tra' Caporali, che sapranno meglio scrivere, e saranno più versati nella Contabilità e dettaglio dell' Amministrazione Militare.

Art. 123. Un Caporale per essere promosso a Sergente, o Foriere Maggiore dovrà sapere passabilmente concepire, e scrivere un rapporto, o una lettera; delineare, e riempire uno Stato; dovrà anche conoscere le prime quattro regole dell' Abbaco, e le nozioni preliminari dell'Amministrazione interna di una compagnia; ed essere istruito nelle manovre d'Infanteria sino a tutta la Scuola del Plotone. Que'Caporali che avranno miglior carattere, e saranno più versati nel Conteggio, e nell'Amministrazione, verranno con preferenza designati per Forieri Maggiori.

Art. 124. I Sergenti, i Forieri Maggiori, ed i Caporal-Forieri, per essere promossi a Sergenti Maggiori, dovranno alle cognizioni precedenti aggiugnere quella delle prime quattro regole dell' Abbaco pe'rotti, e numeri denominati, essere completamente istruiti nel dettaglio dell' Amministrazione interna delle compagnie, e capaci di tenerne in corrente, e con esattezza i registri.

Art. 125. I Sergenti Maggiori, i Forieri Maggiori, ed i Sergenti per essere promossi ad Aiutanti di Battaglione dovranno essere istruiti nelle Manovre di Battaglione,

particolarmente nelle funzioni attribuite a quest'impiego, e dovranno benanche essere dotati della massima attività, ed intelligenza nel servizio Militare.

Art. 126. Gli Aiutanti, i Sergenti Maggiori, i Forieri Maggiori, ed i Sergenti per essere promossi a sotto-Tenenti dovranno sapere correttamente scrivere, ben conteggiare, e formare Stati, e situazioni del Reggimento. Dovranno conoscere l'Amministrazione del medesimo; essere istruiti nelle manovre di Battaglione, ed in tutte le parti del servizio militare; ed aver mostrata una condotta nell'adempimento de' proprii doveri da farli progredire nella carriera Militare con utilità, e col decoro corrispondente al carattere di Ufiziale.

Art. 127. Nel corso del mese di Settembre di ogni anno, il Colonnello darà l'ordine di procedersi all'elezione de' Candidati per gli avanzamenti dell'anno seguente. Gli Ufiziali di ciascuna Compagnia, adunati dal proprio Capitano, nomineranno a pluralità di voti quattro soldati, tre sotto-Caporali, due Caporali, e due Sergenti, e Caporal Foriere, che unendo alla buona condotta ed alla disposizione al comando Militare le condizioni richieste per ciascun grado negli Articoli precedenti, vengano da essi giudicati meritevoli di essere avanzati. In tale nomina il voto del Capitano conterà per due, ed in caso di parità interverrà nella nomina l'Aiutante Maggiore del Battaglione.

Art. 128. Contemporaneamente il Maggiore del Battaglione, l'Aiutante Maggiore, e tutt'i Capitani del medesimo nomineranno, a pluralità di voti, quattro individui fra' Sergenti Maggiori, Sergenti, e Forieri Maggiori, che essi giudicheranno avere le conoscenze, e le qualità richieste per occupare l'impiego di Aiutante di Battaglione, o di sotto-Tenente. Il voto del Maggiore sarà valutato per due.

Art. 129. Ogni Sergente, o Foriere Maggiore che venisse giudicato capace di essere promosso a Sergente Maggiore, ad Aiutante, ed a sotto Tenente, sarà nominato tre volte, una per ciascuno de'detti impieghi. Ogni Sergente Maggiore, che sarà giudicato atto ad essere promosso ad Aiutante, ed a sotto Tenente sarà nominato due volte per candidato a' dett' impieghi.

Art. 130. Tutti gl' individui nominati per avanzamenti, saranno esaminati da un Consiglio preseduto dal Colonnello, e composto dal Tenente Colonnello, da' due Maggiori, e dall'Aiutante Maggiore più anziano. L'esame consisterà, per ciascun grado, nelle cognizioni prescritte negli Articoli precedenti. Il Presidente avrà doppio voto, ed ogni parità sarà decisa dall' Ispettore.

Art. 131. Il Colonnello preverrà l' Ispettore de'giorni destinati alle adunanze del Consiglio, per presederlo quando crederà d' intervenirvi.

Art. 132. Terminato l'esame del Consiglio, e rigettati i soggetti giudicati incapaci, si formerà degli approvati una lista generale, distinta secondo i gradi diversi di avanzamento. Gl' individui per ciascun grado saranno divisi in due Classi; una degli *ottimi*, e l'altra de'*buoni*: i loro nomi vi verranno iscritti secondo l' anzianità del grado che occupano. La suddetta lista, dopo l' approvazione dell' Ispettore, sarà resa pubblica al Reggimento.

Art. 133. Qualunque de' nominati impieghi venisse a vacare nel corso dell' anno seguente, sarà dato al primo della 1.ª Classe de' designati per esso, a meno che non abbia demeritato per condotta; nel qual caso il Colonnello avrà la facoltà di far cancellare il suo nome dalla lista, dandone parte all' Ispettore, e pubblicando tal punizione coll' ordine del giorno.

Art. 134. Niuno potrà essere promosso a grado maggiore.

se il suo nome non è compreso nella lista generale anzidetta; tranne il caso di qualche straordinaria azione di guerra: ma allora dovrà chiedersi l'approvazione dello Ispettore.

Art. 135. Gli *ottimi* che non saranno stati promossi nel corso dell'anno, rimarranno nella lista per l'anno seguente; ma i *buoni* potranno a loro richiesta, riesaminarsi in concorrenza co' nuovi Candidati. Ciascuno prenderà sempre il posto, che gli darà l' anzianità nella classe che ha meritata.

Art. 136. I Candidati assenti per motivi di servizio, o d'infermità, saranno esaminati al ritorno nel Reggimento. In questo caso il Presidente convocherà straordinariamente il Consiglio; e le liste supplementarie che ne risulteranno dovranno intendersi fuse nella lista generale, e per anzianità nelle classi di ciascun grado.

Art. 137. Gl'impieghi di Aiutante di Battaglione saranno conferiti previa la Nostra Sovrana approvazione.

La proposta dovrà essere fatta dal Colonnello in persona di tre individui delle classi indicate nell' art. 119, e compresi nelle liste di esame, qualunque sia il loro grado; cioè i due primi per anzianità di dette liste, ed il terzo a sua scelta, perchè dal medesimo creduto degno di preferenza per particolari titoli, e circostanze, le quali dovrà egli specificare nella proposta.

Art. 138. All' impiego di sotto Tenente il Colonnello proporrà tre individui presi dalle liste de' candidati designati per l' impiego medesimo, nello stesso modo prescritto per gli Aiutanti di Battaglione.

Art. 139. Le proposte agl'impieghi di Tenente, o di Capitano saranno egualmente fatte dal Colonnello, cioè pel primo in persona de' due sotto Tenenti, e pel secondo de' due Tenenti più antichi del Corpo.

Il Colonnello aggiungerà all'una, ed all'altra proposta un terzo Candidato delle Classi rispettive, che quantunque meno anziano de' primi, egli credesse non ostante meritevole di preferenza negli avanzamenti, per particolari titoli e circostanze che dovrà indicare nella proposta.

Art. 140. Tutte le proposte mentovate ne' tre Articoli antecedenti, accompagnate da' rispettivi Stati di servizio, saranno dal Colonnello rimesse all' Ispettore, il quale dopo averle munite del suo parere, le inoltrerà al Comandante Generale, per passarsi da questo al Segretario di Stato di Marina, per la Nostra Sovrana decisione.

Art. 141. Riserviamo a Noi la nomina di tutti gli Ufiziali Superiori del detto Reggimento.

SEZIONE VII.

Del Reclutamento

Art. 142. Il Reggimento Real Marina si completerà con individui delle Leve Militari; con Volontarii; e con uomini che s' ingaggeranno.

Art. 143. La durata del servizio de' primi, e le condizioni di ammissione saranno le stesse di quelle stabilite per l' Esercito. I Volontarii, o gl' ingaggiati dovranno obbligarsi a servire per anni otto.

Art. 144. Nessun uomo potrà ingaggiarsi nel sopradetto Reggimento se avrà una statura minore di piedi 5, e di pollici 2, e l' età minore di anni 17 ed un giorno, e maggiore di anni 30, ed un giorno. Dovrà inoltre essere di buona salute, senza difetti organici, senza Moglie, e non inquisito. Se avesse antecedentemente servito, dovrà esibire il suo congedo per assicurarsi della legittimità di esso, e de' motivi pe' quali è stato congedato.

Nel caso che dal congedo suddetto o dalle informazioni che potranno esser prese, risulterà di aver tenuto una non plausibile condotta, sarà rifiutato.

Art. 145. Per coloro che vorranno essere ammessi come Volontarii, Ci riserbiamo di dispensare alle condizioni dell'età, e della statura, qualora concorressero in essi altre circostanze vantaggiose, ferme però restando tutte le altre prescrizioni relative a coloro che s'ingaggiano.

Art. 146. Quando per una significante *bassa* del Reggimento sarà necessario di ricorrere all'ingaggio, non potrà questo aver luogo senza la Nostra approvazione, e senza che sia stato da Noi fissato il numero degl'individui da ingaggiarsi.

Art. 147. Le somme da pagarsi per gl'ingaggi saranno di

Ducati 5 per ogni Uomo di una statura minore di piedi 5 e pollici 3.

Ducati 7 per ogni Uomo di una statura di piedi 5 e pollici 3 in sopra; ma che non giunga a piedi 5 e pollici 4.

Ducati 9 per ogni Uomo della statura di piedi 5 e pollici 4 in sopra.

Art. 148. Ogn'individuo che procurerà una Recluta al Reggimento, riceverà una gratificazione, che sarà di ducato uno e grana venti per gli uomini di piedi 5 e pollici 3 in sotto: e di ducati due per quelli di piedi 5 e pollici 3 in sopra.

Art. 149. Le somme assegnate alle Reclute, ed ai Reclutanti saranno ad essi pagate in presenza del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà formarne mandato di esito sul fondo assegnato a tale oggetto.

Art. 150. Ogni Uomo ingaggiato potrà di nuovo ingaggiarsi, sia dopo la metà del tempo pel quale si era impegnato, sia allo spirare di esso; ma il nuovo ingaggio

non potrà essere accordato che per la metà del tempo stabilito, vale a dire per anni quattro solamente; ed in conseguenza l'individuo non riceverà che la metà del prezzo fissato per gli anni otto.

Art. 151. Resta escluso ogni secondo ingaggio pei gradi da Sergente in sopra.

Art. 152. Gl'individui che per essersi due volte ingaggiati si troveranno avere dodici anni di servizio, avranno dritto alla prima *alta-paga* fissata da'Regolamenti in vigore; ma non potranno più ottenere ingaggio, nè pretendere il loro congedo assoluto dal Nostro Real servizio, se non all'epoca della Rivista d'Ispezione del Reggimento.

SEZIONE VIII.

De' Distaccamenti destinati ad imbarcare sopra i Bastimenti da guerra, o per altro servizio.

Art. 153. Allorchè sarà ordinato un distaccamento, sia per imbarcare sopra i Legni da guerra, sia per altro servizio, il Colonnello ne darà la disposizione al Tenente Colonnello, che nominerà la compagnia, o le compagnie, che dovranno fornirlo.

Art. 154. Per quanto permetteranno le circostanze, e la forza esistente del Reggimento, un distaccamento sarà composto da individui di una stessa compagnia.

Art. 155. Quando il Tenente Colonnello avrà destinato la Compagnia, o le Compagnie, che dovranno dare il distaccamento, i Capitani delle medesime ne nomineranno gli uomini, per turno di servivio, e ne presenteranno lo Stato al rispettivo Maggiore per passarlo al Tenente Colonnello.

Art. 156. In seguito il Tenente Colonnello ordinerà al Chirurgo Maggiore del Reggimento di visitare tutti gli uomini del distaccamento, per assicurarsi del loro stato di salute: nel caso che vi fosse alcuno da doversi escludere per infermità, darà l'ordine perchè sia rimpiazzato.

Art. 157. Il Maggiore del Battaglione, che avrà fornito il Distaccamento, passerà a questo una ispezione, per assicurarsi se gli Uomini, che lo compongono, hanno tutti ricevuto gli oggetti prescritti da' Regolamenti, e ne farà rapporto al Tenente Colonnello.

Art. 158. Se il distaccamento fosse composto di uomini appartenenti a due Battaglioni, i Maggiori praticheranno quanto è prescritto nell' Articolo precedente pe' rispettivi contingenti.

Art. 159. I Capitani delle Compagnie, che avranno fornito il distaccamento, formeranno ciascuno, in doppia copia, lo Stato de' generi di Vestiario, Armamento e Casermaggio degl' individui che loro appartengono. Una di esse, munita di loro firma, la rimetteranno all' Ufiziale incaricato del distaccamento, e l'altra, da questo firmata, rimarrà presso i Capitani delle Compagnie. L'una, e l'altra copia dovranno inoltre essere vistate dal Tenente Colonnello.

Art. 160. La Papelletta di prima nomina di un distaccamento, in doppia copia, sarà firmata dal Tenente Colonnello, e vistata dal Colonnello. Quindi verrà passata al Comandante Generale, perchè munite le due copie di suo visto, ne rimetta una al Maggior Generale della Real Marina, per darne notizia al Comandante del Bastimento, al quale il Distaccamento appartiene; e l'altra all' Intendente, per farne prendere registro nel Commissariato de' Ruoli.

Art. 161. Le Papellette pe' cambiamenti successivi, disposti, o approvati dal Comandante Generale, senza bisogno di visto di questo, ma munite delle firme indicate nell' Art. precedente, saranno rimesse dal Colonnello al Maggior Generale, ed all' Intendente.

Art. 162. Dovendosi imbarcare con un distaccamento Ufiziali del Reggimento, giusta il prescritto nel Titolo XV. Parte II. di queste Ordinanze, la proposta di questi sarà fatta dal Colonnello al Comandante Generale, per essere sottomessa alla Nostra approvazione. Detta proposta sarà regolata a turno di servizio per anzianità.

Art. 163. Nel giorno in cui dovrà effettuarsi l'imbarco del distaccamento, ciascun Maggiore verificherà se gli uomini del suo Battaglione abbiano ricevuto tutt'i generi prescritti da' Regolamenti in vigore. I Capitani delle Compagnie ne saranno risponsabili.

Art. 164. Uniformemente al prescritto al Titolo XII. Parte II. di queste Ordinanze, saranno dal Reggimento somministrati, all' Ufiziale incaricato di un distaccamento imbarcato tre registri, ne' quali siano notati per Compagnia gl' individui del medesimo, da servire il primo per contenere a fianco di ciascuno le date de' diversi movimenti; il secondo le circostanze di condotta, abilità, le mancanze, ed i castighi degl' individui suddetti; ed il terzo il notamento, in fogli separati, degli averi di ciascuno componente il distaccamento. Sarà fornito inoltre al detto Ufiziale un notamento de' generi somministrati agl' individui del medesimo. I detti registri, ed il notamento dovranno essere firmati da' corrispondenti Superiori del Reggimento, e vistati dal Colonnello.

Art. 165. Ogn' individuo, che sarà imbarcato o distaccato per più mesi potrà mensualmente assegnare al Padre, alla Madre, alla Moglie, a' Figli, ed alle Sorelle

Nubili sino alla metà della parte del suo *prest*, che gli resta libera. Nessun altro individuo potrà pretendere a questo assegnamento.

Art. 166. Gli assegnamenti mensuali saranno pagati posticipatamente in due rate uguali, cioè la prima quindicina il giorno 18 del mese stesso, e la seconda il giorno 3 del mese consecutivo.

Art. 167. I Capitani delle Compagnie, alle quali gli individui de' distaccamenti appartengono, formeranno in due copie da essi sottoscritte lo Stato di questi assegnamenti, le quali vistate dal Tenente Colonnello, saranno dal medesimo passate una al Comandante del distaccamento e l'altra a' Capitani rispettivi.

Art. 168. Ogn' individuo, che farà assegnamento alla sua famiglia, riceverà dal proprio Capitano un foglio indicante il di lui nome, quello della persona che delega a percepirlo, e l'epoca in cui dovrà cominciare ad aver luogo. Questo foglio sottoscritto dal Capitano, e vistato dal Tenente Colonnello dovrà essere presentato al primo di essi dalla persona delegata, nell' epoche sopra stabilite. Il Capitano vi noterà di proprio carattere i pagamenti ch' effettuirà.

Art. 169. Allorchè un individuo imbarcato o distaccato ritornerà in Quartiere, il rispettivo Capitano ritirerà, ed annullerà il foglio di assegnamento, dopo fatto allo individuo l'aggiusto definitivo de' suoi averi.

Art. 170. Durante l'imbarco di un distaccamento, potrà cambiarsi parte del medesimo, a richiesta del Colonnello, e coll'approvazione del Comandante Generale.

SEZIONE IX.

Prescrizioni Generali.

Art. 171. La subordinazione graduale sarà esattamente mantenuta nel Reggimento. Ogni Militare che ne forma parte ubbidirà a quello di un grado Superiore, ed in servizio anche a quello di un grado eguale, qualora fosse più antico.

Art. 172. Il solo Colonnello avrà la facoltà di punire gli Ufiziali cogli arresti di rigore. Il Tenente Colonnello, ed i Maggiori potranno loro infliggere gli arresti nel Quartiere. Ogni altro Ufiziale, che ne avrà il dritto, non potrà ordinare che gli arresti semplici nella rispettiva Casa.

Art. 173. Chiunque avrà ordinato un castigo ad un Ufiziale, sarà tenuto di darne parte al suo immediato Superiore, acciò da grado in grado pervenga a notizia del Colonnello.

Art. 174. Il Colonnello darà parte all' Ispettore, dopo le 24 ore, di qualunque castigo sia stato dato ad un Ufiziale. L' Ispettore potrà prolungarlo per una Settimana; elasso il qual tempo dovrà farne rapporto al Comandante Generale.

Art. 175. Il Tenente Colonnello stabilirà una tabella di castighi per le mancanze ordinarie de' sotto-Ufiziali, e Soldati. Questa tabella, approvata dal Colonnello, non potrà essere nè cambiata, nè alterata, senza la di lui autorizzazione.

Art. 176. Quando un sotto-Ufiziale, o Soldato sarà stato posto in prigione, non potrà essere messo in libertà, se non in seguito di ordine del Colonnello.

Art. 177. Gl' individui del Reggimento, da Sergente Maggiore in sotto, dovranno dormire in Quartiere. Il Colonnello potrà accordare il permesso a qualche ammogliato di dormire in sua Casa, purchè l' individuo sia di buona condotta.

Art. 178. Nessun Aiutante di Battaglione, sotto-Ufiziale, o Soldato potrà contrarre Matrimonio senza il permesso del Colonnello, il quale dovrà chiederne l'approvazione all' Ispettore: Questi la darà ne' limiti, e colle condizioni de' Nostri stabilimenti in vigore su tale oggetto.

Art. 179. Per agevolare la strada degli avanzamenti a coloro, che per buona condotta ne saranno meritevoli, verrà stabilita una Scuola *Reggimentaria* di leggere, scrivere, e di Abbaco. I fondi necessarii al mantenimento di questa Scuola saranno presi da quelli accordati per reclutazione, letti, lustri ed altre spese economiche; ed il Colonnello del Reggimento ne fisserà il metodo con un regolamento particolare approvato dall' Ispettore.

Art. 180. Ad oggetto di rimunerare i buoni servizii, che si presteranno da' sotto-Ufiziali del Reggimento Real Marina, delle sessanta Piazze di Alunni Marinari da Noi stabilite nel 2.° Collegio della Reale Accademia di Marina, otto saranno concedute a' figli de' più benemeriti fra' detti sotto-Ufiziali, che ne faranno la domanda pe' mezzi regolari. Tale prescrizione varrà in addizione a quanto è detto nell' Art. 140 del Titolo V. Parte I. di queste Ordinanze.

Art. 181. Verun sotto-Ufiziale, o Soldato del Reggimento Real Marina potrà essere definitivamente congedato, o passato in altri Corpi Militari della Marina, o della Armata di Terra, senza la Nostra Autorizzazione.

Art. 182. Nel Dipartimento Generale, e negli altri

Dipartimenti, il servizio che regolarmente farà l'anzidetto Reggimento sarà quello della guardia degli Arsenali, de' Bagni, e Legni in disarmamento; e delle guardie di onore alle abitazioni degli Ufiziali Generali della Nostra Real Marina.

Quando il bisogno lo richiegga, il Comandante Generale, o i Comandanti de' Dipartimenti potranno addossargli altro servizio.

SEZIONE X.

Dell'Amministrazione del Reggimento della Real Marina.

Art. 183. L'Amministrazione del Reggimento Real Marina sarà uniforme in tutte le sue parti a quella prescritta nella Sezione IX. del Titolo VI. Parte I. di queste Ordinanze; ad eccezione di quanto ne' seguenti Articoli sarà distintamente specificato.

Art. 184. Il Consiglio di Amministrazione del detto Reggimento sarà composto dal Colonnello per Presidente, e dal Tenente Colonnello, da'due Maggiori ed un Capitano, a scelta dell'Ispettore, per Membri. Quando alcuno de' detti Ufiziali sarà assente, verrà rimpiazzato da altro Capitano, similmente a scelta dell'Ispettore, di maniera che il Consiglio sia sempre composto di cinque Membri, compreso il Presidente.

Il Quartier Mastro del Reggimento predetto ne sarà il Segretario.

Art. 185. Il Quartier Mastro sarà prescelto dal Consiglio di Amministrazione fra gli Ufiziali subalterni delle Compagnie; e la proposta perverrà a Noi pe' mezzi regolari, per la Sovrana approvazione. Lo stesso sarà praticato in occasione di doversi cambiare il Quartier Mastro.

Art. 186. Le funzioni prescritte nella Sezione IX. del Titolo antecedente, al Maggiore del Corpo Reale dei Marinari Cannonieri, nel Reggimento Real Marina, saranno eseguite dal Tenente Colonnello.

Art. 187. Oltre i Registri prescritti al Corpo Reale de' Marinari Cannonieri nella Sezione IX. del Titolo VI., ne avrà il Reggimento Real Marina un altro d'introito ed esito pe' generi di Biancheria e Calzatura, a carico della Massa particolare de' suoi sotto-Ufiziali, e Soldati.

Art. 188. Il Quartier Mastro del Reggimento Real Marina, in vece del registro per le ritenute degl' individui imbarcati prescritto a quello del Corpo Reale dei Marinari Cannonieri nella Sezione IX. del Titolo VI. di queste Ordinanze, avrà quello d'introito ed esito del fondo di Biancheria e Calzatura, a carico de' sotto-Ufiziali, e Soldati del detto Reggimento, giusta il modello N.° 1 annesso a questo Titolo.

Art. 189. Ogni Compagnia del Reggimento Real Marina, oltre i registri prescritti nella Sezione IX. del Titolo VI. di queste Ordinanze, ne avrà un altro pei generi di Biancheria e Calzatura a carico degl' individui del medesimo.

Art. 190. I generi di Biancheria, e Calzatura saranno forniti ai Comuni del Reggimento Real Marina la prima volta dal fondo di Vestiario del detto Reggimento, e propriamente nella loro ammissione, come sarà divisato in appresso.

Art. 191. I generi di Vestiario, Armamento e Casermaggio assegnati ad ogni sotto-Ufiziale e Comune del Reggimento Real Marina, saranno quelli stabiliti nel seguente Stato N.° 1., ed avranno la durata in esso divisata. La quantità inoltre de' generi da impiegarsi per

ogni abito, ed altro, non potrà essere maggiore di quella specificata nello Stato consecutivo N.° 2.

Art. 192. I sotto-Ufiziali, e Comuni del Reggimento Real Marina, che saranno licenziati dal Nostro Real Servizio, o che passeranno al soldo di ritiro, rilasceranno tutto il loro Vestiario, Armamento e Casermaggio, e riceveranno un Uniforme giornaliero, un pantalone *bleu*, ed una berretta di pulizia, prendendosi detti generi fra quelli usati, che sono in Magazzino. Conserveranno essi inoltre tutti i loro generi di Biancheria e Calzatura a carico della Massa particolare.

Art. 193. Il Reggimento Real Marina su' fondi di letto e Massetta, oltre di quelle spese indicate nella Sezione IX. del Titolo VI. Parte I. di queste Ordinanze, che loro sono proprie, pagherà ancora l'ingaggio quando tal modo di completarsi il Reggimento sarà ordinato dal Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 194. Il detto Reggimento avrà un fondo di massa, detto di Biancheria e Calzatura, il quale verrà formato dalla ritenuta di grana due al giorno sul soldo de' sotto-Ufiziali e Comuni a norma degli stabilimenti.

Art. 195. Detto fondo sarà impiegato a mantenere al completo i seguenti generi, cioè:

Camice	N.° 3
Scarpe	paia 2
Mezze-calze	» 3
Borsa con forbice e pettini	N.° 1
Spazzuola per abito	» 1
Detta per scarpe	» 1
Le solature per le scarpe.	
Un libretto.	» 1

Art. 196. La massa di Biancheria e Calzatura sarà

amministrata dal Consiglio di Amministrazione del reggimento, il quale ne terrà un conto separato. Pe' contratti inoltre, per la ricezione de' generi, e tutt'altro, saranno osservate le stesse regole prescritte per le spese a carico del Vestiario.

Art. 197. In ogni camerata del quartiere sarà affissa una tabella firmata dal Colonnello, la quale indicherà i prezzi de' generi di Biancheria e Calzatura, acciò siano a conoscenza de' sotto-Ufiziali, e soldati del reggimento.

Art. 198. Il fondo di Biancheria e Calzatura si conserverà nella Cassa del Corpo, e non potrà per qualsivoglia ragione essere impiegato per altre spese, che per quelle de' generi anzidetti, senza un particolare permesso del Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 199. A misura che il bisogno lo richiederà, i Comandanti delle Compagnie faranno le domande nominative de' generi di Biancheria e Calzatura, che necessitano agli uomini delle rispettive compagnie; ed il Consiglio ne ordinerà la somministrazione, la quale sarà fatta nella stessa maniera stabilita pel Vestiario. Alla fine poi di ogni mese i detti Comandanti di Compagnie faranno all'Ufiziale incaricato del Vestiario uno Stato generale nominativo de' generi presi nel corso del mese.

Art. 200 Il fondo particolare di ogni uomo sarà di ducati tre; ed il di più sarà restituito dopo fatto l'aggiusto individuale definitivo, che sarà eseguito semestralmente, a norma del Modello N.° 2, alla fine de' mesi di Giugno, e di Dicembre. L' eccedenza si pagherà dopo che il Colonnello del Reggimento avrà passata una Rivista esatta, per assicurarsi che tutti abbiano in buono stato i generi prescritti.

Art. 201. Ogn'individuo avrà un libretto, nel quale

saranno registrati ogni fine di mese, tanto la somma da esso rilasciata, quanto i generi ricevuti nel corso del mese, co' prezzi corrispondenti. Alla fine poi del semestre sarà fatto il bilancio, e del restante saranno prima detratti i ducati tre che debbono restare in Cassa, e quindi pagato il dippiù da' Comandanti di Compagnia, previa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, registrandosi quel bilancio nel libretto suddetto, a norma del Modello N.° 3.

Art. 202. La ritenuta di grana due per la massa di Biancheria e Calzatura sarà anche praticata agli uomini esistenti nell'Ospedale, imbarcati, con licenza o in giudizio.

In generale, qualunque sia la porzione di *prest* che si paga agl'individui, ne sarà sempre prelevata la tangente destinata a questo fondo.

Art. 203. Il fondo e l'eccedenza de' Disertori, dei Morti senza eredi, de' cassati da' Ruoli per lung'assenza; e de' prigionieri di guerra, sarà versata nella Massa del Vestiario.

A' prigionieri di guerra sarà restituita la somma versata nella cassa di Vestiario, quando ritorneranno al Reggimento sarà restituita egualmente a' cassati dai Ruoli per lung'assenza, allorchè si presenteranno, e giustificheranno con validi documenti la necessità che gli ha obbligati a non restituirsi al Reggimento quando dovevano.

Art. 204. I debiti rimasti sul fondo di Biancheria e Calzatura de' Disertori, de' morti, de' cassati da' Ruoli, e de' Prigionieri di guerra, saranno rimborsati a questo fondo dalla massa di Vestiario, e si porteranno fra l'introito nel conto semestrale.

Art. 205. Qualunque individuo otterrà di mettere un cambio, dovrà versare in Cassa ducati tre pel fondo di Biancheria e Calzatura del detto Cambio.

Art. 206. Agli uomini licenziati dal Nostro Real servizio, ed a' sotto-Ufiziali promossi ad Aiutanti di Battaglione, o ad Ufiziali sarà restituito il loro fondo di Biancheria e Calzatura. Per quelli poi che passeranno ad altri Corpi sarà la loro Massa rimessa a'Consigli di Amministrazione de' medesimi.

TITOLO VIII.

DEL CORPO DE' CUSTODI.

SEZIONE I.

Composizione del Corpo.

Art. 1. La Nostra Real Marina avrà un Corpo di Custodi pe' Servi pena.

Lo stesso sarà composto di

Uno Stato Maggiore.

Uno Stato Minore.

Due Compagnie

E del numero di Comandanti de' Bagni, che il bisogno richiederà.

Art. 2. Lo Stato Maggiore consisterà in

1 Comandante.
1 Secondo Comandante.
1 Aiutante Maggiore.
1 Quartier Mastro.
1 Cappellano.
1 Cerusico.

Totale 6

Art. 3. Lo Stato Minore consisterà in

1 Aiutante.
1 Foriere Maggiore.
1 Armiere.

Totale 3

Art. 4. Ogni Compagnia sarà composta di

1 Comandante, Capitano, o Tenente.
1 Ufiziale Subalterno, Tenente, o Sotto-Tenente.
1 Sergente Maggiore.
12 Sergenti.
1 Foriere.
12 Caporali.
12 Sotto Caporali.
2 Tamburi.
24 Custodi di 1.ª Classe.
24 Detti di 2.ª Classe.
60 Detti di 3.ª Classe.

Totale 150

In conseguenza l'intera forza del Corpo sarà di trecentonove individui, oltre i Comandati de' bagni.

Art. 5. Inoltre vi saranno al seguito del detto Corpo trenta Custodi di 3.ª Classe, per servire da Ordinanze.

Art. 6. Il Comandante del Corpo de' Custodi, sarà nel tempo stesso Comandante di tutt' i Bagni de' Servi di pena.

Art. 7. I Comandanti particolari de' Bagni saranno sotto i suoi ordini immediati.

Art. 8. Il Corpo de' Custodi avrà un Ispettore, che sarà l'Ufiziale Generale da Noi nominato Ispettore del Reggimento Real Marina, e del Corpo de' Custodi.

Art. 9. Gl'individui che compongono il detto Corpo percepiranno i soldi, e gli altri averi fissati nelle tariffe annesse alle presenti Ordinanze.

Art. 10. Il Vestiario del detto Corpo sarà secondo il Modello da Noi fissato; e l'Armamento consisterà in un fucile colla corrispondente Baionetta, e Sciabla.

SEZIONE II.

Doveri, ed Attributi dell'Ispettore, e degl' Individui dello Stato Maggiore e Minore.

Art. 11. L'Ispettore del Corpo de' Custodi riceverà direttamente gli ordini dal Comandante Generale della Nostra Real Marina, e li trasmetterà al Comandante del Corpo, per la esecuzione.

Art. 12. Darà parte al Comandante Generale anzidetto di tutte le novità di rilievo riguardanti il Corpo, e gl'individui che lo compongono.

Art. 13. Riceverà dal Comandante del Corpo le proposte per gli avanzamenti ad Aiutanti, o Comandanti di Bagni, quando queste ultime cadano sopra individui del suo Corpo; e munite del suo parere le passerà al Comandante Generale. L'istessa norma praticherà per tutte le domande, o rappresentanze degl' individui del detto Corpo, dovendo sempre dar corso alle medesime, quantunque fosse di contrario sentimento.

Art. 14. Avrà l'Ispettore facoltà di cambiare di Compagnia gli Ufiziali, a proposta del Comandante del Corpo, quando vi saranno motivi rilevanti.

Art. 15. Avrà benanche quella di accordare fino a 15 giorni di permesso agl' individui del Corpo.

Art. 16. Si farà render conto dal Comandante della condotta, morale, e del modo di servire degli Ufiziali; dovendo alla fine di ogni anno darne dettagliato rapporto al Comandante Generale.

Art. 17. Invigilerà che si adempia esattamente a quanto è prescritto nel presente Titolo.

Art. 18. Nel principio di ogni anno passerà una Rivista

generale al Corpo, nella quale ispezionerà il Personale, ed il Materiale; e verificherà l'intera Amministrazione dell'anno precedente.

Art. 19. L'Ispettore non prenderà parte nel dettaglio del servizio, che riguarda il Comandante del Corpo; nè dell'Amministrazione, ch'è di attributo di un Consiglio, come verrà in seguito specificato.

Art. 20. Il Comandante del Corpo de' Custodi riceverà gli ordini dall'Ispettore, e sarà responsabile della tenuta, disciplina, e servizio del medesimo.

Art. 21. Fisserà l'orario pel servizio interno del Corpo.

Art. 22. Terrà corrispondenza col Maggior Generale della Nostra Real Marina, e con tutte le Autorità, sì Civili, che Militari, per ciò che riguarda il Corpo medesimo.

Art. 23. Dall'anzidetto Maggior Generale riceverà gli ordini pel servizio, che il detto Corpo dovrà prestare, secondo gli Ordini del Comandante Generale.

Art. 24. Dovrà passare all'Ispettore le proposte degli avanzamenti ad Aiutanti, o Comandanti di Bagni, quando queste ultime cadano sopra individui del suo Corpo; e tutte le dimande riguardanti gl'individui, e gli oggetti del Corpo, uniformemente al prescritto nell'Articolo 13 di questo Titolo.

Art. 25. Avrà la facoltà di promuovere i Sotto-Ufiziali, e Custodi, a norma di quanto verrà in appresso stabilito.

Art. 26. Potrà sospendere i sotto-Ufiziali, quando avessero meritato un tal castigo. Potrà anche degradarli, quando non siano della classe di coloro passati come tali in detto Corpo da quello de' Marinari Cannonieri, o dal Reggimento Real Marina; dovendo in questo caso domandarne, pe' mezzi regolari, l'approvazione del Nostro Segretario di Stato di Marina.

Art. 27. Potrà, sempre che lo crederà utile, cambiare di Compagnia i sotto-Ufiziali, ed i Custodi.

Art. 28. Avrà il dritto di accordare quattro giorni di permesso agl' individui del Corpo, ma ne' limiti della guarnigione.

Art. 29. Rimetterà giornalmente al Comandante Generale, ed all' Ispettore la situazione della forza del Corpo, col reassunto delle *alte*, e *basse* avvenute nel giorno precedente, e farà rapporto al secondo di essi di tutte le novità di rilievo.

Art. 30. Il secondo Comandante del Corpo de' Custodi riceverà direttamente gli ordini dal Comandante di detto Corpo, e li farà eseguire in tutte le loro parti.

Art. 31. Rimetterà al detto Comandante una situazione giornaliera del Corpo, nella quale saranno indicate le *alte*, e *basse* avvenute nel giorno precedente; la forza del Corpo; il mancante al completo, e tutte le altre notizie di ciò che avrà potuto accadere nel corso delle 24 ore, ancorchè esse avessero meritato un rapporto particolare nella giornata.

Art. 32. Dovrà almeno una volta al mese passare una esatta rivista al Vestiario, ed Armamento delle Compagnie, per assicurarsi del loro stato, e ne farà rapporto al Comandante del Corpo.

Art. 33. Sarà particolarmente incaricato di verificare l' Amministrazione interna delle Compagnie, nel modo che sarà in appresso specificato.

Art. 34. Riceverà da' Comandanti delle Compagnie le notizie delle mutazioni, che accadranno in esse, e ne' distaccamenti; e dopo averle verificate, ne formerà uno Stato generale, che passerà al Commissario de' Ruoli nell' epoche fissate.

Art. 35. Terrà un registro Alfabetico de' castighi,

e lo porrà in corrente col notamento che riceverà ogni Settimana dall' Aiutante Maggiore.

Art. 36. Apporrà il suo visto a tutt' i biglietti di Ospedalità, tanto di entrata, che di sortita; ed invigilerà che siano subito registrati, per averne ragione negli aggiusti mensuali.

Art. 37. Prenderà egli spesso conto da' Comandanti delle Compagnie della condotta, della morale, e della attività degl' Individui delle medesime, per far tutto presente al Comandante del Corpo.

Art. 38. Invigilerà che gl' individui licenziati dal Nostro Real Servizio, restituiscano tutt' i generi di Vestiario che avevano in consegna, ricevendo in vece quelli fissati da' regolamenti in vigore. Farà ad essi pagare in sua presenza i loro averi, secondo gli aggiusti firmati dai Comandanti delle Compagnie, e da esso verificati; e certificherà un tal pagamento in piede de' Congedi.

Art. 39. Il secondo Comandante supplirà le veci del Comandante assente in tutt' i suoi doveri, ed attributi, senza lasciare le funzioni del suo incarico.

Art. 40. L' Aiutante Maggiore sarà alla disposizione de' due Comandanti, ed eseguirà, e farà eseguire tutti gli ordini che da' medesimi gli verranno dati. Il Comandante del Corpo potrà anche valersene pel servizio de' Bagni della Capitale.

Art. 41. Ogni Domenica verificherà il registro dei castighi, tenuto dal Sergente Maggiore di servizio, e vi apporrà il suo visto. Ridurrà in uno stato quelli dati nel corso della Settimana, e lo presenterà al secondo Comandante.

Art. 42. Il Cappellano del Corpo de' Custodi dovrà tutte le mattine celebrare la Santa Messa nella Parocchia della Darsena, nell' ora che stabilirà il Comandante del Corpo.

Art. 43. Ne' giorni e nelle ore fissate dal Comandante, farà la spiega del Catechismo, servendosi del metodo approvato dall' Ordinario; e nelle Domeniche quella del Vangelo. Dovrà inoltre tutte le sere, all' ora stabilita, recitare la preghiera, far dire il Rosario e gli Atti Cristiani a' sotto-Ufiziali, e Custodi presenti alla chiamata.

Art. 44. Nel corso della Quaresima, in una settimana a scelta del Comandante, con approvazione del Comandante Generale, assisterà agli Esercizii Spirituali del Corpo, prendendovi quella parte che sarà ordinata.

Gl' Individui distaccati potranno profittare di quelli, che si danno ne' Bagni, alla custodia de' quali essi si trovano.

Art. 45. Quando un sotto-Ufiziale, o Comune domanderà il permesso di ammogliarsi, il Cappellano in seguito d' ordine del Comandante del Corpo, dovrà prendere esatta informazione de' costumi, e della morale della donna, dandone parte al medesimo. Baderà poi nel contrarsi il matrimonio, all' osservanza delle Leggi Canoniche, e Civili, di accordo col Parroco al quale spetta celebrarlo.

Art. 46. Terrà un Registro di tutt' i sotto-Ufiziali, e Comuni ammogliati, secondo le notizie che gli passerà il Comandante, nella ricezione al Corpo di ciascuno di essi.

Art. 47. Sarà sua cura particolare d' invigilare sulla morale degl' individui del Corpo, ed in circostanze d' irregolarità ne darà parte al Comandante del medesimo, qualora non riuscisse ad ovviarle con opportune insinuazioni.

Dovrà anche invigilare alla condotta delle mogli dei sotto-Ufiziali, e Comuni, qualora ve ne fossero domiciliate in Quartiere.

Art. 48. Il Chirurgo del Corpo de' Custodi dovrà tutte le mattine trovarsi in Quartiere all' ora designata dal Comandante del medesimo, per passare la visita degli infermi; e riceverà dall' Ufiziale d' Ispezione la nota di tutti gl' individui che asseriranno di esser tali.

Art. 49. Dopo aver fatta detta visita, ne farà rapporto al secondo Comandante, indicando in esso gli uomini che debbono essere mandati all' Ospedale, e quelli che per lieve infermità potessero curarsi in Quartiere

Questo rapporto sarà da esso consegnato all' Ufiziale d' Ispezione, dal quale riceverà gli ordini del Comandante anzidetto.

Art. 50. Dovrà visitare due volte al giorno gli Ufiziali del Corpo infermi nelle proprie abitazioni; e darà parte al secondo Comandante dello stato di loro salute nel rapporto giornaliero. Lo stesso praticherà cogl' individui che saranno curati in Quartiere.

Art. 51. Quando ne avrà ricevuti gli ordini dal secondo Comandante, visiterà gli uomini che dimandano un congedo limitato, o licenza assoluta per causa di malattia.

Art. 52. Allorchè sarà nominato un distaccamento, previo l' ordine del secondo Comandante, dovrà visitare tutti gl' individui che lo compongono, e ne farà in seguito un dettagliato rapporto al medesimo.

Art. 53. Dovrà tenere un registro, nel quale saranno notate, a misura che si spediranno, le ricette dei medicamenti, per confrontare le note, che in ogni mese presenterà il Farmacista.

Nel registro, e nelle ricette sarà specificato la Data, il Nome, Cognome, e la Compagnia dell' individuo pel quale è bisognata la medicina. Avrà anche un registro de' medicamenti che si conserveranno in Quartiere. Le note delle spese de' medicamenti saranno da esso firmate.

Art. 54. Dovrà trovarsi in Quartiere due volte al giorno, cioè la mattina a prim' ora, e la sera all' ora della chiamata per visitare quelli che saranno infermi; e darà di tutto parte all' Ufiziale d' Ispezione.

Art. 55. L' Aiutante del Corpo de' Custodi sarà alla disposizione de' Comandanti del Corpo medesimo. Il Comandante potrà impiegarlo nel servizio de' Bagni; e potrà benanche proporlo a rimpiazzare provvisoriamente qualche Comandante di Bagno.

Art. 56. Il Foriere Maggiore sarà impiegato alla scrittura del Corpo. Egli assisterà il secondo Comandante, ed il Quartier Mastro ne' disimpegni del loro servizio, conforme gli verrà ordinato.

SEZIONE III.

Servizio di Quartiere.

Art. 57. Il servizio di Quartiere del Corpo de' Custodi sarà eseguito per Settimana da un Ufiziale delle Compagnie, da un Sergente Maggiore, e da un Sergente o Caporale.

Art. 58. In ogni Compagnia vi sarà un Sergente, ed un Caporale, o sotto Caporale di Settimana; e sarà giornalmente nominato il numero assolutamente necessario di Quartiglieri.

Art. 59. L' Ufiziale di Settimana sarà immancabilmente presente a tutte le chiamate; egli sarà incaricato della esecuzione di tutt' i servizii ordinarii, e di qualunque altra disposizione, che venisse straordinariamente data.

Art. 60. Dovrà eseguire ogni giorno la spedizione degl'individui nominati per le guardie, distaccamenti, o scorte de'servi di pena. Invigilerà che essi siano nella debita tenuta, che le loro Armi siano pulite, ed in istato di

far fuoco ; e che finalmente nella padrona abbiano un pacchetto di Cartocci a palla , qualche pietra focaia , una stagnarola piena di polvere, una martellina, il cavastraccio , e lo Spillone.

Art. 61. La mattina riceverà, in doppia copia, dal Sergente Maggiore di Settimana la Situazione generale del Corpo, colle novità occorse nelle 24. ore : le porterà tutte due al Secondo Comandante per la verifica , e questi dopo averle verificate, ne riterrà una , e firmerà l' altra pel Comandante del Corpo. L' Ufiziale di Settimana si recherà dal Comandante suddetto per presentargliela, ne prenderà gli ordini e ripasserà dal Secondo Comandante per comunicarglieli, e ricevere da esso que' dettagli, e quelle ampliazioni , che crederà necessarie alla loro esecuzione.

Art. 62. Farà ispezionare in sua presenza dal Sergente Maggiore di Settimana gli Uomini franchi , a' quali è permesso di sortire dal Quartiere, acciò sortano vestiti in Uniforme.

Art. 63. Terrà un notamento di tutti gl' individui in castigo , e ne passerà copia ogni mattina al Capo posto di guardia al Picchetto, il quale la farà affiggere alla Porta del Quartiere.

Art. 64. Sarà risponsabile della esecuzione degli ordini che riceverà da' Comandanti; e ne' casi non preveduti, ed urgenti prenderà quelle risoluzioni, che crederà più analoghe , dandone però subito parte al Secondo Comandante.

Art. 65. Tutti gli ordini saranno da esso comunicati al Sergente Maggiore di Settimana, il quale li passerà a' Sergenti , o Caporali di servizio nelle Compagnie.

Art. 66. Dopo la chiamata della sera, per mezzo del Sergente Maggiore anzidetto, unirà i rapporti delle due

Compagnie, e ne formerà uno pel Comandante del Corpo. In esso saranno notati i mancanti alla chiamata, e le altre novità che esigessero di essere subito passate alla di lui conoscenza.

Art. 67. Farà unire gl' individui, che avessero il permesso di uscire dopo la chiamata della sera, per fargli sortire in sua presenza; e farà in seguito chiudere la Porta del Quartiere.

Art. 68. Il Sergente Maggiore di Servizio sarà sotto gli ordini dell' Ufiziale di Settimana. Quando non sarà spedito per incumbenze, e quando il detto Ufiziale sarà assente, dovrà egli trattenersi in Quartiere, e vi dovrà immancabilmente pernottare.

Art. 69. Ogni mattina, all' ora stabilita, unirà i Sergenti di Settimana delle Compagnie, da'quali riceverà gli Statini di situazione delle medesime, per ricavarne la situazione generale del Corpo, la quale, in doppia copia, presenterà all' Ufiziale di Settimana; e comunicherà a detti Sergenti gli ordini che riceverà dall'indicato Ufiziale. Ugualmente parteciperà all'Ufiziale di Settimana le novità delle quali ha ricevuto parte da'suddetti Sergenti.

Art. 70. Terrà un registro delle situazioni del Corpo spedite giornalmente a' Comandanti. Ne terrà un altro delle punizioni, il quale presenterà la Domenica all'Aiutante Maggiore, per farglielo visitare.

Art. 71. Il Sergente, o Caporale di servizio sarà interamente alla disposizione dell'Ufiziale, e del Sergente Maggiore di Settimana.

Art. 72. Vi sara una guardia giornaliera al Picchetto comandata da un sotto-Ufiziale, e composta da quel numero di Custodi, che sarà creduto strettamente necessario, e da un Tamburo per battere i tocchi.

La detta guardia sarà sotto gli ordini immediati dell Ufiziale di Settimana.

Art. 73. Lo svegliamento sarà battuto all'alba in tutte le stagioni, e verrà indicato da un rullo lungo del Tamburo di guardia. A questo segno tutt'i Sotto-Ufiziali, e Custodi si leveranno. I Sergenti faranno vestire gli individui delle proprie Squadre; e fatta la chiamata di essi, daranno parte delle novità a' rispettivi Sergenti Maggiori, i quali ne faranno rapporto all' Ufiziale di Settimana. I Sergenti di Settimana delle Compagnie faranno quindi eseguire la pulizia del Quartiere e degli individui.

Art. 74. Allorchè la Campana dell' Arsenale indicherà il principio de' lavori, il Sergente Maggiore di servizio farà battere la chiamata dal Tamburo di guardia. Le Compagnie in buon ordine, e co'rispettivi Sotto-Ufiziali si porteranno al luogo destinato per farsene la rassegna, alla quale dovranno trovarsi anche coloro che hanno il permesso di dormire nelle loro Case. Gli uomini destinati di servizio v' interverranno armati analogamente.

Art. 75. Dopo tale rassegna l' Ufiziale di Settimana farà la spedizione degl' individui, che debbono andare distaccati, di guardia, o di scorta a'servi di pena.

Alle 11 antemeridiane saranno battuti tre rulli dal Tamburo, al qual segno si uniranno i Sergenti di settimana delle Compagnie, per ricevere dal Sergente Maggiore di Settimana gli ordini che gli avrà comunicati l'Ufiziale di Settimana. Contemporaneamente sarà nominato il servizio del giorno seguente.

Art. 76. Nel ritirarsi in Quartiere le guardie, o i distaccamenti che smontano, il Sergente Maggiore di servizio gli farà unire, e raccolt'i rapporti de' Capi posti, gli passerà all' Ufiziale di Settimana. Questi esaminerà se hanno mantenuta la conveniente proprietà, visiterà le armi, e non permetterà che ne entrino cariche nel

Quartiere. Praticherà lo stesso per gli uomini che si ritirano dalle scorte de' servi di pena.

Art. 77. Ne' giorni di Domenica, e delle altre feste di precetto il Corpo unito andrà ad ascoltare la Messa sarà celebrata dal proprio Cappellano, all' ora fissata dal Comandante del medesimo. Il Secondo Comandante sarà alla testa del Corpo, ed in caso d' impedimento ne sarà incaricato l' Ufiziale più graduato, o più anziano a parità di grado.

Art. 78. La ritirata sarà toccata all' ora che si batterà quella della Piazza; e mezz' ora dopo sarà fatta la chiamata da' Sergenti di Settimana nelle Compagnie, dietro l'ordine che ne avrà dato l' Ufiziale di settimana. I Sergenti Maggiori saranno alla testa delle Compagnie, ed avranno al loro fianco un sotto-Ufiziale, che col libro del servizio farà loro notare gli uomini assenti per questa ragione.

Art. 79. I Sergenti Maggiori daranno parte all'Ufiziale di settimana de' mancanti alla chiamata, e questi ne noterà i nomi. Gl' individui mancanti che si ritireranno poco dopo saranno presentati da' Sergenti Maggiori al predetto Ufiziale per cancellargli dalla nota.

Art. 80. In seguito l' Ufiziale di Settimana farà, colla assistenza del Cappellano, recitare la preghiera, il Rosario, e gli Atti Cristiani; e quindi farà entrare le Compagnie nelle loro Camere.

Art. 81. All' ora destinata dal Comandante del Corpo sarà battuto il rullo del silenzio, ed i Sotto-Ufiziali faranno andare a letto gl' individui delle proprie Compagnie. Essi invigileranno che il silenzio sia col fatto osservato, rimanendo espressamente vietata qualunque sorta di unione, o discorso dopo il detto tocco.

Art. 82. L' Ufiziale di Settimana farà eseguire nel corso della notte qualche chiamata straordinaria, quando la crederà necessaria.

Art. 83. I sotto-Ufiziali, ed in particolare quelli di Settimana, invigileranno perchè regni nel Quartiere la massima tranquillità in tutto il corso della notte. Questi ultimi dovranno soprattutto badare che i lumi stabiliti siano bene accesi, e che i Quartiglieri facciano con esattezza il loro dovere.

SEZIONE IV.

Servizio interno delle Compagnie.

Art. 84. Ogni Compagnia sarà divisa in sei Squadre; di ogni Squadra ne sarà incaricato un Sergente.

Art. 85. I Comandanti delle Compagnie saranno risponsabili immediatamente al Secondo Comandante, della tenuta, disciplina, ed Amministrazione delle proprie Compagnie. I subalterni lo saranno a' rispettivi Comandanti delle Compagnie, per gli ordini che su tali oggetti avranno ricevuti.

Art. 86. I Comandanti anzidetti terranno un registro degli assegnamenti che gl' individui distaccati lasciano alle loro famiglie. In un altro registro noteranno, di loro proprio carattere, l' aggiusto mensuale che faranno ad ognuno di essi. Tali registri saranno presentati ogni tre mesi alla verifica del Secondo Comandante, che vi apporrà il suo visto, dopo di averli esaminati.

Avranno inoltre un registro per trascrivervi gli ordini; ed un altro per la nomina del servizio.

Art. 87. Ogni Domenica passeranno una rivista al Vestiario, ed Armamento degli uomini presenti nelle loro Compagnie: si faranno render conto da' Subalterni, e da' Sergenti Capi Squadre delle irregolarità che rinverranno, e daranno parte delle novità al Secondo

Comandante. Ogni mese passeranno poi un' esatta rivista a' generi di Casermaggio.

Art. 88. I Sergenti Maggiori saranno risponsabili della esecuzione degli ordini dati alle Compagnie. Avranno inoltre l'obbligo di mantenere al corrente tutt'i registri delle medesime, coll'aiuto de' rispettivi Caporal Forieri.

Art. 89. Ciascun Sergente Capo Squadra avrà uno stato nominativo della medesima col notamento de' generi di Vestiario, Armamento, e Casermaggio assegnati ad ogn' individuo. Egli dovrà invigilare alla loro buona conservazione; e farà eseguire a' Custodi le piccole riparazioni, che possono farsi da essi stessi. Di ogni novità dovrà darne parte al Sergente Maggiore.

SEZIONE V.

De' Distaccamenti.

Art. 90. Allorchè sarà ordinato di tenersi pronto un distaccamento, il Comandante del Corpo ne passerà l' ordine al Secondo Comandante, il quale nominerà quella delle due Compagnie, che dovrà fornirlo, o fisserà il numero degli uomini che ciascuna dovrà dare.

Art. 91. Per quanto permetteranno le circostanze, e la forza del Corpo, ogni distaccamento sarà composto di uomini della stessa Compagnia.

Art. 92. Dopo l' ordine del Secondo Comandante, ciascun Comandante di Compagnia nominerà gli uomini a giro di ruolo; e per mezzo dell'Ufiziale d'Ispezione farà pervenirne lo stato nominativo al Secondo Comandante.

Art. 93. Il Secondo Comandante ordinerà al Chirurgo del Corpo di visitare tali uomini, per assicurarsi del loro stato di salute: nel caso che vi fosse alcuno da doversi escludere per infermità lo farà rimpiazzare.

Art. 94. Il Secondo Comandante ispezionerà il distaccamento unito, prima di uscire dal Quartiere, onde assicurarsi che gli uomini partono forniti di tutt' i generi prescritti da' Regolamenti in vigore. Del risultamento di questa ispezione ne farà rapporto al Comandante del Corpo.

Art. 95. De' generi di Vestiario, ed Armamento degli individui componenti il distaccamento, ne saranno formate doppie note per Compagnie. Quelle firmate da' Comandanti delle medesime rimarranno presso il Capo del distaccamento, e le altre firmate da quest' ultimo rimarranno presso i Comandanti delle Compagnie.

Art. 96. I distaccamenti del Corpo de' Custodi saranno, per quanto è possibile, rilevati per via di mare. Nel caso che dovessero marciare per terra, il Maggior Generale della Real Marina farà rilasciare al Capo di esso il corrispondente foglio di via.

Art. 97. Ogn' individuo distaccato potrà assegnare al Padre, alla Madre, alla Moglie, a' Figli, ed alle Sorelle Nubili, non più del terzo della parte del soldo, che gli resta libera. Ogni altra persona rimane esclusa.

Art. 98. Gli assegnamenti saranno pagati posticipatamente in due rate uguali; cioè la prima il giorno 18 del mese stesso, e la seconda il giorno 3. del mese seguente.

Art. 99. I Comandanti delle Compagnie formeranno uno Stato in doppia copia de' sopradetti assegnamenti, e lo faranno vistare dal Secondo Comandante. Una di tali copie sarà passata al Capo del Distaccamento, e l' altra resterà presso di essi.

Art. 100. Ad ogn' individuo che lascia assegnamento, verrà dal Comandante della propria Compagnia rilasciato un *Vale* indicante il nome della persona che lo fa, il

nome di quella che lo riceve , ed il mese dal quale dovrà cominciare a decorrere. Questo *Vale*, che sarà vistato dal Secondo Comandante, dovrà essere presentato, nell'epoche fissate, dalla persona che esige l'assegnamento a' Comandanti delle Compagnie , i quali vi scriveranno di proprio carattere i pagamenti che faranno.

Art. 101. Allorchè si ritirerà l'individuo distaccato che aveva fatto assegnamento, il Comandante della Compagnia gli ritirerà il *Vale* , e gli farà l'aggiusto definitivo.

Art. 102. I Capi de' distaccamenti rimetteranno ogni quindici giorni al Secondo Comandante il rapporto delle novità in essi avvenute. Porteranno sul detto rapporto, secondo le date nelle quali sono successe , le *basse* cagionate dagli uomini morti , disertati, o passati allo Ospedale.

Art. 103. I sopradetti Capi de' distaccamenti saranno risponsabili della tenuta degli uomini. Essi dovranno particolarmente invigilare , che nessuno venda i generi di Vestiario, e di Armamento, e che detti generi siano mantenuti in buono stato. Ne passeranno perciò la rivista il più spesso possibile , e faranno eseguire le piccole riparazioni , che gli uomini possono fare da se stessi.

SEZIONE VI.

Servizio de' Custodi nelle guardie a' Bagni , e nelle Scorte de' Servi di pena.

Art. 104. Ogni distaccamento del Corpo de' Custodi, e la guardia che il medesimo darà per la custodia di un Bagno , sarà sotto gli ordini immediati del Comandante del Bagno , cui il distaccamento è addetto.

Art. 105. Le Guardie che il menzionato Corpo darà

per la custodia de' Bagni saranno puramente di vigilanza, dovendo la forza per la detta custodia essere a carico delle guardie che verranno somministrate a' Bagni dalla Truppa di Marina, o da quella della Guarnigione.

Art. 106. La Camera da servire per Corpo di guardia de' Custodi, dovrà essere situata fra le due successive porte d'ingresso di un Bagno qualunque.

Art. 107. La porta d'immediato ingresso al Bagno rimarrà costantemente chiusa la notte, per aprirsi unicamente in caso d'incendio. L'altra porta esterna rimarrà chiusa egualmente, ma in essa vi sarà un portello capace del passaggio di un solo uomo: questo sarà serrato da un Catenaccio situato nella sua parte esteriore. Una Sentinella della guardia di Truppa custodirà il portello suddetto, per aprirlo, o chiuderlo secondo verrà ordinato.

Durante il giorno, occorrendo di aprirsi le due Porte, sarà ciò fatto con le precauzioni prescritte nel particolare regolamento de' Bagni.

Art. 108. La Porta immediata al Bagno avrà un finestrino, dal quale si possa vedere, per quanto è possibile, ciò che si passa nell'interno del Bagno. Un Custode rimarrà costantemente in Sentinella a questo Finestrino.

Art. 109. Se un Bagno avrà più Porte d'immediato ingresso, le quali fossero situate in maniera, che la voce di ogni Sentinella de' finestrini di esse non si oda con facilità da quella del Corpo di guardia, dovranno esservi altrettante guardie di Custodi, per quante sono le Porte che presentano siffatto inconveniente. Qualora la comunicazione della voce sarà facile, basterà che ogni Porta abbia la Sentinella al suo finestrino, e che tutte passino nella notte la voce di *Allerta* ogni quarto d'ora.

Art. 110. Se una delle Sentinelle a' finestrini delle

porte avvertisse rumore, o movimento straordinario frai condannati del Bagno, il Capo posto de' Custodi farà prendere le armi a' suoi, e comunicherà immediatamente l'*Allarme* al Corpo di guardia della Truppa, facendone nello stesso tempo consapevole il Comandante del Bagno.

Art. 111. Il Capo posto anzidetto, accompagnato da qualche Custode, visiterà ogni mattina l'apertura del Bagno, le mura, le inferriate, e tutt'altro che viziato potrebbe dare adito alla fuga de' Servi di pena. Altrettanto praticherà la sera prima di chiudersi il Bagno.

Art. 112. Egli, ed i Custodi di guardia (eccetto le sentinelle) gireranno durante il giorno alternativamente nell'interno del Bagno; ripeteranno le stesse visite di sopra descritte; e proccureranno di mantenere il buon ordine nel medesimo. Nel caso che si accorgessero di armi nascoste, o di strumenti da segare, o da scassinare, o pure di carte da gioco, di dadi, o di altro, se ne impadroniranno, ed il Capo posto le rimetterà con rapporto al Comandante del Bagno. Per tutt'altro il detto Capo posto si conformerà alla Tabella di consegna.

Art. 113. In ogni Bagno sarà giornalmente destinato un sotto Ufiziale del Corpo de' Custodi per invigilare, sotto gli ordini del Comandante del medesimo, al servizio del Bagno istesso.

Art. 114. Il detto sotto-Ufiziale di giorno e di notte farà più ronde, girando esternamente tutto il locale del Bagno, per osservare con attenzione se si ascolti rumore, o altro indizio di fuga per parte de' Condannati. Se contemporaneamente si accorgerà, che le Sentinelle non facciano il proprio dovere, ne avvertirà i Capi posti rispettivi.

Art. 115. Il sotto-Ufiziale indicato darà parte al Comandante del Bagno di tutte le irregolarità, che

avrà occasione di rilevare; e non potrà sotto qualunque pretesto allontanarsi dal Bagno durante il suo servizio.

Art. 116. Ogni sotto-Ufiziale, o Custode Capo di una scorta di servi di pena farà eseguire una esatta visita delle ferramenta, e sulla persona di quelli che gli vengono consegnati, nel momento stesso della consegna; nè partirà per la scorta, se non dopo di essersi assicurato che le ferramenta sono nel regolare stato, e che i Condannati non hanno nè armi nè strumenti di sort'alcuna sulle loro persone.

Art. 117. Per le scórte numerose ed unite, verranno consegnate otto coppie di condannati a ciascun Custode. In quelle sparpagliate, per ogni suddivisione di servi di pena vi sarà un Custode, purchè la suddivisione medesima non ecceda il numero fissato; nel qual caso verrà consegnata a due Custodi.

Ogni sotto-Ufiziale, o Custode sarà strettamente risponsabile de' servi di pena ad esso affidati.

Art. 118. Ritirandosi una scorta, il Capo posto della medesima riconsegnerà i servi di pena al Comandante del Bagno, e si eseguiranno le stesse visite praticate nell'uscita dal medesimo.

Art. 119. Il Corpo de' Custodi non darà scorte, che a que' servi di pena, che sortono in servizio della Real Marina. Ogni altra Dipendenza, che ottenesse servi di pena per particolari travagli, sarà obbligata di consegnarseli, custodirli, dovendo rimanerne risponsabile.

SEZIONE VII.

Rimpiazzo degl' Impieghi vacanti.

Art. 120. L'impiego di Comandante del Corpo dei Custodi sarà da Noi conferito ad un Ufiziale Superiore del Corpo di Guerra della Nostra Real Marina, o pure

ad un Colonnello, o Tenente Colonnello de' Corpi di Truppa della medesima.

Art. 121. Quello di secondo Comandante, ad un Capitano di Fregata; o pure ad un Tenente Colonnello, o Maggiore de' Corpi di Truppa della Real Marina.

Art. 122. Agl' impieghi di Aiutante Maggiore, di Comandanti e Subalterni delle compagnie nomineremo Ufiziali presi ne' Corpi di Truppa della Real Marina.

Art. 123. I Comandi particolari pe' Bagni saranno da Noi conferiti ad individui de' Corpi di Truppa della Real Marina, ovvero del Corpo de' Custodi; nominando pei Bagni di 1.ª classe Tenenti, o Secondi Tenenti, ed in quelli di 2.ª classe Sotto Tenenti, o Aiutanti.

Art. 124. Allorchè vacherà nel Corpo de' Custodi uno degl' impieghi nominati nell' Articolo 122, il Comandante Generale della Real Marina ordinerà a' Comandanti dei Corpi di Truppa della medesima di proporre ciascuno due soggetti del rispettivo Corpo creduti idonei da essi per l' impiego vacato, o segnati per tale passaggio nella rivista annuale d' Ispezione; ed in seguito sottoporrà dette proposte alla Nostra Sovrana decisione.

Art. 125. Alle proposte suddette saranno accoppiati gli Stati de' servizii di ciascun individuo, e le informazioni sulla loro condotta.

Art. 126. Qualora i Corpi di Truppa della Real Marina non avessero Ufiziali da passare nel Corpo de' Custodi, ne sarà fatto rapporto a Noi per pronunziare sul modo da rimpiazzare gl' impieghi vacanti in detto Corpo.

Art. 127. Vacando un impiego di Comandante di Bagno, d' ordine del Comandante Generale della Real Marina, ne sarà fatta la proposta da' Comandanti dei Corpi di Truppa della medesima, e da quello del Corpo de' Custodi, analogamente al prescritto nell' Articolo 123;

potendosi anche proporre individui di un grado inferiore a quello stabilito nell'indicato Articolo, qualora costoro meritassero, pe' loro lunghi e buoni servizii, una promozione della quale non fossero suscettivi nell' attività de' rispettivi Corpi.

Art. 128. Si provvederà al rimpiazzo degl' impieghi vacanti di sotto-Ufiziali del Corpo de' Custodi, ed alle piazze vacanti nelle due prime classi de' Custodi, col passaggio nel detto Corpo d' individui de' due Corpi di Truppa della Real Marina, e con l' avanzamento di quelli dello stesso Corpo de' Custodi, nella seguente proporzione.

Art. 129. Di tutti gl' impieghi di sotto-Ufiziali vacanti nel menzionato Corpo un quinto sarà dato ad individui del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri, due quinti ad individui del Reggimento Real Marina, e gli altri due quinti ad individui del Corpo stesso de' Custodi.

Art. 130. Sarà fatta eccezione alla regola stabilita nell' articolo precedente, allorchè converrà ricompensare qualche segnalato servizio reso da un individuo del Corpo de' Custodi.

Art. 131. I voti che potranno nascere nella 1.ª e 2.ª classe de' Custodi, saranno riempiti per tre quinti con individui del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri, e per gli altri due quinti con individui promossi nel Corpo medesimo.

Art. 132. Il rimpiazzo agl' impieghi vacanti nel nominato Corpo, da farsi per mezzo di passaggio d' individui de' due Corpi di Truppa della Real Marina, avrà luogo nel seguente modo.

Le piazze di Aiutante, di Foriere Maggiore, e di Sergente Maggiore saranno date agli Aiutanti, ed a' Sergenti Maggiori del Reggimento Real Marina, ai

Capi Sergenti del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri, ed a' Forieri Maggiori di detti due Corpi.

Quelle di Sergente a' primi e secondi Capi dei Marinari Cannonieri, ed a' Sergenti e Forieri del Reggimento Real Marina.

Quelle di Foriere di Compagnie, a' terzi Capi dei Marinari Cannonieri, ed a' Forieri e Caporali del Reggimento Real Marina bene istruiti nella scrittura, e nella Contabilità.

Le piazze vacanti di Caporale saranno date a' terzi Capi de' Marinari Cannonieri, ed a' Caporali del Reggimento Real Marina.

Quelle di Sotto Caporale a' Fuochisti, ed agli Appuntatori de' Marinari Cannonieri, ed a' Sotto Caporali del Reggimento Real Marina.

Quelle di Custode di 1.ª classe a' Marinari Cannonieri di 2.ª classe.

Quelle di Custode di 2.ª classe a' Marinari Cannonieri di 3.ª classe.

Quelle di Custode di 3.ª Classe, a' Soldati del Reggimento Real Marina.

Quelle in fine di Tamburo a' Tamburi dell' uno, e dell' altro Corpo.

Art. 133. Allorchè vacherà un impiego di sotto-Ufiziale de' Custodi, e che dovrà essere rimpiazzato da individui de' Corpi di Truppa, il Comandante del Corpo de' Custodi ne farà la domanda all' Ispettore, e questi al Comandante Generale della Real Marina, indicando nel tempo stesso a quale de' due Corpi spetta dare il rimpiazzo. Il Comandante Generale passerà gli ordini al Comandante del rispettivo Corpo, e questi nominerà il sotto-Ufiziale fra quelli designati per tale passaggio nella Rivista d' ispezione.

Lo stesso si praticherà per le vacanze de' Custodi di 1.ª e 2.ª classe, quando dovranno essere rimpiazzati dal Corpo Reale de' Marinari Cannonieri.

Art. 134. Se vacando un impiego di sotto-Ufiziale nel Corpo de' Custodi, il Corpo di Truppa cui spettasse rimpiazzarlo non avesse soggetti per tale impiego, potrà fornirlo l' altro Corpo. E se anche questo si trovasse nelle stesse circostanze, sarà rimpiazzato dal Corpo dei Custodi. In entrambi i casi la proporzione alterata dovrà ristabilirsi nel tratto successivo, a norma dell' Articolo 129.

Art. 135. Se il Corpo Reale de' Marinari Cannonieri, cui spetta rimpiazzare le vacanze de' Custodi di 1.ª e 2.ª classe, non avesse soggetti da poter dare, le piazze vacanti saranno riempite con individui del Corpo dei Custodi tenendosene però conto per ristabilire in seguito la proporzione indicata nell Articolo 129.

Art. 136. Se il Reggimento Real Marina non avesse soggetti per rimpiazzare le vacanze de' Custodi di 3.ª classe, il Comandante Generale ne farà rapporto a Noi per ordinare il passaggio in detto Corpo a de' benemeriti soldati del Nostro Esercito di Terra, che abbiano le condizioni fissate nell' articolo seguente.

Art. 137. Non potrà accordarsi passaggio nel Corpo de' Custodi a verun sotto-Ufiziale, o Comune, che non abbia le seguenti condizioni:

1.° Un' età non maggiore di 50 anni.

2.° Un servizio non minore di anni 12, senza interruzione alcuna.

3.° Una sufficiente salute.

Art. 138. Se individui de' Corpi di Truppa della Real Marina avessero tutte le condizioni pel passaggio, eccetto quella degli anni di servizio, i Comandanti di detti Corpi ne faranno pervenire a Noi lo stato nominativo, ed attenderanno la Nostra Sovrana determinazione.

Art. 139. Quando le vacanze de' Custodi di 1.ª e 2.ª classe dovranno essere riempite da individui del Corpo stesso, esse saranno date per sola anzianità di servizio, purchè una irregolare condotta non vi si opponga.

Art. 140. Nessun Custode potrà esser proposto per sotto-Caporale, e nessun sotto-Caporale per Caporale, se non sarà nel caso di fare un intelligibile rapporto per un posto di guardia.

Art. 141. Similmente un Caporale non potrà esser proposto per Sergente, se oltre a concepire e scrivere un rapporto, non saprà passabilmente formare una lettera, ed uno Stato di distribuzione; e non abbia la conoscenza delle prime quattro regole dell'Abbaco. Quelli fra'Caporali, che avranno miglior carattere, e che saranno più versati nel conteggio, o ne'dettagli dell'Amministrazione verranno di preferenza designati per Forieri.

Art. 142. I Sergenti, ed i Forieri per essere proposti a Sergenti Maggiori, dovranno aggiugnere alle cognizioni precedenti quella de' numeri denominati, e de'rotti; ed essere completamente istruiti nell'Amministrazione interna delle Compagnie, per tenerne in corrente, e con esattezza i registri.

Art. 143. I più istruiti nella contabilità fra'Sergenti, e Forieri potranno esser proposti per Foriere Maggiore; ed i più attivi fra' Sergenti Maggiori, Forieri Maggiori, Sergenti e Forieri potranno essere proposti per Aiutanti.

Art. 144. Ogni due anni, nel corso del mese di Settembre, il Comandante darà l'ordine di procedersi all'elezione de'Candidati per gli avanzamenti del biennio seguente. Il Comandante di ciascuna compagnia nominerà quattro Custodi, tre sotto-Caporali, tre Caporali, e due Sergenti, i quali accoppiando alla buona condotta. ed alla disposizione al Comando Militare le condizioni ri-

chieste per ciascun grado, giusta gli Articoli precedenti, vengano da esso giudicati meritevoli di essere avanzati.

Art. 145. Contemporaneamente l'Aiutante Maggiore, ed i due Comandanti di Compagnie nomineranno a pluralità di voti, ed indistintamente fra le due Compagnie quattro soggetti fra' Sergenti e Forieri, che essi giudicheranno capaci di occupare l'impiego di Foriere Maggiore; ed altri sei fra' Sergenti Maggiori, Sergenti e Forieri, che crederanno avere le qualità necessarie per disimpegnare l'impiego di Aiutante.

Art. 146. Ogni Sergente, o Foriere, che venisse giudicato capace di essere promosso a Foriere Maggiore, a Sergente Maggiore o ad Aiutante, sarà nominato due volte, una pe' due primi impieghi, e l'altra per quello di Aiutante.

Art. 147. Tutti gl'individui proposti per avanzamento saranno esaminati da un Consiglio composto dal Comandante del Corpo, dal secondo Comandante, e dallo Aiutante Maggiore. L'esame consisterà per ciascun grado sulle cognizioni dettagliate negli Articoli precedenti. Il Comandante del Corpo, come Presidente di detto Consiglio, avrà doppio voto, ed ogni parità sarà decisa dall'Ispettore.

Art. 148. Il Comandante del Corpo preverrà l'Ispettore de' giorni destinati alle adunanze del Consiglio. Questi lo presederà, quando giudicherà d'intervenirvi.

Art. 149. Terminato l'esame, e rigettati i soggetti non creduti capaci, si formerà degli approvati una lista generale, divisa secondo i gradi a' quali vengono proposti.

Gl'individui per ciascun grado saranno distinti in due classi, una cioè di *ottimi* e l'altra di *buoni*. Nell'una e nell'altra i nomi saranno iscritti per anzianità del grado che occupano. La suddetta lista, approvata dall'Ispettore, sarà resa pubblica al corpo.

Art. 150. Qualunque de' nominati impieghi venisse a vacare nel corso del biennio seguente, sarà dato al primo della 1.ª classe de' designati per esso, ammeno che non abbia demeritato nella condotta; nel qual caso il Comandante del Corpo avrà la facoltà di far cancellare il suo nome dalla lista, dandone parte all'Ispettore; e pubblicherà tale punizione coll'ordine del giorno.

Art. 151. Nessuno potrà essere promosso a grado superiore, se il suo nome non è compreso nella lista generale anzidetta, tranne il caso di qualche segnalato servizio; ed allora anche si richiederà l'approvazione dell'Ispettore.

Art. 152. Gli *ottimi* che non saranno stati promossi nel corso del biennio rimarranno nella lista pel biennio seguente; ma i *buoni* si riesamineranno a loro richiesta in concorrenza de' nuovi Candidati. Ciascuno prenderà sempre il posto che gli darà l'anzianità nella classe che ha meritata.

Art. 153. I Candidati assenti per servizio saranno esaminati al loro ritorno al Corpo. Il Presidente convocherà straordinariamente il Consiglio di esame, e farà formare le liste supplementarie; le quali però saranno tutte fuse nella primitiva, e per anzianità nelle classi di ciascun grado.

Art. 154. Allorchè vacherà l'impiego di Aiutante, che sarà di Nostra nomina, il Comandante del Corpo porrà nella proposta il primo de' giudicati capaci per questo impiego dal Consiglio di esame, qualunque sia il suo grado. Vi aggiugnerà poi un secondo preso nella stessa classe, che egli credesse meritevole di essere avanzato di preferenza per le buone circostanze che potesse unire, le quali egli dettaglierà nella proposta.

Art. 155. Dovrà il Comandante del Corpo accoppiare alla medesima gli Stati de' servizii di entrambi, e la

passerà all' Ispettore, il quale dopo averla munita del suo parere la inoltrerà al Comandante Generale della Real Marina. Questi vi apporrà le sue osservazioni, e la sottoporrà alla Nostra decisione per l'organo del Nostro Segretario di Stato di Marina.

SEZIONE VIII.

Prescrizioni Generali.

Art. 156. La subordinazione del Corpo de' Custodi sarà simile a quella di ogni altro Corpo Militare. Il grado superiore comanderà sempre l'inferiore; ed in servizio il più antico comanderà il meno antico.

Art. 157. Il solo Comandante del Corpo avrà la facoltà di punire gli Ufiziali cogli arresti di rigore. Il secondo Comandante potrà loro infliggere gli arresti nel quartiere. Ogni altro che ne abbia il dritto, potrà infliggere gli arresti semplici nelle proprie case.

Art. 158. Chiunque avrà ordinato un castigo ad un Ufiziale, sarà tenuto di darne parte all'autorità immediatamente superiore, acciò giunga sino al Comandante del Corpo, senza l'ordine del quale non potrà quegli esser posto in libertà.

Art. 159. Il Comandante darà parte all'Ispettore dopo le 24 ore di qualunque castigo sia stato dato ad un Ufiziale. L'Ispettore potrà prolungarlo per una settimana, elasso il qual tempo, dovrà farne rapporto al Comandante Generale.

Art. 160. Il secondo Comandante stabilirà un regolamento di castighi per le mancanze ordinarie de' sotto-Ufiziali e Custodi; il quale approvato dal Comandante del Corpo, non potrà essere cambiato o alterato senza il di lui consenso.

Art. 161. Quando un sotto-Ufiziale, o Custode sarà stato posto in prigione, non potrà essere messo in libertà, che in seguito d'ordine del Comandante del Corpo.

Art. 162. Dovranno dormire abitualmente in quartiere tutti gl'individui non ammogliati da Sergente Maggiore in sotto. Il Comandante del Corpo potrà accordare il permesso di dormire in casa ad un numero di ammogliati, della condotta de' quali potrà fidarsi; tal numero però non potrà eccedere il quarto de' presenti in quartiere.

Art. 163. Nessun Aiutante, sotto-Ufiziale o Custode potrà contrarre Matrimonio, senza il permesso del Comandante del Corpo, e l'autorizzazione dell'Ispettore il quale ne accorderà il minor numero possibile, dopo essersi assicurato, che la femina abbia un'arte o un mestiere.

Art. 164. Non potrà congedarsi dal Nostro Real Servizio alcun sotto-Ufiziale o Custode, senza un ordine del Nostro Segretario di Stato della Marina.

SEZIONE IX.

Dell' Amministrazione del Corpo de' Custodi.

Art. 165. L'Amministrazione del Corpo de' Custodi sarà in tutto uniforme a quella prescritta nella Sezione IX. del Titolo VI. Parte I. di queste ordinanze ad eccezione di quanto è specificato negli Articoli seguenti.

Art. 166. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto dal Comandante del Corpo per Presidente, dal secondo Comandante, da' Comandanti delle due Compagnie e dall' Aiutante Maggiore.

Quando alcuno di detti Ufiziali sarà assente, sarà rimpiazzato da uno de' due Subalterni delle Compagnie, a scelta dell' Ispettore.

Il Quartier Mastro del Corpo ne sarà il Segretario.

Art. 167. Il Quartier Mastro sarà prescelto dal Consiglio di Amministrazione fra gli Ufiziali subalterni del proprio Corpo, e tra' Comandanti de' Bagni che han grado di Ufiziali, per essere da Noi approvato, giusta il prescritto per gli altri Corpi di Truppa della Nostra Real Marina, sulla proposta che sarà fatta a Noi nello stesso modo stabilito per gli altri Ufiziali del Corpo de' Custodi.

Art. 168. Le funzioni stabilite nella Sezione IX del titolo VI pel Maggiore del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri saranno nel Corpo de' Custodi attribuite al Secondo Comandante.

Art. 169. Il Corpo de' Custodi avrà un fondo di Biancheria e Calzatura particolare pe' sotto-Ufiziali e Comuni, il quale sarà formato, ed amministrato nello stesso modo, che trovasi prescritto per detto fondo nella Sezione X del Titolo VII pel Reggimento Real Marina.

Art. 170. I generi di Vestiario, Armamento e Casermaggio assegnati ad ogni sotto-Ufiziale e Comune del Corpo de' Custodi, saranno quelli designati nel seguente Stato N.° 1, ed avranno la durata in esso divisata: la quantità inoltre de' generi da impiegarsi per ogni abito, ed altro non potrà essere maggiore di quella specificata nello Stato consecutivo N.° 2.

Art. 171. I sotto-Ufiziali e Comuni del Corpo dei Custodi, che saranno licenziati dal Nostro Real servizio, o che passeranno al soldo di ritiro, rilasceranno tutto il loro Vestiario, Armamento e Casermaggio, e riceveranno in vece un Uniforme giornaliero, un pantalone bleu, ed una berretta di pulizia; prendendosi detti generi fra quelli usati, che sono in magazzino. Conserveranno essi inoltre tutt' i loro generi di Biancheria e Calzatura a carico della Massa particolare.

TITOLO XI.

DOVERI ED ATTRIBUTI DEL COMANDANTE DI UN DIPARTIMENTO.

Art. 1. L'Ufiziale Generale, o Superiore in comando di un dipartimento della Real Marina dipenderà dagli ordini del Comandante Generale della medesima; e pel di lui mezzo riceverà le Nostre Sovrane disposizioni. In circostanze particolari, volendo Noi dargli ordini direttamente, ne sarà fatta di questi la partecipazione al predetto Comandante Generale.

Art. 2. Invigilerà il Comandante di un Dipartimento su tutto quanto concerne il servizio, e la disciplina degli individui sotto i suoi ordini: baderà incessantemente alla puntuale osservanza delle Ordinanze, e de' Regolamenti in vigore, restando risponsabile delle trasgressioni.

Art. 3. Sarà di suo attributo la direzione di ogni lavoro, e movimento nell'Arsenale, e ne' Porti dipendenti dal Dipartimento, e tutt'altro oggetto relativo al servizio, ed alla disciplina degl'individui de' diversi Corpi e Dipendenze Militari della Real Marina, che si trovano sotto i suoi ordini; egualmente che la custodia ed impiego de' Servi di pena, ove siano costoro affidati alla Real Marina.

Art. 4. Dovrà fare settimanalmente un dettagliato rapporto al Comandante Generale di tutto ciò che riguarda il proprio Dipartimento, specificando gli Ufiziali, la Truppa, e la Marineria che vi esistono; come pure le costruzioni, i risarcimenti e le fabbriche che vi si eseguono; non meno che i lavori di Artiglieria, e tutte le novità rilevanti che vi siano occorse.

Art. 5. Perchè il Comandante Generale possa formare gli Stati semestrali prescritti nell'Articolo 24 del Titolo II Parte I di queste ordinanze, ogni Comandante di Dipartimento gl'invierà alla fine di ciascun mese uno Stato classificato della rispettiva forza del Personale, e de' legni da Guerra, colla distinzione di quelli Armati, e degli altri disarmati; come pure lo Stato delle costruzioni, de' riattamenti e di ogni altra operazione.

Art. 6. Nel caso che non fosse assegnato al dipartimento alcun distaccamento de' Corpi Militari della Real Marina, o che quello che vi esistesse non fosse bastante a dare il servizio all'Arsenale, ed agli altri posti, potrà egli chiedere al Comandante della Piazza un corrispondente rinforzo.

Art. 7. Invigilerà alla esecuzione di quanto si trova prescritto in queste Ordinanze riguardo a costruzioni, risarcimenti, carene, armamento e conservazione de' legni da Guerra esistenti nel proprio Dipartimento; ed a quanto altro sia relativo al servizio del medesimo in ogni aspetto, proponendo al Comandante Generale quello che crederà più utile su tali oggetti. Ne' casi urgenti di piccoli ripari passerà lettera di officio al Commissario del Dipartimento, perchè concorra all'esecuzione de' medesimi; dovendo in seguito ambedue darne parte rispettivamente al Comandante Generale, ed all'Intendente, perchè da essi siano provocate le Nostre Sovrane determinazioni.

Art. 8. Alla fine di ciascun anno, e propriamente presso al termine del mese di Dicembre, e quante altre volte possa l'uopo richiederlo, sarà obbligo del Comandante di ogni Dipartimento di tenere distintamente e con riservatezza informato il Comandante Generale della condotta tenuta sotto tutt'i rapporti dagli Ufiziali, e dagli altri individui Militari che hanno servito sotto i suoi ordini.

Sarà specificato in tale informo il modo come ognuno

ha servito, ed il merito, o demerito contratto nelle destinazioni alle quali è stato addetto. Dipendendo dai cennati informi la vera cognizione de' rispettivi requisiti di merito o demerito, sarà osservata la maggior esattezza nel dare i medesimi, affinchè con accerto si possano a ciascun individuo apporre le note competenti.

Art. 9. Per impedire che gli Ufiziali subalterni esistenti in un Dipartimento rimangano inoperosi e disapplicati, dovrà il Comandante del medesimo assegnarli all'Arsenale, o in altri oggetti di servizio, ove abbiano luogo di sempre più istruirsi.

Art. 10. Sarà obbligo del Comandante di un Dipartimento di unire ogni Domenica nell'Officina della Comandanzia, o in casa propria, tutti gli Ufiziali dei diversi Corpi Militari ivi esistenti, ed in particolare coloro che si troveranno incaricati di qualche Commissione, o comando in detto Dipartimento, per farsi esibire da essi un rapporto circostanziato di quanto siasi eseguito nella precedente settimana nella dipendenza rispettiva. In tale rincontro promuoverà con essi delle discussioni utili al Nostro Real Servizio.

Art 11. In ogni mese, a richiesta del Commissario, darà gli ordini per le riviste degl'individui di ogni classe, che avranno destinazioni in terra, egualmente che di quelli a bordo de' Reali Legni del proprio Dipartimento, fissandone il giorno; e delegherà l'Ufiziale incaricato della Maggioria del Dipartimento per assistere a dette Riviste, ed a' pagamenti del personale.

Art. 12. Avrà cura il Comandante del Dipartimento, che l'Arsenale del medesimo sia fornito del bisognevole, onde nulla manchi nelle occorrenze; proponendo su tale assunto al Comandante Generale quanto crederà conducente al bene del Nostro Real Servizio.

Art. 13. Avrà cura parimente che ciascun legno da guerra in esso stanzionato abbia, per quanto è possibile, ne' Magazzini di deposito il completo di quanto forma il suo guarnimento; affinchè quando venga ordinato un Armamento possa darvisi effetto colla maggior sollecitudine.

Art. 14. Nell'arrivo ne' Porti di un Dipartimento, e nella partenza dovranno i Comandanti de' Dipartimenti avere conoscenza da quelli delle Squadre, delle Divisioni, e de' Bastimenti sciolti dello stato de' Legni sotto i loro ordini, riguardo all'equipaggio, allo Scafo, Alberatura, Attrezzi, Viveri, Acquata e Munizioni; affinchè se ne avvalgano per gli analoghi espedienti, e per darne notizia al Comandante Generale. Da' Comandanti meno anziani inoltre esigeranno i rapporti di tutte le novità relative al servizio, ed alla disciplina interna de' loro Legni.

Art. 15. Per mezzo dell'Ufiziale incaricato della Maggioria del suo Dipartimento farà unire i giornali de' Legni appartenenti alla sua dipendenza, che rientrano in porto per passare in disarmamento, e li rimetterà al Comandante Generale, accompagnati dalle sue osservazioni.

Art. 16. Nessun Ufiziale, o altro individuo Militare potrà allontanarsi dal luogo della propria destinazione, senza il permesso del Comandante del Dipartimento, il quale avrà la facoltà di accordarglielo per 29 giorni ne' limiti del medesimo; giacchè per le licenze fuori del dipartimento dovrà farne la domanda al Comandante Generale.

Art. 17. Un Comandante di dipartimento avrà la facoltà d'infliggere castighi agli Ufiziali, ed agli altri individui Militari a lui subordinati, con arresti in casa, nell'Arsenale, su' bastimenti e ne' quartieri Militari; e potrà procedere contro i colpevoli a tenore di ciò, che viene stabilito nel Codice penale di Marina.

Art. 18. Il Comandante di un Dipartimento sarà obbligato di dare al Comandante della Piazza gli aiuti, che sono in suo potere, quando gli saranno dal medesimo richiesti; ed invigilerà che gl'individui della sua dipendenza osservino tutt'i regolamenti di pulizia e buon governo, che il Comandante della medesima avesse potuto emanare; dovendo porsi di accordo con esso per mantenere la debita tranquillità. Dall'altra parte, non dovrà egli ricevere alcun impedimento dal Comandante della Piazza nell'esercizio della sua giurisdizione; e ad ogni sua richiesta dovrà da quello venirgli apprestato tutto l'aiuto possibile.

Art. 19. Potrà il Comandante di un dipartimento affigere avvisi per affari di sua giurisdizione, passandone la conveniente intelligenza alla Polizia. Potrà egualmente far castigare individui di sua dipendenza, e far prendere le armi alla truppa sotto i suoi ordini, per imbarco, disbarco, riviste, esercizii o altre funzioni Militari, passandone notizia al Comandante della Piazza, che non potrà impedirgliene la esecuzione.

Art. 20. Perchè siano facilitate agli Amministratori e Visitatori delle Dogane le visite a bordo de' Reali Legni, che si trovassero e giungessero nel Dipartimento, dovrà ogni Comandante di esso disporre ciò che convenga, affinchè il tutto sia eseguito a norma de' Nostri Sovrani Regolamenti in vigore.

Art. 21. Il Comandante di un Dipartimento riceverà dalla corrispondente Autorità locale, a cui compete darlo, il *Santo* o *Parola d'ordine*, e lo parteciperà giornalmente all'Ufiziale incaricato della Maggioria, perchè ne faccia la corrispondente distribuzione.

Art. 22. Egli sarà obbligato di dar cognizione ai Comandanti de' legni che si armano nel proprio Diparti-

mento, delle convenzioni particolari, che avranno avuto luogo ne' Trattati di pace con altre Potenze, circa la reciproca consegna de' Rei, saluti ed altro; come ancora de' segnali di navigazione e di riconoscenza da noi approvati; non meno che di quelli convenuti co' bastimenti da guerra delle altre Potenze; dovendo essergli comunicate a tal uopo dal Comandante Generale tutte le variazioni che avessero potuto aver luogo.

Art. 23. Ne' casi non preveduti nelle presenti Ordinanze, si starà alle decisioni del Comandante Generale, giusta ciò ch' è prescritto nell' Articoto 45 del Titolo 2.° di questa Parte I. Quindi ciascun Comandante di Dipartimento gli domanderà le opportune determinazioni sopra quanto potrà occorrergli. Ne' casi di urgenza si regolerà ciascun Comandante di Dipartimento co' dettami della giustizia, e della propria esperienza; ed indi ne darà parte al Comandante Generale, perchè dal medesimo si passi alla Nostra intelligenza.

Art. 24. Giungendo nel Dipartimento Legni di Potenze Alleate o Amiche a' quali necessitasse qualche soccorso, egli si presterà a far tutto ciò, che l' urgenza richiederà, e che i proprii mezzi permetteranno; ed indi lo farà presente al Comandante Generale, perchè dal medesimo si provochino le nostre Sovrane determinazioni. Se però la domanda fosse di qualche importanza, allora egli la parteciperà allo stesso Comandante Generale, onde ricevere per mezzo del medesimo le nostre risoluzioni. D' altronde userà verso i Comandanti de' suddetti legni i riguardi analoghi al loro rango, procurando insinuare a' medesimi l' occorrente circa la condotta da tenersi dai loro equipaggi in terra.

Art. 25. Le scuole nautiche, che si trovano nel recinto del Dipartimento, saranno sotto la sua vigilanza

nella parte dipendente dalla Real Marina; e perciò egli avrà cura particolare che siano osservati in esse gli stabilimenti, che per tale oggetto si trovano in vigore; affinchè coloro, che si dedicano al mestiere del mare siano convenientemente istruite: dovendo dar parte direttamente al Comandante Generale delle novità essenziali, che potranno occorrere relativamente alle medesime.

Art. 26. Per mantenere la regolare corrispondenza col Comandante Generale, e colle altre Autorità, non meno che per diramare i diversi ordini, giusta le tracce segnate in queste Ordinanze, sarà assegnato ad ogni Comandante di Dipartimento un Segretario, che sarà da Noi nominato a proposta del Comandante Generale. Il medesimo vestirà l'uniforme di Aiutante di Contabilità colla leggenda intorno all'Ancora del bottone *Segreterie Militari*; ed avrà il soldo espresso nelle tariffe annesse alle presenti Ordinanze.

Art. 27. I Comandanti de' Dipartimenti si conformeranno, per ciò che possa riguardarli a quanto viene stabilito nelle presenti Ordinanze per tutt'i rami del servizio; ed invigileranno, che gli Ufiziali incaricati della Maggioria, e dell'Arsenale, come di ogni altro servizio del Dipartimento si uniformino ancora in ciò che può esser loro relativo, a quanto viene stabilito in queste Ordinanze.

Art. 28. Quanto vien prescritto per le funzioni, e doveri di un Comandante di Dipartimento sarà comune al Comandante del Cantiere di Castellamare, il quale, solamente per gli oggetti relativi a' lavori, che si eseguono nel medesimo, dipenderà immediatamente dagli ordini dell'Ispettore dell'Arsenale di questo Generale Dipartimento, per l'organo del quale gli giungeranno, per detto ramo, tutte le disposizioni del Comandante Generale.

ART. 29. Il Comandante in 2.° di detto Cantiere avrà il dettaglio di quanto concerne in generale il servizio di esso relativamente ad Armamenti, ed oggetti di Maggioria; e dovrà concorrere all'esecuzione di tutte le disposizioni del Comandante del Cantiere; dando al medesimo parte, di tutte le novità che occorreranno, con suo giornaliero rapporto. In assenza del Comandante egli ne farà le veci.

ART. 30. Per quanto concerne l'Amministrazione economica di un Dipartimento, il Comandante di esso, ed il Commissario ivi destinato si conformeranno al prescritto in queste Ordinanze; tenendo particolarmente presenti gli articoli 2 e 3 del Titolo I di questa Parte I.

FINE

Del Titolo IX, e del I Volume della Parte I.

A
il c
di
Ma
le
me
con
egl
A
nor
il C
in
gli

INDICE

De' Titoli e delle Sezioni di essi, contenuti nel 1.° volume delle Ordinanze Generali della Real Marina.

TITOLO I.

Organizzazione della Marina Reale.

TITOLO II.

Doveri ed attributi del Comandante Generale.

TITOLO III.

Del Maggior Generale, e degli Aiutanti Maggiori della Raal Marina.

TITOLO IV.

Dell' Ascrizione Marittima.

TITOLO V.

Della Reale Accademia di Marina.

TITOLO VI.

Del Corpo Reale de' Marinari Cannonieri.

TITOLO VII.

Del Reggimento Real Marina.

TITOLO VIII.

Del Corpo de' Custodi.

TITOLO IX.

Doveri ed attributi del Comandante di un Dipartimento.

FINE

Dell'Indice de' Titoli e delle Sezioni del 1.° Volume della Parte 1.ª delle Ordinanze Generali della Real Marina.

INDICE

Delle materie contenute negli Articoli de' Titoli del 1.° volume di queste Ordinanze.

TITOLO I.

TITOLO II.

TITOLO III.

TITOLO IV.

TITOLO V.

TITOLO VI.

TITOLO VII.

TITOLO VIII.

TITOLO IX.

FINE

Dell' Indice del primo Volume.